STUDI E DOCUMENTI

DI

STORIA E DIRITTO

PUBBLICAZIONE PERIODICA
DELL'ACCADEMIA DI CONFERENZE STORICO-GIURIDICHE

ANNO XXII — Fascicoli 1°-2°
(Gennaio-Giugno 1901)

ROMA
TIPOGRAFIA POLIGLOTTA
DELLA S. C. DE PROP. FIDE
1901

STUDI E DOCUMENTI

DI

STORIA E DIRITTO

PUBBLICAZIONE PERIODICA

DELL'ACCADEMIA DI CONFERENZE STORICO-GIURIDICHE

ANNO XXII. — 1901.

ROMA
TIPOGRAFIA POLIGLOTTA
DELLA S. C. DE PROP. FIDE
1901

IL MATRIMONIO DEI SOLDATI ROMANI

INTRODUZIONE

1. « L'empire romain fut établi par la force des armes :
» l'autorité du prince ne reposait pas sur des droits bien recon-
» nus ; c'était l'armée qui l'avait créée par ses victoires ; on ne
» pouvait licencier cette armée sans mettre en question l'existence
» même du régime monarchique [1]. Dans les derniers temps de la
» République, Rome ne possédait que des troupes de mercenaires
» astreintes au service militaire pour un temps indéterminé et
» congédiées dès que la paix était faite [2]; on le vit se transfor-
» mer, aussitôt l'empire fondé, en une armée permanente [3], les
» soldats furent maintenus sous les drapeaux, même en temps de
» paix ; ils prêtèrent serment au prince [4], le seul *imperator* qui
» subsistât désormais [5].... Du moment où l'armée avait une telle
» importance, un organisateur comme Auguste, qui fit subir de
» profondes réformes à toutes les branches de l'administration,
» et dont l'activité tenait du prodige, ne pouvait manquer de
» toucher aux institutions militaires ; le fait est qu'il y intro-

[1] « Cfr. sulle riforme militari di Cesare, Mommsen: *Das Militärsystem Caesar's,*
» Sybel's Historischer Zeitschrift 1877, p. 1-15 ».

[2] « Svet. *Caesar.* 28 ».

[3] « Dion Cass. 52, 27, 1 ; 56, 40, 2, dit, en parlant de cette armée; στρατιώτας ἀθα-
» νάτους ».

[4] « Mommsen, *Staatsrecht,* II², p. 818 e segg. ».

[5] « Cfr. sulla formula del giuramento e sulle modalità di esso, Dio Cass. 57, 3 - Ve-
» get. 2, 5 - Ioseph. *Ant.* 19. 4. 2 - Tac. *Ann.* 14, 11; *Hist.* 1, 53. - Svet. *Claud.* 10; *Galba,* 11,
» 16; *Otho,* 8; *Vitell.* 15; *Vesp.* 6 - Plin. *ad Traj.* 52, 53, 103 - Tac. *Hist.* 1, 55 - Plut. *Galba* 22.
» Cfr. pure Mommsen, *Staatsrecht,* II², 768 e seg., 792, 820 ».

» duisit partout une réglementation nouvelle, allant jusqu'aux » plus menus détails[1] »[2].

E quindi sorgeva una nuova casta:

« La constitution définitive de l'armée permanente décrétée » par Auguste eut pour résultat de créer une nouvelle catégorie » de personnes, la classe des militaires »[3].

È relativamente a questo periodo appunto, in seguito alle riforme augustee, non ben note del resto in tutti i loro particolari, e alla costituzione degli eserciti stanziali, che si presenta, con altre, la questione se esistesse per tutti i militari libertà di nozze, o se per contro questa fosse in tutto o in parte limitata.

È inutile notare che durante la repubblica non può sorgere dubbio alcuno[4]: tutti i cittadini sono soldati, prima sulla base gentilizia, poi timocratica: è il periodo classico; la milizia è civica, prima che un dovere è un diritto; i cittadini, dalle cure della famiglia e dell' azienda domestica, passano a combattere, al momento del bisogno, sotto le insegne; i figli combattono a fianco dei padri: è il sistema antico dei cittadini romani e dei soci italici; è il modo col quale Roma fonda la nazione italiana.

Nel secondo periodo (dalle guerre sociali all'impero) sorgono le milizie mercenarie: è un periodo di decadenza, che prepara la monarchia: i poveri trovano nella milizia un modo di vivere e una specie di carriera: la milizia è un mestiere o professione, che ha per base un contratto: i soldati, quasi più che al servizio diretto dello stato, sono a quello del generale che li ha assoldati.

Ma non è neanche per tutto il periodo imperiale che il dubbio si presenta: a confessione dei sostenitori stessi del divieto assoluto, questo sorse con Augusto e terminò al più tardi col finire del terzo secolo[5].

2. La questione per altro fu sino agli ultimi tempi assai trascurata e sopratutto, dai giuristi. Trattati generali di di-

[1] « Cfr. Vegezio, 1, 8; 1, 27: Macr. *Dig.* 49. 16. 12 § 1; Svet. *Aug.* 24; Tac. *Ann.* » 6. 3 - Duméril, *Du recrutement des armées dans l'antiquité*, 1886 ».

[2] I. Marquardt, *De l'organisation militaire chez les Romains*, trad. di M. Brissaud - Parigi 1891 pagg. 158-9. — Ho recato l'ottima traduzione francese, in luogo dell'originale tedesco, a maggior comodità di qualche lettore e non volendo io sostituirne una mia propria.

[3] I. B. Mispoulet, *Le mariage des soldats romains*, pag. 227 e segg.

[4] Cfr. Livio 21. 41. 16 e 42. 34.

[5] Cfr. Brini, *Lezioni di diritto romano*.

ritto romano [1], opere particolari [2] sulla famiglia e sul matrimonio o ne tacevano affatto, o vi accennavano appena. Solo ne toccavano scrittori di storia, di antichità romane e di antichità militari [3].

I dati che provocarono l'indagine, discussi da questi ultimi, e che alla maggior parte di essi fecero o affermare, o sospettare il divieto, furono (ed eccoli, senz'altro, testualmente) i seguenti:

a). **Dione Cassio**, 60, 24: τοῖς (τε) στρατευομένοις, ἐπειδὴ γυναῖκας οὐκ ἐδύναντο ἔκ γε τῶν νόμων ἔχειν, τὰ τῶν γεγαμηκότων δικαιώματα ἔδωκε.

b). **Tacito**, *Ann.* 14, 27:.... *neque coniugiis suscipiendis neque alendis liberis sueti, orbas sine posteris domos relinquebant.*

c). **Erodiano**, 3, 8, 4: (Severo) τοῖς τε στρατιώταις ἐπέδωκε χρήματα πλεῖστα, ἄλλα τε πολλὰ συνεχώρησεν ἃ μὴ πρότερον εἶχον· καὶ γὰρ τὸ σιτηρέσιον πρῶτος ηὔξησεν αὐτοῖς, καὶ δακτυλίοις χρυσοῖς χρήσασθαι ἐπέτρεψε γυναιξί τε συνοικεῖν, ἅπερ ἅπαντα σωφροσύνης

[1] Cfr. Scialoia, *Bull. dell'Istit. di dir. rom.* VIII f. I-III, e le note storie di Walter, Zimmern, Hugo, Karlowa, Padelletti, Schulin etc.; accenni trovansi pure in Maynz, *Cours de d. r.* III § 305, Puchta *Instit.* § 288, e in altri.

[2] P. e. Schupfer, *La famiglia nel diritto romano.* Pad. 1876, Rivier, *Précis du droit de famille romaine,* Paris 1891.

[3] Per comodo del lettore riporto qui sotto in breve alcuni appunti bibliografici:

Brini G., *Lezioni di diritto romano - Dei diritti di famiglia.* Bologna 1897-98. - *Matrimonio e divorzio nel diritto romano,* p. I. Bol. 1886 — Cagnat R., *L'armée romaine d'Afrique,* Paris 1892. — Cauer, *De muneribus militaribus centurionatu inferioribus* (Eph. Ep. IV, 1879). — Costa E., *Lezioni di storia del diritto romano* e *Lezioni ed Esercizi di esegesi del diritto romano* degli anni accademici 1894-98 nella Università di Bologna. - *Papiniano* vol. II, III, IV, Bologna 1894-99. - *Il concubinato in Roma* (Bull. dell'Ist. di dir. rom. a. XI, fasc. VI, Roma 1900) - *Corso di storia del diritto romano,* vol. I, Bologna 1901. — Kübler B., *Focaria* (Arch. f. lat. lex. etc. X, 1897). - *Paul Meyer, Der röm. Konkubinat* etc. (Zeitschrift d. Sav. Stif. f. Rechtsg. 1896). — Lipsius I., *De militia romana,* Antuerpiae 1596. - *Ad ann. Taciti commentar.* 1598. — Marquardt I., *De l'organisation militaire chez les romains.* Trad. di M. Brissaud, Paris, 1891. — Mestre, *Diss. de connubiis mil. rom.* (in Oelrichs Thesaur. diss. iurid.) Lipsia 1770. — Meyer P., *Der röm. Konkubinat,* Leipzig 1895 - *Die ägyptischen Urkunden und das Eherecht d. rom. Sold.* (Zeit. d. Sav. Stif. f. Rechtsg. 1897) - *Die focariae militum,* Hermes XXXII, 1897. — Mispoulet, *Le mariage des sold. rom.* (Revue de philologie 1884, ed Études d'inst. rom., 1887). — Mommsen, *Summarium privilegiorum veteranis datorum,* C. I. L. III e III suppl. - *Die Conscriptionsordnung d. röm. Kaiserzeit,* Hermes XIX, 1884. — Schupfer, *La famiglia secondo il dir. rom.,* Padova 1876. — Scialoia V., *Il papiro giudiziario « Cattaoui » e il matr. dei sold. rom.,* Bullettino dell'Ist. di dir. rom. a. VIII, f. I-III, Roma 1895. — Wilmanns G., *Die röm. Lagerstadt Afrikas* (Commentationes in hon. Mommseni, Berlino 1877). — *Castra et civitas Lambaesis* (C. I. L. VIII).

Per le fonti epigrafiche cito: *Corpus inscriptionum latinarum,* vol. I-XII, XIV, XV. Berolini 1863-98. - *Ephemeris epigraphica C. I. L. supplementum,* vol. I-VIII.

στρατιωτικῆς καὶ τοῦ πρὸς τὸν πόλεμον ἑτοίμου τε καὶ εὐσταλοῦς ἀλλότρια ἐνομίζετο.

d). **Tertulliano,** *De exhort. cast.* c. 12:.... *perierunt caelibum familiae, res spadonum, fortunae militum aut peregrinantium sine uxoribus.*

e). **Gaio,** I. 57: *....ueteranis quibusdam concedi solet principalibus constitutionibus conubium cum his Latinis peregrinisue, quas primas post missionem uxores duxerint; et qui ex eo matrimonio nascuntur, et cives Romani et in potestatem parentum fiunt.*

f). **Isidoro,** *Etim.* 9:.... *castra, inquit, sunt ubi miles steterit, dicta autem castra, quasi casta eo quod ibi castraretur libido* [1].

E già tali basi parvero ad alcuno sufficienti.

Così G. Lipsio (*Ad ann. Tac.* XIV, p. 885; *De Mil. Rom. dial.* XVIII) viene appunto alla proibizione basandosi sul passo di Dione *a*) e di Tertulliano *d*), con lui G. Stewech (*Comm. ad Flav. Vegetium* - Vesaliae 1670 - ad l. I et III, p. 13); a Tertulliano, Dione, Erodiano s' appoggiò pure il Mestre (*o. c.* p. 291 e segg.), e a questi passi si riferiscono, o alludono pure I. Gothofredus (*De re militari; Cod. Th. Paratliton ad* l. VII), il Marini (*Atti e Monum. dei Fratelli Arvali* p. II), Fernandez de Retes (*Opusc.* lib. V, cap. II, *De castr. pecul.,* § 8 e segg.) affermando più o meno recisamente l'impedimento in questione.

Senonchè d' altro lato intervenne il materiale epigrafico, oggi raccolto in larga e preziosa copia, che reca dati e accenni anche a nozze e a rapporti di famiglia di militari, dati e accenni che furono in qualche parte studiati e in vario senso.

Quindi il Mommsen s'appoggia (*C. I. L.* III p. 905 e segg.) oltre che ai passi *a*), *b*), *d*) (che ammette riferirsi più al fatto che al diritto) ai diplomi militari da lui raccolti. Nel *C. I. L.* III, suppl. p. 2011 e segg. emette più recisa opinione sul testo di Dione e aggiunge l'autorità dei papiri.

G. Wilmanns (*Commentationes in hon. Mommseni,* p. 200 e segg.; e *C. I. L.* VIII, p. 284 e segg.) scosso dagli accenni epigrafici, ripudia in parte la teoria del maestro, creando l'istituto d'un quasi-matrimonio.

[1] Le varie interpretazioni dei passi ritorneranno nel corso del lavoro.

Ed ecco il Mispoulet, che, apostolo convinto del contrario asserto, combatte genialmente l'opinione del Mommsen e del Wilmanns, inducendo da iscrizioni il fatto del libero matrimonio, ma, sopra una base troppo ristretta, non seppe trarre sicure conseguenze dai dati (*Le mariage des soldats rom.* 1884).

Il Marquardt (o. c. p. 306 e segg.) segue completamente l'opinione del Mommsen. Il passo di Dione è ritenuto decisivo anche dal Cagnat (*L'armée rom. d'Afrique*, p. 365).

Finalmente a ravvivare la questione sopraggiunse in questi ultimi tempi la scoperta di nuovi dati in quei papiri greco-egizî, contenenti verbali di sentenze, che parvero quasi escludere sull'esistenza del divieto ogni dubbio.

Forti del nuovo sussidio vi riappoggiarono le loro idee il Mommsen, seguito dal Meyer (*Konk.* specialmente pag. 100 e segg. e 169 e segg.; *Zeitschrift der Savigny Stift.* 1897 p. 44-74), che, relativamente al valore dei passi su riportati, procede con maggior riserbo degli altri, terminando però col prender per base quello di Dione, valutando una lunga serie di iscrizioni, ma egli pure con concetto forse piuttosto aprioristico, negando la libertà di matrimonio senza sicurezza di prova, e combattendo tenacemente alcune idee in contrario del Seek (*Der Untergang der antiken Welt,* 1895 p. 391-2). Accennarono in breve all'argomento anche il Mitteis (*Hermes,* v. XXX, 1895, *Zur Berl. Pap. Publ.*, p. 564 e segg.) e il Kübler (recensione al lavoro del Meyer, *Zeitsch. d. Sav. Stift.*, XVII, 1897, p. 44-74 e indir. *Arch. für latein. Lexic.* XVI, 1897, p. 448-9); infine lo Scialoia (*Bull. dell'Ist. di Dir. Rom.* 1895, p. 155 e segg.) che è d'opinione assai temperata [1]. E recentissimamente, con la sua solita eleganza e profondità, trattò del tema il Costa, impugnando il divieto assoluto (*Storia del dir. rom.* I, § 28 p. 254 e segg.).

3. Di contro tuttavia alle fonti più sopra accennate, e a queste affermazioni recise, stava pur sempre il silenzio costante e assoluto delle fonti più strettamente giuridiche (fonti di diritto positivo e scrittori giuridici), nessuna delle quali esprime in forma chiara e precisa un divieto, anzi in alcuna ricorrendo dati e accenni che paiono escluderlo.

[1] V. nel lavoro stesso dello Scialoia altre citazioni.

E il contrasto, segnatamente, eccitò in me il desiderio di approfondire, per quanto fosse in poter mio, le indagini, su tutti i dati venutisi accumulando, col sussidio delle nuove ricerche e degli ultimi studî, cui quelli han dato luogo, ricorrendo al lume di tutte le fonti possibili; proponendomi cioè di sottoporre tali dati a un nuovo e coscienzioso esame, così le fonti storiche, le prime dagli studiosi esaminate, come le giuridiche, via via prese ad esaminare, ma sopratutto proponendomi di ristudiare la enorme congerie delle fonti epigrafiche, vergini ancora nella loro maggior parte.

Mi proposi insomma di cercar un' altra volta di ritrarre, con tutti i mezzi, e non soltanto dalle affermazioni storiche o dalle determinazioni del diritto, ma dalle risultanze dirette della stessa vita vissuta , quello che le fonti contengono : se corrispondano alle affermazioni degli uni (basate ormai specialmente sopra i papiri), se alle negazioni degli altri.

Esame e ricerche che io condussi , voglio ripeterlo , spassionatamente e spoglio d'ogni preconcetto.

Così esse mi guidarono a negare nel modo più reciso l'esistenza di divieto alcuno, apposto alla libera conclusione del matrimonio dei militari.

Tema e ricerche però, che io restrinsi e rivolsi principalmente ai soldati cittadini romani (e ai gregarî in ispecie), pei quali presentavasi essenzialmente il nucleo della questione.

Con questo stesso io ho forse anche abbastanza additata e giustificata la distribuzione che ho data al mio lavoro in quattro capi.

Il primo sulle fonti giuridiche, escluse le iscrizioni e i papiri; un secondo in cui credetti meglio dar luogo senz'altro alle epigrafiche; un terzo destinato ai papiri; un quarto alle storiche in generale.

Dovevo infatti prima sbarazzare il terreno dal dubbio di determinazioni di diritto positivo, o direttamente tramandateci, o conservateci da scrittori. Volevo poi dar parte principale alla interrogazione delle iscrizioni. Ho creduto che meritassero posto a sè i nuovi papiri. E preparavo così la valutazione debita delle fonti più bisognose di determinazione e che prime destarono il dibattito : le storiche in generale, o genericamente storiche.

PARTE PRIMA

La condizione dei militari relativamente al diritto matrimoniale nelle fonti giuridiche.

CAPITOLO I.

Le fonti giuridiche, dicevo, saranno il nostro punto di partenza, essendo quelle che, contenendo proprio (o come statuenti o come riferenti) le norme del diritto vigente, avrebbero dovuto precipuamente, o conservarci intatto il divieto o portarne traccia se questo fosse esistito. E partiremo dall'esame di quei passi, ciascuno singolarmente preso [1], che vennero citati e discussi calorosamente, ora in un senso, ora in un altro, in appoggio o contro il divieto medesimo; vedendo poi quali resultanze pro e contro si possano esattamente e sicuramente ricavare dalle fonti giuridiche di per sè.

Gaio 1, 57: « *...ueteranis quibusdam concedi solet principalibus constitutionibus conubium cum his Latinis peregrinisue, quas primas post missionem uxores duxerint, et qui ex eo matrimonio nascuntur, et ciues Romani et in potestatem parentum fiunt* ».

Fu citato pel divieto [2], ma è tutt'altro che ad esso concludente. Già il Mommsen osservava [3] che esso si riferisce ai *milites* cittadini romani; che la sua portata non è generale. Non solo, ma pur riferendosi solo a questi, non se ne può indurre prova alcuna pel divieto, a cui non si riferisce nemmeno: ai vecchi legionarî l'imperatore concede una *gratia*, di poter sposare donne, con le quali non si trovavano ad avere *ius connubii* [4]. Premesso che per il nostro tema dovrebbe trattarsi di speciale impedimento, è importantissimo rilevare che, nel passo, di esso non si tratta nè punto nè poco, e chi vi si riferì

[1] Ho tentato di mantenere l'ordine cronologico.

[2] Marquardt. o. c. p. 306; Mommsen *C. I. L.* III p. 906.

[3] *C. I. L.* III p. 2012.

[4] Gaio parla prima di *connubium*.

cadde in un equivoco grave, non avendo sufficientemente distinto e portando la confusione nelle sue deduzioni.

Gaio parla puramente e semplicemente di *connubium* o meno, relativo a *capacità*. Non è questione dunque d'un divieto specialissimo riguardante i militari, ma del primo e più generale requisito e condizione necessaria, per la possibile esistenza d'un matrimonio romano, risiedente nelle persone medesime.

Un' altra ipotesi potrebbe piuttosto affacciarsi, ma d'indole tutta diversa: e cioè che il passo parrebbe, almeno prevalentemente, riferirsi ai soldati stanziati in provincia [1], e quindi potrebbe, forse, indursi opinione contraria all'asserzione che questa grazia imperiale fosse negata ai legionarî [2].

Marcello [3], al D. 29, 1, 8, parla di successione di un nipote *in loco filii* di un soldato. Non è concludente, nè in un senso, nè nell'altro, giacchè non parla del tempo della nascita; e poi il passo è di dubbia genuinità [4].

Papiniano (l. 19 resp.) D. 49, 17, 16 pr.: « *Dotem filio familias datam vel promissam in peculio castrensi non esse respondi. nec ea res contraria videbitur ei, quod divi Hadriani temporibus filium familias militem uxori heredem extitisse placuit* [5] *et hereditatem in castrense peculium habuisse. nam hereditas adventicio iure quaeritur, dos autem matrimonio cohaerens oneribus eius ac liberis communibus, qui sunt in avi familia, confertur* » [6].

Lo Scialoia [7] chiama « valido » questo matrimonio, senza spiegarsi di più.

Il Mispoulet (o. c.) disse: Ecco la prova del matrimonio di un soldato in servizio: se fu costituita la dote, bisogna che sia stato contratto anche il matrimonio, e nel tempo stesso in cui fu costituita la prima; essa è costituita durante il servizio.

[1] Cfr. contr. Mommsen *C. I. L.* III, p. 2012 e Meyer *(Konk.)* p. 109.

[2] Il passo trova pieno conforto nei diplomi, e – come vedremo – nel testo di Dione 60, 24.

[3] Cfr. Mispoulet e Cagnat (p. 448, n. 2) che lo citarono.

[4] V. in proposito Scialoia, o. c., p. 164 n. 2.

[5] Dig. 49, 17, 13 (Pap.) « Divus Hadrianus rescripsit in eo, quem militantem uxor heredem instituerat filium, extitisse heredem et ab eo servos hereditarios manumissos proprios eius libertos fieri ». Cfr. Dig. 49, 17, 17 pr.

[6] Meyer, o. c., p. 102 e 172; – Cagnat, o. c. p. 448 e 439.

[7] Op. c., p. 166.

È la interpretazione più semplice e genuina, e dovrebbe, quindi, essere la migliore.

Il Cagnat [1] però, argutamente fa osservare due cose: primieramente, che la voce *matrimonium* si può adoperare anche per *iniustae nuptiae;* secondo, che la *dote* non è, in diritto romano, incompatibile con un matrimonio *iuris gentium* e che di tal sorta di matrimonio qui appunto si tratta.

Per la prima parte vedremo sotto.

Per la dote io dubiterei se nei passi citati dal Cagnat essa dovesse realmente restituirsi come dote, o se non piuttosto, non essendovi stato matrimonio (D. 23, 2, 63) non vi fosse [2] neppur dote [3], e da altro principio (essendo *datio ob causam*) dipendesse la restituzione (nota il *iudicio de dote redditurus* del fr. 61, D. 23, 2), che ha il suo fondamento in un principio di equità [4]. Ad ogni modo questa risultanza del Cagnat contraddice, parmi, all'opinione del Mommsen (*C. I. L.* III p. 906) e che in fondo sarebbe l'intima causa del divieto (lo sfavore per i legami di soldati romani con stranieri), causa alla quale il Meyer accenna nel *Konkubinat* stesso (p. 109).

« L'opinione del Meyer, poi, che ai soldati sia stato ac-
» cordato durante il loro servizio il matrimonio *ex iure gentium,*
» ha, almeno per le truppe che possedevano il diritto di citta-
» dini romani, poca probabilità per sè stessa, poichè, se una volta
» in generale accordavasi il matrimonio ai soldati, perchè do-
» vevasi poi proibir loro il *iustum matrimonium?* » (Kübler, rec. al Meyer's *Konk.* p. 362).

Questo sfavore avrebbe dovuto, se mai, continuare a lungo, quanto almeno il divieto per gli ufficiali superiori di sposare una donna della provincia in cui essi esercitavano l'ufficio [5]. Invano, scrive il Kübler [6], il Meyer tenta di metter da banda il

[1] Cagnat, o. c. p. 448, 450. – Egli cita due passi di Papiniano (Dig. 23. 2. 61): « Dote propter illicitum matrimonium caduca facta..... quod iudicio de dote redditurus esset maritus solvere debet »; e Dig. 23. 2. 63.

[2] Dig. 2. 14. 42 e 23. 3. 21.

[3] Dig. 23. 3. 3.

[4] Maynz, § 312 p. 40. 21. – Per le *condictiones* in genere, e pel concetto che le informa cfr. Pernice, *M. A. Labeo,* I, pagg. 419 e segg.

[5] Cod. 5, 4, 6.

[6] Rec. al *Konk.* p. 363.

presente frammento (e con esso il fr. 35, D. 23, 2) con la introduzione del matrimonio peregrino. Ma è eccessiva d'altronde, parmi, la risultanza del Kübler [1], se voglia riferire assolutamente il passo ad un' epoca posteriore al Decreto di Severo [2]: il passo si richiama e fa un tutt'uno nell'argomento col fr. 13 Dig. 49, 17 [3], che contiene il rescritto di Adriano (a. 117-138), epoca in cui troviamo, come vedremo, validi matrimonî anche nelle iscrizioni.

La sottile interpretazione del Cagnat, più che in uno sforzo del passo, si risolve in una petizione di principio.

Io mi domando: il passo contiene una norma non di diritto civile? e allora la collezione l'avrebbe raccolto e sopratutto Papiniano l'avrebbe scritto così? E non regolerebbe forse prima il matrimonio civile, e poi il *iuris gentium* in quanto è imitazione del civile?

Di più non s'è prestato, sembra, attenzione a un'altra circostanza. Come sostenere infatti quella tesi? Proprio nel passo stesso (sulla fine) Papiniano non accenna forse a chiare note a rapporti di agnazione?

Papiniano (l. 6 resp.) D. 23, 2, 35: *Filius familias miles matrimonium sine patris voluntate non contrahit.*

Mispoulet citò questo passo come decisivo [4]; se fosse stato vietato il matrimonio, che bisogno c'era di dare questa notizia sul consenso? « Ma, si osserva [5], la parola *matrimonium* non ha qui il valore di *iustae nuptiae*, bensì di matrimonio *iuris peregrini* » [6]. Corre subito alla mente una contro obiezione; il frammento appartiene al titolo *De ritu nuptiarum;* nella maggioranza dei passi del Digesto *matrimonium* vale *iustae nuptiae* [7]; di più il passo è di Papiniano che in caso perfettamente analogo dice *matrimonium non est* [8]. Quella del Cagnat

[1] Rec. al *Konk.* p. 363.
[2] Herod. 3. 8. 4. Vedilo riportato a pagina 5.
[3] V. nota 5, pag. 10.
[4] Anche Kübler ne conviene, o. c. p. 363.
[5] Cagnat, o. c. p. 449.
[6] Adotto qui la fraseologia del Cagnat.
[7] Cfr. sulla distinzione razionale di *nuptiae* da *matrimonium*, Brini, o. c. § 31 pag. 146.
[8] Dig. 23. 2. 63, riportato a pag. 22.

non è che una ipotesi per sostenere la sua asserzione; e per questa via poteva con la fantasia correre anche di più: perchè non supporre si trattasse senz'altro di uno appartenente alla classe equestre? Avrebbe trovata una scappatoia migliore.

Ma non è con delle fantastiche ipotesi, o con delle spesso vacue discussioni linguistiche e di forma, trascurando le risultanze chiare dei testi e le cause e le condizioni, cui si riferiscono i passi, che questi si spiegano. Il fatto, che si richiede nel frammento il consenso *per diritto romano* al matrimonio in questione, doveva porre sull'avviso l'autore francese e farlo recedere.

La più spontanea interpretazione si presenta da sè, facilmente.

Il frammento si riferisce ad uno stato di fatto assai comune allora sotto l'impero; il concubinato, che niuna legge vietava ai figli-famiglia. La patria potestà si era venuta man mano addolcendo [1], nel tempo stesso che lo stato veniva gradatamente ingerendosi nei rapporti privati e, sopratutto, familiari [2]; già da tempo, in generale, coll'istituzione dei peculii, erasi formato per tutti i figli-famiglia una tal quale indipendenza economica [3]; pei militari, più che per altri mai, s'era venuta accentuando quella libertà di fatto, con un implicito e progressivo riconoscimento giuridico.

È troppo ovvio che, contemporaneamente ad altri rapporti, potesse il figlio avere relazione con donne, e con esse spesso vivesse in concubinato, e talora desiderasse contrarre matrimonio.

Il giureconsulto al quesito, se questo riconoscimento giuridico, se questa libertà di fatto giungesse, nelle sue conseguenze, fino ad eliminare pel militare la necessità del consenso paterno [4] pel matrimonio, risponde di no.

Invece il passo di **Papiniano**: (Dig. 49, 17, 13): *Divus Hadrianus rescripsit in eo, quem militantem uxor heredem insti-*

[1] Padelletti-Cogliolo, *Storia del diritto romano;* II ed. Fir. 1886, p. 491.

[2] Padelletti, o. c. p. 481.

[3] Padelletti, o. c. p. 491 - Cfr. le citazioni alla nota 3 e (r), alle pag. 495-496, stessa opera; cfr. anche p. p. 161. 187. 655. 182. 184 e passi ivi citati.

[4] Cfr. Padelletti, o. c. p. 161; Brini, *Lez. di diritto romano,* 1897-98 (Progr. pag. 10-11); Paolo, Dig. 23. 2. 2.

tuerat filium, extitisse heredem et ab eo servos hereditarios manumissos proprios eius libertos fieri [1], può spiegarsi benissimo con un matrimonio contratto prima dell'entrata in servizio. Solo si può osservare con lo Scialoia [2], che in esso si ravvisa un trattamento di favore per il matrimonio.

Un altro frammento di **Papiniano**, non citato, per quanto io so, da altri, è al D. 23, 4, 26, 3. Si riferisce al fatto che la moglie segue il marito centurione in provincia; anche qui il matrimonio, che può essere contratto prima, toglie importanza al frammento.

Parimenti o con l'ipotesi di un matrimonio prima contratto, o con quella che si tratti di matrimonio di persona appartenente alla classe equestre, si possono spiegare i passi: D. 29. 1, 36 § 2 *(Pap.)* [3], e il fr. 38 pr. eodem [3]; - D. 48, 5, 12 *(Pap.)* [4]; - D. 29, 1. 33, pr. e § 2 *(Tertull.)* [5]; - D. 29. 1. 43. 3 *(Trifon.)* [6]; - C. 6. 21. 3 (*Caracalla* a. 213); - C. 6. 21. 6 (*Alessandro* a. 225); - C. 2. 51. 1 (*id.* a. 226) [7]; - D. 29. 1. 7 e 9 [8] *(Ulp.)*; - D. 49. 17. 8 *(Ulp.)* [9]; - D. 29. 1. 15. 5 *(Ulp.)* [10]; - D. 49. 17. 6. 7 e 8 *(Ulp.)* [11]; - D. 24. 1. 32. 8 *(Ulp.)* [12]; - D. 29. 1. 28 - D. 29. 1. 15. 5 *(Ulp.)*; - D. 29. 1. 16 *(Paol.)* [13]; sicchè sono tutti dubbi e non portano alcuna prova sicura, nè in un senso, nè nell'altro.

Che il passo d' **Ulpiano** – Dig. 23, 2, 45, 3: *Plane si filius familias miles esse* proponatur, *non dubitamus, si castrensis peculii ancillam manumiserit,* competere ei hoc ius: *est enim patronus secundum constitutiones nec patri eius* hoc ius

[1] Cfr. Dig. 49. 17. 17 pr.
[2] O. c. p. 163.
[3] Cfr. Scialoia, o. c. p. 166 e Mispoulet.
[4] Non citato da altri, a quanto mi consta.
[5] Cfr. Scialoia, o. c. p. 166 - Cagnat, o. c. p. 448 n. 2 e Mispoulet.
[6] Scialoia, l. c. e Mispoulet.
[7] Scialoia, o. c.
[8] Scialoia, o. c. - Cagnat, o. c. p. 448, n. 2 - Mispoulet e Meyer, *Konk.* 102.
[9] Meyer, o. c. 172 - Cagnat, o. c. 448 n. 2.
[10] « ..... quod testamentum valebit, si forte pater vel in militia vel intra annum militiae decessit ». - Si presta all'ipotesi che si tratti di un cavaliere (Meyer, *Konk.* 102). Cfr. Scialoia, l. c.
[11] Cagnat, o. c. 448 n. 2; Meyer l. c.; Scialoia l. c.
[12] Mispoulet; Meyer, *Konk.* p. 102; Cagnat, 448 n. 2.
[13] Meyer, o. c. p. 102 - Scialoia l. c. - Mispoulet - Cagnat, p. 448 n. 2.

c o m p e t i t – sia riuscito imbarazzante a chi sostiene il divieto, si vede dal fatto che il Cagnat [1] (che contraddice altrove all'ipotesi del Wilmanns) è stato costretto a confessare che il soldato doveva trovarsi in una posizione differente dagli altri, per tali rapporti. E il Meyer [2] afferma che Ulpiano si è riferito qui solo al concetto di *patronus*, e conclude (prevedendo forse l'obiezione che poteva sorgere dalle parole *competere ei hoc ius*) che il giurista costruisce qui un caso puramente ipotetico [3], dimenticando che gli esempi dei giuristi romani, non in ipotesi astratte, ma in casi pratici, tolti della realtà della vita, hanno la loro origine.

Incerti sono i passi di **Paolo** D. 23, 2, 65, e **Ulpiano** 24, 1, 3, 1 [4], come quelli che potrebbero riferirsi ad un ufficiale superiore.

A questi si potrebbero aggiungere altre leggi del Digesto e del Codice, ma o non provano con sicurezza, o sono d'epoca così avanzata, in cui non v'è più discussione: il matrimonio è concesso [5].

CAPITOLO II.

§ 1.

Comunque, conclude il Meyer [6] non troviamo nelle fonti giuridiche una prova sicura che ai soldati cittadini sia stato concesso di contrarre, durante il tempo del servizio, un matrimonio giusto [7]; e sia, per un istante! Ma, d'altra parte, non troviamo nelle fonti giuridiche, sia dentro che fuori la raccolta giustinianea, alcun accenno al divieto [8]; invece non raramente

[1] O. c. p. 450.
[2] *Konk.* p. 102–3.
[3] Non pensa che ha davanti Ulpiano e travisa, sofisticando, il senso del *proponatur*.
[4] Ritornerà più particolarmente su di essi fra breve il discorso.
[5] C. 6. 21. 9 (*Gord.* a. 238) – C. 6. 21. 10 (*Fil.* a. 246) – C. 12. 64. 4 (*Aurel.* citato da Diocleziano) – C. 9. 9. 19 (*Diocl.* a. 287) – C. 2. 51. 2 (*Diocl.* a. 290) – C. 12. 47. 1 (*Cost.* a. 331) – C. 6. 21. 15 (*Cost.* a. 334) – C. 5. 17. 7 (*Cost.* a. 337) – C. 12. 35. 10 (*Cost.* a. 349) – C. Th. 7. 13. 6 (*Val. Val.* a. 370) – C. Th. 7. 13. 7 (*Val.* e *Val.* a. 375) – C. 12. 47. 2 (*Graz. Val. Teod.* a. 380) – C. 5. 4. 21 (*Teod. Val.* a. 426) – C. 6. 57. 5 (*Iust.* a. 529) – C. 12. 47. 3 (*anon.*).
[6] *Konk.* p. 103.
[7] Egli dimentica che, data la precedente indiscussa libertà matrimoniale, non di questa, ma del divieto si deve cercare la prova.
[8] Il fatto sarà rilevato più avanti.

esse alludono (ove non se ne sforzi il senso primo e genuino) a matrimonio e di qualunque militare.

Questi accenni e richiami al matrimonio, espressi nel modo più reciso, trovano aiuto e conferma anche da altre risultanze, dedotte dalle fonti, e che ora, in breve, esamineremo.

I soldati dopo Augusto, hanno una esistenza a parte e leggi particolari.

« Si l'on jette un coup d'oeil sur la législation spéciale qui » les régit, on voit qu'elle s'est inspirée des nécessités du service » militaire et aussi d'une *pensée bienveillante* des Empereurs qui » cherchaient au moyen de certaines faveurs réservées aux sol- » dats, à assurer le bon recrutement de l'armée et, en même » temps, à satisfaire les désirs de cette classe nouvelle devenue » bien vite la plus influente de l'État » [1].

Così si spiegano le principali disposizioni legislative, relative ai soldati (e irroganti ferite non lievi ai più rigidi principî del diritto comune): così, p. es. la facoltà di testare senza essere legati alle forme e alle condizioni del diritto civile [2], così il diritto per il figlio-famiglia milite di sfuggire, fino ad un certo limite [3], alla patria potestà [4], con l'istituzione del peculio castrense [4]; così i privilegi accordati ai veterani dai diplomi [5]; così vediamo interpretarsi benignamente la legge riguardante il divieto di sposar provinciali, per chi era oriundo della stessa provincia [6].

Era ragionevole e consentaneo con lo spirito di benevolenza, che ispirava i legislatori romani, e in armonia con la legislazione speciale applicabile ai soldati, che assicurava loro una situazione privilegiata di fronte alle altre classi sociali; un divieto assoluto, che, anche in linea facoltativa e giuridica, li avrebbe, col matrimonio, privati del diritto comune [7]?

Ma si offrì loro, si obietta, un surrogato: piena libertà di convivere con chi volevano: con le focarie, con le meretrici, con le concubine.

[1] Mispoulet, o. c.
[2] Dig. 29. 1.
[3] V. sopra, pag. 13, e il fr. 35 D. 23. 2.
[4] V. pag. 13 e segg.
[5] Mispoulet, o. c.
[6] Dig. 49. 17. 13, riportato a pag. 13.
[7] Mispoulet, o. c.

Ciò nonostante la donna convivente illegittimamente con un soldato, e rientrante nella categoria delle *stupro cognitae,* era esclusa dalla successione di lui. (Pap. Dig. 34, 9, 14: *Mulierem, quae stupro cognita in contubernio militis fuit, etsi sacramento miles solutus intra annum mortem obierit, non admitti ad testamentum iure militiae factum et id quod relictum est ad fiscum pertinere proxime tibi respondi*).

Il passo porta, da un lato, l'unica limitazione alla libertà di testare dei soldati e, dall'altra, un energico colpo alle teorie di coloro, che sostennero essersi nell'impero, e in ispecialità pei militari, favoriti solo i rapporti illegittimi. E sarà bene confrontare questo passo col contenuto del ripetuto fr. 13, D. 49, 17 [1], che, in termini di perfetta analogia, ci presenta un trattamento di favore pel matrimonio dei soldati, in tema di successione [2]. Ed è pure assai grave il fatto che nel titolo *De Concubinis* [3] non si parla affatto di militari.

§ 2.

Come supporre che Augusto, l'organizzatore dell'armata, avesse preso un provvedimento del genere di quello del divieto? Questa disposizione che avrebbe condannato al celibato più di 200,000 uomini dai venti ai quarant'anni, in media, non sarebbe stata in opposizione formale con lo spirito e il contenuto delle Leggi Giulia e Papia Poppea? [4]

Nelle fonti non v'ha cenno di eccezioni o di allargamento, in favore dei militari, dei limiti imposti da queste due leggi al matrimonio e sarebbe arbitrario supporlo, come ingiusto che non vi fosse stato.

Esse furono, pel Meyer, la causa per cui Augusto dovè creare un surrogato al matrimonio, reso da lui colle sue leggi in molti casi impossibile: il concubinato; istituto « che non istà » in alcuna connessione d'origine con le unioni illegittime di

[1] Riportato a pag. 13.
[2] Dig. 25. 7.
[3] Scialoia, o. c. p. 165.
[4] Cfr. Mispoulet, o. c.

» egual nome appalesantisi nell' ultimo tempo della repubblica, » esso non è la sanzione legale delle medesime »[1].

La nuova istituzione di compenso (osserva giustamente il Kübler o. c. p. 359) sarebbe stata necessaria allora soltanto che si fosse ristretto in modo inverosimile il numero dei matrimonî e non è probabile (aggiunge a compimento il Prof. Costa)[2] che Augusto abbia estesi gli impedimenti al matrimonio così, da provocare proprio allora la necessità nella vita d'un rapporto che avesse a tener luogo di quello in casi in cui fosse reso impossibile.

L' opera d' Augusto interpretata col Meyer nel senso che quegli abbia creato con pensiero riflesso un istituto di surrogazione, sorgente per lui *ex novo* senza radicarsi in precedenti, per lo meno di fatto, ci presenterebbe l'esempio strano di un fenomeno artificioso, contrario al costante cammino della evoluzione giuridica e nonostante ciò perdurante fino alle epoche più recenti[3].

[1] Meyer, *Konk.* p. 25.

[2] E. Costa, *Il concubinato in Roma* - Bullettino dell' Istituto di Diritto Romano, anno XI, fasc. VI, § 3, pag. 234.

[3] Alcune brevi osservazioni a schiarimento del mio concetto, e alla retta interpretazione di quello che segue nel testo:

Augusto avrebbe operato una doppia sovrapposizione, imponendo un limite artificiale contrario al matrimonio e creando un istituto di sostituzione, seguendo un cammino opposto alla evoluzione storico-giuridica del progressivo riconoscimento ed elevamento a diritto delle consuetudini e degli usi sociali, del graduale adattamento del diritto alle condizioni della vita, dell'intervento sempre più decisivo dello stato nei rapporti privati della famiglia (cfr. Brini, Lez. di diritto rom.). L' importanza del vincolo gentilizio era venuta rapidamente scomparendo, l' antica compagine della famiglia andò sempre più dissolvendosi; in processo di tempo ai matrimonî *cum manu* prevalsero i liberi; la corruzione s'estese alle donne, il lusso divenuto smodato, il divorzio frequente, il celibato e il concubinato (man mano tollerato dalla pubblica opinione e riconosciuto come stato di fatto parallelo al matrimonio, *licita consuetudo*) preferiti dagli uomini al matrimonio. Era piuttosto a tutta una serie di mali che Augusto cercò di apportare un efficace rimedio (Pad. p. 481 e segg.) con diverse leggi (la *lex sumptuaria* dell' a. 736, la *lex Iulia de adult. et de pudic.* del med. anno, la *lex Iulia de maritandis ordinibus* degli a. 736, 757; in fine la *lex Papia Poppaea* dell' a. 762) e « in ispecie le leggi Giulia e Papia Poppea corrispon« devano pel tempo a quel rimutamento della società romana » (Brini, o. c. p. 191). « Come « la *lex Iulia de adulteriis* contemplò la unione sessuale criminosa; così quelle due leggi « predette, contemplando la unione legale, dovettero però distinguerla da quella, che da « un lato non era reato, non, in ispecie, *stuprum*, e dall' altro non era tuttavia *matrimo« nium,* bensì era semplice *concubinatus,* che così appunto e non altrimenti, non per di« retto riconoscimento rivolto ad esso stesso, *per leges nomen sumpsit* ed *extra legem poe« nam est* » (Brini, o. c. p. 193-94). Dall' altro lato già antecedentemente certi matrimonî (i matrimonî di ingenui con liberte [Plut. *Cat.* 24, Liv. XXXIX, 19, Cic. *pro Sest.* 52,

Una premessa siffatta aprirebbe assai facilmente, se non necessariamente, la via all' ammissione del divieto e del concubinato militare Meyeriano.

Senonchè Augusto seguì una via diametralmente opposta a quella dal Meyer voluta: da un lato quelle leggi « si appun» tavano propriamente a quell'intento, che ognora era parso ca» pitale per lo stato e si era proseguito colla pubblica cura » censoria de' costumi [1], cioè il mantenimento ed accrescimento » della popolazione [2]; esse sono anzi di quella tendenza la più » forte manifestazione. Senza ricordarne le disposizioni note.... è » risaputo come da esse *fossero facilitati, favoriti, premiati*, i » matrimoni, e più quelli felici e fecondi di figli; come puniti, » i *caelibes* ed *orbi* » [3].

Non v'era d' altronde ragione di creare un tale istituto di sostituzione. Da un lato, se è vero che Augusto mirò sempre e sopratutto ad aumentare comunque la popolazione e senza soverchio pensiero se essa crescesse da nozze legittime, che dessero continuatori alla *familia* del padre, o fuori di tali nozze; è però altrettanto vero che sarebbe ingiusto ed errato attribuire a lui (come pare accenni il Meyer) il fatto d'aver incoraggiato sopratutto i rapporti illegittimi, favorendo unicamente quel concubinato, ch'egli avrebbe creato. Chè anzi da altra parte, se riesce

Phil. II. 2. 36. e altrove]) erano riprovati dalla pubblica opinione (Pad., o. c. p. 167, n. 2. - Kübler, o. c. p. 359); anzi i matrimoni d'ingenui e di libertine erano considerati già prima come non validi (Cic. *Philip.* II. 2. Cfr. Padelletti, o. c. 487. n. (i) - Costa, o. c. p. 234). Questo impedimento cessò con la legge Papia (Dig. 23. 2. 23, Dig. 54. 16. 56. 7) per gli ingenui, mantenuto solo da un lato pei senatori, e, dall'altro pel matrimonio con persone turpi (*lenae, adulterae, damnatae, famosae*). Dal semplice confronto fra i due trattamenti emerge se Augusto avesse allargata o ristretta la facoltà matrimoniale. Si può ragionevolmente attribuire ad Augusto altra intenzione che quella di cercare di fissare i limiti che potevano essere d'impedimento al matrimonio, regolando con la legge ciò che da lunghissimo tempo armonizzava col buon costume? (Cfr. anche Kübler, o. c. p. 359). Contro il celibato reagirono sempre e lo spirito pubblico e i pubblici magistrati. Si narra di una tassa che l'a. 351. u. c. i censori Camillo e Postumio imposero a titolo di pena sopra coloro *qui ad senectutem caelibes pervenirent;* gli antichi scrittori conservano memoria di discorsi che i censori, gelosi custodi dell'antica purità di costumi, solevano tenere al popolo sulla necessità di tor donne e di aumentare la prole (Pad. p. 162. Sulla tassa dei celibi v. Val. Max. II. 9. 1. - Plut. *Cam.* 2; *Cat. Mai.* 16 - Cic. *de leg.* III, 2. - Gell. I. 6. - Liv. ep. LIX. - Svet. *Oct.* 89. - V. anche Sozom. *H. E.* I. 9, Dione IX, 22, e per alcune preferenze accordate agli ammogliati Gell. V. 19. - Liv. XLV, 15).

[1] V. nota precedente.

[2] Schupfer, o. c. p. 144 e segg.

[3] Brini, o. c. p. 192-93.

eccessiva e in parte cervellotica l' asserzione del Kübler che tutta la legislazione d'Augusto intorno al matrimonio doveva essere ostile ad ogni rapporto non matrimoniale [1], e gratuita quella che quel principe se non potè impedire il concubinato cercò di mitigare il senso di scandalo [2] che ne derivava tentando di dare a queste unioni un carattere rigidamente monogamico [3]; non è però meno vero che non v'ha traccia di favore per il famoso istituto: trascurate le concubine, colpiti direttamente dalle leggi i loro figli, parificati agli illegittimi senza distinzione di sorta [4], posti in poco felice condizione i concubini stessi, che non dovevano sfuggire alle pene inferte pei *caelibes* dalle leggi augustee sui costumi.

In una parola: Augusto non avrebbe nulla creato di nuovo; ma piuttosto, mirando sempre all'aumento della popolazione, da una parte avrebbe incoraggiato la perfetta unione, coordinandola all'ordinamento della famiglia, di cui l'incommensurabile valore di fronte e dentro lo stato non doveva sfuggire alla larga mente politica del primo imperatore di Roma; e dall'altra segnato nettamente i termini dove l' unione diventava criminale, di mezzo così lasciando luogo ormai ben determinato a quell' unione, che non era la prima e non la seconda, ma propriamente il concubinato [5].

§ 3.

Era probabile che di fronte a quel favore [6] a cui s'accennò, e a quell'inevitabile implicito sfavore che venimmo riconoscendo, e alla benigna sanzione delle leggi matrimoniali, Augusto avesse semplicemente disposto il contrario (per ambedue i lati) riguardo ai militari, e che non ne sia rimasta traccia alcuna?

Nè vana, come si volle, riesce l'osservazione del Mispoulet che: « si les soldats n'avaient pu légalement se marier, il eût » fallu nécessairement, sous peine d'injustice, les relever des dé-

[1] Kübler, o. c. p. 360.

[2] V. Pad. p. 161. - S'accosta al concetto del *Gide*. - Cfr. Costa o. c. p. 233 e seg. e Kübler, o. c. p. 360.

[3] Kübler, p. 360.

[4] Cfr. Kübler, o. c. p. 360 e Meyer *Konk.* p. 51 e seg.

[5] Cfr. nota 3, pag. 18.

[6] V. la legislazione favorevole ai militari. - Cfr. pag. 16 e segg. e 19 e segg.

» chéances qui atteignaient les célibataires; or, rien, dans les » recueils juridiques, ne peut faire songer à une exception de » ce genre établie en faveur des soldats »[1].

E non è del tutto immeritevole di rilievo che poi Costantino regolando e confermando varî impedimenti al matrimonio, non s'occupa, nè tanto, nè poco, dei militari[2].

Un altro fatto, che non occorrerebbe quasi porre in risalto, si è che una quantità di passi[3] suppongono il soldato ammogliato: sicchè egli può (anche a detta degli avversarî) aver moglie (*ducta* prima dell'entrata in servizio).

Anzi il passo di **Gaio** (Dig. 24, 1, 61: [*Saepe evenit uti propter*].... *senectutem aut valetudinem aut militiam satis commode retineri matrimonium non possit* (l. 62. Hermogenianus) *et ideo bona gratia matrimonium dissolvitur*)[4], che si riferisce a un matrimonio contratto prima dell'entrata in servizio, accennando le cause *sopravvenute (senectus, valetudo, militia)* per le quali *era possibile* risolvere il vincolo *(retineri non possit, dissolvitur)*, se fu citato invano[5] pel divieto, ne fornisce invece la prova che la milizia, per sè, non scioglieva il matrimonio[6].

CAPITOLO III.

Si vide fin qui quella che, di fronte al matrimonio militare, potrebbe dirsi la faccia buona della medaglia; vediamone ora il rovescio.

Oltre agli ostacoli sorgenti dalle condizioni della vita, come l'esiguità del soldo, la vita di giorno in giorno sospesa, la difficoltà per la donna di seguire il marito, l'impossibilità della vita comune, altri e ben più gravi inciampi trovava nel diritto l'espansione della vita matrimoniale pei militi.

[1] Mispoulet, o. c.

[2] Padelletti, pag. 657, e passi da lui citati.

[3] Cfr. p. e. Dig. 49. 17. 13 - 49. 17. 16 - 24. 1. 61 - 23. 4. 26. 3 - 24. 1. 32. 8 - 23. 2. 35. - 49. 17. 64 - Cfr. inoltre i passi riportati a pag. 14 e 15 e quelli alla nota 5, pag. 15.

[4] Lipsius I. *ad ann. Tac.* p. 885 e segg. pare conforti con esso l'asserzione del celibato. Il Mestre, *o. c.*, mentre prima acutamente rileva le cause che, di fatto, rendevano impossibile ai soldati la vita matrimoniale, e gli inconvenienti scandalosi che da tali unioni potevan derivare (p. 307 e 365) riporta poi questo passo là, ove parla del divieto. Cfr. poi Meyer, o. c. p. 112 e Scialoia, o. c. pag. 164.

[5] Mommsen, *C. I. L.* III, 906 n. 2. - Ne conviene anche Mispoulet, o. c.

[6] Mommsen, *C. I. L.* III p. 906.

Primieramente nelle fonti non v'è accenno di concessione di *ius connubii* a soldati cittadini romani in attività di servizio con *peregrinae condicionis foeminae* [1]. L'asserzione del Meyer che ai soldati sia stato accordato durante il loro servizio il matrimonio *ex iure gentium*, ha, almeno per le truppe che possedevano il diritto di cittadinanza, poca probabilità per sè stesso, come si accennò [2]; non solo, ma si risolve in una petizione di principio, ove si pensi che tali matrimonî, non potevano valutarsi così dal diritto romano, che i figli non erano in potestà del padre, e seguivano la condizione materna [3].

Inoltre pei graduati certo e, con tutta probabilità, per tutti i soldati vigeva il divieto di pigliar moglie in provincia, sia con una originaria, che domiciliata nella provincia stessa. Il fr. 65 pr. Dig. 23, 2: (Eos *qui in patria sua* militant, *non videri contra mandata ex eadem provincia uxorem ducere idque etiam quibusdam mandatis contineri*) mentre ci riporta l'eccezione benevolmente concessa a chi milita nel proprio paese, ci addita però la regola generale del divieto; è bensì vero che il *militant* del fr. 65 si spiega e si limita col fr. 63 di Papiniano eod. tit. (*Praefectus cohortis vel equitum aut tribunus contra interdictum eius provinciae duxit uxorem, in qua officium gerebat: matrimonium non erit*), ma un altro frammento di Ulpiano (Dig. 24, 1, 3, 1: ...*provincialis mulier ei, qui provinciam regit vel qui ibi meret, contra mandata* [*nupserit*], *valebit donatio, quia nuptiae non sunt*) ci ripete la regola senza restrizioni, e anzi, distinguendo il *qui regit* dal *qui meret* (il verbo è proprio di chi in genere tira il soldo, in ispecie del semplice soldato) ne confermerebbe nella generalizzazione suggerita dal *militant* del fr. 65. Livio narra che più di quattromila soldati d'una provincia della Gallia si lamentavano di dover partendo lasciare le mogli; questo numero considerevole di soldati non ci confermerebbe nell'idea che il divieto fosse generale? Benchè Papiniano (fr. 63)

[1] Il passo di Gaio 1. 57, riportante l'eccezione fatta pei veterani (anche se si voglia vedere in questi richiamati o mantenuti in servizio) non fa che confermare la regola. Vedi le osservazioni a proposito di questo passo a pag. 9 e seg. e cfr. pure pagg. 58 e seg. e 58.

[2] V. pag. 11.

[3] Padelletti o. c. p. 161 e 484. - Cfr. Dig. I. 5. 19. 24 - Gaio I. 67. 80 - Ulp. V. 1. 2. 8. 9, X. 3. - Coll. 4. 5.

comparando questo impedimento a quello derivante dall'esercizio dell'autorità tutoria, assegni a quest'ultimo come causa la *ratio potentatus*, Tacito, parlando del divieto disciplinare (3, 33, 34), dice che non si volevano donne per i loro intrighi: la ragione è analoga a quella, che muove il legislatore nel nostro caso, ragione in relazione al diritto pubblico in contrapposizione al privato. Perchè anche questo divieto non si sarebbe riferito a tutti i soldati stanziati in quella provincia, e ciò secondo la parola genuina, chiara dei fr. 65 Dig. 23, 2, e 3 Dig. 24, 1?

Ad ogni modo questi ostacoli furono limitati nel tempo [1], e in qualche caso l'ultimo lascia luogo a incertezza. Assai più gravi sono le risultanze d'un terzo punto, che ora esamineremo.

Ulpiano nel fr. 4 § 2, D. I, 16 (*Proficisci autem proconsulem melius quidem est sine uxore: sed et cum uxore potest, dummodo sciat senatum Cotta et Messala consulibus censuisse futurum, ut si quid uxores eorum qui ad officia proficiscuntur deliquerint, ab ipsis ratio et vindicta exigatur)* ci riferisce il divieto (già proprio del sistema stesso della libertà, per tutte le donne in generale e conservatosi sempre a testimonianza degli storici) che le mogli seguissero i soldati al campo, e con questi convivessero, e ai temperamenti introdotti in questo tema dopo Augusto [2], che fu rigidissimo su tale riguardo [3]. Così la costituzione di **Costantino** [4] dell'a. 349 - C. Th. 7, 1, 3 = C. I. 12, 35, 10: *Quicumque militum ex nostra auctoritate familias suas ad se venire meruerint, non amplius quam coniugia liberos, servos etiam de peculio castrensi emptos neque adscriptos censibus ad eosdem excellentia tua dirigi faciat* - si riferisce alla necessità della speciale concessione, perchè il soldato possa aver seco la sua famiglia. Quanto al divieto assoluto (per cui si citò), la importanza del passo (sia detto passando) è assai relativa: siamo in epoca relativamente recente, e un matrimonio contratto prima [5], in ogni caso, può sempre spiegare semplice-

[1] Il primo cessò con Caracalla, il secondo è del II secolo (Cfr. Brini *Lez.*).

[2] Cfr. Mommsen *C. I. L.* III: - Properzio *5. 3. 45.* - Ser. *ad Aen.* 8. 688 - Appian. *Hist. 85* - Livio *Ep. 57* - Erodiano 3. 8. 5 - Seneca *Controv.* 9. 2. [25] p. 400 Kiessl.; Sveton. *Aug.* c. 24 - Tacito *ann.* 3. 33. 34 - Svet. *Alex.* c. 42 - Paolo, *Dig.* 25. 7. 5.

[3] Cfr. Svet. *Aug.* c. 24.

[4] Cfr. Meyer, o. c. n. 248 - Scialoia pag. 167.

[5] Cagnat, o. c. pag. 454. n. 1.

mente la cosa. Ma l'importanza di questo passo (confrontato col precedente e coll' appoggio della tradizione storica) quanto ad un'altra risultanza (il punto di cui ora ci occupiamo) è gravissima. Esso ci attesta che il divieto disciplinare d'aver seco la moglie è sussistito fino alla più tarda età.

Si può obiettare che, dopo Severo, il quale στρατιώταις.... ἐπέτρεψε γυναιξὶ συνοικεῖν (*Erod. 3. 8. 4)* era concesso di coabitare con la moglie, ma non si dimentichi che questo passo è assai dubbio nella sua interpretazione [1], che, come vedremo meglio in seguito, esso contraddirebbe, oltre che alle giuridiche, al significato delle fonti epigrafiche e segnatamente dei diplomi posteriori a Severo, che non avrebbero avuto, in gran parte, ragione d'esistere. Sarebbe poi in ogni caso eccessivo allargare la portata del passo surriferito ad altri tempi e ad altri luoghi, all'infuori del tempo in cui Settimio lo elargì [2] e converrà restringerne il significato al campo della eccezione, che comprova la regola generale della persistenza del divieto di convivere col marito al campo, e ciò fino alle epoche più recenti (Cfr. il passo di Costantino).

Da questo scaturiscono le conseguenze più gravi e che brevemente esamineremo.

Il divieto disciplinare portava un ostacolo insormontabile al costituirsi del matrimonio; ostacolo capitale dal lato della forma [3]. Non esisteva più ormai che il matrimonio libero che

[1] Cfr. Scialoia. Bull. pag. 165 - Lipsio, o. c. - Gothofredo - Platzmann - Wilmanns - Seek, o. c. p. 335 - Kübler rec. al Conc. *Zeit.* 1896 pag. 363 e seg.

[2] Si noti però che la questione riesce in gran parte oziosa, perocchè nel terzo secolo, anche per gli avversarî del matrimonio, questo è concesso.

[3] Dalle 12 tavole al V secolo di Roma, la forma più comune di matrimonio pare essere quella *cum manu,* ma poi mutate le condizioni morali e sociali di Roma « i matrimoni liberi si dovettero man mano accostare a quelli *cum manu,* imitandoli e uniformandovisi. Una volta parificati, o quasi, dovettero poi naturalmente, e lo sfasciarsi per ogni lato delle antiche configurazioni, ed il cadere delle vecchie forme, e un naturale e complesso corso di cose, far scomparire quelli, cioè i *cum manu,* e mantenere e perfezionare i liberi » (Brini, o. c. 129); sicchè sul finire della repubblica e più al principio dell'impero prevalse assoluto il matrimonio libero, e il *cum manu* restò quasi un ricordo archeologico (cfr. Tac. ann. IV. 16 - Gaio, I. 113 e segg. - Servio in Virg. Georg. I. 31 - Cic. pro Flacco 34 - Gaio I. 111 - Brini, lez. di d. rom. - Pei rari e incerti casi di matrimonio *cum manu* persistenti; cfr. Brini, o. c. p. 124, Gaio I, 112 - Maynz, o. c. § 304 pag. 8). - Con quali formalità il matrimonio libero si contraesse, non sappiamo; senza dubbio però era necessario la manifestazione della volontà. - Il consenso richiesto per le *nuptiae,* in concreto assumeva natura e nome di *affectio maritalis.* Era questa, che poneva in essere il matrimo-

si costituiva col consenso delle parti per mezzo della *consuetudo;* se le condizioni dei soldati nel campo avrebbero resa ben difficile la possibilità della *consuetudo* (si pensi soltanto che più soldati dormivano nella medesima tenda), il divieto d'aver seco la moglie la rendeva addirittura impossibile.

Quand'anche un militare avesse voluto convivere con animo maritale con una donna, esso militare non lo faceva certo valere (come si vedrà anche meglio più avanti, trattando dei papiri greco-egizî) perchè infrangeva la disciplina [1].

E invano si penserebbe e si presenterebbe l'obiezione della possibilità di un matrimonio *inter absentes* (secondo il fr. 5, D. 23, 2) per mezzo della *deductio*, perchè la *deductio* stessa doveva farsi solo in *domum mariti,* e qui si tratta d'una classe di persone che non dovevano aver *domus* [2].

Sicchè [3], il divieto disciplinare rendeva impossibile in linea di fatto (tolte le eccezionali concessioni di convivenza [4]) la manifestazione del consenso e quindi la formazione del coniugio [5].

-nio e che trovava la sua espressione nel fatto stesso della comunanza di vita; *individuae vitae consuetudo, consortium omnis vitae* (Manenti, - *Della inapponibilità delle condizioni ai negozii giuridici e in ispecie al matrimonio.* - Siena 1889 p. 3. 40. 43). - Certo pel consenso forme non erano necessarie *(consensus facit nuptias):* ogni speciale maniera di manifestazione non era che uno speciale mezzo di prova. - È necessaria la comunione di vita: nessuna altra circostanza vale a stabilire il matrimonio; sta tutto in questa direzione della volontà, manifestata in un fatto: ed è il consorzio introdotto, la comunione effettuata. Non occorre concorso di altre forme; ciò che è capitale è la costituzione familiare.

E potrà parere molto strano che in tutto il diritto romano rimanesse questa deficienza di forme. Ma il fatto è tale: il consenso al matrimonio non aveva il bisogno di forma alcuna, sia nel diritto più recente, che nell'antico, come risulta chiaramente da una novella di Giustiniano (LXXIV C. IV pr.), che sancendo la forma scritta del matrimonio per chi copriva le maggiori cariche militari e civili, lasciava l'antica libertà alle classi inferiori, fra cui ai militari (Nov. LXXIV C. IV, § 3).

[1] Quanto si tenesse all'osservanza della disciplina, dimostra una epistola di *Plinio* (secondo) VI, 31, che versa appunto sul nostro argomento.

[2] Nè può pensarsi che i militi assenti ne avessero lasciata una. Ecco il frammento citato: *Mulierem absenti per litteras eius vel per nuntium posse nubere placet, si in domum eius deduceretur: eam vero quae abesset ex litteris vel nuntio suo duci a marito non posse; deductione enim opus esse in mariti, non in uxoris domum, quasi in domicilium matrimonii* - Cfr. Brini o. c. p. 62.

[3] È su questo importantissimo punto e rilievo che aderisco e mi rimetto al Brini, *lez. di d. rom.* 1897-98.

[4] V. pag. 23.

[5] Il Kübler ebbe quasi piena l'intuizione della verità constatando gli ostacoli di fatto alla convivenza, e la possibilità del matrimonio, tostochè questa fosse stata concessa.

CAPITOLO IV.

Ricapitolando: da un lato la legislazione favorevole ai soldati, e in ispecie al loro matrimonio, cui la milizia non scioglieva di per sè, confortano le risultanze delle fonti, che presuppongono direttamente o indirettamente la facoltà matrimoniale. Dall' altro oltre gli ostacoli derivanti dalla vita stessa castrense, tre impedimenti d'indole giuridica; l'incapacità delle straniere, il divieto provinciale e, precipuamente, il disciplinare s'opponevano alla comune e facile conclusione dei matrimonî.

Però, bilanciando i dati, se alcunchè si voglia dedurre, relativamente al divieto, dalle fonti giuridiche, esso risulta contrario al divieto stesso: e, come vedremo meglio anche in seguito, i pretesi casi di divieto si possono far rientrare nella specie dei tre ostacoli da noi ultimamente esaminati.

PARTE SECONDA.

Le iscrizioni e il diritto matrimoniale dei soldati romani. [1]

CAPITOLO I.

A) RAPPORTI LEGITTIMI.

Scorrendo i volumi del C. I. L. si rimane impressionati dalla quantità e varietà di rapporti parentali di soldati, ivi menzionati: fu il fatto che colpì il Wilmanns mentre raccoglieva le iscrizioni africane, e che noi in breve vedremo.

§ 1.

a) *Ufficiali superiori.*

Tocco brevemente anche degli ufficiali d'ordine superiore, perchè sia compiuta la trattazione nell'ordine gerarchico e benchè non possa sorgere per essi dubbio alcuno [2].

Essi potevano avere e condurre moglie e, per concessione, coabitare con essa.

Le iscrizioni [3] concordano con le altro fonti; una scorsa però fra esse non sarà priva d'utili insegnamenti.

Fra gli ufficiali superiori devonsi enumerare: i *legati legionis* *, i *tribuni* *, i *praefecti* *, gli *a militiis* *, i *centenarii* *,

[1] Per non infarcire di cifre il lavoro, riporto l'elenco completo delle iscrizioni alla fine in appendice.

[2] Erano tra questi i senatori e i cavalieri, che arrivavano alle cariche militari, dopo altre civili, e cui la milizia serviva (un tempo almeno) di gradino per arrivare alle supreme dignità dello stato.

[3] Avverto qui una volta per tutte che, dove l'epoca delle iscrizioni non si poteva stabilire per mezzo dei fasti consolari e del regno degli imperatori, dove è stato possibile, mi sono industriato di determinarla valendomi delle notizie sulle legioni e sugli altri corpi militari stanziati, nelle varie epoche, nelle varie regioni, per le quali ultime notizie mi giovai sopratutto del Marquadt, o. c., e, per le provincie africane, del Cagnat, o. c. – Per pochissime, e lo accennerò in nota, mi servii delle risultanze della mera redazione epigrafica con la scorta dell'opera del Cagnat: *Cours d'épigraphie latine,* 2. éd. Paris, 1890.

* Vedi appendice.

ducenarii *, *tricenarii* *. Una classe intermedia fra questa e la seguente ci è data dai *petitores militiae* * [1].

§ 2.

b) *Ufficiali subalterni.*

Comincia il campo delle discussioni: questi ufficiali erano, o no, assimilati ai *milites gregales*, almeno rispetto al diritto matrimoniale? Parve dapprima di sì [2]. Ma poi ecco il Meyer [3] che, stretto forse dalle risultanze dei testi e delle iscrizioni, ammette per essi, almeno dopo Severo, il diritto a un *matrimonium iustum* [4].

1. *Primipili* * [5]. Anche a detta dei sostenitori del divieto [6], essi poteano condur moglie; era la più alta carica cui un tempo i milites potessero aspirare: fu poi il tramite che li condusse alla milizia equestre: fra essi si trovavano dei cavalieri [7].

III, 11031: *L. Raetonio Lucio q. p. p. leg. I. a. qui vix. ann. LXXVIII stip. LVIII. Raetoni Romanus et Saturnin(us) et Lucilla fili f. c.* Il primipilo è entrato a vent'anni nell'esercito e ha due figli legittimi che gli erigono un monumento [8].

2. *Centuriones.*

a) *legionis* *:

III, 261: *D. M. Q. Aquilio Lucio* ꓶ *leg. II Aug. Severia Martinula coniunx et Aquilia Severina filia et heres f. c.* Cfr.

* Vedi appendice.

[1] Alla classe degli *inlustres* appartengono, per la massima parte, anche i *protectores*.

[2] Alcuni implicitamente lo ammettono (p. es. Mispoulet); il Cagnat (o. c.) lo dice esplicitamente.

[3] Seguendo il Cauer.

[4] Il Cagnat, o. c. lo nega.

[5] Il Cagnat (o. c. p. 444) è in dubbio sulla facoltà matrimoniale del primipilo e del prefetto del campo.

[6] Accetto, in questo e nel seguente paragrafo, la distribuzione adottata dal Meyer, che parmi la migliore, per dare complessivamente e sistematicamente una idea dei rapporti famigliari d'ogni sorta di soldati.

[7] p. e.: C. I. L. VI, 3554.

[8] L'iscrizione è del tempo di M. Aurelio o posteriore; il n. 3274, II, è un titolo del tempo di Vespasiano *(optimae aetatis)* in essa si vede un'*uxor* che convisse 12 anni col marito. Un'altra iscrizione del tempo di Tiberio (IX, 4122) ci mostra pure un'*uxor*.

pure i n. III, 4315 [1], 4351 [1], 6185 [2], 8156 [3], (coniugi e figli legittimi).

b) *cohortis* *.

c) *cohortis praetoriae* *.

d) senza indicazione ulteriore *:

III, 1664: *T. Fl. T. f. Quirina Victorino donis donatum hastis phaleris corona murali, et T. Fl. Victoriano filio eius et Flaviae Victorinae optimae puellae Spedia Materna scelerata femina marito carissimo et filiis dulcissimis viva fecit;* la iscrizione è anteriore ad Adriano, ed è d'un centurione [4].

3. *Praesides, exarchi, decuriones equitum* *.

4. *Evocati* *:

VI, 3428: *D. M. Flavio Severo filio karissimo qui vix. ann. VI, m. V Fl. Vitalis evok. et Glycera parentes....* [5].

5. Gli ufficiali di tal sorta, afferma il Meyer, ottennero, col coprire la loro carica, rango di cavalieri [6]; e quindi furono assimilati ai *militiae equestris*. Nelle iscrizioni citate non havvi tale menzione; il fatto, che il Meyer ammette come generale, potrà essersi verificato, ma solo come eccezione: sarebbe strano si fosse omesso di ricordare sulle lapidi l'appartenenza del defunto alla classe degli *inlustres* [7].

Ad ogni modo concludendo, quanto al diritto matrimoniale, in questi casi non restano che due vie: o i centurioni furono assimilati agli ufficiali superiori, o furono messi a pari dei gregali [8] (e pare più probabile), e allora si vedrà meglio parlando di questi.

* Vedi appendice.

[1] posteriore a M. Aurelio.

[2] post. a Nerone.

[3] post. a Vespasiano.

[4] Cagnat, *Cours d'épigr. latine:* p. 113, n. 1.

[5] È dell'a. 214: si potrebbero a questi aggiungere i *praepositi*.

[6] Il passo di Erodiano (altrove citato) del resto parla in generale di στρατιῶται.

[7] Vedi p. es. il n. 2429, XIV: un *centurionis filius*, che è *militiae petitor*, è fin da principio, indicato come *eq[ues] Rom[anus]*.

[8] È l'opinione del Cagnat. Troviamo infatti dei diplomi comuni ai centurioni e ai soldati, che confermano il suo asserto.

§ 3.

c) *Immunes, duplarii, principales* [1].

Anche questi ottennero, secondo il Meyer, il diritto matrimoniale insieme coi centurioni.

α) *Immunes* *:

VIII, 2940: *C. Manilius Saturus imm. leg. III aug. v. an. XXX. Aelia Maxima coniugi et Manilia Saturnina filia eius karissimo fecerunt* [2].

β) *Duplarii* *:

VIII, 2921 [2]: *C. Iulius Rogatus dup. leg. III aug. p. v..... Iul(ii) Felix et Tertullus filii et heredes eius patri.*

γ) *Principales:*

1) *optiones* *:

III, 11232: *D. M. Claudiae Ursae ann. XXIII Sep. Veranus op. leg. XIIII gem. coiugi carissime et Sep. Vero filio ann. X dierum VII* [3].

2) *signiferi* * [4]:

VIII, 18280: *D. M. S. L. Aelius Vic[t]or sig. leg. III aug. vix. anis XL... Aelius Felix patri....*

3) *speculatores* *:

VIII, 2998: *Valerio Prisciano qui vixit ann. V mens. X diebus VI Valerius Priscipinianus speculato[r] pater dulcissimo filio fecit.*

4) *beneficiarii* *:

III, 4314 [5]: *Aur(elius) Ianuarius bf. tribuni, Valerie Lucille coniugi pient. q(uae) vixit an. XX, in se* (= simul) *coniugio fuerunt annis III, que reliquit filium Au[r(elium) M]aximinum an. du(u)m.*

* Vedi appendice.

[1] Cfr. Cauer, *Eph. ep.* IV p. 255 e segg. e, sopratutto, Marquardt o. c. p. 285 e segg.

[2] Citata dal Meyer (*Konk.* p. 104).

[3] L'iscriz. è del tempo di M. Aurelio o posteriore.

[4] Le iscrizioni di *vexillarii* sono in poco numero e incerte.

[5] Citata dal Meyer.

5) *doctores sagittarum, fabrum* *.

6) *frumentarii* *.

7) *librarii* * [1].

8) *notarii:* VIII, 2755, 12620.

9) *armorum custodes* *:

II, 2668: *D. M. Lucretio Proculo armorum cus(todi) an. XXXV et Val(eriae) Amme uxs(ori) an. XXV, Lucretio Pro(culo) [fil]io eorum an(norum) I[II] posuit socer pater avus Val(erius) Marcellinus.*

10) *libratores* *: VIII, 2900.

11) *mensores* * [2].

12) *tesserarii* *.

13) *cornicularii* *.

14) *commentarienses* [3]: V, 7882 (figlia leg.).

15) *medici* *.

16) *stratores* *.

17) *tubicines* *:

III, 906: .... *ann. VIII Ael. Vitalis vix. ann. VIII [A]elius primus [t]ub(icen) leg. s. s. et Vir(ia) Quar[ta] filis b. m. p.*

18) impiegati scrivani * [4], [5].

19) impiegati all'erario * [5].

20) munera varia [6].

* Vedi appendice.

[1] Degno di nota il n. VIII, 9764: *d. m. s. Marcus Ulp(ius) Faustinus librar(ius) ale Britt[on(um)] veteran(orum) [mil(liarie)] sti(pendiorum) XII v[ixit] a. XXXII* [s]po(n)s(a) (?) *eius dulcissimo b. m. p(osuit).* - Il soldato ha nome romano, è entrato a 20 anni; l'iscrizione non dà nulla di più concreto.

[2] Meyer citò i n. VIII, 2856-7 *(sponsa)* nel Konk. p. 105, come unioni legittime. - Nella *Zeitschrift* invece citò il 2857 stesso (*Iulia Fortunata v. a. XXVIII m. X cum sponso suo an. XII* [C.] *Cornificius Fortunatus mens. leg. III aug. sponsae suae*) come esempio di sponsali prima e convivenza in concubinato poi.

[3] Qui termina il Meyer l'elenco dei *principales,* ma fra essi vi sono anche tutti i seguenti.

[4] Nell'appendice ho inserito fra essi i *quaestionarii* e i *commentarienses,* che non sarebbero realmente al loro posto. Gli *scribae* sono per la maggior parte classiari, servi, o liberti, o peregrini.

[5] La loro funzione ha un carattere oscillante fra l'amministrativo e il militare (Cfr. Marq. o. c.): l'importanza di essi, in quanto al diritto matrimoniale, parmi molto limitata.

[6] *Antesignator tribuni (coniugi)* VI, 3561 - *candidatus (maritus)* VIII, 2866 - *comes Augusti (con.)* III, 4742 - *cornicen (uxor)* XI, 1218 - *exactus (con. fil.)* VIII, 2977 - uno della fabbrica d'armi *(uxor)* III, 2043 - *haruspex legionis (mar.)* VIII, 2809 - *hidraularius salar.*

Si può ripetere quanto si disse alla fine del precedente paragrafo, rilevando quanto sia notevole il fatto, che si sia venuti ad ammettere (sia pure limitatamente quanto al tempo) un diritto matrimoniale per questo genere di soldati.

§ 4.

d) *Milites gregales* *.

V, 951: *Ulpia Martia qu[e] vixit annos XL et Aurel. Aper vix. ann. X et Aurel. Abentius vix. ann. VIII Aurel. Silvanus [miles l]eg. XIII g. coniugi et filis carissimis posuit.* — II, 1016: *P. Cincio Pap. Ruf. a. m. leg. X P. Cincius Pap. Tuscus patri.* — II. 2889: *[D.] M. [Clo]diae Ru[f]in[ae] Lancien(si) C. Valerio [Fla]vo, mil(iti) l(eg.) VII [g]. C. Valerius [Fla]vinus ....: patri et matri.*

VIII, 3145: *D. M. S. C. Iulius Felix v. a. III. C. Iulius Fel. mil. leg. filio suo fecit d(e) p(eculio)* [1]. — VIII, 3258: *D. M. S. Valerio Felici m. leg. III aug. et Valerio victori f. e.* — (la moglie, *Barburia Quartula,* è al n. 3468, VIII [1]).

VIII, 3065: *D. M. S. Aviania Castula se viva sibi fecit — D. M. S. Caecilius Restutus mil. leg. III a. v. a. XXV Aviania Castula sponso suo fecit cariss(imo)* [2].

II, 2102: *Septimia Septimi Sabiniani mil. cohor. VIII pr. et Aemiliae Iustae filia Adventa* [3]. — VI, 2706: *Aureliae Matri coiugi que vixit ann. XXV item Fl. Saturninae fil. q. vixit anno et d. XLV.... Fl. Saturninus mil. coh. VIIII pr.* [4]. — VI, 2562: *Aurelie Iulianeti que vix. an. VII m. III d. VIIII Aur. Burrianus mil. coh. V pr. pater et Aelia Iulia mater parentes filie carissime fcr.* — VII, 229: .... *Ael(ia) Matrona quond(am), vix. ann. XXVIII..... et M. Iul. Maximus fil. vix.*

leg. II ad. (coniugi) III, 10501, (t. di M. Aur. o post.) - *imag. (con.)* III, 8032 - *ordinatus (con.)* VII, 421 - *pequarius (con.)* III, 11017 - *pollio (fil. con.)* III, 5949 (citata da Mispoulet e da Meyer) - ***veterinarius leg. (con. fil. leg.)*** **III, 11215**.

* Vedi appendice.

[1] Citato dal Meyer.

[2] Mispoulet fondò principalmente su questa iscrizione il suo ragionamento.

[3] L'iscrizione è scritta in lettere del 2° secolo.

[4] Cit. dal Meyer.

an. VI m. III d. XX..... Iul. Maximus s(ingularis) c(onsularis) alae I Sarmatorum coniux coniugi et filio pater etc., — nel n. III, 4471: troviamo quattro figli legittimi. — IX, 5841: *N. Turcius C. f. S[er.] praetorianus Cocceia M. l. Italia. C. Turcius N. f. Rufu[s] ..... arbitratu Cocceiae M. [l.] Italiae uxsoris.* — VI, 2951: *D. M. Caecilia[e] Iustinae q. v. an. XVIII mensib. VIII dieb. VII et Aurelio Valentino qui vixit mensib. VII d. VI. Aur. Valens mil. stator praet. coniugi et filio bene merentib. fecit*[1]. — III, 10956: *D. M. M. Aur. Castinus mil. leg. I ad. v. f. s[ibi] et Fl. Dign(ae) coi(ugi) pien(tissimae) an. XXX et Au(relio) Castiniano f(ilio) an. ..... et A. Q(ui)et(a)e f(iliae) an. .... et Au. Maximo f. [a]n.....* [2].

§ 5.

La serie delle iscrizioni fin qui vedute [3] può lasciar campo a un dubbio: che il matrimonio fosse stato contratto, e che i figli fossero nati, prima che il cittadino entrasse in servizio [4]. Si presenta però subito una obiezione [5]: è possibile che in tanta varietà e quantità di rapporti legittimi, *tutti* sieno stati contratti prima che il soldato entrasse nell'esercito, mentre vediamo talora dei giovani arrolati in freschissima età?

Ma, prescindendo da queste considerazioni, che possono apparire aprioristiche, noi dalle iscrizioni possiamo trarre delle prove sicure che il matrimonio è stato contratto, e che i figli sono nati durante il servizio paterno, e ciò senza distinzione per ogni sorta di soldati e in ogni tempo.

III, 7477: *D. M. Valerio Marco mil. leg. XI cl. vixit ann. XLV stip. XXVI Aurelia Faustina coniux et heres una cum Valeriis Decibalm et Seicipere et Manutzim et Macaria et*

[1] Quand'anche si volesse in questo e nei casi simili pensare ad un peregrino, che ottiene poi la cittadinanza, si sarebbe sempre nel tema: i figli portano il gentilizio romano.

[2] Per gli altri numerosi esempî, cfr. in appendice.

[3] Eccetto il N. III, 11031 riportato a pag. 28.

[4] Non occorre avvertire che non si può affatto pensare ai figli nati dopo la *missio* del padre: si trova bensì nelle iscrizioni la menzione di *veterani,* che sono ancora in servizio (cfr. anche Marquardt) ma non mai il fatto contrario: la menzione di *miles* non si riferisce che a chi è ancora, o è morto sotto le insegne.

[5] Già l'osservò il Wilmanns, *Comm. in hon. Mommseni.*

Matidia filiis suis marito pientissimo sepulchrum [1]. Il soldato è entrato in servizio a soli 19 anni e ha cinque figli legittimi [2].

VI, 2887: *D. M. C. Anicio Iusto mil. coh. XI ur. vix(it) an. XXXVII m(ilitavit) a. XVII nat. Arretio fecit Statilia Helpis con. b. m. et fil. Aniciae Iustae vix. a. IIII m. VII d. X,* — il soldato entra in servizio a vent'anni [3]. — VI, 3406: *D. M. Iulio Apollodoro mil. leg. II parth. qui vixit ann. XLI m. V d. XV militabit ann. XXIII Aurelia Herais coniunx et Iulius Alexander filius b. m. f.* [3]; il soldato entra nell'esercito a 18 anni. — VIII, 4382: *D. M. S. L. Lucretius Bassus* ⅂ *leg. III aug. vixit annis XLV militavit annis XXV L. Lucretius Bassus f.*; il soldato entra in servizio a 20 anni.

Con minor precisione ricaviamo rapporti contratti durante il servizio anche da altre iscrizioni, p. es. XI, 1438: *C. Virrius Iucundus vexil. coh. II vig. ..... milit. ann. VI men. VII dies XVIIII, in eis tesser. optio vexillarius vix. ann. XXVII aram t(estamento) p(oni) i(ussit) arbitratu Luciliae Lacaenae et C. Virri Iucundi f.;* il soldato entra in servizio poco dopo i 20 anni.

VIII, 217: [*M. Petronius Fortunatus*] ..... ⅂ *leg. ..... agit annos LXXX sibi et Claudiae Marciae Capitolinae coniugi carissimae, quae agit ..... annos LXV ..... et M. Petronio Fortunato filio mil. ..... vix. ann. XXXV* [4]. Il padre militò per un lungo periodo in ben 14 legioni; il figlio nacque ch'egli aveva 45 anni, perciò quand'egli era ancora soldato. La moglie era trentenne quando le nacque il figlio, e se, come pare, il marito la sposò a 15 anni, essa pure deve essere stata sposata durante il servizio, giacchè, quando Petronius senior aveva 30 anni, ella non ne aveva appunto che 15.

II, 6087: *D. M. M. Aur. Victorino .... Iulia Emona patria evoq. vixit ann. XXXIIII mens. VI .... stip. XV Aur. Marcellinus frater et Aurelia Sabina her(e)d(es) fecerunt* [5]; entra a 19 anni; l'ultima nominata è, con tutta probabilità, sua figlia.

[1] L'iscrizione è posteriore a M. Aurelio.

[2] È inutile avvertire che siamo lungi da tutte le ipotesi che furono in contrario presentate: la moglie ha nome diverso da quello del marito; il gentilizio non è tolto da quello imperiale.

[3] Meyer, Konk. p. 107.

[4] L'iscrizione è del 199.

[5] È scritta in caratteri della fine del 2° secolo.

III, 4315 [1]: *D. M. Aeternae quieti et perpetuae securitati M. Aureli q(uondam) Valenti ɔ leg. I a. qui vix. ann. LIII stipendiorum XXXII ..... Iulia Theodora coniugi et Aurelia[e] Sosicratia et Valentina patri pientissimo fac. cur.* [2]. Il soldato entra poco dopo i 20 anni ed ha due figlie legittime.

VI, 3367 [3]: *[A]el. Marcell[o] mil. leg. II p. qui vix. ann. XLVII .... mil. an. XXVI .... Claudia Firmina coniux et heres et Ael. Firminus filius b. m. f.* [4], (entrato a 21 anni). — VI, 2907: *D. M. Q. Carisio Pudenti veterano coh. XII urb. ɔ Egnati mil. an. XXII hic vixit pos. missione dies XV et Carisio Tauro vix. an. II dies XXV Carisia Quetilla patrono et [fi]lio benemerent. posuit.* Il figlio è nato durante il servizio e può essere legittimo. Questa iscrizione avrebbe la sua conferma nel passo del digesto (Ulp.) 23, 2, 45, 3. [5] Analogo è il tit. n. 4376, VIII.

Esempî [6] di figli morti, certamente o probabilmente nati durante il servizio del padre, si trovano ai n. VIII, 2830, 2953, VI, 2881 [7].

Nella maggioranza dei casi ora veduti, cade l'ipotesi di rapporti contratti prima dell'arrolamento. Le iscrizioni riportate nei precedenti paragrafi, confortate da quelle che nel presente si sono vedute, parrebbero indurre la facoltà matrimoniale per tutti i soldati.

CAPITOLO II.

B) RAPPORTI ILLEGITTIMI.

§ 1.

Dalle iscrizioni portanti rapporti illegittimi si vollero pure trarre le prove dell'impedimento assoluto.

Eccone alcune [8], che dimostreranno, se era necessario ricorrere a quello, per avere l'esatta interpretazione.

[1] Citato dal Meyer.
[2] È del tempo di M. Aurelio, o posteriore.
[3] Da Severo a Diocleziano.
[4] Citato dal Meyer, p. 107 Konk.
[5] Citato a pag. 14.
[6] Esempî simili sono portati dal Meyer in prova di matrimonio legittimo durante il servizio.
[7] Gli esempî d'ogni sorta potrebbero moltiplicarsi. Cfr. appendice.
[8] V. (in generale) appendice.

III, 2003: *D. M. Antis(tia) Anterotis P. Domitio Potenti coniugi b. m. posuit veter(ano) chor(tis) III Alpinorum.* — È un cittadino romano [1]; la donna mi sembrerebbe peregrina.

VI, 3631: *T. Seranius Primianus*) *legionis V macedonice fecit coiugi sue Alagrie Ingenue et filis suis Exxuperato et Cogitato bene mebetibus pietisimis.* — La moglie è qui pure peregrina.

Più limpido ancora è l'esempio di peregrinità nel titolo:

V, 4923: *C. Mestrius C. f. Fabia veteranus leg. XX t. f. i. et Esdroni Canginai quem habuit pro uxore vivos vivae fieri rogavit* [2].

Il nome di *hospitium*, che si riferisce ad un rapporto coniugale d'ordine inferiore, può pure farci pensare (se non forse ad un contubernio) ad un rapporto illegittimo per peregrinità, p. es.:

II, 4152: *D. M. T. Cor. F.... de leg. VII g. p. f. stip. XXIIII vixit ann. LVII fecit ..... Aelia Parallihenis hospiti b. [m.]* — e

II, 4167: *D. M. Val. Attico b(ene)f(iciario) cos. leg. VII g. p. f. stip. XXIIII vixit annis XLI fecit Allia Parthenis hospiti benemerenti.*

Talora vediamo trattarsi di rapporti con schiavi:

X, 217: *P. Titio P. l. Ampliato cornici(ni) cor. I Aticta contubernali benemerenti fecit.*

I figli stessi presentano talora l'origine servile, come nelle iscrizioni seguenti:

VIII, 2992: *D. M. S. Bernaclus vix. an. II et me. II et dies V Val. Marcianus sig. leg. III Aug. merenti fecit.*

VIII, 9375: *D. M. Auxesis ann. XIIII Iuli Rufi veterani pietatis causa vernaclae suae.*

VIII, 3198 e 18312: *D. M. S. Mucatralis Tanurius fecit patri et patrono Mucatrali Auluzeni mil. leg. III aug.* [3] (il figlio è manomesso dal padre).

La condizione servile spiega anche alcuni dei rapporti contratti in *urbe*, p. es.:

[1] Meyer, *Konk.* p. 106, n. 207.
[2] Meyer, o. c. p. 116.
[3] Meyer, ibid.

VI, 10321: *T. Claudio Agathopodi immuni Claudiae Iliadi f(iliae) e(ius) Claudiae Xante l(ibertae) contubern.* — Così: VI, 4888 [1].

Rapporti illegittimi varî:

IX, 1460: *C. Valerius C. f. Aem. Arsaces legione V Alaudae sibi et Valeriae C. l. Urbanae* concubinae *suae ex testamento fieri iussit.*

VI, 3611: *D. M. C. Iunio Nicephoriano militi cohort. secundae Ulpia Restuta* amico *bene mer. (etc.) mil. an. II mens. X dies XVII vixit ann. XXII mens. VII dies X.* — VI, 3563.

Ma, non solo, ciò che vale pei gregali vale egualmente per gli ufficiali superiori:

II, 1283: *M. Cutio M. f. gal. Prisco .... leg(ato) leg(ionis) XX v. v. ..... Caesia Senilia* amico *optimo.*

II, 2029: *P. Magnio Q. f. Quir(ina) Rufo Magoniano tr. mil. (quater) proc. ..... Acilia Plecusa* amico *optimo.* — così: VI, 1625 — VI, 3532 — V, 2836 — VIII, 7041 [2] *(leg. leg.)* — *pet. mil.:* VI, 3549 — *primipilus:* VIII, 2598 [3].

La corrispondenza dei rapporti illegittimi con quella dei gregali è perfetta.

Insistendo, sulla base delle iscrizioni, nel divieto assoluto per questi, ne risulterebbe un divieto anche pei secondi, divieto assoluto, che, fino ad ora e legittimamente, è stato negato [4].

§ 2.

Finito il servizio, anche se si ammette il divieto, il veterano ha piena, assoluta facoltà, come un libero cittadino, di contrarre matrimonio e d'aver figli legittimi [5].

Non solo: dopo la *missio,* se tale era la volontà delle parti poteva l'illegittimo rapporto cambiarsi in *iustum matrimonium,* di per sè; lo prova il titolo:

[1] È del tempo di Claudio o di Tiberio.

[2] Fra il 138 e il 161 p. Chr.

[3] Numerosissimi esempî sono citati nell'appendice.

[4] V. pag. 23 e seg.

[5] Gli esempî sono così numerosi, che sarebbe quasi inutile riprodurli; ad ogni modo eccone alcuni: VIII, 3048: *D. M. Avid(ia) Rufina vix. an. I mes. XI di. XXV, C. Avidius Rufinus veter. filie dulci ex Fl. Secunda uxor.* - VIII, 18533: *sponsa* d'un veterano

III, 971: *D. M. T. Flavio Rufo vet. leg. XI C(laudiae) p. f. dom(o) Amas(ia) vixit an. LX Iul(ia) Maxima [c]ont(ubernalis) et Fl(avii) Venusta et Maximus et Rufinus filii p(atri) p(ientissimo) p(osuerunt)* [1]. Come si spiegano allora le numerose iscrizioni [2], che ci presentano rapporti illegittimi di veterani? Esclusa una parte, che, come vedremo, sarà da riferirsi al libero concubinato, e quei titoli che potranno riportarsi ancora al divieto d'aver seco la moglie, in quanto il tempo prima passato in convivenza non contava, e la sopravvivenza del soldato dopo la *missio* fosse stata così breve, da non permettere si stabilisse la consuetudo [3], non c'è che una via: l'impedimento esisteva e persisteva indipendentemente dalla milizia, sicchè per un'altra strada, eccoci tornati a quell'ostacolo gravissimo e generale, di cui già vedemmo [4], indipendente, lontanissimo anzi, di natura sua, da qualsiasi divieto assoluto e col quale, nella fretta di trovar prove, venne spesso erroneamente confuso, con quale risultato nelle conseguenze è facile immaginare. Accenno all'incapacità per peregrinità [5]: una prova luminosa ci è offerta infatti dalla iscrizione: V, 4923: *C. Mestrius C. f. Fabia veteranus et Esdroni Canginai quem habuit pro uxore* [6]. (Vedi anche il n. III, 2003, riportato a pag. 36). Sempre fissi nel famoso divieto non si è dato, parmi, fin qui, il dovuto peso alle altre circostanze, cui abbiamo accennato. E di là, onde si volle dai più trarre una prova contro la facoltà matrimoniale dei soldati, parmi scaturisca invece una conferma a quanto ultimamente sono venuto dicendo: accenno ai diplomi militari.

dopo 25 anni di servizio. - III, 5955: *D. M. et perpetuae securitati Iuliae Ursae coni(ugi) etc. et filiis filiab(us) obitis..... et Iul. Victorinae socr..... item vivis Aur. filiae, Aur. militari fil.... M. Aur(elius) Militio m. h. m. ex equite leg. III ital. v. f. c.* - III, 6184: *C. Antistius Valens vet. leg. V mac. vix. post missionem an. X...... menses XI dies XV filius Antistius Zoticus patri bene merenti et Atilia Fortunata pio coniugi et sibi f. c.* (è del secondo secolo) - Cfr. pure i n. 4182, III - 5957, III - 8121, III - 11305, III - 2989, XIV - 7428, III - 2888, II - 5956, III - 4853, III - 7421, III - e in generale, vedi Appendice: *veterani* e *veterani legionis*.

[1] È post. al 42.

[2] V. appendice *veterani* e *veterani legionis* - V. p. es. III, 11968: figli illegittimi di 3 anni, nati con tutta probabilità dopo la *missio* paterna.

[3] Sul divieto disciplinare in questo caso speciale, cfr. più sotto la pag. 40.

[4] V. pag. 9.

[5] L'ostacolo non cessò completamente neanche con Caracalla. - Cfr. p. es., diplomi XCIV (a. 249) e XCVI (a. 298) C. I. L. III suppl.

[6] Già riportata a pag. 36.

Fu già rilevato dal Mommsen che i privilegi furono concessi ai veterani cittadini romani, sopratutto, in riguardo alle mogli peregrine dei soldati [1]; la formula comune infatti lo fa risaltare: *ius tribuo conubii dum taxat cum singulis et primis uxoribus,* ut etiam si peregrini iuris foeminas *in matrimonio suo iunxerint, proinde liberos tollant,* ac si ex duobus civibus romanis natos; e meglio ancora il Dip. XXVIII .... *qui uxores non habent, si qui eorum* foeminam peregrinam duxerit *dum taxat singuli singulas, quas primo duxerint, cum iis habeant conubium.*

Che bisogno c'era di concedere un privilegio, se non vi fosse stato un impedimento perdurante dopo la milizia, e quindi da essa indipendente? [2]

Questa versione mi sembra la più rispondente allo spirito e al contenuto in genere dei diplomi e d'alcuni in specie. Ma non sarebbe vano pensare che, se non tutti, alcuni venissero concessi, non solo in sanatoria d'un matrimonio anteriormente contratto, con riferenza al divieto disciplinare, ma ad eliminare la necessità della *consuetudo,* per la immediata costituzione del legittimo coniugio.

E, giacchè sono in questo tema, farò un'altra breve osservazione: l'assenza di diplomi ai legionarî (stante il numero relativamente piccolo di quelli fin qui scoperti) non ci può dare la certezza che tali privilegi ai legionarî venissero negati: ad ogni modo è probabile che noi non troviamo mai tal sorta di privilegi. Il legionario poteva, finito il servizio, contrarre matrimonio con una donna, che avesse con lui il *ius connubii:* il marcato sfavore verso le relazioni fra legionarî e provinciali, da tener soggetti, dovè impedire la sanatoria di un *matrimonium* con una peregrina [3].

[1] *C. I. L.* III *pag.* 2012. - *Constitutum id est sine dubio, respectu concubinarum iuris peregrini adsumptarum frequenter in urbe Roma a militibus, ibi castra habentibus, ut ita liceret veterano eius modi mulierem perducere ad condicionem honestam.* - Parlando più avanti dei diplomi stessi ai peregrini, ribadisce il concetto: fu alla moglie dei peregrini concessa la cittadinanza, perchè: *matrimonium ita incidit* (dopo il privilegio) *in condicionem eam a qua incipere non potuit.*

[2] Non so perchè non si voglia dal Meyer ammettere che i diplomi potessero creare delle eccezioni alla legge Papia e alle disposizioni augustee. Non risulta, è vero, ma neppure risulta il contrario.

[3] Cfr. Liv. 43. 3. 1: *ex militibus Romanis et ex Hispanis mulieribus, cum quibus*

Che invece là, dove di mero divieto disciplinare o d'impedimento relativo alla carica in provincia si trattava, di per sè, il rapporto meramente naturale mutavasi in *iustae nuptiae:* nell'iscrizione III, 971 [1] (riportata a pag. 38) la donna conserva il titolo illegittimo, che ha sempre portato: finito il servizio e cessati gli ostacoli, il *matrimonium* diventa *iustum:* i figli nascono legittimi.

Si potrebbe pensare con lo Scialoia [2], che il divieto disciplinare fosse rafforzato dalla sanzione di illegittimità pei figli generati durante la milizia, ma è una semplice ipotesi e non necessaria: le iscrizioni si spiegano lo stesso.

III, 2033: *Q. Hortensio Q. f. vet. leg. VII h. s. e. Hortensia Q. f. Quarta et L. Corellius I[u]cundus patri posuere* [3]. — III, 2001: *P. Aelio Lupo bf. cos. et Vibiae Forti, Aelia Thetis coniugi et filiae suis b. m. et* Ael. Ursillae filiae [4]. — IX, 1627: *Valeriano veterano chortis VII prae. Flavius Valerianus et Aurelia Iusta patr(i) b. m. f.* [5].

L'impossibilità dell'inizio della *consuetudo* (riferendo questi casi a relazioni contratte durante il servizio), senza ipotesi ulteriori, basta a renderci ragione di queste iscrizioni.

Chiuderò questo paragrafo con un' ultima considerazione: accanto alle *iustae nuptiae,* esistevano in Roma altri rapporti maritali d'un ordine inferiore [6].

Fra essi primeggiava per importanza e per estensione il concubinato, che aveva ricevuto anche, in certo modo, sanzione legale. Questo istituto sussisteva parallelo al matrimonio, di cui era un surrogato, ma un surrogato, si noti bene, sorto solo per *nefas* [7].

Ora, anche pei veterani e pei militari, perchè non poteva sussistere questo sostituto *volontario* del matrimonio?

conubium non esset, natos se memorantes, supra quattuor milia hominum, orabant, ut sibi oppidum, in quo habitarent, daretur.

[1] V. appendice per altri esempî.
[2] O. c. p. 165.
[3] Posteriore al 42.
[4] *Ael. Ursillae filiae* fu aggiunto posteriormente.
[5] V. per altri esempî l'appendice.
[6] Brini, *Lezioni* 1897-98, - o. c. § 40 - Pad., o. c. p. 484 e altrove.
[7] Kübler, o. c. p. 362.

Sicchè, anche senza ricorrere ad impedimenti legali e di fatto, una parte dei rapporti illegittimi troverebbe qui la sua più semplice e naturale spiegazione [1].

§ 3.

Dirò alcunchè di un altro istituto, che direttamente si congiunge al presente tema, quello degli *ex castris* [2].

Anche ove non si ammetta il divieto assoluto, si può benissimo accettare l'ipotesi del Mommsen [3]: i figli illegittimi dei militari ottengono il favore della cittadinanza, entrando nell'esercito; contemporaneamente assumono la *filiatio* paterna e la tribù *Pollia*. Si prescinda, per un istante, da ogni legittimo impedimento: le difficoltà, che in pura linea di fatto [4] si opponevano alla vita matrimoniale dei militari, basterebbero a dar ragione dei numerosi rapporti illegittimi, che si incontrano, e a togliere ogni meraviglia per ogni più largo trattamento di favore [5], in questo rapporto verso i soldati [6].

Che la tribù *Pollia* fosse esclusiva dei soldati nati illegittimi, non si può affermare, anzi risulta il contrario, a meno che non si adotti il metodo semplice e comodo di affermare che, nelle iscrizioni, si è omessa la designazione di militare. (Cfr. p. e. i titoli XI, 651, 667, 740[a], 1064. — XII, 710, etc.).

[1] Cfr. Dip. LIII (a. 247). - Esso è dato: *T. Fl. T. fil. Alexandro n(at.) ital(ico), d(omo) Misen(o) et Marciae Proculae ux. ei(us) et Marc(io) Alexandro et Fl(avio) Marco et Ulp(io) Sabino* [*et*] *Aurel(iae) Faust(ae) fil(iis) eius.* Il soldato ha avuto figli da quattro donne diverse.

[2] Vedi appendice.

[3] *Hermes* XIX 1884 p. II n. 1. - *C. I. L.* III pag. 1209 e seg. - *Eph. ep.* IV, p. 14 e segg.

[4] C. I. L. VIII, 3198: un trace milita in Africa. - Per il modo di reclutamento e sui traslochi delle truppe da una all'altra provincia, cfr. l'art. del Mommsen, in *Hermes XIX, Die Conscriptionsordnung* e Cagnat, *o. c.* p. 353 e seg. - V. pure Mispoulet, *o. c.*

[5] Si accennò già che in ogni tema, e segnatamente nel testamentario, troviamo le più benevole disposizioni in favore dei soldati, tali anzi da derogare al diritto comune - (Cfr. p. e. Dig. 29. 1 - Dig. 49. 17 e i diplomi mil. relativamente al *jus connubi* con peregrine).

[6] La dimostrazione che l'istituto degli *ex castris* è indipendente dal divieto assoluto, risulta anche dal Meyer (Konk.); che, fautore del divieto, è stato costretto a creare la 2[a] classe di *ex castris*. Se realmente l'istituto degli *ex castris* (come si è fin qui concepito) fosse stato trasportato ai peregrini, come il Meyer sostiene (*Zeitschrift* 1897, p. 71 e segg.), si avrebbe un altro indizio contro il divieto assoluto.

Inoltre si trova concessa la *Pollia* anche a chi non è entrato ancora in servizio, ed è lontano assai dall'entrarvi: VI, 2968: *Sex. Truttedio* Sex. fil. Pol. *Maximiano fuit ad superos menses VII. Truttedius Clemens trib. coh. II vig. et Marrinia Procula filio karissimo.*

Per contro si trovano dei figli illegittimi di soldati, arrolati fra i militari. — III, 7421: *D. M. G. Iulius Aemilianus vet. leg. VII cl. vixit an. LX mes. X. Aemil(ius) Vitalis m(iles) praet(orianus) filius.... patri benem.* [1].

I figli collocati nella *Collina*, entrano nell'esercito [2] e non pare vi fosse nessun trattamento di sfavore per essi, nè alcunchè di infamante ad essi derivasse; infatti taluno fra essi raggiunge i più alti gradi: VIII, 8940 *(trib. mil.)* — VI, 3532 *(praef.)* — Dipl. III.

Il sospetto poi che sia fittizia la filiazione [3] degli appartenenti alla *Pollia*, pel fatto che il prenome paterno passa sempre al figlio [4], probabilmente non regge di fronte a certe risultanze quali derivano dai numeri: X, 6011: *Q. Anchari C. f. P o l. Narbones eques evocatus, etc.* — V, 7341. — XI, 610. — XII, 5226 [5].

CAPITOLO III.

Prima di chiudere questo discorso su le iscrizioni, sarà bene fare alcune osservazioni generali che recheranno, a mio credere, qualche luce, mostrando entro quali limiti e secondo quali criterî, possa solamente aversi una esàtta interpretazione dei titoli, e presentano contemporaneamente alcune obiezioni, gettando talora nel nulla quanto s'è da alcuni affermato e tenuto per importante o generale.

[1] VIII, 2833: *D. M. L. Carinius Fortunatas vet. vixit anis LXXXI Calpurnius Terestinus ispeculator patri posuit.*

[2] VIII, 2997, 3028, 2840, 3159, 3175, 2886, 8940, 2898, 3733, 2808.

[3] Mommsen: *C. I. L.* III. p. 1212.

[4] La *filiatio* fittizia comune sappiamo essere *sp(urii) f(ilius)*: essa ritorna anche fra i soldati: p. es. X, 3884.

[5] Questo istituto variamente interpretato ha servito di base a differenti teorie. Cfr. Wilmanns, *C. I. L.* VIII p. 283 e segg. *Commentationes in honorem Th. Mommseni* p. 200 e segg. - Mommsen *Hermes* XIX l. c. - Cagnat l. c. - Meyer, o. c.

§ 1.

È necessario distinguere, quanto al matrimonio, fra soldati cittadini romani e stranieri; e restringere principalmente [1] a questi ultimi la questione, non solo perchè questo è il punto che ha la più grave importanza di fronte al diritto civile, ma perchè, trattando di questa, ne viene indirettamente lumeggiata la questione del matrimonio dei peregrini: questi o hanno pieno diritto di contrarre [2], secondo i loro costumi, un matrimonio che non porta alcuna diretta conseguenza civile romana [3] e condurrà al più ad una questione di riconoscimento, o vengono sia all'entrata in servizio, sia in processo di tempo fatti cittadini e parificati ad essi, talchè parlando di questi si parla implicitamente di quelli. L'opinione del Meyer riguardo al matrimonio *iuris peregrini*, concesso ai soldati romani, manca di ogni base anche nei documenti epigrafici.

Inoltre, dove non si tratta di legionarî, bisogna, riguardo alla cittadinanza, procedere con la massima cautela: Svetonio (Claud. 25) narra che Claudio « *peregrinae condicionis homines vetuit usurpare romana nomina dum taxat gentilicia* »; prova (come osserva il Cagnat) che dei peregrini si attribuivano il nome romano, ed è verosimile che questo abuso si sia riprodotto anche in seguito. Nella *classis*, anche dopo Caracalla, di rado cittadini venivano accettati [4]; fra i graduati stessi preponderano i peregrini, che generalmente hanno un nome con forma italica.

L'incertezza quindi sulla cittadinanza dei *milites nati peregrini* [5], e segnatamente dei classiarî, deve rimuovere dal prendere le loro iscrizioni per base di sicuro ragionamento.

[1] V. pag. 8.

[2] Che i peregrini potessero aver moglie, secondo il loro diritto, è generalmente ammesso. Cfr. Scial. *Bull.* p. 162 - Meyer, *Konk.* p. 117 - Mommsen *C. I. L.* III. p. 907 e segg., e p. 2015 e segg. - Cfr. pure i diplomi militari *C. I. L.* III p. 843 e segg. e 1957 e segg. Per uno di recente scoperto, contenente la solita formula, cfr. *Comptes rendus de l'Acad. des inscr. et belles lettres,* serie IV vol. 25 - 1897 p. 333-43.

[3] Parmi che l'eccezione relativa agli oriundi delle provincie, possa indirettamente confermare questo punto. Le *leges (ius civile)* poi, non si riferiscono che al *matrimonium iustum iuris civilis.*

[4] Meyer, n. 231.

[5] Cfr. anche Meyer, *Zeitschrift,* pag. 59 e segg.

Ad ogni modo (pur limitando essenzialmente la questione ai cittadini romani) ho riportato in appendice anche i titoli dei peregrini e dei classiarî. Anche fra essi si rinviene ogni sorta di legittimi e di illegittimi rapporti [1].

§ 2.

Dalle iscrizioni che parlano semplicemente di *uxor, coniux, sponsa, pater, compar* [2] etc. senza ulteriore indicazione, non si può trarre, come fece il Mispoulet, la conclusione dell'esistenza di legittimo matrimonio; questi termini sono usati anche per rapporti illegittimi [3] e non hanno, talora, il preciso significato giuridico [4].

Ma, d'altra parte, non si può in tutti i casi predetti pensare meramente a rapporti illegittimi. Oltre che alle frequenti iscrizioni, che portano la scritta *maritus coniugi* e la menzione di figli legittimi, si pensi che la pietà verso i defunti non doveva impedire di scrivere chiaramente sulle tombe l'appellativo di concubina. Questo concetto, sopratutto nato dalla civiltà cristiana e prevalentemente moderno, ha dovuto avere una influenza relativa in Roma, dove il concubinato era accettato dalla pubblica opinione e, in certo modo, sancito da leggi [5].

Nei casi accennati dunque, non sarà lecito riferirsi sempre a rapporti illegittimi: inoltre la equivocità di tali iscrizioni non darà base sicura, e chi ad essi si appoggi corre pericolo di cadere con sè stesso in contraddizione, come accadde fra altri al Meyer [6].

Più incerte ancora sono le iscrizioni ove si parla di rap-

[1] V. appendice.

[2] Cf. Costa, *Il concubinato in Roma,* pag. 256 e segg. e appendice del presente vol.

[3] Cfr. in genere l'appendice; *uxor:* III, 410, 49; *pater,* spessissimo.

[4] *Sponsa,* che visse 12 anni col marito: VIII, 2857.

[5] Infatti noi troviamo spessissimo nelle iscrizioni dei borghesi nominati senza ritegno e chiaramente rapporti illegittimi, p. es.: *concubina* V, 4153 - III, 8886 - V, 2853, 5172 - VIII, 8532 - V, 1210, 1298 - *fili naturales:* II, 1215 - V, 3417, 4762 - *pater naturalis* V, 5268 - etc..

[6] Il n. VIII, 9204 fu preso dal Cagnat per un matrimonio *iuris peregrini.* - Dal Meyer (nel Konk. p. 106, n. 207) per un matrimonio *iustum* di cittadini romani sospeso, non ricordando di averlo citato a pag. 104 fra i matrimonia iusta degli ufficiali subalterni. Per un altro simile equivoco del Meyer, v. pag. 31, nota 2.

porti con liberti: l'eguaglianza nel padre, nel figlio, nella moglie del nome lascia campo a tutte le ipotesi.

Il rapporto illegittimo risulta sicuro là sopratutto, ove la figliolanza lo fa risultare e pure dove si adoperano le parole *concubina* [1], *amica* [2], *amans* [3], *contubernalis* [4]; e si noti che questo è il termine più comune denotante la relazione intima del soldato con una donna [5].

Il termine di *focaria*, su cui si è tanto discusso [6], è alieno dal linguaggio epigrafico militare: esso torna una sola volta in tutto il C. I. L. e precisamente al vol. XI n. 39 (= Orelli 2671) [7]. E bensì una iscrizione posteriore a Caracalla [8], ma è d'un classiario nato in Pannonia.

In ogni caso, perchè cercare una specializzazione di significato, in un senso o nell'altro, che niuna autorità conforta? Mi sembrerebbe più semplice ed anche ragionevole, accettare il nome per quello che è, per quanto ne risulta allo stato delle fonti: un appellativo generale della donna che attendeva ai mestieri di casa: fosse poi concubina, meretrice od onesta.

Il fatto dell'adozione non si può, nè si deve sempre interpretare come un ripiego per coprire una figliolanza illegittima [9]. Anche là dove il figlio ha il gentilizio materno, l'adozione può sempre sussistere [10]. *Privignus* (X, 5687) si trova appunto nel suo significato di figlio di primo letto. *Filiaster* [11] denota spesso il figlio naturale, ma talora il legittimo stesso (Eph. Ep. IV, 939).

[1] IX, 1460, 1502 - V, 936 etc.

[2] II, 1283, 2029 - VI, 1625a, 3563, 3611 etc.

[3] III, 333: (è più incerto).

[4] VI, 3532, 10321, 7299, 8596, 4888, 8883, 8839, 8843 - X, 217 - VIII, 12597, 1877 - V, 1801 etc.

[5] Si usa però anche per indicare un collega, che abita sotto la medesima tenda. Si noti, p. es.: VIII, 3201: *D. M. S. L. Mundicius Fortunatus vix. an. XL mil. leg. III aug. Iulius Crescens contibernali merenti fecit.*

[6] Cfr. Kübler, *Arch. für. latein. Lexicogr.* XVI-1897 pag. 448-9. - Meyer, *Die Focariae militum. Hermes* XXXII p. 3a. 1897 p. 484-7. - Kübler, Rec. al Meyer.

[7] *M. Aureli Vitalis militis cl. praet. antoniniane ravenn. natione pann. III. providentia stip. XXVII Valeria Faustina* focaria *et heres eius benemerenti posuit.*

[8] Cfr. Marquardt, o. c. p. 223, n. 3.

[9] Infatti vere e proprie adozioni risultano dai nn. III, 7795 e 1181, 1182 - XIV, 409 e 377.

[10] VI, 3450: Il veterano adotta il figlio della moglie.

[11] Cfr. Costa op. cit. pag. 238.

A maggior ragione potrebbero far pensare a rapporti intimi nel campo i nomi *castricia* (XI, 600 — VI, 3895) *castresianus* (VIII, 8527).

Si osservi poi che molti rapporti, che possono parere illegittimi, si risolvono semplicemente in fratellanza uterina; rapporto che, come dice Wilmanns, doveva facilmente incontrarsi nelle vicinanze del campo [1].

CAPITOLO IV.

I rapporti legittimi, contratti certamente durante il servizio, portano luce anche a quelli, di cui il tempo d'origine nelle iscrizioni non s'è potuto fissare. Sicchè sarebbe arbitrario pensare che il sorgere di essi sia stato sempre anteriore o posteriore alla milizia.

Le iscrizioni riferentisi a rapporti illegittimi si possono spiegare, come s'è visto, indipendentemente dall'impedimento assoluto.

Sicchè concludendo, eccoci davanti a due ipotesi fra cui non è difficile la scelta:

a) *divieto assoluto:* le iscrizioni consentono d'ammetterlo, ma con tante eccezioni, sia rispetto alle persone, che ai tempi ed ai luoghi, che il divieto generale si riduce a speciali casi e a speciali persone così svariati, da impedire la formazione di una teoria generale [2]: *divieto assoluto*, che nessun'altra fonte finora ci prova.

[1] VIII, 2943. — Cfr. anche il n. III, 2033 e Costa o. c. pag. 240.

[2] La teoria del Meyer, fin dal principio di questo capo accennata, non parmi accettabile in verun modo. Le iscrizioni identiche a quelle ch'egli afferma provare il diritto matrimoniale degli ufficiali superiori e subalterni, lo provano per i gregali, non solo, ma anche in tempo antecedente a quello da lui fissato, vediamo esistere prove, quali egli ritiene concludenti al matrimonio (e alcune non sono dubbie): rapporto legittimo d'un centurione durante il servizio: VIII, 217 (iscrizione dell'anno 199); uxor d'un centurione III, 2678 (iscrizione posteriore al 42 e anteriore a Vespasiano); rapporto legittimo di un centurione: III, 1664 (anteriore ad Adriano), [Cfr. Cagnat, Cours d'épigr. lat. pag. 113 n. 1] uxor d'un centurione: IX, 1617 (dall'anno 134 al 146) - III, 4314: coniuge e fig. leg. *è del 68* (la legione fu in Mesia in quell'anno) etc..... - Gli esempî potrebbero moltiplicarsi (Vedi in appendice le iscrizioni citate dal Meyer).

Come esempio di *matrimonium iustum* sospeso egli riporta due iscrizioni (VIII 3260-3261); ma non solo non portano prova stringente, ma, ove si confronti il n. 3261 col n. 18322, VIII suppl. 2° (= 3261), si vede mutare l'iscrizione e permanere l'incertezza

b) o *libertà di matrimonio;* ammessa questa, converrà poi tener conto degli impedimenti, sia generali a tutti i cittadini, che derivanti dalle condizioni e dalla disciplina militare, impedimenti, cui è stato accennato nella conclusione della parte prima [1]. Con questa particolarità che noi vediamo anche in questi casi un trattamento di favore [2], e che conviene ammettere che le eccezioni speciali sieno state fin dai primi secoli più numerose di quanto s' è potuto credere fin qui, senza che dalle risultanze delle iscrizioni si possa trarre una notizia sicura riguardo al decreto di Severo, essendo pari i titoli di quest'epoca, se non per numero, almeno per qualità a quelli dei tempi antecedenti.

della lezione. A conforto della sua teoria, il Meyer porta il n. 3319, III: – È, egli dice, un caso di concubinato legittimo, che dopo la promozione del soldato *cittadino romano* ad *optio,* si trasforma in *iustae nuptiae.* I figli nati da un miles gregalis durante il servizio sono illegittimi, ottengono la legittimazione solo in quanto diventano soldati: in prova l'ultimo figlio (Aurelio Verino) che non è soldato, non viene quasi-legittimato. La cosa si presenta così come verosimile e stringente la prova: ma l'edificio, così ben costruito, crolla quando questa iscrizione, imperfettamente completata, si confronti col n. 10299, III suppl. in cui è data integra.

Il padre non è Romulo, ma Tatulo, egli non appartiene alle *cohortes civium Romanorum* ma alla *coh. I T(h)racum germanica.* Tutti i figli suoi indistintamente (anche Aurelio Verino) portano l'indicazione legittimamente *qui et Septimius.* L'iscrizione si spiega invece così: il padre in origine non cittadino romano acquisisce, finito il servizio, la cittadinanza: e con lui tutti i figli, anche i non militari. Il secondo esempio VI, 3450 non è decisivo: è risolubile (come si è visto a pag. 45) in un rapporto d'adozione di un figlio di primo letto.

Fisso nella sua idea, il Meyer afferma che i soldati potevano dividere la loro tenda con le focarie e le meretrici prima di Severo, e dopo anche coabitare con le loro mogli ingiuste e con le concubine.

Ma qual concetto ha egli del campo romano? Forse che ogni soldato ha una tenda? o forse che disciplina e decenza permettono di tener seco una ragazza in una tenda comune talora a più di dieci soldati?

Alcune iscrizioni citate dal Meyer, per provare la mancanza del *ius connubii* pei soldati non hanno, parmi, valore alcuno (III, 2706 [che è anzi d'un centurione ed è del 245, quando per essi, secondo il Meyer stesso, esiste il diritto al matrimonio] III 908, 2745, 2759, 2012 - III 3398 [c'è un figlio leg.] ecc.).

[1] Kübler, ripeto, ebbe la visione quasi esatta del fenomeno, esponendo che, cessato il divieto di convivenza, cessò ogni ragione d'impedimento al matrimonio.

[2] V. i diplomi militari.

PARTE TERZA.

I papiri greco-egizî e il diritto matrimoniale dei soldati romani.

CAPITOLO I.

Tratterò brevemente dei papiri, e dico brevemente, perchè non mi pare, come vedremo, che essi abbiano l'importanza, che s'è creduto loro di attribuire.

1). Il **papiro 140 B. M.** contiene la traduzione di un'epistola di Traiano al prefetto dell'Egitto, C. Sulpicio Simio; il mandato porta la data del 106 o del 107 e si riferisce ai soldati della legione III Cyrenaica e XXII Deioteriana. L'imperatore dice: *coloro cui i genitori procrearono durante la milizia sono privi dell' adizione* (πρόσοδον) *verso le sostanze paterne, e non parrà essere questo ingiusto per coloro, che agirono contrariamente alla disciplina militare* [1]. Si interpreti pure col Meyer [2], che si tratti di esclusione dal rapporto successorio (il mandato dice infatti più sotto: οὐκ εἰσιν νόμιμοι κληρό[νομ]οι τῶν ἑαυτῶν πατέρων – v. 21, 22). Ma quale motivo adduce l'imperatore? Puramente e semplicemente la violazione della disciplina ([τουν]αντίον αὐτῶν τῆ[ς] στρατιω[τ]ικῆ[ς] [διδα]χῆς πεποιηκότων – v. 15-16).

Sicchè se ne può dedurre che il divieto di sposare provinciali, o meglio, il divieto disciplinare fosse rafforzato con la sanzione di illegittimità pei figli; lo spurio non aveva infatti alcun diritto di succedere, ab intestato, al padre [3].

Se mai si fosse trattato di un matrimonio prima contratto, secondo l'*ius* locale, fra un peregrino e una peregrina, la cittadinanza acquisita dal padre, all'entrata in servizio, avrebbe impedito la successione del figlio peregrino. Non solo, ove si pensasse alla costituzione del rapporto durante il servizio, il divieto disciplinare risolverebbe senz'altro la questione.

[1] Presento la traduzione letterale.
[2] *Zeitschr.* pag. 46.
[3] Cfr. a pag. 40 l'analoga ipotesi dello Scialoia.

Comunque l'imperatore concede benevolmente che questi figli sieno in un modo o nell'altro aiutati [1], e concludendo, torna a ribattere sulla violazione della disciplina, ch'egli non vuole venga, colla sua epistola, rinfacciata ai soldati.

Risulta qui un divieto assoluto?

2). **Papiro Cattaoui col. II** [2]. Un cittadino romano (Longino) ha convissuto, proprio durante il servizio, con una cittadina romana, e ha avuto due figli: uscito dall'esercito, egli (secondo il Meyer) domanda di riconoscerli, (ἐπικριθῆναι). Io dubiterei assai se nel papiro l'« ἐπικριθῆναι » abbia questo significato, o non piuttosto si riferisca al soldato stesso, che ha già riconosciuto per suoi i figli: ma accettiamo pure l'ipotesi del Meyer.

Il rimanente del papiro, corrotto, non permette di vedere come sia finito il giudizio: ma certamente, se Longino ha chiesto il riconoscimento legale dei figli, non lo otterrà: egli ha convissuto durante il servizio con una donna, che, malgrado la qualifica, non poteva valere come sua moglie appunto per il solito motivo.

3). **Papiro 114 M. B.** - v. 5-13 [3]. Questo papiro ha una speciale importanza; in esso si legge: *Del Divo Traiano Cesare il 10 Tybi — Lucia Macrina per mezzo del retore Phanio, dicendo chiedere il deposito dell'eredità di Antonio Germano soldato morto — Lupo disse: Sappiamo che i depositi sono doti; per questi motivi non do sentenza. Perchè non è concesso al soldato sposare. Se mai chiedi la dote darò sentenza; parrò essere stato persuaso essere legittimo il matrimonio* [4].

Germano, finchè era nell'esercito, ha convissuto con una donna; per non incorrere nelle pene comminate a chi infrangeva il divieto disciplinare, ha contratto un matrimonio clandestinamente e ha nascosto il contratto dotale sotto la figura del deposito. Morto Germano, la moglie vuol rientrare in possesso della dote sua, che può essere passata, insieme col resto dei beni del defunto, agli eredi legittimi, e ricorre perciò al

[1] Meyer interpreta che vien loro concessa la *bonorum possessio unde cognati.*

[2] È circa del 115.

[3] La decisione porta la data del 5 Gennaio 117.

[4] Devo le più vive grazie all'illustre Comm. V. Puntoni, prof. di lettere greche nella R. Università di Bologna e al Prof. G. Dall'Oglio del R. Liceo di Verona, che gentilmente mi hanno in alcuni punti, come qui, aiutato nel decifrare il valore preciso del testo.

tribunale, chiedendo il suo con l'azione di deposito. Ma al giudice risulta che il deposito non è tale: respinge egli quindi l'azione relativa; però, spinto da un sentimento di pietà, dice: benchè tuo marito soldato non avesse la possibilità di contrarre matrimonio, pure io fingerò che il matrimonio sia esistito e, se inoltri l'azione di dote, ti darò sentenza.

Un punto è in questo papiro gravissimo e fu tenuto anzi decisivo: οὐ γὰρ ἔξεστιν στρατιώτην γαμεῖν. Ecco il divieto, si disse. Si osservi che la frase non avverte d'altro che *non è possibile che il soldato sposi.*

Il Meyer stesso osserva che il diritto romano rispettava più che era possibile le particolarità del diritto dei varî paesi. In Egitto occorreva il contratto scritto: anche il diritto romano lo riconosceva per quel territorio. Sicchè vediamo che la sentenza ha un valore locale [1], non solo, ma il giudice dice a Lucia: *quel soldato, che era il tuo uomo, non aveva la facoltà di contrarre matrimonio:* è al caso specifico, concreto, che il giudice si riferisce. È lecito di indurre da un singolo caso la generalizzazione? Non parmi.

L'οὐ ἔξεστιν (v. 11) (non è possibile) non può riferirsi poi ad un ostacolo di fatto? Anche qui è il divieto disciplinare che rende impossibile l'inizio della *consuetudo:* è nullo il matrimonio, inesistente la dote, che come tale infatti non viene neppur domandata.

4). Un quarto **Papiro Catt. col. V** [2] porta una sentenza dell'idiologo Giuliano. Il testo è poco leggibile: anche in esso si accenna a un falso contratto di deposito: il giudice respinge la domanda relativa a un contratto patrimoniale fittizio, sorto da un illegale matrimonio. Può ripetersi qui il ragionamento fatto al numero precedente.

E fino ad ora si sono veduti dei casi riferentisi a cittadini romani [3].

La persistenza del divieto disciplinare, con le sue conseguenze, il divieto di sposare provinciali ci aprono la via alla più semplice spiegazione. I soldati non potevano far valere la

[1] Questi casi, dice il Meyer stesso, sono di natura speciale e limitata.
[2] È del 136.
[3] Cfr. Meyer *Zeit.* p. 45 e segg., 57 e segg. e pag. 72-73.

convivenza durante il servizio, per dimostrare il matrimonio; non solo, essi cercavano anzi di nascondere sotto altre figure la costituzione di dote: appunto per poter dire: non siamo coniugi, e tentavano poi di far valere i figli come legittimi e cercavano la sanatoria [1], ma appunto dalla decadenza dal servizio in quella provincia.

Risulta il divieto? Non parmi. Ciò che risulta dall'epistola di Traiano e dalle sentenze vedute è piuttosto un trattamento speciale e favorevole alle unioni dei soldati [2].

CAPITOLO II.

Ma si portano in campo altre sentenze, sempre egiziane, alcune riferentisi a soldati peregrini, altre a genti di dubbia nazionalità: sicchè sarò costretto ad entrare anche, per quanto rapidamente, nel tema del matrimonio dei peregrini.

5). **Catt. col. III.** – Chrotis, cittadina (alessandrina) ha preso Isidoro, cittadino (aless.), dopo di che Isidoro parte soldato per Cortis col nome di Giulio Marziano. Nasce nel frattempo un figlio (Isidoro) che dovrebbe, secondo Chrotis, essere esonerato dal tributo [3]; egli, dice la madre, è figlio di Isidoro ed è erede legittimo: il giudice decide che Marziano, essendo soldato, non poteva avere un figlio legittimo.

Confessiamo subito che le parole del papiro destano la più profonda meraviglia. *Isidoro non può avere un figlio legittimo?* La possibilità di aver moglie, chiara ed esplicita, verrebbe contraddetta, interpretando così.

Ma prendiamo pure l'ἔχειν υἱόν nel senso di « nascere un figlio »: il figlio d'Isidoro non è legittimo, mentre è concepito prima che il padre entrasse in servizio? Due ipotesi: o, come dice il Meyer, nel diritto egizio è decisivo per la legittimità del figlio il momento della sua nascita, e allora torniamo alla territorialità e singolarità del diritto: – o Isidoro è diventato cittadino romano entrando nell'esercito. Il figlio allora segue la

[1] Cfr. Livio, 43. 3. 4.
[2] Cfr. sopra, pagg. 14 e 17.
[3] Meyer ha ingegnosamente interpretato l'ἀπαρχή come la *vicesima hereditatum*.

condizione materna. Ma il Meyer nega la cittadinanza d'Isidoro: e può essere, anzi è probabile: ma il provare che sia così nel caso specifico, sarà estremamente difficile [1]. Pel Meyer poi il matrimonio alessandrino-greco non è riconosciuto dal diritto romano, a differenza di tutti gli altri matrimonî.

Ma un'altra osservazione potrebbe, a mio avviso, proporsi: il figlio nasce πατρὸς στρατευομένου e, vediamo, lungi da Alessandria. La lontananza del marito non può offrire un' altra via di uscita?

Inoltre il papiro non accenna, nonchè a forma alcuna di matrimonio, neppure a matrimonio, solo nel testamento il padre dice proprio il figlio [2].

Ammesso pure quanto dice il Meyer, non ci si può riferire che a una particolarità del diritto vigente in Egitto.

6). **Papiro 114 col. I** v. 14 e segg. e **col. II. B. M.** (è del 25 Febbraio del 134) - Chtimbois chiede per mezzo del retore Apollinario che Cassio Gemello, cavaliere dell'*ala Vocontiorum*, le restituisca 700 dracme, come da obbligazione di debito. Alessandro e Eraclide, retori del convenuto, eccepiscono che Chtimbois tende ad avere la dote sua: non può riceverla perchè è proibito ai soldati di sposare. Il resto del dibattito e della sentenza è così corrotto, che offre una base poco solida al ragionamento [3].

7). **Catt. col. IV.** - Qui abbiamo davanti a noi la decisione finale di una vertenza matrimoniale di un « miles civis Alexandrinus » *(Ottavio Valente)*.

Il dibattimento, fissato pel 25 Agosto 162, è stato prorogato al giorno susseguente: in questo giorno viene emanata la decisione: chi combatte εἴτε ἐν τάξει, εἴτε ἐν σπεῖρα, εἴτε ἐν εἴλῃ non può avere figli legittimi. Chi non è figlio legittimo d'un Alessandrino non può essere cittadino Alessandrino. Tale è il figlio di Valente. Egli ha avuto il figlio finchè era soldato. Non può

[1] Cfr. quanto si è detto a pag. 43 e 44. Il Meyer porta a conforto della sua opinione il Papiro Catt. col. IV, ed esempi di soldati con nome di forma italica, tratti da diplomi. Mi parrebbe ben più decisivo per la non cittadinanza tutto il contesto di questa sentenza.

[2] È uno dei documenti la cui interpretazione è assai dubbia.

[3] È molto verosimile la ingegnosa restituzione del Meyer, ma là, dove ricorrono le più importanti frasi sulla proibizione del matrimonio ai militari, il papiro presenta delle lacune.

essere quindi ammesso alla cittadinanza Alessandrina. – Qui siamo certamente davanti a due cittadini Alessandrini. Ma che, anche qui, di regola generale non possa parlarsi, dimostra il fatto, che è speciale, specialissimo del diritto alessandrino, a differenza pure del diritto greco, la regola che la discendenza legittima del cittadino sia necessaria per ottenere la cittadinanza.

La sentenza è, secondo il Meyer, fondata metà sul diritto romano, metà sull'alessandrino. Ma perchè la sentenza non sarà tutta secondo il diritto alessandrino? [1]

Si entra così involontariamente nella questione del matrimonio dei soldati peregrini, cui io accennerò brevemente, esponendo più che le mie opinioni, i miei dubbî.

Che i peregrini potessero aver moglie, secondo il loro diritto, anche sotto l'impero, risulta direttamente dai diplomi militari [2]. Si è ammesso che tale matrimonio è generalmente (in un certo periodo) riconosciuto; solo, secondo il Meyer, il greco–alessandrino, formerebbe eccezione [3]. Ma, si è aggiunto, il matrimonio peregrino è, secondo le leggi militari, un matrimonio valido, non solo è permesso in via di fatto ai soldati peregrini, ma ha anche, durante un certo periodo, conseguenze giuridiche [4]: i peregrini, finito il servizio, hanno il *connubium;* e il matrimonio *iuris gentium* diventa *iustum, iuris civilis,* con forza retroattiva. Ecco dove non si è sufficientemente distinto, e dove la questione del riconoscimento (che forma come si vede il nucleo) non è stata esattamente presentata.

Il diritto romano concedeva il matrimonio *iuris gentium,* che non portava alcuna conseguenza civile, ai soldati peregrini, e lo riconosceva per quella adattabilità alle condizioni locali, che è caratteristica della prassi romana.

Ma appunto per quella adattabilità, perchè non l'avrà riconosciuto appunto secondo le consuetudini delle varie regioni? I casi dei papiri *Cattaoui* col. III e IV formano, secondo il Meyer, una eccezione al generale riconoscimento [5]: ma no, non è più

[1] Anche se questo diritto ha sentito l'influenza romana, non monta.
[2] Scialoia, *Bull.* p. 162.
[3] Cfr. Meyer *Konc.* p. 117; *Zeit.* p. 64 e 69.
[4] *Zeit.* p. 69.
[5] *Zeit.* p. 69.

consentaneo che appunto si sia nella regola generale: e che il fatto dipenda da quella adattabilità? Il diritto greco, in questo punto, si sarà evoluto benissimo secondo l'influenza del diritto romano, come dice il Meyer; ma questo include che appunto là esisteva così, e così si interpretava. È il costume del paese, che ha la influenza decisiva in questi casi.

Nel papiro Cattaoui col. III, il prefetto dell'Egitto, Lupo, stabilisce che i figli sono illegittimi, secondo il tempo della nascita. Nel col. IV, un delegato del prefetto giudica che il figlio illegittimo di un Alessandrino, figlio di una Alessandrina, non è cittadino d'Alessandria. Ma chi sognerà mai di riferire queste regole al diritto romano? E perchè queste sentenze non saranno tutte intere ispirate al diritto vigente in quel territorio?

In generale Roma doveva facilmente riconoscere le unioni dei peregrini, secondo le norme locali, unioni che non portavano conseguenze civili.

Ma si è detto che i matrimonî, per un certo periodo, ne hanno [1]: ripeto che mi pare non siasi in questo punto sufficientemente distinto.

Nel caso considerato fin qui vi è un riconoscimento, in cui l'*Urbs* è, in parte, estranea: la sua azione si riduce, direi, a lasciar fare. Ma, quando entriamo nel campo dei privilegi accordati dai diplomi, non siamo più in tema di quel riconoscimento, ch'io direi quasi passivo; v'è qualche cosa di più: non si riconosce solo, si *crea* qualche cosa di nuovo, si fa cittadino chi non lo era, con lui la sua donna, i suoi figli; gli si dà (con forza retroattiva fin che vuolsi) una cosa nuova, che prima non esisteva: il matrimonio romano, con tutte le relative e gravi conseguenze civili. Qui Roma interviene direttamente: si associa un nuovo nucleo familiare, che, non più fuori, ma dentro lo stato, darà vita, non più a degli estranei, ma a dei nuovi aggregati, a dei nuovi cittadini.

Ecco, perchè non parmi che si possano mettere in rapporto di dipendenza, e ragionare su di uno per trarre conseguenze per l'altro, il *matrimonium peregrinum* concesso, o meglio tollerato, e il privilegio concesso dal diploma.

[1] Meyer, *Zeit.* p. 69.

Che col variare dei tempi variino le concessioni dei diplomi, è un fatto che non ha nulla di strano: è la conseguenza delle mutate condizioni. Basterà porre in rilievo solo un fatto: la cittadinanza romana si va sempre estendendo, tanto da arrivare con Caracalla quasi alla generalità.

Dopo Pio non v'è più per gli ausiliarî il riconoscimento (chiamiamolo pur così) dei figli prima nati; è un fatto: ma è lecito indurre che esso è prodotto dal divieto pel matrimonio peregrino?

La formula di questi diplomi a sistema (diciamo così) ristretto dice: *civitatem romanam qui eorum non haberent dedit:* perchè? Ma perchè appunto negli *auxilia* vi sono dei cittadini: è questo aumento, che poi diviene preponderanza, che muta la formula, accostandola a quella conservataci per le truppe cittadine di Roma, è l'uniformità di trattamento fra cittadino e cittadino, che si impone. Per i soldati della flotta, infatti, in cui perdurano i peregrini, continua l'estesa formula antica; formula che, abbiamo veduto, non avrebbe quasi avuto significato pei cittadini. Si vedono di malo occhio i rapporti dei cittadini coi provinciali: l'eguaglianza di trattamento verso chi milita sotto la stessa bandiera, impone adesso un trattamento uguale anche per l'esiguo numero di peregrini rimasti nella coorte. I soldati, infatti, della flotta, e gli *equites singulares,* stanziati in Italia [1], continuano a godere l'antico privilegio [2].

Mi pare che quindi risulti chiaramente che la variazione della formula dei diplomi ai peregrini è indipendente da qualsiasi divieto e da qualsiasi mutazione nel diritto matrimoniale di questi soldati.

[1] La prepotenza delle truppe stanziate in Roma (Cfr. Giovenale, *Sat.* XVI.) ci offre un'altra causa ancora del mantenersi dell'uso antico nell'*Urbs.*

[2] La variazione della formula *conubium (dedit) cum mulieribus quas sibi concessa consuetudine vixisse probaverint,* che si riscontra nel 3° secolo, e che si volle interpretare come restrittiva, è in piena armonia con lo spirito e la forma del vero matrimonio romano: (si badi che siamo in un'epoca posteriore a Caracalla).

CAPITOLO III.

Tornando ai papiri egiziani, per la loro retta intelligenza è necessario tenere ben presenti due punti, su cui voglio insistere una volta ancora:

1) Il divieto disciplinare persistè sempre, con questo, che fino al 3° secolo fu rigidamente mantenuto; perfino le concubine erano in via generale escluse dal campo. Fu solo Severo che mutò (a confessione dei sostenitori stessi del divieto) in diritto la tolleranza abusiva delle meretrici al campo [1].

2) Le decisioni, contenute nei papiri, si riferiscono tutte all'Egitto; e le modalità del diritto dei varî paesi erano rispettate, secondo lo spirito generale che le informa, dalla prassi romana.

Quest'ultimo punto toglie gran parte d'importanza ai documenti illustrati: come la loro equivocità impedisce di costruire, sulla loro base, un sicuro ragionamento. Questi documenti si prestano ad essere spiegati in vario modo: quali in un senso, quali in un altro.

Tenuto fermo questo e la specialità e singolarità di tali decisioni, è lecito trarre da esse la regola generale?

Lo sarebbe qualora altre risultanze concorressero nel senso del divieto.

Per le fonti giuridiche ed epigrafiche si è visto che dobbiamo rispondere negativamente.

[1] Cfr. Mommsen, *C. I. L.* III p. 2011.

PARTE QUARTA.

Le fonti storiche in generale e il diritto matrimoniale dei soldati romani.

CAPITOLO UNICO.

§ 1.

Dalla lettura di queste fonti sorsero, dissi, i primi dubbî sulla facoltà dei soldati, come tali, di contrar matrimonio; anzi alcuna di esse parve a qualche scrittore, come vedemmo [1], decisiva.

Dione Cassio (60,24) parlando di Claudio dice: τοῖς τε στρατευομένοις, ἐπειδὴ γυναῖκας οὐκ ἐδύναντο ἔκ γε τῶν νόμων ἔχειν, τὰ τῶν γεγαμηκότων δικαιώματα ἔδωκε – che, tradotto alla lettera, suona così: *(Claudio) ai soldati, poichè donne non potevano secondo le leggi avere, i diritti dei maritati diede.* Confessiamo subito che il passo è piuttosto oscuro: intanto, che non potessero aver donne è falso; è falso pure che non potessero aver moglie: dobbiamo, per lo meno, eliminare queste due ipotesi. Il passo si lascia interpretare in più modi:

1° o l'« ἔχειν γυναῖκας » vuol dire pigliar moglie (riferendo « νόμοι » a leggi proibitive), e allora, siccome qui si tratta di cittadini in provincia [2], oltre le difficoltà di fatto, due ostacoli s'opponevano al matrimonio: il divieto disciplinare e il provinciale, e non occorre pensare a impedimenti assoluti.

2° o pigliamo l'« ἔχειν » [3] tal quale ci si presenta, e allora nel passo acquista la massima importanza la frase « ἐκ τῶν νόμων ». S'è pensato alle leggi Giulia e Papia, e si è pensato a queste leggi in due modi: Mispoulet intese il passo così: *poichè*

[1] I vari passi furono semplicemente riportati nell'intavolare la questione a p. 5.

[2] Cfr. Meyer, *Konk.* p. 101-2; *Zeit.* p. 68; Cagnat p. 444-5; Mommsen *C. I. L.* p. 906; Wilmmans. *Com. in hon. Mom.* p. 202.

[3] Non è vero che γυναῖκας ἔχειν voglia dire *solamente s e m a r i e r,* come afferma il Cagnat (*Armée R.* p. 445); ἔχω, con o senza γυναῖκα, in tema di matrimonio, vale benissimo e anzi specialmente *h o m o g l i e.* (Cfr. p. e. Omero: τοῦπερ θυγάτηρ ἔχεθ' Ἕκτορι).

i soldati difficilmente potevano aver moglie, Claudio diede loro i diritti dei padri, secondo le leggi Giulia e Papia Poppea [1].

Meyer [2] interpreta: *non potendo i soldati aver moglie per proibizione delle leggi Giulia e Papia Poppea, Claudio* ecc. La supposizione sarebbe, come si vede, ingegnosa, ma è semplicemente senza fondamento.

Riferiamoci puramente a quanto ci dice il passo: l'interpretazione senza tante ipotesi riuscirà facile e chiara: *Non potendo i soldati* (e sono romani stanziati in provincia) *aver donne secondo le leggi,* (cioè, che valessero come moglie di fronte al diritto romano, appunto perchè straniere) *concesse loro i diritti dei maritati* (cioè che il loro matrimonio, da *iuris gentium,* diventasse matrimonio secondo il diritto romano, con i relativi effetti): appunto, come dice Gaio, in questo senso: che i soldati non potevano aver *iustae nuptiae,* se non c'era concessione speciale [3].

§ 2.

A conferma di questo di Dione s'è portato un passo di Tacito e uno di Tertulliano.

Tacito dice [4] che i veterani *neque coniugiis suscipiendis neque alendis liberis sueti, orbas sine posteris domos relinquebant.* Osserviamo che, anche qui, si parla di veterani, che erano in provincia e ci si può riferire ad una delle altre circostanze più volte vedute. Ma, se il matrimonio fosse stato proibito, Tacito avrebbe detto solo «*sueti*»? Non ci avrebbe riportato il divieto? Si sarebbe riferito al fatto, anzichè al diritto?

Tertulliano [5], parlando dei militari in questo argomento, li mette a pari di gente *(peregrinantes sine uxoribus),* che, solo in linea di fatto, non avevano moglie. Non include certo il divieto.

Il Mommsen stesso [6] è stato costretto ad ammettere che le parole di questi due scrittori *magis ad factum pertinent quam ad ius* [7].

[1] Argutamente egli osserva che, nella sua ipotesi, la concessione non avrebbe senso, se fosse stato proibito il matrimonio assolutamente.

[2] *Zeit.* p. 68.

[3] Riportato già a pag. 5. - Cfr. pure pag. 9, dove si parla di questo ostacolo, che non deriva da *impedimento,* bensì da vera e propria *incapacità* generale, assoluta.

[4] Ann. 14, 27.

[5] V. il passo riportato a pag. 6.

[6] C. I. L. III, p. 906 n. 1.

[7] Si è già rilevata la cosa a pag. 6.

§ 3.

Un altro passo ancora, che parla di rapporti di soldati con donne, fu tirato in campo per comprovare almeno indirettamente il divieto: accenno a quello di Erodiano [1]. Ma anche questo è di poco sicura interpretazione [2]. Lipsio [3], per primo, intese che le parole: « γυναιξὶ συνοικεῖν » si riferissero alle mogli; lo seguirono Gotofredo, Platzmann e Wilmanns, il quale, a conforto della sua opinione, porta [4] due passi di Dione [5], in cui « συνοικεῖν » si riferisce a matrimonio vero e proprio; e uno [6], in cui vale coabitazione nella stessa casa: e afferma nello stesso tempo, sempre col conforto dei medesimi passi, che, nel senso di aver seco concubine (cfr. anche Mommsen) Erodiano avrebbe usato i verbi συνεῖναι, o συγγίγνεσθαι.

Più probabile è l'opinione dello Scialoia, che συνοικεῖν possa significare, in genere, coabitare con donne, sieno queste mogli o concubine. Ma, come si vede, tutto questo non conduce a nulla di positivo.

Γυναῖκες o sono le mogli e allora, si dirà, le avevano: ma si può rispondere, le avevano da prima; o non lo sono, e siamo fuori del tema e non si tratta di matrimonio. Συνοικεῖν si riferisce alla condizione di poter convivere con le donne: non si parla affatto di divieto. Si potrebbe solo pensare, ma in pura linea d'ipotesi, che in questa permissione generica riferita da Erodiano, le mogli sieno comprese e, con esse, si alluda a quelle speciali concessioni [7], di cui si è parlato relativamente al divieto disciplinare a cui formano l'eccezione, concessioni, cui si

[1] V. il passo a pag. 5.
[2] Cfr. Scialoia. *Bull.* p. 165.
[3] o. c.
[4] *Comm. in hon. Momms.* p. 203 n. 84 e *C. I. L.* VIII, pag. 284-5.
[5] 42, 44 e 59, 11.
[6] Dio. 59, 28.
[7] Relativamente appunto alla convivenza si può trarre conferma da alcune iscrizioni: VI, 2496; *D. M. C. Iulio Senecae mil. coh. III pr. (centuria) Cassi stupendiorum XVI Aelia Iucunda coiugi incomparavili* [*q*]*ui vixit annis cum eo XXIII et* [*Iul.*] *Verecunda patri piissi*[*mo*] - II, 3274: un'*uxor* vive 12 anni col marito militare. - VI, 2633: *D. M. Marcus bbf. trib(uni) coh. VII praet. et Marcia filia, Septimie Secunde coniugi..... que vixit mecum annos XVIII menses III et dies V, ex provincia Dalmatia posui.....*

riferisce la costituzione di Costantino [1] e che forse appunto dopo Severo, e specialmente durante il suo regno, esse sieno state più frequenti, se non generali, tanto da ispirare le parole dello storico; ma credere che la portata del passo sia generale, sulla base di questa ambigua autorità, mi parrebbe eccessivo se non arbitrario, di fronte alle risultanze delle altre fonti [2] cui esso, così inteso, talora contraddirebbe senza porgere alcun appiglio ai sostenitori del divieto assoluto [3].

§ 4.

Finirò questo capitolo con una osservazione relativa al passo di Svetonio (*Aug.* c. 24) [4], osservazione che però non unicamente per esso si presenta [5].

Svetonio ci narra che Augusto tenne rigidamente la disciplina, interdicendo perfino ai capi militari d'aver seco la moglie. Non era questo il momento di ricordarci, insieme con questa disposizione, anche che Augusto aveva messo il divieto, se realmente lo avesse imposto?

Una volta ancora, dopo l'esame di queste fonti, è necessario concludere per la improbabilità del divieto generale e assoluto derivante dalla milizia.

[1] Cod. XII, c. 10. 35 (36).
[2] Cfr. pag. 24.
[3] Si noti che la teoria risultante dal presente lavoro, non resterebbe minimamente intaccata, anche nel caso che il passo di Severo venisse interpretato nel senso più amplo.
[4] *Disciplinam severissime rexit, ne legatorum quidem cuiquam, nisi gravate hibernisque demum mensibus permisit uxorem intervisere.*
[5] Si può fare la stessa osservazione a Tac. 3. 33 - Quintil. *Declam.* 3. 12 - Seneca, *Controv.* 1. 9 etc.

CONCLUSIONE.

1. Ai sostenitori del divieto assoluto varie e profonde difficoltà si presentarono, che li costrinsero ad ingegnose ed argute supposizioni (come è l'inversione delle leggi d'Augusto, il riferimento di tutti i figli legittimi di soldati ad un matrimonio anteriormente contratto, la costruzione di uno speciale istituto, quello degli *ex castris* e la sua divisione in due classi diverse [1], e a numerose e successive eccezioni e suddistinzioni).

Alcune risultanze, che essi tennero, o per decisive, o ammissibili solo con l'ipotesi del divieto, anzichè ostacolare la teoria e la conclusione del presente lavoro, non fanno che confermarla, mostrando invece, come fatti, naturalmente e semplicemente spiegabili, si siano voluti ricondurre a preconcette dottrine.

Il fatto che si trovano più numerosi i rapporti legittimi fra gli ufficiali e i munerarî, dipende da questo: che era ben naturale che le concessioni speciali, cui si è tante volte accennato, fossero date di preferenza e prima degli altri a chi occupava una carica nell'esercito.

Che certe risultanze si manifestino specialmente nel terzo, a differenza del secondo secolo, e prevalentemente per le truppe stanziate in Italia, anzichè per quelle al di fuori, non solo è probabile, ma è naturale. Senza pensare al divieto, trascurando anche l'ipotesi emessa sul finire del capitolo precedente (relativamente al passo di Erodiano) l'incapacità per peregrinità in gran parte cessata con Caracalla, e l'ostacolo sorgente dal servire in provincia suggeriscono la più semplice e l'unica interpretazione del fatto, in uno con la sua causa.

2. *Ce qu'une épitaphe révèle et révèle uniquement, c'est l'usage journalier, les habitudes de la vie privée* [2]. È dalla vita di tutti i giorni, dalle abitudini d'un popolo che la storia trae le notizie e le prove: ma appunto questa vita di tutti giorni,

[1] Meyer, *Konk.*
[2] Cagnat, *Armée Rom.* p. 447.

mostrando l'estensione strana, raggiunta dal concubinato sotto l'impero, non doveva render cauti nell'interpretare i rapporti illegittimi dei soldati?

Lo studio assiduo dei documenti epigrafici ha costretto, chi se ne occupò e si schierò pel divieto, a costruire tale una posizione privilegiata ai soldati, per i pretesi o veri rapporti illegittimi, da uguagliare nelle conseguenze un matrimonio civile. Il bisogno di affezionarsi i soldati spiega, in ogni modo, le benigne disposizioni degli imperatori anche per i rapporti realmente illegittimi.

Certe considerazioni, che furono tacciate di aprioristiche, ripullularono anche nelle teorie di chi le confutò, e meritarono di venire considerate. Così il trattamento speciale favorevole in ogni tema ai soldati: così la riflessione che un divieto generico, assoluto, che avesse in diritto privato tante migliaia di uomini della facoltà matrimoniale, sarebbe stato, per lo meno, poco in armonia con le disposizioni augustee sui costumi. Così il fatto, certo non trascurabile, che nel titolo *de concubinis* [1] non si accenna menomamente ai soldati.

3. Come spiegare in genere poi, per chi ammetta il divieto, il silenzio delle fonti?

È sopratutto significante quello delle giuridiche, che, sia dentro, che fuori la collezione giustinianea, non accennano a divieto, ma spesso alludono a matrimonî di militari.

Per le giustinianee, si potrà dire, c'è stata omissione, interpolazione. Ma per quelle fuori della collezione? O si è omesso, o s'è perduto. Ma in esse (e a queste si possono aggiungere le storiche) vi sono tanti altri accenni di tante altre questioni particolari, non solo, ma attinenti al tema! È quindi verisimile? Tutti converranno che no.

E quindi?

Conviene riferirsi solo a ciò che è, a ciò che risulta, come il metodo positivo e la circospezione scientifica richiede, onde realmente la storia, non di ipotesi, ma del vero, com'è suo compito, possa essere maestra. Ora dall'esame dei documenti, cosa risulta? Il divieto? No certamente.

[1] Dig. 25. 7.

Allo stato delle fonti è perfettamente arbitrario conchiudere per esso: è giocoforza l'escluderlo; non solo, ma con la scorta delle fonti stesse, secondo il genuino senso delle giuridiche e delle epigrafiche lumeggiate, anzichè contraddette dalle storiche, sempre tenuto presente che, oltre alle condizioni di fatto, che rendevano allora più che mai, e anche oggigiorno rendono difficile la vita matrimoniale pei soldati, tre impedimenti assolutamente indipendenti dal divieto assoluto: *peregrinità*, *divieto disciplinare* (con le conseguenze vedute), *provincialità*, ostacolavano la conclusione delle nozze: avuto riguardo alle singole specialità del diritto locale, si deve concludere per la *libertà del diritto matrimoniale dei soldati romani.*

Avv. Pietro Tassistro.

APPENDICE

I RAPPORTI PARENTALI DEI SOLDATI NELLE ISCRIZIONI

UFFICIALI SUPERIORI.

legati legionis.

Amica II 1283 - foemina quaedam XIV 3595 - Coniux fili leg. VI 1406 - uxor (o termine equivalente) VI 1540 - VI 3526 - III 1074[1], VIII 18893[2], X 6569, X 8292, XI 3008 - uxor et fil. leg. III 1118[1] - III 1071[3] - fil. II 4126 - X 1124 - X 6006 - XI 1433 - Coniuges et fil. leg. XIV 3900.

tribuni militum.

Avus XII 1873 - frater XIV 2957 - infanti V 5032.
liberta XIV 3948 - amica II 2029 - VI 1625 - coniux III 3268, VI 1522, VII 1078, XI 2699[4], XII 3175, XIV 2169 - Con. et fil. leg. III 10329, VI 2647, VII 588 - uxor II 2224, II 2637 - uxor II 4495, II 4622, III 399 - III 10967, V 916, V 5239, V 6213, VI 1402, VI 1498, VI 3508, VI 3518, VI 3542, VI 3543, VII 1038, VIII 2756[5], IX 1614, IX 2456, IX 4119, IX 4194, X 1750 (?), X 5186, X 6101, XII 392, XII 1868, XII 4357 - fili leg. II 4120, III 399, III 4811, III 5184, VI 1343, VI 1838[6] - fil. leg. VI 3524, VIII 2622, VIII 2762, VIII 2770[5], VIII 9045[7], IX 3155, IX 3610, X 6659, XI 2698, XII 2608 - fil. ill. VI 3528 (?), X 3309 (?), - fil. I 35[8], II 1262, II 3852, III 87, III 429, III 1473, III 5630, III 11025, VI 1364, VII 167[9], VII 865, VIII 2771, IX 2645, IX 2647, X 3889, X 4860, XI 2929, XI 3004, XI 3099, XI 3364-8,

Sotto la voce *uxor* sono raccolti anche i termini equipollenti *vir, maritus* e viceversa: così sotto *filius, pater* ecc. — Per le abbreviazioni usale nelle note, v. pag. 82.

[1] p. M. Aur. — [2] 164. — [3] 211-222. — [4] Cfr. il N. 2670, XI. — [5] Cagnat. — [6] Traiano. — [7] 225. — [8] a. u. c. 587. — [9] Severo e Caracalla.

XI 3884, XII 2327, XII 2455, XIV 2955, XIV 4238, III 551, V 4921 [10] – *Eph. ep.* VII 279 - coniux fil. III 10208, VI 1636, VIII 7033, XI 705, XIV 3628.

praefecti.

Contubernalis VI 3532 – parens VIII 17904 – gener XIV 2616 – adfinis VIII 8934 – maritus patronus II 2016 – f. adopt. III 7795 - mulier II 4461 [11], V 2157, IX 1657, X 6576, XII 1373, X 6309 - coniux II 2209, VI 1714 [12], *VI 3150*, *VIII 7977*, VI 3514 – con. et fil. leg. III 4393, VIII 2623 – *Eph. ep.* V 761 – *Eph. ep.* V 753 - uxor *II 1267*, 3272, 4266, III 5880, V 3356, 6995, 7605, 8279, VI 1607, 17796, 3511, 1837, 3445, 3510, 3539, 3540, VIII 17589, IX 5567, 5841, X 1806, 5829, XII 673, 3210, 2618, XIV 4239, V 4095, XII 3166, II 4210, III 10222, V 3366 - fil. leg. III 755, 10249, V 7373, VI 512 [13], 1449 [14], 1460, 1705, 3536, VIII 7986, IX 1132, 1648, X 413, 1266, 1493, XIV 2264, 2468 (?) - fil. illegitt. III 49 [15] – fil. leg. 10256, *IX 5439*, VIII 9909 (?), IX 2559 (?) – uxor et fil. forsitan ill. V 2836, VII 338, VIII 7044 [16] – fil. II 1178, 5442 [17], III 1181, 3685, 4889, 5179, 7638, II 2079 [18], V 3344 [19], 4920 [20], VI 1428, 1543, 1621, 1757, 1761 [21], VII 100, 101, VIII 69 [21 bis], 1322, 2632, 2761, IX 2646, 4753, X 135, XI 1220, XII 1897, 3207, 4363, 5386, XIV 2260, 2409, 3625, II 5792 - coniux et fil. V 5835, VI 1752 [22], VIII 2665 [23], IX 4678, alumni VIII 2395.

a militiis.

Con. alumni VIII 2396, – consocer X 4860 – maritus (libertae?) VI 3500 – coniux VIII 2397; VIII 2399, VIII 2772 [24] – coniux et fil. leg. VI 3497 - fil. leg. VI 3498 – coniux et fil. VI 3496, VI 3499, VIII 17905.

centenarii, ducenarii, tricenarii.

Fidanzato V 1721 – coniux V 374 – uxor III 8712, V 1880, XI 215 [25] – coniux et fil. V 6129 - fil. III (2. a.) 6155 – coniugi et filis V 5833.

petitores militiae.

Coniugi III 1198 - VI 3548 – coniux et fil. ill. VI 3549.

[10] 28? — [11] p. M. Aur. — [12] 379. — [13] 590. — [14] p. M. Aur. — [15] 170. — [16] 158-161. — [17] 1° secolo, ep. — [18] fine 1° secolo, ep. — [19] 371. — [20] 27. — [21] 423. — [21 bis] 65. — [22] 371/95. — [23] 270/75. — [24] Cagnat. — [25] p. Nerone.

protectores.

Compar. III 4185 - uxor III 8745, 6988, 6959 - fil. ill. VI 1596 - filio III 3335 [26] (?) - coniux et fil. III 371, 7440.

UFFICIALI SUBALTERNI.

primipili.

Coniugi (concubinae?) III 1191 [27] (?) - con. V 941 [28] - alumnus, coniux III 11034 (?) - foem. XII 2210 - coniux VI 3551, VIII 2624 [29], VIII 2763, XII 112, XIV 2273 [30] - coniux heres III 6611 [31], XIV 3626 - uxor II 3274 [32], III 2917, VI 1815, VI 3554, IX 996, IX 4122 [33], IX 4271, IX 5361, X 218, X 4872, XI 2702 - coniux fil. leg. VI 3552, VI 3618, III 8751, III 10503 - fil. leg. III 11031 [34], IX 335, IX 3044, XII 393 - fil. ill. XIII 3598 - fil. III 910, X 4862 [33], III 70, VIII 2759, IX 5805, X 3315 [35], 3318 [36], XI 1437, XIV 349, XIV 4007 [37].

centuriones legionis.

Liberta VIII 2841 [38] - filiatrum VIII 2848 [38] - nutrici VIII 2889 - foem. VII 740, VIII 2958 [39], XI 20, XIV 2274 [40] - coniugi III 102 [41], III 367, 3539, III 3557 [34], III 4040, III 4190, III 5582, III 7056, III 7873, III 11131 [34] (?), V 795, V 2113, V 5738, V 6812, V 6782 [37], VII 246 [42], VIII 2640, VIII 2802 [43], VIII 2805 [44], VIII 2806 [44], VIII 18283 (= 2806), VIII 18287, XII 264 - coniux fil. leg. III 261, III 4315 [45], III 4351 [46], III 6185 [47], III 8156 [48], 10509 (?) III 217 [49], VIII 2781 (?) VIII 2830 [50] - coniux fil. leg. heredes VIII 2851 [51] - coniux fil. leg. VIII 2877 [52], VIII 2878 [53], VIII 2941 [51], VIII 2953 [51], VIII 2967 [51] - gener III 8097 [54] - socrae VIII 2906 [55] - socrui, ux. III 3926 - uxor II 4146, II 4147 [56] - uxor heres II 4150 [56] - uxor II 4162 [56], III 222, III 2035 [57], III 2046, III 2678 [58], III 6766 [48], III 11078 [56], VIII 2617 [59], VIII 2818 [55], VIII 2819 [55], - uxor heres VIII 2825 [60] - uxor VIII 2826 [61], VIII 2871 [62], VIII 2891 [63], VIII 2896 [55], VIII 2903 [55], VIII 2907 [55], VIII 16553 [57], VIII 17591

[26] 310. [27] *K.* — [28] p. 42. — [29] Eliogabalo o Aless. Severo. — [30] Da Severo a Diocl. — [31] p. Traiano. — [32] p. Vesp. — [33] p. Tiberio. — [34] p. M. Aur. — [35] p. Nerone. — [36] p. Galba. — [37] p. Vesp. — [38] *K.* — [39] 193-195. — [40] Da Severo a Diocl. — [41] *M.* — [42] *M.* p. Adriano. — [43] *S.* — [44] *S.* — [45] *K.* p. M. Aur. — [46] p. M. Aur. — [47] *K.* p. Nerone. — [48] p. Vespasiano. — [49] 199. — [50] *K.* — [51] *K. S.* — [52] *K.* Aless. Severo. — [53] *K. S.* Caracalla. — [54] 168. — [55] *S.* [56] p. M. Aur. — [57] p. Vespasiano. — [58] dopo il 42 - a. Vesp. — [59] *K.* — [60] *S.* - III sec. — [61] *S.* p. Severo.. — [62] *S.* Caracalla. — [63] *S.* Cagnat - p. Aless. Sev.

(= 10659, cfr. *Eph.* III 314), IX 4123, XII 684 - fil. leg. III 1664 [64], III 3368, III 3998 [65] (?) - fil. leg. ux. III 4327 [59] - fil. leg. her. III 5817 [56] - fil. leg. III 6056 [57], III 6191 [59], III 6767 [57] = 6056 - fil. leg. et her. uxor III 11019 [56] - f. leg. con. V. 950 - uxor fil. VIII 2627 [59] - fil. leg. VIII 2863 [59] (?) - fil. leg. heres VIII 2922 [59] - fil. leg. VIII 2938 [66] - VIII uxor fil. leg. 2939 [55] - uxor fil. VIII 2980, XI 390 - fil. et heredes VI 3603 - fil. leg. mil. III 3284 [56] - fil. ill. (?) II 1681 - fil. (?) III 126 [65 bis] - fil. III. 3379, 7055, VIII 2788 [55], 2865 [55], 2952 [55], 3005, 4382, 9632, X 1770 - con. fil. III 3516 (?), VI 3608, 3631 [67], VIII 2786 [68], VI 8997, VIII 2843 [69], VI 3594 [67].

centuriones cohortis.

Liberta III 1742, III 5539 - coniugi III 2746 [59], III 8756, VI 2991, VI 2977, VIII 9055 [70] - filio? VI 2993 [59].

centuriones cohortis praetoriae, urbanae.

Coniugi VI 2557, VI 2621, XI 837 - coniugi fil. leg. VI 2177, VI 2899 [59] - uxor V 4910 - filio leg. VI 2606, VI 2703 [59] - filio mil. XIV 2429.

centuriones (senza indicazione ulteriore).

Hospita VIII 2876 [59] - foem. IX 4154 - coniugi VII 793, VI 3605, VI 3557 - gener V 7257 - filio leg. VII 646 [71], VI 3331.

praesides, exarchi, decuriones equitum.

Socer, coniux III 843 - coniugi III 1179 - coniugi fil. leg. (?) III 3351 - coniugi fil. ill. III 10307 - uxor VI 1422, III 4832, III 1366, IX 1617 - fil. leg. III 3350, VIII 9182, 9378, III 8739 - fil. mil. VIII 2923 [72], III 1583, III 8018 - con. et fil. heredes III 3271.

praepositi.

Coniuge III 3523 - fil. leg. III 3370 - fil. leg. III 410, VI 2487 [72].

evocati.

Nepoti VI 2670 - alumni IX 2010 - foemina ut uxor VI 3412 [72] - foemina cliens VI 3412 - foem. VI 3421 - VI 3429 - coniux V 1051, VI 2462, VI 2626, VI 2774, VI 3415, VI 3417, VI 3420, VI 3422, VI 3423, VI 3424, VI 3430, VI 3437, VI 3444, VI 3918, XIV 2288 - coniux heres VI 2482 - coniux et fil. leg.

[54], [55], [56], [57], [58], [59], [60], [61], [62], [63], [64], v. le stesse note alla pagina antecedente. — [64] a. Adriano. — [65] Severo e M. Aur. — [65 bis] Aug. — [66] *S. K.* — [67] *M.* — [68] *S.* a. Caracalla. — [69] *M. S.* p. Adriano ant. al licenziam. della Legione. (= a. Gordiano). — [70] Cagnat - *K.* — [71] *M.* 252. — [72] *K.*

her. VI 2495 [73] - coniux et fil. leg. VI 3428 [74] - coniux et fil. illeg. VI 3434 - uxor III 4854 - uxor heres V 543 - uxor VI 3446 - fil. leg. III 6775, VI 2526, VI 3431 [84] (?), XI 1055 [84] - fil. heres VI 2893 - fil. III 4487 [84], III 5339 (?) - fil. V 1701, VI 3446 - coniux et fil. X 7289.

IMMUNES.

Contubernalis et fil. VI 10321 - contub. XIII 2831 - coniux VI 4086, VIII 2899 [75] - coniux et fil. leg. III 3531 - VIII 2940 [76] - uxor III 8088 - III 11969 [77], VIII 4375 - fil. leg. III 1593 - fil. leg. VI 3395 [84], XIV 2289 [78].

DUPLARII.

Gener III 5293 - coniugi VIII 9204 [79], VIII 2816 [80], *X 3506*, coniux heres III 7614 - coniux et fil. leg. *X 3505* (?) III 3223 - uxor VIII 2895 [80], XIV 2290 [78], *X 3414* - fil. leg. her. VIII 2921 [84] - fil. leg. VIII 9750, III 10505 [81] - fil. *X 3507*.

PRINCIPALES.

optiones.

Liberta *X 3461* - coniux gener III 5958 (?) - foemina *X 3497, 3467, X 3471* - heres *X 3477* - coniux III 1124 [82], III 1202 [82], III 6399, V 5701 (?) VI 3601, *X 3462, X 3463, 3472, X 3473, X 8209, XI 3736* - coniux heres VIII 3004 [83] - coniux et fil. leg. III 11232 [82], VI 3324 [84] - uxor III 8202, *VI 3152*, VIII 2845 [85], VIII 9964 [86], *XI 28* - fil. leg. *X 3496* (?), III 2011, VIII 2810 [87], *X 3466, X 3470, X 3474, X 3476* (?) - filio III 7792, VI 2667 - coniux et fil. *XI 31*.

signiferi.

Liberta VIII 2970 [88] - amica VI 3314 [89] - alumna VI 2597 - foemina VI 3637 [82], VIII 3003 - coniugi III 5952, III 6274, III 6305, V 6490, VI 2651, VIII 4149, IX 4685 [90], XII 678 - coniux et fil. leg. III 8155 [90] - uxor V 3375, VIII 2959 [85] - fil. leg. VIII 18280, VIII 3275 [91] - fil. III 2882, VIII 2992 (?) - coniux et fil. III 3534.

[73] *K.* p. Severo. — [74] *K.* 214. — [75] p. Severo - *S.* — [76] *K. S.* — [77] p. M. Aur. — [78] da Severo a Diocleziano. — [79] *K.* Cagnat. — [80] *S.* — [81] p. M. Aur. — [82] p. M. Aur. — [83] *S* - 253 (?). — [84] *K.* — [85] *S.* — [86] 272 (?) — [87] *K. S.* — [88] *K.* — [89] 198. — [90] p. Vesp. — [91] p. Severo.

vexillarii.

Coniux liberta VI 2962 [95] - coniux III 9739 - uxor III 8762 - fil. illeg. *X 3502.*

speculatores.

Contubernalis VI 7299 [92] - liberta VI 3607 - foemina heres VI 3482 - coniux VI 2668, VIII 2793 [98], VIII 12128, (= 702: *Eph.* v. n. 284), VIII 18300 - uxor III 2015 [90], V 7164, VI 2782, XI 81 - fil. leg. III 4843 (?) VI 2153, VIII 2998 [98].

beneficiarii.

Suis III 3918 - parens VIII 2822 - hospiti II 4167 - liberta III 1808, VI 2966 - foemina II 4160, VIII 2861, VIII 2937, VIII 2993 - coniugi III 3397, III 3535, III 3627 (?), III 4852, III 5221, III 6300 [97], III 11022, VI 2673 [91], VI 2731 [93], VIII 2849 [98], VIII 2972 [98], X *3412* - coniux et fil. leg. III 4314 [95] (?), III 8252 [94], VI 2633 [95] (?), VIII 2798 [95], XII 5723 - uxor II 4149, II 4153, III 10955 (?), III 11811, III 11826 - uxor heres VIII 2823 [98] - uxor VIII 2837, VIII 4216, VIII 18293 (?), X 214 - fil. leg. III 7598, VI 3570 (?) VIII 2862 [95], VIII 9057, VIII 9058, XIV 226 (?) - fil. ill. III 2023 [96], VI 3419, IX 2092 (?) - filio VIII 2839 - coniugi et filio III 2001.

doctores.

Coniugi et filio leg. her. III 3566 [97] - fil. leg. VI 3595 [95] (?).

frumentarii.

Coniugi III 4462, VIII 2867 [98] - fil. leg. VI 3863.

librarii (certo militari).

Parens VIII 2951 - sponsa VIII 9764 - coniugi III 909 [99], X *3439* - coniux et fili illeg. III 801 - uxor III 5953 (?) VIII 2929 - coniux et fil. *X 3438.*

librarii.

Uxor VI 1803, VI 1805, VI 1806 - filio III 7974.

armorum custodes.

Matri VIII 2910 [95] - frater div. VIII 2913 - gener VIII 2902 - liberta *X 3405, X 3406* - mulier *X 3399* - coniux III 363, VIII 2795 [98], VIII 2919 [98], VIII 2981, *X 3395, X 3398, X 3400,*

[90] p. Vesp. — [91] p. Severo. — [92] 56/92. — [93] da Vesp. alla fine del 3° secolo. — [94] 68. — [95] *K.* — [96] p. Nerone. — [97] p. M. Aur. — [98] *S.* — [99] Severo.

X *3410* - coniux et fil. leg. nepos III 8119 - coniux et fil. leg. *XI 66* - uxor VIII 2955 [98], VIII 4307, *X 3397*, *XI 54* - uxor heres *X 3403* - fil. leg. socer II 2668 [100] - fil. leg. VIII 2908 (?) [95], [98], VIII 2918 [95], [98] - fil. illeg. VIII 2913 - coniux et fil. III 3399 [107], VIII 2873 [98].

libratores.

Coniux VIII 2900, VI 3395 [95].

mensores.

Sponsa VIII 2856 [101], VIII 2857 [102] - coniux V 7368, III 2128, VI 3988.

tesserarii.

Matri VIII 2853 [95] - foemina III 935 [99] - coniux VIII 2838 [98], 2880 [98], 2996 [98], XIV 220 - fil. leg. III 3568 [107] - coniux et fil. III 4569, V 7367, XI con. et fil. leg. 1438 (?).

cornicularii.

Contubernalis X 217 - Pollia VIII 2950 [103] - foemina III 9535 - coniux III 817 (?), 1681, 3972 [107], 7651, 10855 [107], 11018 [107], VIII 2930 [98], *X 3415* - uxor VI 2560 [109], 3573 - fil. leg. II 4166 - socris uxori fil. leg. III 5974 [107].

impiegati scrivani.

Pater III 1286 - pollucis VI 5182 [104] - socer VIII 2033 - nepoti III 1993 [105] - contubernalis VIII 12597, (= *Eph.* V 367) - contubernalis coniugi VI 8596 - foemina VIII 12611, (Eph. V 348) - coniux VI 8691, VIII 2803^a, VI 6342 [106], X 3876, III 1315, V 475, VI 8625, 8627, II 6085, XI 3885, X 7951, IX 1664 (?), VIII 17468 = (5361), 18327 = (*Eph.* VII n. 408), 3290, V 369, VI 776, 6358 [106], III 1468, 1469 - uxor VIII 18281, XI 1434, X 7590 - fil. et vir VIII 12602 - uxor VI dal 9055 al 9080 - uxor coniux VI (in varî numeri) - uxor fil. III 1995 - fil. III 1994 - uxor fil. VIII 12620, 12622, 12625, 12627, 12629, 12630 e altri - uxor XIV 2840 - fil. illeg. *XI 17* - filio III 1466, III 1467 - coniux et fil. V 7882, VIII 10628, V 41, V 368.

scribae (certo militari).

Liberta *X 3193* - foemina IX 5618, *XI 59* - coniux heres *VIII*

[95] *K.* — [98] *S.* — [99] Severo. — [100] 3° secolo ep. — [101] *K. S.* — [102] *K. Z. S.* — [103] Wilmanns. - *Comm. in hon. Momms.* — [104] p. Aug. o Tib. — [105] Z. — [106] dal 717 a Nerone. — [107] p. m. Aur. — [108] Wilmanns - *Comm. in hon. Momm.* — [109] *K. M.*

9379 – coniux et fil. leg. *X 3380* – uxor IX 1646 – coniux et fil. her. *X 3489* – filio *XI 104*.

scribae (militari?).

Socer X 1953 (?) – coniux X 1956 (?) – 1958 (?) – coniux fil. uxor 1955 (?).

impiegati all'erario.

Contubernalis V 1801 – coniux VIII 3292, V 536 – uxor VI 1598 – uxor, fil. VI dall'8511 all'8541 – filio VI 8514 (?).

medici.

Socer VIII 2874 (?) – liberta III 10854 – coniux verna X *3444* – coniux III 5959 (?), V 4367 [111], VI 2532, 2594, VIII 18314 = (*Eph.* VII 406), *X 3412* (?) uxor III 3537 [112], III 4279 – fil. leg. VIII 2834.

stratores.

Contubernali VI 4888 [113] – uxor VIII 2957 (?) – uxor fil. III, 8258.

tubicines.

Coniux VIII 2897 [114], 18513 (= *Eph.* V n. 786) – fil. leg. III 906 – fil. leg. her. III 6366 – coniux et fil. her. VI 2570 [115].

dispensatores.

Alumna VIII 3288 – coniugi et amanti III 333 – contubernalis VI 8833, VI 8839, 8843 – foem. VI 8837 – coniux II 2644, III 1085 (?) 2082, 7436 (?) V 370, 2385, VI 8821 [116], 8827, 8828, 8829, 8841, *X 3346,* XI 3738 – coniux et fil. illeg. VI 8819 – uxor III 1839 – VIII 17335 – filio VI 8517, 8825 – coniux et fil. III 4828, VI 8822 [117], VI 8835, XI 2706 (?).

munera varia.

Actori fabrum con. fil. heredes III 10516 – *antesignator tribuni* con. VI 3561 – *candidatus leg.* – maritus VIII 2866 [118] – *comes aug.* – con. III 4742 – *conductor ferrariarum* fil. III 5036 – *conductor* con. V 7852 – *cornicen* uxor XI 1218 – *curator fisci* uxor VI 3544 [115] – *exactus* con. fil. VIII 2977 – *fabricensis* (fabricae salanitanae armorum) uxor III 2043 – *haruspex leg.* maritus VIII 2809 [118] = *hidraulaurius salariarius* con. III 10501 [119] – *immaginifer ex ñ.,* con. III 8032 (?) – *musicus,* con. V 7935 – *oplo-*

[111] p. m. Aur. — [112] p. Vesp. — [113] Tib. e Claudio. — [114] *S.* — [115] p. Severo. — [116] 110. — [117] Claudio. — [118] *S.* — [119] M. Aur.

machus, uxor II 1739 - *ordinatus* con. VII 421 - *pedissequus* con. VI 4354 - *pequarius* leg. con. fil. leg. VIII 2827 [118], - con. III 11017 [119] - *pollio* con. fil. III 5949 [120] - *veterinarius* leg. con. fil. leg. III: 1215.

MILITES.

milites cohortis.

Amica VI 3563, 3611 [121] - alumno III 2012 [122] (?) hospita III 2052 [122] - frater X 7596 - foemina VI 3875, VIII 9202 - coniux III 3542, 9782, VI 3659, VII 692, 9198 [123] - coniux heres VI 3891 - uxor II 2581 (?), III 2002, III 2748 - Pollia V 7591 - uxor VII 1054 - fil. ill. VIII 9200 - fil. III 11554, VI 3623 (?) - fil. X 7591 - coniux III 6151 (?) - coniux et fil. III 8729, 9732, VI 710.

cohortes vigilum.

Amica X 1768 [124] - foemina VI 2960, XIV 214.

statores.

Coniux VI 2956, 2957, 4881 [125], XIV 2149 (?) - coniux et fil. leg. VI 2951, VI 2951 - fil. leg. VI 2955 - fil. ill. et nepos III 8117 [126] (?) - coniux et fil. VI 8518.

cohortes urbanae.

Coniux liberta VI 2884 - foemina VI 2897 - coniux VI 2781, 2876, 2941, 2912 - coniux heres VI 2937 - uxor VI 2930, V 2515, V 2518 - filio VI 2881 [124] - coniux et fil. leg. VI 2887 [124] (?), 2902 [124], 2903 [124].

cohortes praetoriae.

Liberta V 2505, IX 1621 - foemina VI 2568, 2696 [127], 2720, X 6578 - coniux VI 2256, 2437 [127], 2445, 2467, 2481, 2489 [128], 2497, 2501, 2516, 2561, 2565, *2566* [129], 2603 (?), 2610, 2619 [130], 2730 [131], 2745 [132], 2760 [131], 2773, 5978, IX 3572, X 533, 1755, 4787, XI 557, 1435 - coniux heres VI 2431 - coniux et fil. leg. VI *2496* [121], 2562, 2706 [124], 2708 [127] - uxor VI 2525, 2699 [127], X 1762, XI 1805 - fil. leg. VI 2423 - fil. et uxor VI 2662 [133] - fil. leg.

[118] *S.* — [119] *M.* Aur. — [120] Mispoulet - *K.* — [121] *K.* — [122] *K.* — [123] Cagnat. — [124] *K.* — [125] Tiberio e Claudio. — [126] 270. [127] p. Severo. — [128] 29. — [129] 209. — [130] *M.* — [131] da Severo alla fine del 3° secolo. — [132] p. Vesp. — [133] p. Severo - *K.*

IX 4754 - fil. leg. uxor II 2102 [134], IX 5844 - fil. illeg. (?) VI 2569 [141] - filio VI 2435 (?) 2523 (?), 2618 - (leg.?) 2723, 2787 (?) X 3885 (?), XII 3180 - leg. XIV 3994 - coniux et fil. VI 2738 [135], XI 706, VI 2770.

accensi.

Amica II 4547 - foemina 1972 - coniux VI 1970, XIV 2298 (?) - uxor X 6104 - uxor, fil. Pollia VI 1964 - fil. leg. VI 1975.

milites legionis.

Fil. libertae vel militis servae VIII 3198 [141] - sponsus VIII 3065 [136] - concubina IX 1460 [137], 1502 [138] - spurii fil. X 3884 - liberta coniux III 7503 [139] - uxor liberta IX 1622 - liberta III 7753, 8723, X 3883 - liberta aliena IX 4058 - foemina heres instituta VIII 3137 - foemina heres VIII 3148 [140] - coniux fratres VIII 3140 (?) - frater VIII 3178, 3207, 3251 - soror VIII 3260 [141] - miles heres VIII 3163 - hospiti II 4152, III 2013 [142] - amica II 5266 [143] - mulier heres II 2901 - mulier quaedam II 5733 - mulier VIII 3038 (?) - foemina VIII 3054, 3059 3064, 3077 (?) 3078, 3251, 9333, IX 1605, X 1769 [144] - coniux II 4170, III 1319, 3544 [145]; 3563; 4460 [146], 4593, 4836 [147], 4848 (?), 4850, 4856 [147], 5688, 5950, 6322 [147], 6376, 8166, V 2839 (?), 7886, VI 3571, 3626 [148] VII 23 [149], 25 [150], 118, 121 [149], VIII 2894 (?), 3018 [151], 3019 [151], 3081, 3117 al 3118, 3127, 3133, 3141 [151], 3158, 3166 [151], 3284 (?) - 4237; XII 4364 (?), VIII 17967, (*Eph.* V 704), XII 683 [152], XIV 3631 [153] - coniux heres III 3162 [154] - coniux et fil. leg. III 2008 [153] (?), V 951 - coniux et fil. illeg. III 5947 [147] (?) - socer III 6297 [155], nurae VIII 3098 - socro VIII 3143 [151] - gener VIII 18567 (= *Eph.* VII 415) - uxor II 719, 803, 2891 - uxor fil. III 2885 [154] - uxor III 6092 [156], V 547 [157], V 2497, VII 184 [158], VIII 2103 [140], 3049 [159], 3053 [151], 3057 [151], 3084 [160], 3087 [151], 3095 [151], 3191, 3216 [151], 3219 [151], - uxor fil. her. VIII 3232 [161], - uxor VIII 3244, 3256 - uxor fil. VIII 3258 [141] - uxor VIII 3259, 3261 [141], 3271 [140], 16545, 18027, IX 1601, 1610 - uxor fil. (Pollia?) IX 2115 [162] - fil. leg. II 1016 - uxor et fil. leg. II 2889 [147] - fil. leg. III 366,

[134] fine 2° secolo ep. — [135] da Vesp. alla fine del 3° sec. — [136] *Z. S. M.* — [137] a Domizian. — [138] *K.* a Domiziano. — [139] 2° secolo. — [140] *Z. K.* — [141] *K.* — [142] *K.* dal 42 a M. Aur. — [143] 2° secolo. — [144] a. M. Aur. — [145] p. M. Aur.? — [146] p. Vesp. — [147] p. M. Aur. — [148] *M.* — [149] *M.*, p. Claudio. — [150] *M.* p. Adriano. — [151] *S.* — [152] p. Traiano. — [153] p. Nerone. — [154] dal 42 a Vespasiano. — [155] 168. — [156] *Z.* — [157] a. Domiziano. — [158] *M.* a. M. Aur. — [159] da Severo a Caracalla. — [160] *S. M.* — [161] 198. — [162] p. Traiano ?

1603 - socer et fil. leg. III 4467 [169] - uxor et fil. leg. III 7472 [168] - fil. leg. her. III 8116 [163] - uxor et fil. leg. V 540 (?) - fil. leg.? VII 247? [164], 3145 [165], 3199 [165] - fil. her. III 1199 [168], 6192 [168], VIII 3092 (?) - coniux et fil. her. VIII 3165 - fil. illeg. VIII 3029 (?) - fil. leg. (?) 9761 [180], VIII uxor et fil. leg. m. III 4459 [168], [169] - fil. III 3093 [170] 4862 (?), 5510 (?) III 1000, 2010 [171] - coniux et fil. III 8719 [168] - filii III 9717, 9892 - fil. compar V 914 - fil. V 4191, 8277 [172], VIII 3172, 3181, 3255, 18568 - coniux et fil. VII 245 [173] - ?..... legionis fil. III 7474 [174] - alumnus, con. heres, fil. leg. XIV 2269 [175].

milites legionis adiutricis.

Coniux III 3349 [168], 3541, 3628 (?), 4271 [168], 3396 [168], 10365, 10512 [168], 10524 [168] 10572 [168], 10962 [168], 11036 [168], XII 2604 - socris III 3678 [168] - uxor III 10315 [168] - coniux et fil. leg. III 10956 [168], 3393 (?) [168] - coniux et fil. illeg. III 3553 [168] - fil. leg. m..... III 3660 [168].

milites legionis II parthicae.

Uxor, fil. VI dal 3377 al 3392 - coniux XIV 4009 [176], VI 3371 - coniux et fil. leg. her. XIV 2294 [176] - coniux et fil. leg. VI 3406 [169], 3375, 3367 [176] - fil. leg. XIV 2281 [176] (?), VI 3397, *3396* [169] - *fil.* XIV 2293 [176], VI 3376 (?) coniux et fil. VI 3403 (?) - patri III 3682, XIV 377.

milites.

Avus III 4733 - nupta 998 (?) - contubernali II 1399 (?) - liberta III 7548, VI 3621, XI 41 - foemina V 8764 (?), VI 2778, XII 4231 - coniux III 1316, 3552, 5234, 8006 (?) - 11026, V 946, 1262, 1796, 2833, 3468, 8773, VI 2773, 3577, 3620, XI 125, XII 1112, XIV 2275 - coniux et fil. leg. III 6233 - uxor V 1590, VIII 3138, 3468 [169], 9397, 11483 (= 288; *Eph.* V n. 263) - fil. leg. V 4870, VI 3578 (?) - coniux et fil. ill. mil. III 6292 - filio II 2706, 2835 (?), 6087 [177] (?), III 3158 [178], V 1593 - coniux et fil. III 6462, 7553 (?) 3581 [179], VIII 211, X 7897, III 837 - uxor *Eph. Ep.* IV 952 [169].

[163] 68. — [164] p. Adriano. — [165] *K. S.* — [166] 2° secolo. — [167] dal 42 a Vespasiano. — [168] p. M. Aur. — [169] *K.* — [170] 225. — [171] p. Ner. — [172] *M.* p. M. Aur. — [173] *M.* p. Adriano. — [174] 139/61. — [175] p. Sev. a. Diocl. — [176] da Severo a Diocleziano. — [177] 2° secolo fine - ep. — [178] Tiberio 762/65. — [179] *M.* — [180] p. Traiano?

equites.

Liberta VIII 6309 - parens VIII 8190 - foemina III 4316 - coniux III 809 (?) - uxor II 5961, III 6115, VIII 9706, X 1758 (?) - uxor heres VIII 3164[180] - filio leg. VIII 2251 - fil. leg. ill. III 801 (?) - coniux et fil. V 6726 - coniux et fil. mil. III. 10378 (?).

equites singulares.

Alumna VI 3215 - coniux III 1195, 2017, VI 3198[181], 3202, 3215, 3267, 3275, 3288, 3294, 3300, 3911, VII 723 - coniux heres VI 3282 - coniux et fil. leg. VI 3196, VII 229 - uxor fil. leg. III 1171 (?) - fil. leg. VI 3279 - coniux et fil. VI 3292.

CLASSIS.

praefecti classis.

Con. VI 3150, VIII 7977 - uxor II 1267 - fil. leg. IX 5139.

navarchi, trierarchi.

Coniux X 3349, V 8754, 8757, VI 3911, X 3556[182] (?), 3358[183], 3362, XII 681 - coniux et fil. leg. X 3351, 8131 (?), XI 25 - uxor VI 8853, III 168, 431[184], VIII 9392, IX 41, X 3361 - fil. leg. XII 2412 - uxor et fil. ill. XI 86 - fil. ill. X 3363 - coniux et fil. X 3352.

centuriones classis.

Coniux X 3374, 3375, 3379, 3382, 3384, 3572, XI 340 - uxor VIII 9386 - fil. leg. VI 3100[185], X 3366 - uxor, fil. X 6800 - fil. X 3533 - coniux et fil. X 3378.

optiones.

Liberta X 3461 - foem. X 3497, 3467, 3471 - heres 3477 - con. X 3462, 3463, 3472, 3473, 8209, XI 3736 - uxor VI 3152, XI 28 - fil. leg. X 3496 (?), 3466, 3470, 3474, 3476 (?) - con. fil. XI 31.

armorum custodes.

Liberta X 3405, 3406 - mulier X 3399 - con. X 3395, 3398, 3400, 3410 - con. et fil. leg. XI 66 - uxor X 3397 - XI 54 - uxor heres X 3403.

[180] *S.* — [181] *K.* p. Severo. — [182] Nerva. — [183] Tiberio. — [184] *M.* — [185] *K.*

vexillarii.

Fil. ill. X 3502.

duplarii.

Con. X 3506 - con. fil. leg. X 3505 (?) - uxor X 34414 - fil. X 3507.

beneficiarii.

Con. X 3412.

gybernatores.

Liberta XI 88 - coniux III 3165, X 3433, 3435 - fil. leg. X 3429, 3432 (?), 3437 (?).

proretae.

Ux. fil. ill. X 3482 (?) - fil. leg. X 3485.

nauphilaces.

Ancilla X 3455 - liberta heres X 3451 - liberta X 3452, 7593 - coniux verna X 3446 - coniux heres X 3447 - uxor X 3445 - coniux X 3448, 3453, 8261, XI 105, 112 - fil. X 3454 (?).

cornicularii.

Con. X 3415.

librarii.

Con. X 3439 - con. et fil. X 3438.

scribae.

Liberta X 3493 - foem. XI 59 - con. heres VIII 9379 - con. fil. leg. X 3380 - con. et fil. leg. her. X 3489 - fil. XI 104 - fil. ill. XI 17.

medici.

Con. verna X 3444 - con. X 3442 (?).

dispensatores.

Con. X 3346.

munera varia classis.

Architectus, coniugi X 3392 - *coronarius*, uxor XI 30 - *curator navium*, filius adoptivus XIV 109 - *exorati* (?), liberta X 3539 - *faber*, liberta fil. X 3420 - *faber duplic.*, coniux liberta X 3426 - coniux et fil. leg. X 3425 - fil. X 3424 - *faber navalis*, foemina XI 139 - *navicular. ex muner.*, fil. leg. VIII 969 [186] - *no-*

[186] 400/1.

nagen., coniux X 3456 - *subunctor*, coniux X 3498 - *principalis victimarius*, coniux X 3501.

milites.

Amico X 3655 - foemina VI 3158[187] - coniux et liberta XI 60 - liberta VI 3104[187], X 3540, 3557, XI 66 - liberta et heres VI 3165, X 3520, XI 3737 - foemina VI 3098 (?), 3155, X 3499, 3500, 3517, 8208, XI 70 - foem. heres X 3564, 3584, 3618 - coniux VI 3096, 3153, 3160, IX 5749, X 1983, 3550, 3554, 3568, 3571, 3595, 3604, 3606, 3608 (?), 3623, 3633, 3640, 3643, 3660, 3669, 3882, 6338, XI 27, 50, 78, 106, 35, 31[a], 35, 38, XIV 223, XIV 243 - cognatus X 3408 - heres X 3537, 3538, XI 3535 - coniux et fil. her. X 3565 - coniux her. X 3567 - coniux et fil. leg. VI 3109, X 3563, 3611, 3617, XI 52 - uxor II 4063[188] VI 3115, VIII 9385, X 1969, 3635, 7535, 8211, VI 3170 (?) - fil. leg. VI 3116, X 3547, 3596 (?), 3687, XI 3532 - fil. leg. et uxor her. XI 80, XIV 241 (?) - fil. ill. X 3534, 3627 - fil. X 3388, 3601, 7595 - coniux et fil. III 2036[187], X 3638 (?).

veterani classis.

Fil. et liberta X 3573 - con. liberta VI 3118, XI 26 - 33 - liberta X 3396, 3428, 3488 - liberta et her. X 3516 - liberta X 3521, 3528, 3552, 3570, 3614, 3616, 3628, 3661, XI 76 (?), 349 (?) - vernacla X 3369 - foem. X 3525 - coniux III 225, 7552, X 3365, 3409, 3416, 3513, 3549, 3551, 3559, 3587, 3609, 3622, 3624, XI 34, 40, 43, 49 - con. et fil. leg. her. XI 56 (?) - coniux XI 74 (?), 98 - con. fil. leg. III 3971[189], X 1080[190] - con et fil. leg. her. X 3430 - con. fil. leg. X 3519, 3522, 3594, XI 352 - uxor X 719, 3659, XI 73 - fil. leg. III 2020[187] - uxor et fil. leg. III 2051 (?)[187] - fil. leg. X 3376, 3558 (?) 3646, 3654, XI 96 (?) X 3536 - fil. mil. VI 2491 - con. et fil. X 3530.

veterani augusti.

Con. et fil. liberta XIV 235 (?) - con. et fil. leg. mil. X 5314.

emeriti.

Con. X 3373, 3541 - con. fil. leg. X 3630.

[187] K. — [188] 2° secolo, ep. — [189] p. Severo. — [190] p. M. Aur.

VETERANI.

veterani legionis.

Vernacla 489, II - concubina V 936 [191] - contubernalis et fil. leg. III 971 [192] - contubernali V 5828 - pro uxor V 1923 [193] - coniux et liberta II 5212 [194], IX 4684 [195] - liberta II 490, III 2021 - fil. liberta III 2041 - liberta III 4245, 8764, VIII 3016, IX 4687 [192], XI 348 - fil. liberta X 3895 - coniugi, socrae III 1665 - socer VIII 2885 - gener VIII 3015 [196] - foemina V 6872, VIII 3269, 4880, 14607 (*Eph.* VII 233), IX 4689 [195] - coniux III 2066, 3283, 3540, 3844, 3970, 4118, 4322, 4352, 4189, 4574, 5106, 5220 (?), 5409, 5430, 5520 (?), 5624, 5673 (?), 6190 [197], 7499, 7507, 7694, 8200, 8730 [198], 8745 (?), 8752, 9710, 10036, 10920, 11027, 11816, V 919, 937, 5218, VI 3368, 3393, VII 122, VIII 3027, 3041, 3225, 3276, 4329, 14605 (?) (*Eph.* V 491), IX 275, XII 1749 [199] - coniux et fil. leg. III 3314, 3376, 4182 - con. fil. leg. socris III 4275 - coniux et fil. leg. her. III 4312 - coniux et fil. leg. III 5449, 5955, 5957, 6184 [197], 8121 (?), 11220 (?) [200], 11305, XIV 2789 - coniux et fil. leg. mil. III 3398 [191], 7428 - coniux et fil. leg. et ill. III 1651 [200], 5671 [198] - coniux et fil. leg. III 1914 (?) - coniux et fil. ill. III 8375, V 2391 - uxor II 2582 [198], 2640 [201], 4148 [198], 4161 [198] - uxor et fil. III 1008 [202] (?) - uxor III 2004, 6800, 7501, 9712, 10317, 11024 (?), V 397, 481 [203], 917, 2158, 5818, 7558, VIII 3066, 3153, 3193, 4522, 7080, 16514, XI 1058 - uxor et fil. leg. II 2888 [198] - uxor et fil. 2064 (?), 6231 (?), 4313, 5956, V 2838, XI 388, VIII 4215, 4378 (?) - fil. leg. uxor 3320, 4311, 4313, 4853, V 4902, XII 3035 - fil. leg. her. III 6762 - fil. leg. III 504, III 2064, 3543, 8197, V 5062, VI 3398, VIII 3128, X 1772, XII 679, XIV 2285 (?) fil. leg. et her. III 1196 - fil. et her. III 3560 - fil. ill. et her. XI 2956 - fil. leg. et ill. III 2033 [208] - fil. leg. ill. miles III 7421 - fil. ill. III 11968 (?), V 5882 [205] (?) - fil. leg. mil. II 2639, V 48 [206], VIII 3120 - fil. leg. II 4172 - fil. II 6152 [207], III 1158, 2017, 3321, 3559 - avus III 3527 - fil. III

[191] K. — [192] p. 42. — [193] K. — [194] 2° secolo, ep. — [195] p. Vesp. — [196] Cagnat, S. — [197] 2° sécolo. — [198] p. M. Aur. — [199] p. Domiziano. — [200] p. Augusto. — [201] 235. — [202] p. Galba. [203] p. Nerone. — [204] p. M. Aurel. — [205] a. C. 43, p. C. 29. — [206] p. Vesp. — [207] 1° secolo, ep. — [208] a. 42.

4187 - fil. Pol. III 4455 - fil. III 8123, 8195, 10270, V 7009, VIII 3055 - avus nepos coher. VIII 3233 - fil. XI 3369, XII 677, XIV 2283 (?) - coniux et fil. III 262 - coniux et fil. leg. III 3627 - coniux et fil. III 4191, 4458 - coniux et fil. her. III 7524 - coniux et fil. III 7796, 10569, 11035, 11222, V 7561, VI 3369 [208], VII 123, VIII 2948 [209], 3079 [208], 4310 - coniux et fil. her. III 3301.

veterani.

Fil. et liberta VI 2907 [208], X *3573* - coniux liberta VI 2470 [208], 2584 [208], *3118* [208], *XI 26, 33*, XIV 218 [208] - liberta III 4370 - patrono V 2393 (?), fil. et liberta VIII 3215 (?) - liberta *X 3396, X 3428, 3488,* - liberta et her. X *3516* - liberta *X 3521, 3528, 3552,* X *3570, 3614, 3616, 3628, 3661,* 3715, *XI 76, XI 349,* XIV 217 - liberta et alumnus III 4318 - coniux et fil. leg. alumnus VIII 4376 - alumnus XIV 219 - vernacla VIII 9375, X *3369* - sponsa VIII 18533 - contubernalis VIII 1877 - coniux et gener III 1584 [210] - coniux, uxor, socer V 3122 - gener, socer VIII 2800 - gener XI 3894 - foem. her. VI 3482 - foemina V 3369, VIII 184, 3070, 3286 - mulier VIII 4306 (?) - foemina VIII 5180, 9201, X 1759, *3525*, XIV 215 - foem. coniux XIV 216 (?) - coniux III *225*, 770, 805, 810 (?), 848, 1091, 1183, 1475, 1556, 2003 [211], 2059, 3536, 3564, 4592, 4831, 4834, 5224, 5335, 5472, 5652, 5692, 5813, 5905, 6131, 7454, 7551 (?), *7552*, 7901, 7980, 8000, 8004, 8262, 8376, 9377, 10286, 10318, V 2388, 2831, VI 2443, 2499, 2547, 2621, 2784, 2872 (?), 2894, 2901, 2444, 3011 [212], 3025, 3030, 3051, 3063, 3074, 3110, 3112, VIII 3124, 3141, 3160, 3162, 3167 [213], 3169, 3179, 3190, 3196, 4239, 4241, 4330 [214], 4331, 4525, 4606, 6050, 9199, 9205, 17590 (= 2092), 18299 (= 3647), 18307, 18325, IX 5649, 6386, X *3365, 3409, 3416, 3513, 3549, 3551, 3559, 3587, 3609,3622, 3624, XI 34, 40, 43, 49,* coniux et fil. leg. her. XI *56* (?) - coniux XI *74 (?), 98,* XIV 1680, 2295, 3632 (?) - coniux heres VI 2563, VIII 3132 - coniux et fil. leg. III 987 [215], 1100 [216], 1485 [216], *3971* [217], 4369 - coniux et fil. leg. ill. III 4379, 5632 - coniux et fil. leg.

[208] *K.* — [209] *S.* — [210] p. Severo. — [211] *K.* — [212] *S.* — [213] Legionario. — [214] 158. — [215] p. Severo. — [216] p. M. Aurel. — [217] *K.*

ill. III 4379, 5632 - coniux et fil. leg. III 5815, 10522, V 5072 (?), 7534 (?), VIII 3157, 9052, IX 1612, X *1080*[218] - coniux et fil. leg. heredes X *3430* - coniux et fil. leg. X *3519*, *3522*, *3594*, XI *352* - uxor et fil. leg. mil. et fil. leg. her. III 1471 - coniux et fil. (legittimato?) III 10299[226] - coniux et fil. illeg. VI 3630 (?) - uxor II 4177 (?), III 1682 (?), 2050, 2677, 2915, 4833, III 5595, 7598, 7495 - uxor suboles III 8152 - uxor III 8108, 8721, 9708, 10229, 11552, V 1973, 2390, 5071, 5100, 5748 (?), 5829, VIII 2094, 2505 - uxor heres VIII 2868[219] - uxor VIII 3040, 3042, 3058, 3086, 3104, 3109, 3121, 3210, 3212, 3234, 3239, 3252, 3257, 3273 - uxor et heredes VIII 4247 - uxor VIII 4380, 4417, 4467, 4566, 4605, 4881, 9053, 9705, 18297, X *719*, 1757, *3659*, *XI 73*, 1057, XII 682, 4368[220] - uxor et fil. leg. II 4169 - uxor, fil. nep. III 1818 - fil. leg. III 2005, *2020*[221], - uxor et fil. leg. III *2051*[221] (?), 5412 - fil. leg. III 5629, 8731 - fil. leg. nepos III 10316 - fil. leg. V 2392, 7163, VI 2671, VIII 2528[221], 2829 (?), 2982, 3000[222] (?), 3013 - uxor et fil. VIII 3036 - uxor et fil. leg. VIII 3048 - fil. leg. VIII 3091 - fil. leg. VIII 3119, VIII 3129, 3142 - uxor et fil. VIII 3193 - fil. leg. VIII 3184 - uxor et fil. VIII 3187 - uxor et fil. leg. VIII 3192 - fil. leg. VIII 3195 - coniux et fil. leg. VIII 3204, fil. leg. VIII 3231 - uxor et fil. leg. VIII 3263, 3264 - fil. leg. VIII 4197[223], 4293, 4379, 4436 - uxor et fil. VIII 4607 - uxor et fil. leg. VIII 1882 - uxor et fil. VIII 9051 - uxor et fil. leg. IX 2090 - fil. leg. X *3376*, *3558* (?), *3646*, *3654*, XI *96* (?), XI 389 - fil. leg. XI 839, 3893 - fil. et heredes VIII 4332 - fil. ill. III 5631, V 8744 (?), VIII 3265 (?), 4355, 4529 (?) - fil. leg. ill. IX 1627 - fil. leg. X *3536* - fil. leg. mil. III 811, 847, 3538 - uxor et fil. leg. mil. III 4278 - fil. leg. mil. VIII 2811 (?), 2836, 2961 - fil. leg. mil. nep. VIII 2985[224] - fil. leg. mil. spec. VIII 2989 - coniux et fil. leg. mil. VIII 3136 - fil. leg. miles VIII 3155 - uxor et fil. ill. VIII 2833 - nepoti militi III 839 - fil. mil. III 1592, 3319[225], 8034 - coniux et fil. mil. III 11021 - fil. mil. VI *2491*, VIII 16548, 15392 = (*Eph.* V

[218] p. Claudio. — [219] S. — [220] a. Vespasiano. — [221] *K* - 198. — [222] p. Severo. — [223] 212. — [224] *K.* — [225] *K.* — [226] *K.*, cfr. C. I. L. III suppl. p. 1681.

n. 1255) (?) - fil. II 6231, III 808 (?), 866, 1203, 1383, 8334, 5064, III 5329, 6188, 7437, 7560, 7650, 8194 - fil. et coniux III 10320 - fil. V 2387, VI 2573, VIII 2999 (?), 3023, 3034 (?), 3035, 3061, 3072, 3105, 3123 [226], 3130, 3170 (?), 3176, 3203 (?), 3253, 4244, 4291, 4377, 4523, 4800, 9380, 19973, 18306 (?), IX 4683 [227], X 1263 [228], XIV 209 - coniux et fil. III 907, 3324 [229], 3529 - coniux et fil. mil. III 3545 - con. fil. III 4006 (?) [229], 4219 (?), 5219, 5337, 7693, 10271 - coniux liberi VIII 4524 - coniux et fil. VIII 9061 (?), 18010, X *3530*, XI 836.

veterani eq. sing.

Fil. leg. ill. VI 3127 [230] (?) - fil. leg. con. VI 3178 (?) [231] - fil. VI 3231 - fil. leg. VI 3242 - uxor prevignus X 5687 - con. III 2061.

veterani augusti.

Coniux filiaster VI 3447 [232] - uxor et fil. adoptivus VI 3450 [232] - liberta VI 3450 - coniux et fil. liberta XIV *235* (?) - coniux et liberta VI 3490 [232] - mulier her. VI 3465 - foemina VI 3487 - coniux VI 2426, 2460, 2510, 2896 [233], IX 3021, 4120, X 6577, 8213, XIV 221, 2271, 2292 (?), XIV 3432, VI 3449, 3451, 3455, 3462, 3466, 3469, 3470, 3476, 3478, 3483, 3488, 3491 (?), 4883 [234] - coniux et fil. ill. VI 2463 - coniux et fil. leg. mil. X *5344* - coniux et fil. leg. VI 3452, 3485 [232] - uxor VI 2515, VI 3471 - fil. leg. III 5889 (?), VI 2488 [235], IX 3923 [236] - uxor fil. leg. VI 3475 [237], 3480 [238] - coniux et fil. her. XIV 2270 - coniux et fil. VI 3454 (?), 3460, 3681 (?).

missicii.

Coniux VI 2604 [237] - fil. X 469 (?), II 6310 [239].

emeriti.

Liberta XII 2230 [240] - coniux XII 687 [241], V 538, *X 3373*, *3541* - coniux et fil. leg. X *3630* - fil. ill. XII 323.

FOCARIA.

Focaria heres XI 39 [242].

[226] *S.* — [227] p. Vespasiano. — [228] p. Nerva. — [229] *K.* — [230] p. Severo. — [231] p. 2° secolo. — [232] *K.* — [233] *K.* 160. — [234] Tiberio e Claudio. — [235] *K.* p. Severo. — [236] 149. — [237] *K.* — [238] *K.* — [239] fine 1° secolo. — [240] Antonino Pio. — [241] p. Domiziano. — [242] p. Caracalla.

POLLIA CASTRIS.

VIII 3101[243], 3151[243], 3247[243], III 7505[244], VIII 2994[243], 2565[243], 2566[243], 2567[243], 2568[243], 2569[243], 2586[243], 2618[245], 9382, 18067, 18068[246], 18084, 18085, 18086, 18087, IV 533[249], VIII 2950, V 7594.

POLLIA.

XI 630, XIV 223, 2958, XI 856, X 6011, XIV 2954 - uxor et fil. leg. hospita V 7341, VI 3515[247] - uxor VI 2968, XI 629, 969, 1054, III 6627[248], X 18, XI 632, 640, 651, 667, 677, 740, 834, 1064, XII 710, 5226, XIV 1332 - Coniugi II 711[249], VI 1838 (?), VI 1964, IX 2115 (?), III 4455 (?), VIII 2950[250], V 7594, VI 1964, IX 2115 (?)[251], III 4455 (?).

COLLINA.

VIII 2997, 3028, 2840, 3159[245], 3175, 2886, 8940, 2898, 3733, VIII 2808[252].

[243] *K* - Wilmanns (Comm. in hon. Momm.). — [244] 145/70. — [245] *K* - Wilmanns (Comm.). — 199. — [246] 173. — [247] a. M. Aur. — [248] 1° secolo - *Z.* — [249] *K.* — [250] Willmanns (Comm.). — [251] p. Traiano. — [252] *K* - *S.* — Incerti o difficilmente riferibili a rapporti parentali determinati sono i titoli seguenti: — *sevir turmae eq.*, fil. VI, 1415 — *aquilifer leg.*,?.... VIII 2782 (citato dal Meyer, perchè?) — *tubicen coh.*, fil. ill, X 7884, 7885 — *evokatus*, filiaster, *Eph. Ep.* IV 939 (citato dal Meyer).

Abbreviazioni usate nelle note.

a. = anteriore a ......
p. = posteriore a ......
a. C. - **p. C.** - **a. u. c.** = ante Christum - post Christum - ab Urbe condita.
K. = citata dal Meyer nel *Konkubinat.*
M. = » » Mispoulet, o. c.
S. = » » Scialoia, o. c.
Z. = » » Meyer nella *Zeitschrift.*
Cagnat = Cagnat nell'*Armée Rom. d'Afrique.*
ep. = epoca risultante dalla redazione epigrafica.

I numeri riferiti nelle note, senza altra indicazione, significano l'anno dell'èra volgare cui appartiene l'iscrizione.

I titoli indicati con numeri corsivi appartengono a dei classiarii.

LA DIOCESI ITALICIANA

DA DIOCLEZIANO ALLA FINE DELL'IMPERO OCCIDENTALE

INTRODUZIONE

Prima di dar principio alla nostra trattazione intorno alla diocesi Italiciana [1], come la chiama il più antico dei cataloghi provinciali di cui diremo frappoco, ed una delle tre diocesi costituenti la *praefectura Italiae* [2], è necessario indicare, brevemente, le fonti antiche nelle quali trovasi l'enumerazione o un accenno delle provincie italiche, e i principali studi dei moderni eruditi che di siffatto argomento si sono occupati.

A) FONTI.

Divideremo le fonti che riguardano il nostro tema in quattro sezioni: I) Letterarie; II) Giuridiche; III) Epigrafiche; IV) Ecclesiastiche.

I) FONTI LETTERARIE.

Questa sezione deve suddividersi in tre classi: a) Scrittori; b) Cataloghi provinciali; c) Lettere d'imperatori e di pontefici.

a) *Scrittori.*

In questa classe non faremo speciale menzione che di due soli scrittori, Ammiano Marcellino e Simmaco, come quelli che, sopratutti, ci forniscono notizie riflettenti l'ordinamento delle regioni italiche, o i loro governatori.

[1] Le parti del nostro lavoro, pubblicate alcuni anni fa nel *Bullettino della Commissione Archeologica Comunale di Roma* (1890, p. 27 e seg., p. 79 e seg.; 1892, p. 112 e seg.; 1893, p. 30 e seg.) sono qui rifuse, modificate e corrette.

[2] *Praefectura*, come ha dimostrato il Bethmann-Hollweg (*Röm. Civilprozess*, III, 47, n. 4) designa veramente l'ufficio del prefetto del pretorio, piuttostochè il territorio da esso amministrato. Il termine ufficiale per indicare il prefetto del pretorio d'Italia era questo: *praefectus praetorio Italiae,* ovvero *per Italias* (Not. Dignit. p. 103, 107 Seeck), il quale epiteto serviva a designare un complesso di più diocesi e provincie. Vedi il recente studio del Mommsen, *Die Diocletianische Reichspraefectur* (Hermes, 1901, p. 201 e seg.).

1) Ammiano Marcellino, nella sua storia dell'impero dal regno di Nerva sino alla morte di Valente (96-378), in trentuno o trentadue libri, della quale storia rimangono superstiti soltanto i libri dal quattordicesimo all'ultimo (a. 353-378) che narrano i fatti di cui l'autore fu testimone, ha conservato il nome e il ricordo di alcuni vicari di Roma e di alcuni governatori delle regioni suburbicarie.

Edizione: AMMIANI MARCELLINI *rerum gestarum libri qui supersunt*, rec. V. Gardthausen, Lipsiae 1874.

2) AURELII SYMMACHI *quae supersunt* ed. Otto Seeck (Monumenta Germaniae Historica, Auct. Antiqq. tom. VI, I, Berolini, 1883).

Q. Aurelio Simmaco Eusebio (a. 345-405), l'oratore celeberrimo e il *leader* del politeismo romano nel quarto secolo, ricorda nelle sue lettere non pochi vicari e governatori delle nostre regioni, ed egli stesso, come vedremo a suo tempo, amministrò la Lucania e il Bruzzio. Per la sua vita rimando il lettore alla bella e compiuta biografia premessa dal Seeck alla edizione citata delle sue opere e alla cronologia simmachiana composta dallo stesso Seeck, della quale ci siamo giovati ampiamente nelle nostre ricerche.

b) *Cataloghi provinciali.*

1) *Laterculus Veronensis*, in appendice alla *Notitia Dignitatum* ed. Otto Seeck (Berolini, 1876), pag. 250. È un indice delle provincie romane pubblicato, la prima volta, non senza errori, da Scipione Maffei (*Opere*, Venezia, 1790, t. XI, p. 159) che si trova in un codice della biblioteca capitolare di Verona del secolo sesto o settimo. Il Mommsen lo ripubblicò, riveduto nel manoscritto originale, negli « Atti dell'Accademia di Berlino » [1], dimostrando esser cotesto l'indice più antico delle diocesi e delle provincie romane giunto fino a noi, che riproduce la carta originale del nuovo ordinamento amministrativo dato all'impero da Diocleziano nel 297, nel quale anno esso fu probabilmente compilato. Dopo il Mommsen, altri scrissero sull'im-

[1] 1862, p. 487 e seg. Vedi la traduzione francese del Picot nella *Revue Archéologique* XIV (1866), p. 368 e seg.

portante documento, e alcuni, anzi, come Emilio Kuhn, ne oppugnarono, bensì a torto, il valore; dei quali scrittori, vedi la lista in Teuffel-Schwabe, *Gesch. der Röm. Liter.* II[5], 991. Cfr. anche Jullian, *Revue Critique,* I (1882), 66-68. Nel latercolo veronese, a cagione dello stato imperfetto del manoscritto, mancano quattro delle dodici provincie costituenti allora la diocesi italiciana. Il passo del latercolo che a noi interessa è il seguente: *diocensis italiciana habet provincias numero XVI: beteiam histriam flaminiam picenum tusciam umbrenam apuliam calabriam licaoniam corsicam alpes cotias retia.* Non è esatto, quanto scrive il Marquardt [1], che, nel catalogo veronese, siano indicate come divise la *Flaminia* e il *Picenum,* poichè la espressione *Flaminia Picenum* su citata designa una sola provincia, al pari delle espressioni consimili *beteiam histriam; tusciam umbrenam; apuliam calabriam.* Ciò stabilisce bene l'Ohnesorge [2], il quale, però, combattendo l'opinione contraria sostenuta dal Mommsen negli *Abh. der Berl. Akad.,* 1862, p. 513, non si è accorto che il Mommsen stesso l'aveva rifiutata nel *Neues Archiv der Gesellschaft für ält. deutsche Geschichte* V (1879) p. 84, con le parole « in der Veroneser Verzeichniss ..... *Flaminia Picenum* ist zusammen zu ziehen ». Sul numero XVI delle provincie italiche, v. Ohnesorge, op. cit. p. 12.

2) Festi Rufi, *Breviarium rerum gestarum populi romani:* ed. Foerster. Festo Rufo, nel suo *Breviarium* compilato, come è noto, nell'anno 369, fornisce notizie importanti sulle provincie romane, e specialmente sulla Sardegna e sulla Corsica, delle quali faremo uso a suo tempo.

3) *Laterculus Polemii Silvii sive Schonhovianus* (ed. Seeck, l. c. p. 254). Questo latercolo che forma una delle appendici al calendario di Polemio Silvio, famoso teologo del quinto secolo, (compilato nell'a. 448 e 449), si conserva in un manoscritto della biblioteca di Bruxelles del principio del secolo duodecimo, e fu composto nel 385 o 386, secondo l'opinione del Mommsen [3], sopra liste provinciali contemporanee. È designato anche col nome di *libellus provinciarum Schonhovianus,* dal nome del suo antico

[1] *Amministrazione Romana* (trad. it.), I, 254.
[2] *Die Römische Provinz-Liste von 297* (Duisburg 1889), p. 11.
[3] V. pag. 86, n. 2.

editore Antonio Schonhoven che lo pubblicò con il *Breviarium* di Eutropio a Basilea nel 1552 [1], ricavandolo dalla edizione romana di Giovanni Besiken del 1505. Il testo dello Schonhoven è arbitrariamente corretto e interpolato. Spettava al Mommsen di darne il testo genuino fermato sulla collazione delle tre classi di manoscritti nei quali è tramandato. Il Mommsen lo pubblicò dapprima nel terzo volume degli atti dell'Accademia Sassone delle scienze [2], e poi ne diede una seconda e migliore edizione nei *Chronica minora* I, 524 e seg. (Monumenta Germaniae Historica, Auct. Antiqq. IX), dove le interpolazioni del codice Spirense che lo contiene, sono racchiuse in parentesi quadre.

4) La lista della *Notitia Dignitatum*, la quale, come è noto, rimonta al principio del secolo quinto. Edizione Seeck, p. 108 e seg.

5) Paolo Diacono nella sua *Historia Langobardorum* (II, 14-23) riproduce una lista delle provincie della diocesi italiciana che egli cita con queste parole (l. c. 20): *Marsorum... regionem ideo intra Valeriam provinciam aestimo conputari, quia in* catalogo provinciarum Italiae *minime ab antiquis descripta est.* Or bene, questo catalogo, come il Mommsen ha luminosamente dimostrato [3], altro non è che una parte del catalogo delle provincie romane indicato al n° 3, di cui abbiamo una duplice recensione: l'una è quella dell'antico codice Spirense della *Notitia dignitatum*, ora perduto, di cui sopra si è fatta menzione, che Paolo Diacono arricchì di parecchie notizie etimologiche e topografiche; l'altra si trova in due manoscritti, contenenti pure l'opera storica di Paolo: il codice di Bamberga (III. E. 14) del secolo undecimo e il codice di Oxford (Magd. Lat. 14) del quattordicesimo secolo.

Edizione: *Pauli Historia Langobardorum*, ed. L. Bethmann et G. Waitz negli *Scriptores rerum Langobardorum et Italicarum* (Mon. Germ. Hist. p. 81-86). Il catalogo provinciale di Spira, fonte di quello di Paolo Diacono, e il testo identico di

[1] Noi ci siamo valsi della edizione del 1559.

[2] 1857, p. 251 e seg. V. la traduzione di E. Picot nella *Revue Archéologique* XIII (1866), 377 e seg.

[3] Il Mommsen ne ha dato la dimostrazione nello scritto indicato nella nota precedente (trad. fr. l. c. p. 383 e seg.) e nel *Neues Archiv* V (1879), 85 e seg. Cf. *Chronica minora*, I, 527.

esso che si trova nei codici di Bamberga e di Oxford, sono riprodotti dal Mommsen nel suo importante studio sulle fonti di Paolo Diacono nella storia dei Langobardi (*Neues Archiv*, V 90-91).

6) *Catalogus provinciarum Italiae.* È un catalogo provinciale scoperto dal Waitz nel codice A. 16 del secolo decimo appartenente alla regia biblioteca di Madrid e da lui pubblicato in appendice alla storia dei Langobardi di Paolo Diacono (l. c. p. 188-189). Il Waitz ritiene cotesto catalogo come la fonte di quello di Paolo Diacono; ma il Mommsen ha invece dimostrato il catalogo madrileno non essere che un mediocre compendio della lista provinciale citata da Paolo Diacono, accresciuto di tre notizie (concernenti Siracusa, la Sardegna e la Corsica) copiate alla lettera dalle Etimologie di Isidoro. Tutte le liste che abbiamo fin qui enumerate, cioè quella di Paolo Diacono (= Spirense; Bamberga; Oxford) e quella di Madrid sono anteriori all'a. 458 [1].

7) I frammenti dei *libri coloniarum* ed. Lachmann (*Gromatici veteres*, I, 209 e seg.), posteriori al 458 e sui quali vedi l'importante commento del Mommsen (ib. II, 157 e seg.).

8) *Ravennatis Anonymi Cosmographia et Guidonis Geographia:* ed. M. Pinder et G. Parthey (Ber. 1860), p. 246 e seg.; 501 e seg.

Le liste delle provincie italiche che noi troviamo nel Cosmografo Ravennate, appartenente come si sa al settimo o al nono secolo, e nell'opera geografica di Guido da Pisa, composta circa il 1119, sono due documenti da usarsi con la maggiore cautela e prudenza, come hanno dimostrato il Mommsen [2] e G. B. De Rossi, di illustre e venerata memoria [3]. Tanto l'anonimo Ravennate, quanto Guido da Pisa (fra i libri dei quali esiste strettissima relazione) citano come fonte dei loro cataloghi provinciali

[1] Sulla questione del Catalogo madrileno, v. Mommsen, *Neues Archiv*, V, p. 87 e seg.; Waitz (ib. V, p. 417) in senso contrario al Mommsen; Neff (ib. XVII, 204 e seg.), in senso favorevole. Il De Rossi, in appendice al suo studio sopra il Cosmografo Ravennate (Roma, 1852, p. 25) pubblicò un latercolo delle provincie italiche, che si trova nelle «Collettanee d'Albino Scolare» serbateci nel Codice Ottoboniano Vaticano 3057, f. 139 r. e che a suo avviso è un compendio del catalogo di Paolo Diacono. Peraltro non sarà inutile aggiungere che il De Rossi, allora, inclinava a considerare il catalogo madrileno come «l'originale che ebbe sotto gli occhi Paolo».

[2] *Leipzig. Sitzungsberichte* (1851), p. 105 e seg. Cf. *Neues Archiv*, V, 86.

[3] V. lo scritto citato nella nota prima.

d'Italia, un Castorio, chiamato dal primo dei nostri due autori *Romanorum cosmographus* (l. c. p. 91, 15); ora, sebbene Corrado Miller non esiti, in una sua recente pubblicazione [1], a ritenerlo l'autore della così detta tavola Peutingeriana, noi crediamo, col De Rossi, che esso sia un nome supposto sotto il quale l'anonimo Ravennate volle nascondere la vera fonte della sua cosmografia.

c) *Lettere d' imperatori e di pontefici.*

È questa la cosidetta collezione avellana fatta conoscere già dal Baronio nei suoi Annali e dai fratelli Ballerini [2], i quali dal codice Avellano, in cui si contiene, le imposero appunto il nome di Avellana. Achille Coen [3] sollevò alcuni dubbi sull'autenticità delle lettere imperiali comprese nella collezione, ma cotesti dubbi non hanno più ragione di essere, dopo gli studi di Guglielmo Meyer che pubblicava alcune di siffatte lettere nei programmi di Gottinga del 1888 [4]. Rimaneva, però, la cosa più difficile a farsi: confrontare i manoscritti fermando su questi il testo della silloge epistolare. Siffatto lavoro ha compiuto felicemente Ottone Guenther, pubblicando l'intera collezione delle lettere dall'a. 367 sino all'a. 553, nel « Corpus Scriptorum Ecclesiasticorum » di Vienna [5] con prolegomeni, appendici e indici utilissimi, tantochè egli ha il merito di aver data la prima edizione completa e critica della importantissima collezione Avellana.

In essa sono ricordati alcuni *vicarii urbis Romae* e più volte si fa menzione di alcune delle provincie d'Italia [6].

II) FONTI GIURIDICHE.

Costituzioni imperiali.

Le iscrizioni e le sottoscrizioni dei rescritti imperiali contenuti nei codici Teodosiano e Giustinianeo e nelle altre collezioni giuridiche forniscono notizie utilissime sulle provincie

[1] *Die Weltkarte des Castorius genannt die Peuting. Tafel.* Ravensburg 1887.

[2] *De antiquis collect. canon.* II, cap. 12. = *Append. ad S. Leonis opera* p. CLVIII segq.

[3] *Vezzio Agorio Pretestato* (Rivista storica V [1888], 25 e 249).

[4] *Epistolae imperatorum romanorum ex collectione canonum Avellana* a G. Meyer editae (Index Scholarum in Acad. G. A. Gottingae 1888-89).

[5] Vol. XXXV, Vindobonae 1895-98.

[6] Il Guenther nei suoi *Avellana-Studien* (Sitzungsb. der Wiener Akad. 134 [1896]) ricerca le fonti della nostra silloge e il modo col quale fu composta.

d'Italia e i nomi di parecchi dei loro governatori, ma talvolta non sono scevre di errori cronologici ed anche onomastici, specialmente quelle del Codice Teodosiano. Giovano quindi molto gli studi intesi a stabilire la serie cronologica delle costituzioni imperiali, fra i quali rammenteremo quelli del Mommsen [1], del Krueger [2] e del Seeck [3]. Ma cotesti studi saranno resi superflui dalla edizione critica, che del codice Teodosiano l'Accademia delle scienze di Berlino pubblicherà per cura di Teodoro Mommsen [4].

Edizioni: 1) *Codex Theodosianus*, instruxit Gustavus Haenel, Bonnae 1842. Cf. *Codicis Theodosiani fragmenta Taurinensia* ed. P. Krueger, Berol. 1880. Del Codice Teodosiano consultammo anche la edizione del Gotofredo, perchè al suo prezioso commento devono far sempre capo gli studiosi delle cose romane dopo Diocleziano. — *Codex Theodosianus* cum perpetuis commentariis Iacobi Gothofredi editio nova [cur.] I. Ritter, Lipsiae 1736.

2) *Codex Iustinianus* rec. P. Krueger, Berolini 1877 [5].

3) *Fragmenta Vaticana, codices Gregorianus et Hermogenianus* etc. ed. Mommsen et Krueger, Berolini, 1890.

III) fonti epigrafiche.

Questa sezione è la più copiosa, perchè la maggior parte dei governatori delle nostre provincie sono noti per mezzo delle iscrizioni greche o latine, le quali forniscono pure indicazioni preziose sull'ordinamento di esse provincie; ma sarebbe superfluo l'enumerare qui le sillogi epigrafiche che contengono i documenti riferibili al nostro tema. Lo farò, volta per volta, ad ogni provincia e ad ogni governatore di essa; come pure, indicherò, ove è possibile, le lapidi false sulle quali alcuni eruditi composero liste, in molta parte, fantastiche di governatori provinciali romani.

[1] *Ueber die Zeitfolge der Verordnungen Diocletians und seiner Mitregenten* (Abhandl. der Akad. d. W. zu Berlin, 1860, p. 349-447). Cf. l'*index constitutionum ad temporis ordinem redactus* (appendice prima alla ed. del Codice Giustinianeo del Krueger), ove la serie cronologica proposta dal Mommsen è riveduta.

[2] *Ueber die Zeitbestimmung der Constitutionen aus den Jahren* 364-373 (Commentationes Philologicae in hon. Th. Mommsen, Ber. 1877, p. 75-83).

[3] *Zeitschrift der Savignystiftung für Rechtsgeschichte.* [Röm. abth.] X (1889) 1; 177.

[4] V. frattanto il suo studio *(Das theodosische Gesetzbuch)* nella « Zeitschrift für Rechtsgeschichte » XXI (1900) p. 149 e seg.

[5] V. anche l'utilissimo *Corpus legum* di G. Haenel (Lipsiae 1857).

IV) FONTI ECCLESIASTICHE.

Sotto questo titolo comprendo due specie di fonti: *a*) i documenti agiografici; *b*) le sottoscrizioni conciliari dei secoli quarto e quinto.

a) *Documenti agiografici.*

I documenti agiografici (e intendo, sopratutto, parlare degli atti dei martiri) sono di grande importanza per lo studio della storia, in generale, e, in specie, per lo studio del nostro tema, ma non tutti hanno eguale valore: pochi, coevi ai fatti che narrano o ai quali si riferiscono, portano in sè l'impronta dell'autenticità vera; gli altri, meno antichi e guasti da interpolazioni o da errori, o addirittura apocrifi, devono essere adoperati con la maggiore prudenza e riserva, ma tuttavia non rifiutati assolutamente, come documenti inutili, perchè, come ha dimostrato il Le Blant, in un libro divenuto famoso [1], essi contengono sempre un nucleo di verità storica che non va messo in disparte. A proposito del libro del Le Blant, sia lecito a me di esprimere qui una brevissima considerazione, e la considerazione è questa: che, per quanto quel compianto ed illustre archeologo si sia reso benemerito, con il suo lavoro, della scienza, pure questa benemerenza non deve vietarci di dire, con il Neumann [2], che la via da lui segnata nella critica degli atti dei martiri è una via che non può condurre a risultati pieni e certi. Il sotto-titolo che il Le Blant ha posto al suo libro: « supplemento agli *Acta sincera* del Ruinart » a me pare non interamente esatto, poichè egli non pubblica una silloge di testi agiografici in appendice a quella del dotto benedettino, ma, per così dire, fornisce i materiali, o meglio stabilisce i criterî a cui dovrebbe informarsi l'erudito per comporre tale supplemento; e cotesti criterî non sono sempre accettabili. E, invero, non basta, come osserva il Neumann [3], provare, come fa il Le Blant, che al-

[1] *Les Actes des Martyrs,* supplément aux Acta Sincera de Dom Ruinart, Paris, 1882.
[2] *Der Römische Staat und die allg. Kirche bis auf Diocletian,* I, 279.
[3] V. nota 2.

cune espressioni degli atti corrispondono ai termini tecnici usati nei processi dei martiri, per stabilirne il carattere autentico o semi-autentico; bisogna, altresì, dimostrare che cotesti atti non contraddicono, in nulla, alla verità storica, e sopratutto che lo svolgimento di ogni processo non è punto discutibile nei riguardi giuridici. Ad ogni modo un vero supplemento alla silloge del Ruinart può comporsi, tenendo conto dei criterî esposti dal Le Blant nel suo libro, purchè sia fatto con quella critica sagace, e con quel metodo eccellente di cui ha dato bellissima prova, nei suoi recenti lavori [1], un giovane erudito italiano, il Franchi De' Cavalieri, al quale auguro di poter meritare, con le altre sue future pubblicazioni, il nome di secondo Ruinart [2].

Negli atti dei martiri, i governatori romani delle regioni d'Italia raramente sono indicati col titolo ufficiale di *correctores* o di *consulares*, ma, per lo più, portano quello di *praefectus*, *praeses*, *iudex* e *proconsul*, e qualche volta sono privi di titolo; altre particolarità le indicheremo a suo tempo. Vuolsi ancora aggiungere che, per le ragioni su esposte, non tutti i nomi dei governatori menzionati nelle fonti agiografiche sono certi; quindi, nel proporne la serie, enumereremo quelli soltanto che hanno piena certezza, o che, per lo meno, alla certezza si accostano. E lo stesso dicasi dei vicarî. Dovrei ora enumerare le collezioni nelle quali gli atti dei martiri sono contenute, a cominciare dai settantadue folianti dei Bollandisti, per finire agli *Analecta Bollandiana* che formano il supplemento perpetuo di cotesta vastissima silloge agiografica; i martirologî e via dicendo. Ma me ne dispenso, per amore di brevità, poichè qui non si vuol fare una bibliografia delle fonti agiografiche, e poi perchè il lettore troverà, a suo luogo, le indicazioni strettamente necessarie.

[1] La *Passio SS. Perpetuae et Felicitatis* (Röm. Quartalschrift für christl. Altert. suppl. 1896); gli *Atti dei SS. Montano, Lucio e compagni* (ibid. 1898); *S. Agnese nella tradizione e nella leggenda* (ibid. 1899).

[2] Che gli atti dei martiri debbano essere usati con molta cautela lo mostra il così detto decreto gelasiano là ove è detto che le *gesta sanctorum martyrum .... secundum antiquam consuetudinem et singularem cautelam in sancta Romana ecclesia non leguntur quia et eorum, qui conscripsere, nomina ignorantur et ab infidelibus vel idiotis superflua aut minus apta, quam rei ordo fuerit, inserta leguntur* (Preuschen, *Analecta*, p. 151). Ha ragione quindi l'Ehrard (*Die altchr. Litteratur*, I, 564-65) di scrivere che «das sogen. Decretum Gelasianum beweist dass man in alten Rom den Märtyrerakten gegenüber, eine sehr freie und *kritische* Stellung einnahm. Warum sollte dies in der Gegenwart unkirchlich sein?»

b) *Documenti Conciliari.*

Le sottoscrizioni conciliari dei secoli quarto e quinto sono di frequente citate come documenti importanti nelle divisioni amministrative dell'impero romano; alcuni dotti, peraltro, come lo Czwalina [1] e il Jullian [2], contestano l'autorità di siffatti documenti; ma il Duchesne, la cui sagacia e vasta dottrina nella storia del cristianesimo primitivo è a tutti ben nota, in un pregevole studio inserito nei *Mélanges Graux* [3], ha dimostrato che, per giovarsi delle liste episcopali, è necessario distinguere quelle che provengono direttamente dai concili e furono conservate dai Padri del quarto secolo, dalle liste disposte secondo l'ordine geografico e che rappresentano sempre un rimaneggiamento. Le prime meritano piena fede; le seconde devono consultarsi con qualche riserva. Ciò premesso, diremo che anche i documenti conciliari (ed è superfluo che ne indichiamo le edizioni) offrono preziose notizie sopra alcune delle nostre regioni.

B) LETTERATURA.

Mi limito qui ad indicare in ordine alfabetico le opere principali che trattano della diocesi italiciana, in genere, perchè i singoli studi saranno indicati al loro luogo; non posso, però, esimermi dal fare menzione speciale dell'*Onomasticon totius latinitatis* di Vincenzo De-Vit, di illustre e venerata memoria, rimasto sfortunatamente incompiuto, miniera preziosa di notizie minute e che dovrebbe citarsi ad ogni pagina, tanta è la utilità che rende agli studiosi anche quando in alcune sue parti, possa essere antiquato o difettoso. Nè passerò sotto silenzio anche alcuni articoli del *Dizionario di Geografia antica* di L. Hugues, che, sebbene elementari, sono utili.

1. Garollo, *Teodorico re dei Goti e degli Italiani* (Firenze 1879), pag. 52.

2. Jullian, *Les Transformations politiques de l'Italie sous les Empereurs Romains* (Paris 1884), p. 178 e seg.

[1] *Ueber das Verzeichniss der roem. Provinzen von Jahre 297*, Wesel 1881.

[2] *Revue Critique*, I, (1882), 66 e seg.

[3] *Les documents ecclésiastiques sur les divisions de l'empire romain au quatrième siècle* p. 133-141.

3. Marquardt, *Röm. Staatsverwaltung* I², 232 = *L'Amministrazione Romana* (trad. italiana di Ezio Solaini), pag. 246. Le nostre citazioni si riferiscono alla traduzione.

4. Mommsen, *Die Schriften der Röm. Feldmesser*, II, 198 e seg.

5. Id., *Die Quellen der Langobardengeschichte des Paulus Diaconus* (Neues Archiv der Gesellschaft für ältere deutsche Geschichte, V [1879], 84 e seg.).

6. Id., *Die italischen Regionen* nei Beiträge zur alten Geschichte und Geographie (Festschrift für H. Kiepert, Berlin 1898, pag. 93-110).

La diocesi italiciana, della quale prendiamo a trattare, era governata, diversamente dalle altre diocesi, non da un solo, ma bensì da due vicarî, l'uno dei quali aveva sede in Milano e chiamavasi *vicarius Italiae*, l'altro risiedeva in Roma e portava il nome di *vicarius urbis Romae*. Difficile è peraltro di poter stabilire esattamente quando abbia avuto origine la ripartizione della diocesi d'Italia nei due vicariati, che si presenta, come un fatto compiuto, soltanto nella *Notitia dignitatum;* tuttavia, se, come ormai pare accertato dalle recenti indagini, Costantino non avrebbe fatto altro che dar l'ultima mano a tutte le riforme iniziate da Diocleziano nell'amministrazione romana [1], non esito ad affermare che i due vicariati della diocesi d'Italia sorsero, non al tempo di Costantino, come alcuni credono [2], ma bensì al tempo di Diocleziano. E invero, se Lattanzio, nel libro che gli viene attribuito, *de mortibus persecutorum,* attesta l'esistenza, sotto questo principe, dei *vicarii praefectorum* [3]; se, come abbiamo visto, il

[1] So bene che alcuni moderni, fra questi principalissimo il Jullian (*Revue Historique,* XIX [1882], 331 e seg.), attribuiscono ad Aureliano l'ordinamento provinciale, specialmente quello delle regioni italiche, ma non mi pare che la loro tesi sia sufficientemente provata come quella che si fonda sopra fonti di dubbio valore, quali sono gli *scriptores historiae Augustae;* il dimostrarlo mi condurrebbe in un laberinto di questioni intricate e controverse, fra cui l'origine della correttura in Italia, nel quale non voglio entrare, per non allontanarmi dal tema proprio di queste pagine. Cf. Ohnesorge, op. cit. p. 50.

[2] Jullian, *Les transformations pol. de l'Italie sous les Empereurs,* p. 177.

[3] De mort. persecut. VII: « ..... *provinciae quoque in frusta concisae, multi praesides et plura officia singulis regionibus ..... item rationales multi, et magistri, et* vicarii praefectorum » *et rel.* (ed. Dufresnoy).

catalogo veronese comprende la *diocensis italiciana;* se la *regio annonaria* sulla quale gravava il tributo imposto da Massimiano, che divenne Augusto il 1 Aprile 286 [1], per il mantenimento della corte imperiale di Milano (e più tardi di Ravenna) e per i bisogni dell'esercito, e che consisteva in vino, legna e altre derrate [2], corrisponde al territorio amministrato dal *vicarius Italiae;* se le *urbicariae* o *suburbicariae regiones* le quali provvedevano la città di Roma di calce, legna, suini, bovi e vino, corrispondono al territorio amministrato dal *vicarius urbis Romae,* parmi logico il far coincidere la ripartizione della diocesi italiciana nei due vicariati con la riforma finanziaria compiuta da Massimiano. Ma poichè è anche innegabile che i vicarî veri e propri d'Italia e di Roma, nei documenti del tempo, cominciano ad apparire soltanto nei primi anni di Costantino [3], così riteniamo che, sotto Diocleziano, l'ordinamento dei due vicariati non fosse ancora definitivo e che ad essi siano stati allora preposti due *vices agentes praefectorum praetorio* quali rappresentanti del *praefectus praetorio Italiae,* da cui direttamente dipendevano.

Nè si creda questa una ipotesi, per così dire, campata in aria, poichè, in primo luogo, sebbene il Mommsen [4] osservi che « dioeceses cogitari nequeant sine vicariis » è risaputo che alcune diocesi, siccome quelle della Dacia e dell' Illirico occidentale, non erano governate da vicarî, ma dipendevano, rispettivamente, dai prefetti del pretorio dell'Illirico orientale e d'Italia [5]; in secondo luogo, i documenti che si riferiscono all' età precostantiniana, confermano la mia supposizione. E invero, una lapide urbana incisa fra il 293 e il 296 [6], del tempo appunto di Massimiano e di Diocleziano, rammenta un *Septimius Valentio vir perfectissimus agens vices praefectorum praetorio,* il quale a me pare fuori di dubbio, debba essere stato allora preposto alle *regiones*

[1] Goyau, *Chronologie de l'Empire Romain,* p. 338.

[2] Aurel. Vict. *Caes.* 39 § 31, 32; cf. [Trebell. Poll.] *vita XXX tyr.* 14. Sul tributo della *regio annonaria* v. l'importante commento del Gotofredo alla c. 6 Cod. Th. XI, 1.

[3] A torto, il Marquardt (op. cit. p. 245, n. 8) sostiene che Celio Saturnino sia un vicario di Roma precostantiniano. V. più oltre la serie dei *vicarii urbis Romae.*

[4] *Nuove Memorie dell'Istituto* p. 316.

[5] Not. Dign. Or. III, 6; Occ. II, 7. Cf. Willems, *Droit public romain* (6 ed.) p. 579.

[6] C. VI, 1125 = Orelli 1049.

suburbicariae, ossia al vicariato di Roma. Negli atti di S. Crisogono e di S. Anastasia [1] è scritto: *erat autem in vinculis iussu Diocletiani... Chrysogonus, qui per biennium in vicarii officio degens multa perpessus sanctae Anastasiae alimonia fruebatur. Hic erat apud* Rufum quemdam vicarium, *quem dominus Iesus Christus cum omni domo sua per Chrysogonum lucratus est.* Or bene, cotesto Rufo, di cui parlano gli atti, come d'un vicario esercente in Roma giurisdizione contro i cristiani, per ordine di Diocleziano, e che è identico, come ha ben dimostrato il compianto De Rossi [2], al Rufo registrato nel martirologio di Adone [3], e al Rufiniano che comparisce, rivestito della clamide, insegna specialissima dei vicarî [4], in una immagine del cimitero di Generosa, deve essere stato non un vicario vero e proprio, ma bensì un *agens vices praefectorum praetorio*, come *Septimius Valentio*, preposto durante la persecuzione di Diocleziano alle regioni suburbicarie. Lo stesso dicasi del *Serenus vicarius* nominato negli atti di Pietro e Marcellino [5] che soffrirono il martirio, poco prima che il papa Damaso nascesse, cioè innanzi l'anno 305, come si ricava dall'elogio che di cotesti martiri compose Damaso stesso [6]. Tali furono, adunque, i primi governatori della diocesi d'Italia e in questo senso, i *vices agentes* possono considerarsi, come li chiama il Mommsen [7], i precursori dei *vicarii praefectorum praetorio*, che, più tardi, al tempo di Costantino, divennero i capi ordinarî della nostra diocesi allora stabilmente ordinata [8]. Tri-

[1] Surii *Acta SS.* 25 dec. p. 313.

[2] *Roma sotterranea* III, 660. — Rammentiamo peraltro che gli atti dei due martiri dei quali citiamo nel testo un passo, appartengono alle «gesta martyrum romana» che furono compilate nel secolo quinto come dimostra il Dufourcq nel suo libro *Gesta martyrum* (Paris 1900) molto importante, ma i cui risultati sono da accogliersi con cautela.

[3] *Martyrol.* ed. Georgii, p. 602.

[4] Cassiod. *var.* VI, 15; Böcking, op. cit. II, 429. Per vero dire la formula del *vicarius urbis Romae* descritta nel passo citato di Cassiodoro si riferisce al vicario del prefetto di Roma, non al reggitore delle regioni suburbicarie. Cf. su questo punto Hartmann, *Byzantin. Verwaltung* (Leipzig 1889), p. 39-40, 144.

[5] *Acta SS.* giugno, I, 20, 171 e seg.

[6] Cf. De Rossi, *Bull. d'Arch. Cristiana,* 1881, p. 45; Carini, *Epigrafia e Paleografia del papa Damaso,* p. 5.

[7] *Röm. Staatsrecht,* II^{3}, 973: die *vice praefectorum* fungirenden Richter, die Anfänge der späteren *vicarii praefectorum praetorio.*

[8] Come si vede, modifico, nel testo, la opinione da me sostenuta altra volta (*Bull. com.* 1890, p. 30 e seg.) che, cioè, i *vicarii* delle diocesi dopo Diocleziano, sebbene da non confondersi coi *vices agentes,* come ricavasi dal noto passo di Cledonio (*Gram. Lat.* Keil, V, 13), pure avrebbero continuato talora a portare il titolo antico di *vices agentes*, che

plice è, adunque, il significato del nome Italia, nel tempo di cui discorriamo: in primo luogo, esso denota il territorio amministrato dal *praefectus praetorio Italiae;* in secondo luogo, designa la diocesi Italiciana divisa nei due vicariati d' Italia e di Roma; in terzo luogo, l'Italia annonaria, o vicariato d'Italia, l'*Italia nostra,* come la chiama Costantino Magno, in un suo rescritto [1], a cui si contrappongono, l'*urbs* con l'*urbica diocesis* governata dal prefetto urbano e le *urbicariae* o *suburbicariae regiones* amministrate dal vicario di Roma [2].

Le regioni o provincie che, nel 297, costituivano la diocesi italiciana erano dodici; più tardi, durante il quarto secolo, diventarono diciasette e cotesto numero si mantenne inalterato, in sostanza, nel quinto secolo, come apparirà chiarissimo dal seguente prospetto:

DIOCESI ITALICIANA.

Nel 297.	*Nel IV e V secolo.*
1. Venetia et Histria.	1. Venetia et Histria.
2. Italia Transpadana et citra Padum (Italia utraque).	2. Aemilia.
3. Flaminia et Picenum.	3. Liguria.
4. Alpes Cottiae.	4. Flaminia et Picenum annonarium.
5. Tuscia et Umbria.	5. Alpes Cottiae.
6. Campania et Samnium.	6. Picenum suburbicarium.
7. Apulia et Calabria.	7. Tuscia et Umbria.
8. Lucania et Bruttii.	8. Campania.
9. Sicilia.	9. Samnium.
10. Sardinia.	10. Apulia et Calabria.
11. Corsica.	11. Lucania et Bruttii.
12. Raetia.	12. Valeria.
	13. Sicilia.
	14. Sardinia.
	15. Corsica.
	16. Raetia prima.
	17. Raetia secunda.

indicava la loro origine di giudici straordinari; poichè parmi che il Cuq, nel suo eccellente scritto sui *vice préfets du prétoire* (Nouv. Revue Hist. de Droit Fr. et Étr., 1899, p. 393 e seg.), abbia sufficientemente provato che, anche dopo la istituzione dei vicarî, si continuò a nominare, in casi eccezionali, dei supplenti ai prefetti impediti, (e le iscrizioni puteolane di Fabio Pasifilo [C. X, 1692, 1694] lo attestano) e che cotesti supplenti soli e non i *vicarii* portavano il titolo di *vices agentes*.

[1] Cod. Th. XI, 16, 2.

[2] Marquardt, op. cit. I, 247, n. 1; Vigneaux, op. cit. p. 159-160, n. 2.

Esponiamo, ora, la storia amministrativa di coteste provincie, e a tale scopo la nostra trattazione sarà divisa in due parti: nella prima parte, premessa la serie dei vicarî d'Italia, studieremo le sette provincie settentrionali, cioè, l'antica Gallia Cisalpina fino all'Arno e all'Esino, unite alle Alpi Cozie e alla Rezia (Grigioni, Tirolo e alta Baviera) che formavano il vicariato d'Italia; nella seconda parte, premessa la serie dei vicarî di Roma, esamineremo la storia delle altre dieci provincie, cioè, l'Italia media e inferiore, salvo il territorio urbano, ossia l'Italia propriamente detta dell'età repubblicana, e le isole che costituivano il vicariato di Roma.

PARTE PRIMA

I Vicarii e il Vicariato d'Italia.

I.

La serie dei Vicarii Italiae.

Il titolo ufficiale del vicario che amministrava il vicariato d'Italia [1], era quello di *vicarius praef(ectorum) per Italiam* [2] o più semplicemente di *vicarius Italiae* [3]: risiedeva in Milano ove, parimenti, avevano sede, la corte imperiale, sino ai tempi di Onorio, e il prefetto del pretorio d'Italia. Per quale ragione il nostro vicario, come quello di Roma, non si chiamò *vicarius Mediolani*, dal luogo ove era la sua residenza? Ciò spiegasi, a mio avviso, in primo luogo, col fatto che le regioni da esso governate potevano considerarsi come una sola circoscrizione designata col nome *Italia*, al contrario delle regioni suburbicarie dipendenti dal vicario di Roma. In secondo luogo, l'osservazione è del Mommsen [4], il vicario d'Italia si denominò così da quella parte del territorio che formava il nucleo principale del suo vicariato, cioè a dire l'*Italia transpadana et citrapadum*, ovvero *Italia utraque* che, appunto, quando si ordinarono stabilmente i due vicariati, mutò il suo nome in quello di *Aemilia et Liguria*, dimodochè il *corrector utriusque Italiae* o *Italiae*, che noi ritroveremo a suo tempo, deve considerarsi come il precursore del vicario d'Italia, sebbene i distretti da loro amministrati non coincidessero punto nella loro estensione [5].

[1] Vicariato non è il nome tecnico per designare il territorio amministrato dal vicario; i Romani adoperavano la parola *vicaria* (*Vit. Aurel.* 10) o *potestas vicaria* (Amm. Marcell. 27, 7, 5) che indica piuttosto il *munus vicarii*. Cf. anche C. VI, 1715.

[2] C. XI, 831.

[3] *Not. Dignit.* Occ. I, 25.

[4] *Röm. Feldmesser*, II, 202. Il Mommsen ha poi abbandonato, come vedremo a suo tempo, e ce ne dispiace, cotesta sua antica opinione.

[5] Nei manoscritti della *Notitia Dignitatum* manca il capitolo rispettivo al *vicarius Italiae*, dimodochè non conosciamo il nome del personale subalterno che da lui dipen-

Oltre il *vicarius Italiae*, nella *Notitia Dignitatum* [1] trovasi menzionato il *vir spectabilis comes Italiae*, del quale, peraltro, sappiamo ben poco [2]. Conforme all'indole dei *comites rei militaris*, preposti, come è noto, ai presidî di frontiera, esso sorvegliava i *tractus Italiae circa Alpes*, ma si ignora a quali corpi speciali comandasse e se i *numeri palatini et comitatenses intra Italiam* [3] dipendessero dai suoi ordini o piuttosto dagli ordini dei *magistri militum*, i quali potevano affidargliene il comando in casi eccezionali. Secondo una congettura del Böcking [4], sarebbero stati *comites Italiae:* Flavius Bauto di cui fa menzione S. Ambrogio in una sua lettera [5], e Andragathius del quale troviamo il ricordo nella cronaca di Marcellino Conte all'anno 388 [6]; ma cotesta congettura non pare sufficientemente provata, poichè, come osserva il Seeck [7], l'ufficio di *comes Italiae* deve essere stato istituito soltanto nel secolo quinto, quando un comando militare nelle Alpi fu reso necessario dallo stabilirsi dei Barbari nelle Gallie e nelle provincie Danubiane. La *Notitia Dignitatum* ricorda i seguenti ufficiali dell'amministrazione finanziaria che avevano sede nel vicariato d'Italia:

1) il *rationalis summarum Italiae* (Occ. XI, 12);
2) il *rationalis rei privatae per Italiam* (ib. XII, 8);
3) il *procurator rei privatae per Italiam* (ib. XII, 22).

Ed ora enumeriamo, in ordine cronologico, i *vicarii Italiae*.

deva, ma possiamo ritenere che fosse identico all'*officium* del *vicarius urbis Romae* descritto nella *Notitia* e che riprodurremo a suo tempo. Ammiano Marcellino (27, 7, 5), ricorda, nel 368, tre *adparitores potestatis vicariae per Italiam*.

[1] Occ. cap. XXIV.

[2] Le notizie intorno al *comes Italiae* sono raccolte dal Grossi-Gondi nel suo eccellente lavoro sui *comites* (De Ruggiero, *Diz. Epigrafico*, II, 524); e dal Seeck, nella Pauly-Wissowa *R. E.* IV, 657.

[3] *Notitia Dignitatum*, Occ. VII.

[4] Op. cit. II, 385.

[5] Ep. I, 24, 8 = Migne, *P. L.* 16, 1037.

[6] *Chronica minora*, II, 62, 11.

[7] Pauly-Wissowa op. cit. IV, 657.

1. BASSUS.

(a. 320)

C. Th. IX, 8, 1: *Imp. Constantinus A. ad Bassum* Vicarium Italiae. - Dat. prid. Non. Apr. Aquileia, Constantino A. VI et Constantino C. coss. (4 aprile 320).

Nel Codice giustinianeo [1] abbiamo un altro rescritto di Costantino *ad Bassum vicarium Italiae*, che porta, peraltro, la data del 4 aprile 326 (*d. prid. Non. April. Aquileiae Constantino A. VII et Constantio C. conss.)*; ma poichè, il contenuto dei due rescritti è identico, parmi accettabile la congettura del Gotofredo che riporta al 320 la costituzione del 326 [2]. Il Seeck [3] va ancora più in là e ascrive i due rescritti al 4 aprile 318, ritenendo egli che il Basso a cui è diretto il rescritto costantiniano del 24 settembre 317 [4], sia il *vicarius Italiae,* sebbene i manoscritti non indichino la dignità di Basso; sicchè, sempre, secondo il Seeck, Basso avrebbe amministrato l'Italia, come vicario, negli anni 317-318. Ma cotesto rescritto *propositum est Caralis*, di guisachè il Seeck è costretto ad ammettere, implicitamente, che la Sardegna, al tempo di Costantino, facesse parte del vicariato d'Italia e non di Roma, ciò che a me non pare punto provato. Per la qualcosa riteniamo giusta la data del 320 come la indica il codice Teodosiano. Ciò posto ci domanderemo chi sia il Basso vicario d'Italia? A questa domanda peraltro non si può dare risposta certa, poichè erano parecchi i personaggi, consoli, o prefetti del pretorio, che portavano il cognome Basso, al tempo di Costantino.

2. IULIUS SEVERUS.

(a. 321)

C. Th. VI, 35, 4: *Idem A. (Constantinus) ad Iulium* [*Se*]*verum* vicarium Italiae. — PP. Id. mart. Crispo II et Constantino II C. C. coss. (15 marzo 321).

[1] IX, 10, 1.
[2] *Prosop.* p. 43.
[3] *Zeitschrift für Rechtsgeschichte,* X, 219-220.
[4] Cod. Th. I, 16, 2.

Il Seeck pensa, e secondo me con ragione, che i rescritti costantiniani, le cui date sono da lui corrette, diretti ad *Severum vicarium* [1]; *ad Severum* [2] (sine dignitate); *ad Severum pf. u.* [3]; *ad Iulium Verum vicarium Italiae* [4]; *ad Iulium Severum* [5], si riferiscano a uno stesso personaggio il cui nome sarebbe appunto *Iulius Severus*. La sua carriera amministrativa da cotesti vari rescritti può così ricostruirsi: preside della Spagna Tarraconese dal 17 giugno 315 al 6 maggio 316; vicario d'Italia nel 321 [6]; console, forse, nel 323; e prefetto del pretorio d'Italia dal 18 dicembre 322 all'8 marzo 324 [7].

3. CAECILIANUS.

(sotto Costantino)

C. XI, 831 = Dessau 1218 (Mutina): *L. Nonius Verus ..... Viniciae Marcian(a)e .... fil(iae) Caeciliani p(erfectissimi) v(iri), bis ration(alis) urbis Romae et Africae, praes(idis) Lusitaniae, corr(ectoris) Apul(iae) et Calab(riae),* vic(arii) praef(ectorum) per Ital(iam), et rel.

Di Ceciliano dovremo discorrere più oltre, a proposito del suo correttorato di Apulia; qui basti il dire che Ceciliano suocero di Nonio Vero, personaggio vissuto al tempo di Costantino, deve aver retto il vicariato d'Italia durante il regno di quel principe [8].

4. L. CREPEREIUS MADALIANUS.

(a. 341)

C. VIII, 5348 (Calama): *Mirae iustitiae atque eximiae moderationis L. Crepereio Madaliano v(iro) c(larissimo) proco(n)s(uli) p(rovinciae) A(fricae) et vice sacra iudicanti, comiti ordi-*

[1] C. Th. XI, 30, 9 (22 giugno 318).
[2] C. Th. VII, 22, 2 (30 luglio 318).
[3] C. Th. VI, 35, 15 (27 aprile 319).
[4] C. Th. VI, 35, 4 (15 marzo 321); il rescritto è citato sopra.
[5] C. Th. VIII, 18, 2 (17 giugno 315). Cf. ib. II, 6, 1 *(Iuliano* o *Iulio v. c. praesidi Tarraconensi)* del 6 Maggio 316.
[6] Il Seeck (l. c. p. 213) lo ritiene vicario d'Italia dal 22 giugno 318 al 16 marzo 321, ma questa data non possiamo ammettere perchè, nel 320, era vicario d'Italia Basso, come si è detto sopra.
[7] Seeck, l. c. p. 213. Cf. Borghesi, *Oeuvres* X, 499.
[8] Mommsen, *Nuove Memorie dell'Istituto*, II, 316; De-Vit, l. c. II, 12-13.

nis primi, vicario Italiae, *praef(ecto) ann(onae) urb(is) cum iure gladii, consulari Ponti et Bithyniae, correctori Flaminiae et comit[i] ordinis secun[di]*...

Un rescritto dell'imperatore Costanzo dell'anno 341 [1] attribuisce a Madaliano il titolo di *agens vicem praefectorum praetorio*, dignità che egli probabilmente cumulò, nello stesso anno, con quella di vicario d'Italia. Una lapide di Roma [2], ove, per altro, il suo prenome è *Fl(avius)*, ricorda la prefettura dell'annona che egli ebbe fra il 337 e il 341.

5. FAVENTIUS.

(a. 365)

C. Th. XI, 1, 12: *Iidem A. A. (Valentinianus et Valens) ad Faventium* vicarium Italiae. — *Dat. pr. Kal. Aug. Mediolano, Valentiniano et Valente A. A. coss.* (31 luglio 365) = Cod. Iustin. XI, 47, 3.

Di Favenzio nessuna altra menzione trovo nelle nostre fonti: è un personaggio ignoto.

6. CATAPHRONIUS.

(a. 370)

C. Th. VIII, 5, 31: *Iidem AAA (Valentinianus, Valens et Gratianus) ad Catafronium* vicarium Italiae. - Dat. XVIII Kal. Sept. Treviris, Valentiniano et Valente III AA. coss. (15 agosto 370) = ib. XI, 10, 2.

Chi sia Catafronio non sappiamo e anche il suo nome è raro nella onomastica latina, ma nello stemma genealogico degli Ausonî trovasi indicata una donna *Iulia Cataphronia*, zia del poeta Ausonio, a cui egli dedicò un poemetto [3]. Non ardisco proporre congetture, ma non sarebbe da escludersi che il nostro vicario appartenesse alla stessa famiglia [4].

[1] C. Th. XVI, 10, 2.

[2] C. VI, 1151.

[3] Auson. *opuscula* p. 54, n. 18 Schenkl. Vedi lo stemma degli Ausoni, ib. p. XIV: cf. De-Vit II, 178.

[4] La c. 24 C. Th. XVI, 2, del 377 diretta *ad Catafronium*, è sine dignitate; ma parmi probabile il supplemento *vicarium Italiae*; e allora Catafronio avrebbe iterato l'ufficio (se non vi è sbaglio nella data) nel 377.

7. CAEIONIUS ITALICUS.

(a. 374)

C. Th. XIII, 1, 10: *Imp(eratores) Valentinianus, Gratianus et Valens AAA ad Italicum* vicarium Italiae - *Dat. Non. Febr. Mediolano, Gratiano III et Equitio v. c. coss.* (5 febbraio 374).

Il gentilizio *Caeionius* non comparisce che in due iscrizioni africane [1] dalle quali si apprende che Italico, prima di essere vicario d'Italia nel 374, amministrò la Numidia fra il 350 e il 353 [2]. Secondo una congettura del Seeck [3] egli sarebbe fratello di Albino console nel 345 e figlio di Rufio Volusiano prefetto di Roma nel 310.

8. CRONIUS EUSEBIUS.

(a. 399)

C. VI, 1715 = Kaibel, 1075 = Dessau 1274 (Roma): *Cronio Eusebio v(iro) c(larissimo), consulari Aemiliae addita praedictae provinciae contuitu vigilantiae et iustitiae eius etiam Ravennatium civitate quae antea Piceni caput provinciae videbatur,* vicario Italiae, *quae potestas supra dicto viro ob testimonium ante acti honoris est adtributa, petitione senatus, contemplatione vitae atque eloquentiae eius ab invictissimis principibus est delata.* - (Infra) [Ἰτα]λίης ἄρχοντα σαό[π]τολιν ἐστ[ή]σαντο βου[λὴ κ]αὶ βασι[λ]εὺς τὸν σοφὸν Εὐσέβιον. (In latere) *dedicata V idus Novemb(res) cons(ule) Fl. Mallio Theodoro v(iro) c(larissimo)* (a. 399).

Chi sia Cronio Eusebio non si sa; al Mommsen [4] pare di ravvisare in lui il console del 359, ma la congettura non ritengo probabile, prima di tutto, perchè, come nota giustamente il Duchesne [5], non potrebbe allora spiegarsi, nella lapide, l'omissione del consolato del nostro personaggio; in secondo luogo, perchè bisognerebbe ascrivere a una data molto antica, il go-

[1] C. VIII, 7012; 7013.
[2] Pallu De Lessert, *Fastes de la Numidie,* p. 201 e seg.; De-Vit, II, 196.
[3] Pauly-Wissowa, s. v. III, 1860-61, n. 23.
[4] *Röm. Feldm.* II, 210 n. 131.
[5] *Mélanges Graux,* p. 139 e seg.

verno di Eusebio nell'Emilia, mentre, se, come apparisce dalla iscrizione medesima, egli fu vicario d'Italia nel 399, cotesta provincia, come vedremo, venne da lui governata pochi anni prima, appena forse avvenuta la separazione di essa dalla Liguria. Il De-Vit [1] vede in Eusebio uno dei corrispondenti di Simmaco, quello al quale è diretta la epistola 55 del libro nono, e che invece il Seeck [2] ritiene identico all'Eusebio prefetto del pretorio nel 395-396. Piuttosto, poichè l'elogio epigrafico loda la eloquenza del nostro vicario, lo crederei quell'Eusebio che da Macrobio [3] è chiamato *orator eloquentissimus,* ma riconosco per il primo il poco fondamento di siffatta congettura, essendo il nome Eusebio molto frequente in quei tempi [4].

II.

Il Vicariato d'Italia.

Le provincie che formavano il vicariato d'Italia, con i governatori e le loro metropoli, sono descritte nel seguente prospetto:

Vicarius Italiae.

NEL 297	NEL IV e V SECOLO	GOVERNATORI	METROPOLI
I. Venetia et Histria	I. Venetia et Histria.	Corrector, poi Consularis.	Aquileia.
II. Italia Transpadana et citra Padum (Italia utraque).	II. Liguria.	Corrector, poi Consularis.	Mediolanum.
	III. Aemilia.	Corrector, poi Consularis.	Placentia.
	IV. Flaminia et Picenum annonarium.	Consularis.	Ravenna.
III. Alpes Cottiae.	V. Alpes Cottiae.	Praeses.	Segusio.
IV. Raetia.	VI. Raetia prima.	Praeses.	Curia.
	VII. Raetia secunda.	Praeses.	Augusta Vindelicorum.

[1] II, 809.
[2] Op. cit. p. CCVI.
[3] *Saturn.* I, 24, 14; Teuffel-Schwabe, *Röm. Lit.* II⁵, 1086.
[4] De Vit, II, 808 e seg.

Di queste varie provincie così ordinate nel precedente prospetto, veniamo ora a trattare singolarmente, secondo l'ordine sopra indicato.

I. VENETIA ET HISTRIA.

Fonti: Laterc. Veron.: *Benetiam Histriam:* Polem Silv.: *Venetia cum Histris, in qua est Aquileia*; Laterc. Spir.: *Venetia cum Histria, in quibus Aquileia;* Lat. Bamb. et Oxf.: *Venecia cum Histria, in qua est Aquileia urbs Venecie, Mantua. Que Gallia Cisalpina dicitur.* - Paul. *Hist. Lang.* II, 14: *Venetia non solum in paucis insulis, quas nunc Venetias dicimus, constat, sed eius terminus a Pannoniae finibus usque Adduam fluvium protelatur. Probatur hoc annalibus libris, in quibus Pergamus civitas esse legitur Venetiarum. Nam et de lacu Benaco in historiis ita legimus: Benacus lacus Venetiarum, de quo Mincius fluvius egreditur. ..... Venetiae etiam Histria conectitur, et utraeque pro una provincia habentur. - ... Huius Venetiae Aquileia civitas extitit caput; pro qua nunc Forum Iulii, ita dictum, quod Iulius Caesar negotiationis forum ibi statuerat, habetur.* - Cat. Matr. l. c., p. 188: *Prima provincia Venetia. Sunt huius Venetiae infra Veronam et Vincentiam Pataviumque et Mantuam civitates, seu et alias. Sed inter omnes Aquileia civitas extitit caput, pro qua modo nunc Foroiuli ita dictum est, quod Iulius Caesar forum negotiationis ibi statuerat.* - Rav. Cosm. 247, 9: *provincia Venetiarum, Istria.* - Guid. *geogr.* 501, 13: *secunda [provincia Italiae] Histria cum Neustria, quae Venetiarum antiqua dignoscitur.*

Gli autori moderni principali che, in modo speciale, hanno trattato della nostra provincia e dei governatori di essa sono, in ordine cronologico, i seguenti:

1. Scipione Maffei, *Verona illustrata,* II, 305;
2. G. Carli, *Delle antichità Italiche,* III, 53 e seg.;
3. C. Buttazzoni, *Del governo provinciale nella Venezia ed Istria,* (Archeografo Triestino, N. S. I [1869-70], 24-84.
4. P. Tomasin, *Die Römischen Statthalter in der Stadt Triest und im Küstenlande* (Jahresb. über das K. K. Gymnasium in Triest, 1895), p. 3-28.

Ma tutti questi autori non servono a formarci un concetto lucido ed esatto delle condizioni geografiche della provincia nostra dopo Diocleziano e dei suoi confini: perfino il Mommsen (nella introduzione alle iscrizioni dell'Istria [C. I. L. V, p. 1]) è troppo laconico. Per la qual cosa, tenuto conto che le fonti sopra indicate sono scarse ed oscure, dobbiamo limitarci a pochi cenni, fedeli al nostro programma, che è quello di non proporre congetture che siano destituite di ogni prova.

La nostra provincia corrisponde, in sostanza, alla regione decima di Augusto, designata con lo stesso nome di *Venetia et Histria;* e i confini ne rimasero pressochè identici, salvo ad occidente, ove acquistarono maggiore estensione. Essa, quindi, situata fra l'Adriatico, il fiume Arsia e le Alpi Giulie a oriente, le Alpi Carniche, la valle dell'Isarco e l'alto Adige, a settentrione, si estendeva sino all'Addua a occidente, e dal Po e dal mare Adriatico era limitata a mezzogiorno. Comprendeva il bácino inferiore dell'Ollius; tutto il bacino del Mincius; quasi tutto il bacino dell'Athesis, e le regioni idrografiche dei fiumi che sboccano nell'Adriatico, dall'Athesis al Formio (Sontius, Tilaventus, Reatinus, Liquentia, Plavis, Medoacus). Le apparteneva, inoltre, la penisola Istriana, esclusa la parte orientale a settentrione del fiume Arsia.

In alcune iscrizioni che riprodurremo frappoco, proponendo la serie dei governatori della nostra provincia, è notevole il plurale *Venetiarum* [1], il quale attesta come fino dal secolo quarto cominciavansi a distinguere due Venezie, o per meglio dire che la Venezia si divideva in due parti: la Venezia superiore e la Venezia inferiore. Limite fra le due Venezie, secondo il Panciroli [2], sarebbe stato il Tagliamento; secondo il Böcking [3], invece, l'Isonzo. Ma, all'opinione del Panciroli contraddice la *Notitia Dignitatum* [4], secondo la quale Aquileia faceva parte della Venezia inferiore; e cotesta città era situata al di là del Tagliamento. All'opinione, poi, del Böcking, non porta nessun valido

[1] V. più innanzi pag. 113, 115, n. 4 e 6.

[2] *Notitia Dignitatum* (Lugduni, 1608), p. 180.

[3] *Notitia Dignitatum,* II, 354*; 987*.

[4] Occ. XI, 49: *Procurator gynaecii Aquileiensis, Venetiae inferioris.* La Venezia Inferiore è ricordata anche nel capo 42, 5: *in provincia Venetia inferiore: praefectus classis Venetum, Aquileiae.*

appoggio, il passo di Giordane [1] che egli cita, poichè, da esso ricavasi, soltanto, che la Pannonia confinava con la Venezia, nè può ammettersi con lui, che l'Istria fosse detta Venezia superiore, chè anzi le due regioni furono sempre ritenute distinte. Ora, poichè Servio grammatico, nel suo commento ad una egloga virgiliana, cita la *Venezia marittima*, come esistente al tempo suo che fu il secolo quarto [2], è forza concludere che col nome di Venezia superiore si designava la terrestre, e col nome d'inferiore, la marittima [3]. Era quest' ultima formata, lo diremo con le parole di un recente cultore di storia veneta, il Battistella, « di quel complesso d'isolette e di frastagliamenti dei lidi, disposti da sud-ovest a nord-est a guisa di semicerchio, coi quali la terraferma viene quasi a morire nel mare Adriatico. Isolette e frastagliamenti dovuti per la massima parte alle alluvioni, alle corrosioni e ai depositi di sabbie portate dai molti fiumi (Po, Adige, Brenta, Sile, Piave, Livenza, Tagliamento) che vi giungono per più foci, variando per ragioni idrografiche tratto tratto il loro corso inferiore e dando origine così ad una rete di canali, di paludi, di banchi, di dorsi, di *barene* costituenti un ampio estuario separato dal mare libero da una sottile lingua di terra o *lido*, qua e là interrotta essa pure e mutabile per effetto dell' incessante azione meccanica delle acque marine. Le principali di coteste isolette, disseminate nella laguna per una lunghezza d'oltre sessantacinque miglia, e quali più quali meno lontane dal lembo continentale, erano *Grado*, la più settentrionale tra esse, *Bibione, Caprule, Equilio, Torcello, Mazzorbo, Murano, Rialto* e le *realtine, Metamauco, Pupilia,* le due *Clugie,* e più a mezzogiorno di tutte, *Capo d'argine*. A queste aggiungasi *Eraclea,* non isola veramente, ma penisola allungantesi tra gli stagni formati dal Livenza e dal Piave ». La popolazione di coteste isolette era « non molto numerosa e dedita alla pesca,

[1] *Getic.* 133, 19 Mommsen: *igitur .... Theodoricus .... ascendit vicina Pannoniae, indeque Venetiarum fines ingressus ad Pontem Sontii nuncupatum castra metatus est.*

[2] Verg. Buc. VI, 64 (77 Thilo): *Aones originem ab eo loco ducunt, ubi nunc* maritima Venetia est.

[3] Di questa opinione sono anche il Buttazzoni (l. c. p. 79) e il De-Vit (*Adria e le sue antiche epigrafi*, I, 338) ma non ritengo giusto quanto essi dicono che la Venezia superiore fosse la montana o alta. Al nome di marittima non può contrapporsi che la terrestre, come abbiamo detto nel testo. V. su ciò, Filiasi, *Memorie dei Veneti* (Padova 1811) I, 92; II, 4 e seg.

alle saline, al piccolo commercio di mare e forse, dov'era possibile, alla pastorizia e all'agricoltura. Per sè stesse non erano punto importanti, perchè politicamente eran tutt'uno con la terraferma, quantunque alcune prima o poi, per la posizione favorevole, acquistassero una tal quale notevolezza. Così, ad esempio, sembra che Grado costituisse una piccola stazione navale romana; che Mazzorbo, Torcello, Caorle, Rialto e Malamocco fossero considerate come gli scali di Altino e di Padova e punti di transito per le barche che navigavano internamente da Ravenna al lido aquileiese. Certo non erano nè ricche nè popolose nè fiorenti come taluno favoleggiò; ma non dovean essere nemmeno squallide, deserte, nè ignorate, se al tempo delle invasioni barbariche le genti fuggitive dal continente le scelsero a luogo di rifugio e di dimora » [1].

Alla Venezia inferiore appartenevano, sulle rive dell'Adriatico, o poco lontano, *Altinum, Atria, Concordia;* alla Venezia superiore, *Ateste, Forum Iulium, Opitergium, Patavium, Tarvisium, Vicetia;* e più a occidente, *Bergomum* [2], *Brixia, Cremona, Mantua, Verona.* Città principali dell' Istria erano *Parentium, Pola e Tergeste,* la quale ultima città le apparteneva fin da quando il fiume Timavo e non più il Formione formava il confine della Venezia [3]. Capitale politica della nostra provincia era la città di Aquileia [4], considerata, nel quarto secolo, e

[1] Battistella, *La Repubblica di Venezia* (Bologna 1897), p. 10 e seg. V. anche Bellemo, *Il territorio di Chioggia* (Chioggia 1893) p. 217.

[2] Bergamo apparteneva alla *Transpadana,* cioè alla regione XI, ma dopo fece parte della nostra provincia, e quando il confine venne esteso fino all' Adda, come risulta da Paolo Diacono (l. c. II. 14): *probatur hoc annalibus libris, in quibus Pergamus civitas esse legitur Venetiarum;* e *civitas Venetiae* la chiama anche nella *historia Romana* XV, 1 (Droysen, p. 208).

[3] Claud. *de sext. cons. Hon.* v. 193-197 Birt.:

Sic fatus Ligures Venetosque erectior amnes
Magna voce ciet. Frondentibus umida ripis
Colla levant: pulcher Ticinus et Addua visus.
Caerulus et velox Athesis tardusque meatu
Mincius inque novem consurgens ora Timavus. - Cf. Mommsen, C. I. L. V, p. 1; Buttazzoni, l. c. p. 41.

[4] Paul. l. c.: *Huius Venetiae Aquileia civitas extitit caput;* cf. cat. Matr. l. c.; Iordanis, *Get.* 114, 5 Mommsen: *Attila Aquileiensem obsidet civitatem, quae est metropolis Venetiarum.* Intorno ad Aquileia e alle sue antichità si è scritto molto. Per la bibliografia v. De Ruggiero, *Dizionario Epigrafico*, I, 589; Hülsen, s. v. nella Pauly-Wissowa, *Real Encyklopädie,* I, 318 e seg.

per la popolazione e per il suo commercio, come una delle più importanti città d'Italia. Sede probabile del governatore della provincia, vi ebbero residenza altresì diversi ufficiali dell'amministrazione finanziaria, dipendenti dal conte delle sacre largizioni, fra i quali ricorderemo il *praepositus thesaurorum per Italiam Aquileiensium* [1]; il *procurator monetae* (procuratore della zecca) *Aquileiensis* [2], di cui sono superstiti parecchie monete; il *procurator gynaecii* (procuratore del lanificio) *Aquileiensis* [3], e in fine il *praefectus classis Venetum Aquileiae* [4], cioè il prefetto dell'armata speciale di Aquileia che derivava probabilmente da qualche divisione della ravennate [5]. In altre città della provincia risiedevano i prefetti dei Sarmati Gentili *(Sarmatarum Gentilium)* cioè a dire, a Oderzo [6], a Padova [7], a Verona [8], e a Cremona [9]. La *Notitia Dignitatum* ricorda, altresì, nella nostra provincia, il *procurator bafii Cissensis, Venetiae et Histriae* [10], e da questa indicazione risulta che il procuratore di una tintoria, appartenente alla Venezia ed Istria, risiedeva a *Cissa*, isola

[1] *Not. Dignit.* Seeck, p. 149, n. 27.
[2] ib., p. 150, n. 40.
[3] Ib., p. 150, n. 59.
[4] Ib., p. 215, n. 4.
[5] Ferrero, *Armate Romane*, p. 159.
[6] Not. Dign. p. 218, n. 52: *Praefectus Sarmatarum Gentilium, Opitergii.* L'Italia, nei riguardi delle guarnigioni dei *Gentiles*, secondo una congettura molto probabile del Böcking (op. cit. II, 1118*), era divisa in tre parti: *Italia inferior; Italia media seu mediterranea; Italia superior.* L' Italia inferiore, designata semplicemente nella *Notitia* sotto la rubrica *provincia Italia,* a cagione di una lacuna nel testo, comprendeva due guarnigioni di Sarmati *Gentiles*: quella di Apulia e Calabria; e quella del Bruttium e della Lucania. — L'Italia centrale *(Provincia Italia mediterranea)* comprendeva, parimenti, due guarnigioni di Sarmati *Gentiles* i cui nomi sono perduti, ma che il Böcking restituisce nel modo seguente: *Praefectus Sarmatarum Gentilium Tusciae et Umbriae; Praefectus Sarmatarum Gentilium Flaminiae et Piceni.* Infine l'Italia superiore o settentrionale *(Provincia Italia superior)* comprendeva tredici guarnigioni dei Sarmati *Gentiles,* ripartiti in varie città, oltre a due altre guarnigioni omesse nei manoscritti della *Notitia,* per negligenza dei copisti, che dovevano trovarsi al principio di cotesta enumerazione, e che il Böcking propone di restituire così: *Praefectus Sarmatarum Gentilium Parentii in Histria; Praefectus Sarmatarum Gentilium Venetiae Altini.* Cf. su questo punto Léotard, *Essai sur la condition des Barbares établis dans l'Empire Romain au quatrième siècle* (Paris 1873), pag. 163 e seg.
[7] Not. Dign. l. c. *Praefectus Sarmatarum gentilium Patavio.*
[8] Not. Dign. l. c. *Praefectus Sarmatarum gentilium* [*Veronae*]. *Veronae* è un supplemento del Gelenio; « utrum codicis (nota il Seeck, p. 218, n. 15) Spirensis loco evanido melius lecto, an ex coniectura satis obvia, non diiudico ».
[9] Not. Dign. l. c. *Praefectus Sarmatarum Gentilium, Cremonae.*
[10] Not. Dign. p. 151, n. 67.

dell'Istria, ricordata da Plinio il vecchio [1] e dall'Anonimo Ravennate [2], ma non è certa la sua posizione, indicata dal Carli [3], che la colloca ove oggi è il promontorio detto *della Cissana o punta Barbariga*. È pure falsa la iscrizione orelliana (n. 4272) che ricorderebbe un procuratore di cotesta tintoria, ma che, appunto, fu composta per confermare, come dice il Mommsen [4], la congettura del Carli. Ricorderemo anche le fabbriche d'armi che esistevano nella nostra provincia: una di frecce a Concordia *(Concordiensis sagittaria)*; una di scudi e corazze a Verona *(Veronensis scutaria et armorum)*; una di corazze a Mantova *(Mantuana loricaria)*; e una di scudi a Cremona *(Cremonensis scutaria)* [5]. Una lapide di Roma (C. VI, 1751) dell'anno 378 attesta l'esistenza del *concilium provinciale* nella *Venetia et Histria*.

Ad ordinare, sistematicamente, la serie dei governatori della *Venetia et Histria* (chiamati dapprima *viri perfectissimi correctores* e più tardi, intorno alla metà del secolo quarto, *viri clarissimi consulares*), fu primo il Buttazzoni, nel lavoro più sopra citato. Egli però non si limita al periodo che forma oggetto delle nostre ricerche, ma estende le sue indagini intorno alla nostra provincia, dai tempi di Augusto fino alla caduta dell'impero, e propone la serie dei governatori di essa, dall'anno 60 d. Cr. fino a tutto il secolo quinto. Il Buttazzoni è diligente nel suo lavoro (sebbene, ormai, in qualche punto, antiquato), ma non mostra sufficiente cautela, nel far uso delle fonti agiografiche, e quindi inserisce, nella serie dei governatori, nomi di personaggi dubbî o sospetti. Dopo il lavoro del Buttazzoni abbiamo indicato quello più recente del Tomasin sebbene sia scritto senza alcun metodo critico. Ad ogni modo, premesse queste riserve, terremo conto delle osservazioni di cotesti due autori, nel compilare la serie dei governatori della Venezia ed Istria, nella quale, peraltro, non faremo (tranne in un solo caso) uso delle fonti agiografiche, perchè quasi tutte quelle che si riferiscono

[1] *Nat. Hist.* III, 151.
[2] Pag. 408, 21.
[3] Op. cit. III, 56.
[4] C. I. L. V, 1 (falsae) p. 4*, n. 11*. Cf. Orelli-Henzen, III, p. 460-61.
[5] V. *Notitia Dignitatum*, occ. IX, 23 pag. 145.

alla nostra provincia sono di un valore assai dubbio, per non dire nullo. Ed ora enumeriamo i governatori della provincia per ordine cronologico, distinguendo i correttori dai consolari.

A) CORRECTORES.

I. DULCIDIUS.

(sotto Diocleziano)

Acta SS. Cantii Cantiani Cantianillae et Proti (Acta SS. Mai, VII, 427-28): *Eodem tempore (Diocletiano Romae imperante et Maximiano partibus Illyricis) in eadem civitate Aquilegensi, praesidatus officium Dulcidius impiissimus habebat cum Sisinnio comite suo* et rel. = Tomasin, p. 11, n. 10.

Gli atti dei martiri Canzio, Canziano e Canzianilla meritano pochissima fede perchè scritti in tempo molto posteriore al loro martirio, ma, come osserva l'Allard [1], contengono alcuni particolari che provengono probabilmente da una fonte antica. Tali sono: l'indicazione del luogo dove avvenne il martirio, cioè a dire, presso Aquileia, nell'isola di Grado, nella cui basilica, sotto l'altar maggiore, fu scoperta nel 1871 una capsella reliquiaria d'argento del sesto secolo, sulla quale sono incisi i busti clipeati dei nostri martiri [2]; la menzione della origine loro, poichè, negli atti, si dicono essere *de genere Aniciorum hoc est divae memoriae Carini imperatoris,* e nella famiglia degli Anicii furono numerosi i cristiani; la menzione degli *spiculatores (Sisinnius comes cum spiculatoribus),* cioè a dire gli agenti del giudice Sisinnio [3]. Curiosa è peraltro, la indicazione di due magistrati che ebbero a giudicare i martiri: fatto eccezionale, osserva l'Allard, e che è spiegabile soltanto con le circostanze particolari in cui ebbe luogo il martirio dei nostri santi; ad ogni modo, uno dei giudici è Sisinnio, indicato col titolo di *comes;* l'altro, è il *praeses* di Aquileia, cioè a dire, il correttore del-

[1] *La Persécution de Dioclétien,* I, 22, n. 3. – Sul valore degli atti di cui discorriamo, v. Tillemont, *Mémoires,* V, 637.

[2] De Rossi, *Bull. di Arch. Cristiana,* 1872, p. 155-158, tav. XI-XII.

[3] Sul *spiculator,* nei riguardi dei martiri, v. Le Blant, *Les Persecuteurs et les Martyrs,* p. 305.

l'Istria e della Venezia, a cui gli atti danno il nome di *Dulcidius* e che, secondo l'Allard, richiama con la sua desinenza, quello di un *corrector Italiae, Numidius,* al quale Diocleziano e Massimiano diressero un rescritto nel 290 [1]. A me pare che il nome *Dulcidius,* sebbene possa, a primo aspetto, apparire di origine cristiana [2], pure non debba assolutamente respingersi, e sol che si corregga il semplice errore di grafia, avremo il nome *Dulcitius* che, nelle nostre fonti, vediamo esser portato da alcuni ufficiali dell'amministrazione imperiale [3]. La data del martirio dei nostri santi e quindi del governo di Dulcidio nella Venezia ed Istria sarebbe il 286, ma è una data non certa; cosicchè è più prudente il concludere che Dulcidio resse la nostra provincia sotto Diocleziano e Massimiano, ma in anno incerto [4].

2. ATTIUS INSTEIUS TERTULLUS POPULONIUS.

(fra l'a. 286 e il 305)

C. V, 2818 (Patavium) = Orelli, 1050 = Buttazzoni, p. 61 = Tomasin, p. 13, n. 13: *Piissimo ac fo[r]tissimo d(omino) n(ostro) M(arco) Aur(elio) Val(erio) Maximiano [pio], f(elici), [i]nvicto, semper Aug(usto), Isteius Tertullus v[ir] [p(erfectissimus)]* corr(ector) Ven(etiae) et Histria[e] *n(umini) e(ius) s(emper) d(evotus).*

Al medesimo personaggio appartengono anche due lapidi urbane [5], dalla prima delle quali risulta che Tertullo fu prefetto di Roma negli anni 307, 308; la seconda lapide invece, secondo l'Henzen, « non prorsus [est] eiusdem hominis atque n. 1696 », perchè vi manca l'indicazione della prefettura ed è molto lacunosa. Tuttavia osserva, mi pare, con ragione, il Tomassetti [6] « l'identità dei nomi e della provenienza della lapide sembra assicurarne la spettanza al soggetto stesso, cui in forza di questo fram-

[1] Cod. Iust. 7, 35, 3.
[2] De-Vit, *Onomasticon,* II, 677; Kraus, *R. Encyklopädie der Chr. Alt.,* II, 480.
[3] De-Vit, op. cit. II, 678.
[4] Il Buttazzoni (op. cit. p. 65) riferisce un' altra recensione degli Atti dei nostri martiri, secondo la quale il preside che li condannò si chiama *Socratius* o *Sacratius.*
[5] C. VI, 1696; 1697.
[6] *Museo Italiano di Antichità Classica,* III, 62.

mento si può anche attribuire il nome diacritico *Populonius* »; mentre il prenome *Attius* trovasi indicato nella prima lapide (C. VI, 1696). A lui può riferirsi altresì la iscrizione del sedile nell'anfiteatro Flavio *prime scolae [atii insteii ter]tulli v. c.* edita dal Lanciani [1]. Il Borghesi [2] lo ritiene identico al M. Insteio Tertullo che ebbe in moglie Statilia Emiliana, e un sigillo cristiano che lo riguarda proverebbe che egli si convertì al cristianesimo al tempo di Costantino. Pare, inoltre, ma è cosa tutt'altro che certa, che in lui debbasi riconoscere quel medesimo Tertullo che pose la lapide [3] ad Insteia Diogenia, e quindi, secondo la congettura del Labus che illustrò la nostra lapide patavina [4], Tertullo avrebbe avuto nell'Africa, da cui proviene quel marmo, o il proconsolato o il vicariato [5]. Comunque sia, a noi importa stabilire soltanto questo che Tertullo fu correttore della nostra provincia durante il regno di Massimiano, cioè fra l'anno 286 e il 305.

4. L. NONIUS VERUS.

(sotto Costantino)

C. XI, 831 = Dessau, 1218 (Mutina): *L. Nonius Verus v(ir) cons(ularis), bis correct(or) Apuliae et Calab(riae),* Venetiarum et Istriae, *comes, patronus Mutinensium Aquileien(sium) Brixianorum et universarum urbium Apuliae Calabriaeque, Viniciae Marciane c(larissimae) f(eminae), fil(iae) Caeciliani p(erfectissimi) v(iri), bis ration(alis) urbis Romae et Africae, praes(idis) Lusitaniae, corr(ectoris) Apul(iae) et Calab(riae), vic(arii) praef(ectorum) per Ital(iam), coniugi sanctissimae ac benignissimae, cuius vita morum studiorumq(ue) laudibus et universis virtutum animi tam clara exstitit, ut admirabilia veteris probitatis exempla superarit quo merito omniumque iudicio singulari praeconio inlustrium matronarum decus ornamentumq(ue) est abita.* = Buttazzoni, pag. 82 = Tomasin, p. 17.

[1] *Bull. Com.* 1880, p. 252, n. 97.
[2] *Oeuvres,* VI, 138 e seg.
[3] C. VIII, 876.
[4] *Epigrafe antica scoperta in Padova,* Milano, 1819, scritto citato dal Borghesi, *Oeuvres* VI, 138, n. 3.
[5] Il Tissot (*Fastes de la prov. Rom. d'Afrique* p. 289-292) inclina al proconsolato e ne stabilisce la data verso il 298-299. Il Pallu De Lessert (*Fastes des provinces africaines* II, 10, n. 1) nega formalmente il fondamento di cotesta ipotesi.

Il Borghesi [1] interpreta il vocabolo *bis* della nostra iscrizione, nel senso che Nonio Vero fu due volte correttore, prima dell'Apulia e poi della Venezia; a lui appartengono due altri titoli di Eclano, l'uno, dedicato a Costantino Magno [2], l'altro, al Cesare Crispo [3], nei quali, peraltro, non si fa menzione del governo di Nonio nella Venezia. Egli adunque resse la nostra provincia prima dell'Apulia al tempo di Costantino, ma la data non può essere stabilita con piena certezza. Dall'iscrizione s'impara che egli ebbe per moglie Vinicia Marciana, figlia di Ceciliano, personaggio anch'esso del tempo di Costantino e che abbiamo incontrato fra i Vicarî d'Italia.

5. C. VETTIUS COSSINIUS RUFINUS.

(a. 310)

C. X, 5061 = Willmans, 1221 = Dessau, 1217 (Atina) = Buttazzoni, p. 77 = Tomasin, p. 16: *C. Vettio Cossinio Rufino c(larissimo) v(iro), praefecto urbi, comiti Aug(ustorum) n(ostrorum), corr(ectori) Camp(aniae), corr(ectori) Tusciae et Umbriae,* corr(ectori) Venitiae (sic) et Histriae, *cur(atori) alvei Tiberis et cloacarum sacrae urbis, cur(atori) viae Flaminiae, proconsuli Achaiae sortito, pontifici dei Solis, auguri, salio Palatino, ordo populusque Atinas, quod in correctura eius, quae sevissimam tyrannidem incurrerat, nullam iniuriam sustinuerit, patrono dignissimo.*

Di Vezzio Cossinio, padre, secondo il Seeck [4], di Vezzio Agorio Pretestato, abbiamo, altrove, più volte parlato [5]. La lapide atinate che non ricorda il consolato di Cossinio del 323, ma bensì la prefettura urbana del 315, deve essere stata incisa fra il 315 e il 323. L'amministrazione della nostra provincia toccò a Cossinio, prima del 312, e probabilmente nel 310 [6], poichè, nel 312, come vedremo più innanzi, egli governava la Campania.

[1] *Oeuvres,* VI, 389.
[2] C. IX, 1115.
[3] C. IX, 1116.
[4] *Chr. Symmachiana* (l. c. p. 86).
[5] *Bull. Com.* 1889, p. 200; ib. 1891, p. 110.
[6] Questa è l'opinione anche del Buttazzoni, a torto, confutata dal Tomasin, il quale ascrive il governo di Cossinio nella Venezia al 315, sull'autorità del Mommsen, non accorgendosi che il Mommsen, in calce alla iscrizione, poneva il 315 come data della prefettura urbana di quel personaggio!

6. M. MAECIUS MEMMIUS FURIUS BABURIUS CAECILIANUS PLACIDUS.

(prima del 341)

C. X, 1700 = (Inscr. N. 2618) = Dessau, 1231 (Puteoli) = Buttazzoni, pag. 78 = Tomasin, pag. 18, n. 20: *M. Maecio Memmio Furio Baburio Caeciliano Placido c(larissimo) v(iro), pontifici maiori, auguri publico p(opuli) R(omani) Quiritium, quindecemviro sacris faciundis,* correctori Venetiarum et Histriae, *praefecto annonae urbis sacrae cum iure gladii, comiti ordinis primi, comiti orientis, Aegypti et Mesopotamiae, iudici sacrarum cognitionum, tertio* [1] *iudici iterum ex delegationibus sacris, praefecto praetorio et iudici sacrarum cognitionum tertio, consuli ordinario, patrono prestantissimo regio Palatina posuit.*

Il punto di partenza per determinare il tempo in cui Memmio Ceciliano Placido governò la Venezia ed Istria è il consolato che egli ebbe insieme con Romolo nel 343, secondo attestano i fasti consolari; ora poichè questa è l'ultima dignità da lui sostenuta che viene indicata nella lapide puteolana, ne viene che la sua prefettura del pretorio può ascriversi al 342 [2], quella dell'annona forse al 341 [3] e quindi correttore della nostra provincia egli sarà stato prima di cotesto anno. Dal 26 dicembre 346 sino al 12 giugno 347 ebbe la prefettura di Roma, secondo il cronografo filocaliano (*Chr. minora,* I, 68). Il nostro Placido fu discendente di quel Memmio Ceciliano Placido, ricordato in un titolo di Nebbiano [4] e in un cippo sepolcrale rinvenuto sull'Esquilino [5]. Per quali ragioni non debbasi attribuire a lui una base urbana acefala [6], abbiamo detto ampiamente altrove [7]. Sopra

[1] *Tertio,* delendum, nota il Mommsen, utpote repetitum ex v. 16.

[2] Così sostiene il Borghesi nei suoi « praefecti praetorio Italiae » (*Oeuvres,* X, 514), sebbene in una lettera al prof. C. Ramelli del 15 agosto 1850 (ib. VIII, 252) ritenga che lo fu, invece, nel 344, come risulta da un rescritto imperiale del 344 (C. Th. XII, 1, 37), ma nulla vieta di credere che Ceciliano Placido, dopo aver avuto la prefettura d'Italia nel 342, l'abbia iterata nel 344.

[3] De Ruggiero, I, 380.

[4] Henzen, 5699.

[5] *Bull. Com.* 1887, 179.

[6] C. VI, 1757.

[7] *Bull. Com.* 1888, p. 198 e seg.

le altre sue dignità, v. Borghesi, *Oeuvres*, VIII, 250-253; 257-262; X, 514; De Rossi, *Annali dell'Istituto*, 1849, p. 341; Tomassetti, l. c. III, 485-486; De-Vit, op. cit. IV, 264.

7. CORNELIUS GAUDENTIUS.

(dopo Costantino)

C. V, 4327 (Brixia): *Cor(nelius) Gaudentius v(ir) p(erfectissimus)* com(es) et corr(ector) Ven(etiae) et Hist(riae) *curavit*. = Buttazzoni, pag. 81-82. = Tomasin, pag. 28, n. 25. Cf. C. V, 4328.

Le nostre fonti fanno parecchie volte menzione dei *Gaudentii* [1]: fra gli altri, ricordasi un *Gaudentius* a cui è diretto un rescritto degli imperatori Diocleziano e Massimiano del 290 [2], senza indicazione dell'ufficio che occupava; un altro Gaudenzio fu conte nel 401 [3] e vicario d'Africa al tempo di Onorio nel 409 [4]; ma è difficile poter stabilire quale di cotesti Gaudenzi sia il nostro. Il Carli [5], seguito dal Buttazzoni e dal Tomasin, lo ritiene identico al vicario d'Africa, ma ciò non può ammettersi, per ragione di età, in quantochè il nostro, come attesta la lapide, fu correttore della Venezia ed Istria, e i correttori durarono solamente sino circa al 365. È degno di nota, però, che egli s'intitola *comes et corrector Venetiae et Histriae*, duplice titolo che merita una speciale menzione. Come è noto, da Costantino in poi, i governatori delle provincie avevano autorità nelle sole cose civili, mentre nelle militari l'autorità spettava ai *magistri militum* dai quali dipendevano i *comites* e i *duces*. La unione dei due poteri si mantenne, soltanto, in alcune provincie, come l'Isauria e la Mauretania Cesariense *(comes et praeses; dux et praeses)*; in altre provincie, l'amministrazione civile e militare potevano essere riunite provvisoriamente in casi eccezionali, ad esempio, nella Sardegna, come vedremo più innanzi, e nella

[1] Cf. De-Vit, *Onomasticon*, III, 211.
[2] Cod. Iust. III, 44, 11.
[3] C. Th. XI, 17, 3.
[4] C. Th. VII, 15, 1. Cf. Pallu De Lessert, *Vicaires et Comtes d'Afrique*, p. 122, 130.
[5] Op. cit. III, 58 e seg.

Venezia ed Istria, come attestano appunto i titoli epigrafici di Cornelio Gaudenzio. Ed era provvisoria cotesta unione dei due poteri, poichè, altrimenti, tutti i governatori della nostra provincia (e non il solo Gaudenzio), porterebbero il titolo di *comites et correctores*, e nella *Notitia Dignitatum*, accanto al *comes rei militaris per Isauriam et praeses* e al *dux et praeses Mauritaniae Caesariensis* [1] figurerebbe il *comes et corrector provinciae Venetiae et Histriae* [2]. Per queste ragioni, ritengo che il nostro Gaudenzio sia, come già pensava il Maffei [3], da collocarsi fra i governatori di età incerta, ma posteriore a Costantino.

8. VETULENIUS PRAENESTIUS.

(a. 362 o 363)

C. V, 8987 (= 8658) = *Notizie degli scavi* 1877, p. 4 (Concordia): [*ob*] *insignem singularemque erga rem publicam suam faborem d(ominus) n(oster) Iulianus invictissimus princeps remota provincialibus cura cursum fiscalem breviatis mutationum spatiis fieri iussit, disponente Claud*[*i*]*o Mamertino v(iro) c(larissimo) per Italiam et Inlyricum praefecto praetorio, curante Vetulenio Praenestio v(iro) p(erfectissimo)* corr(ectore) Venet(iae) et Hist(riae).

È una importante iscrizione di Concordia che riguarda una riforma del servizio postale decretata dall'imperatore Giuliano e intorno alla quale abbiamo una dotta illustrazione dell' Henzen di venerata memoria [4]. La lapide sembra alludere ad un rescritto di Giuliano, in forza del quale vennero abbreviate le stazioni postali nella Venezia e nell'Istria. Ciò si fece per ordine *(iussu)* dell'imperatore, eseguito dal prefetto del pretorio d'Italia Claudio Mamertino *(disponente)*, per mezzo *(curante)* del correttore della nostra provincia, Vetulenio Prenestio, di cui null'altra notizia è rimasta. La data della lapide è facile a determinarsi: e invero poichè Giuliano regnò dal 360 al 26 luglio 363 e Clau-

[1] *Not. Dign.* p. 61 e 184.

[2] Cf. su questo punto Willems, *Droit public romain* (6 ed.), p. 580: Pallu De Lessert, *Les Gouverneurs des Maurétanies*, p. 108. Cf. C. Th. XII, 1, 133 ove si menziona un *Silvanus dux et corrector limitis Tripolitani*. Il Grossi-Gondi, (De Ruggero, op. cit. II, 520), sostiene, a torto, che il titolo di *comes* attribuito al nostro Gaudenzio, sia « semplicemente onorario ».

[3] *Verona illustrata*, I, 340.

[4] *Bull. d. Instituto* 1877, p. 107-108.

dio Mamertino fu prefetto del pretorio d'Italia dal 361 al 365 [1], la lapide appartiene o all'anno 362 oppure al 363, e quindi il correttorato di Vetulenio Prenestio nella Venezia ed Istria deve porsi nel 362 o 363.

B) CONSULARES.

1. FLORIANUS.

(a. 365)

C. Th. VIII, 8, 8, 1: *Impp. Valentinianus et Valens A. A. ad Florianum* consularem Venetiae - *Dat. XI kal. Maii Treviris, Valentiniano et Valente A. A. coss.* (21 Aprile 365) = ib. XI, 7, 10 = Buttazzoni, p. 79, n. 4 = Tomasin, p. 19, n. 22.

In un altro rescritto dello stesso anno 365 (C. Th. XI, 7, 11) Florianus, a cui è diretto, viene chiamato *comes rei privatae*, tantochè il Gotofredo [2] si chiede se Floriano, nel rescritto suddetto, sia per errore chiamato *consularis Venetiae*, e debba invece intitolarsi *comes rei privatae*. Per vero dire, da altre fonti giuridiche [3], apparisce che un Florianus fu *comes rei privatae* dal 364 al 369, ma non possiamo certificare se i Floriani ivi nominati siano due persone distinte o piuttosto una persona sola [4]. In questa incertezza, manteniamo pure, nella serie dei consolari della nostra provincia, il posto che, secondo la tradizione, spetta a Floriano che l'avrà dunque governata nel 365.

2. PARECORIUS APOLLINARIS.

(dopo la metà del secolo quarto)

C. V, 1582 (Aquileia) .....: *Sanctorum Apostol[orum] Parecorius Apollinaris* consul(aris) Venet(iae) et H(istriae) *v(ir) c(larissimus) fecit.* = Buttazzoni, pag. 79, n. 3 = Tomasin, p. 18–19, n. 21.

È una lapide esistente nel battisterio di Aquileia, mancante nelle prime linee che il Tomasin, non a torto, propone di

[1] Borghesi, *Oeuvres*, X, 528 e seg.

[2] Cod. Th. II, 615 n. *b*.

[3] Vedine l'enumerazione in De-Vit, III, 128.

[4] Potrebbe darsi anche che il *comes rei privatae* si chiamasse *Florentius*, nome che gli viene dato da alcuni manoscritti (cf. Cod. Th. Haenel, p. 814 n. r.) e che *Florianus* fosse il nome del nostro consolare; ma è una semplice congettura. Su questo punto getterà luce la edizione critica del Codice Teodosiano curata dal Mommsen. Cf. Grossi-Gondi, l. c., II, 498.

supplire nel seguente modo: [*aram* o *ecclesiam in honorem Petri et Pauli* ovvero *in honorem omnium*] *sanctorum apostolorum*. Il Buttazzoni e il Tomasin sbagliano, però, quando leggono così il nome del nostro consolare: *P(ublius) Arecorius Apollinaris*, mentre la grafia del nome *Parecorius* sembra certa [1]; e interpretano le sigle *v. c.*, per *voti compos*, mentre devono interpretarsi per *v(ir) c(larissimus)*. Parecorio Apollinare, come dalla iscrizione stessa risulta, era cristiano; ma di lui null'altro sappiamo. Sembra peraltro che Parecorio sia un cognome e che quindi egli non abbia avuto gentilizio, o questo sia perito [2]. Il Buttazzoni ascrive la nostra lapide ai tempi di Valentiniano I, al 364 circa, ma la sua è una semplice congettura; è meglio perciò collocare Parecorio Apollinare fra i consolari di data incerta.

3. VALERIUS PALLADIUS.
(fra il 379 e il 383)

C. V, 3332 (Verona) = Buttazzoni, p. 80, n. 6 = Tomasin, p. 28, n. 24: *Hortante beatitudine temporum d(ominorum) n(ostrorum) Gratiani, Valentiniani et Teodosi Aug(ustorum trium) statuam in Capitolio diu iacentem in cereberrimo* (sic) *fori loco constituit Val(erius) Palladius v(ir) c(larissimus)* consularis Venetiae et Histriae.

La data della iscrizione deve porsi fra il 379 e il 383, nei quali anni, appunto, regnavano i tre imperatori suddetti, ma il nostro consolare è ignoto. Il Carli [3], non senza qualche esitazione, lo ritiene quel Palladio che, nel 381-382, fu conte delle sacre largizioni, ma costui occupò tale carica in Oriente e non in Occidente [4].

4. HOSIUS.
(sotto Teodosio I?)

Buecheler, Carm. Ep. II, 1413 (Mediolani): *Lux patriae, sublime decus p(ate)r Osius urbis* | *mundo flente iacens conditur hoc tumulo.* | *hunc M(edio)l(an)i populus nunc lugeat omnis,* |

[1] Così leggeva anche il Kohen, pubblicando il nostro frammento nell'*Archeografo Triestino* del 1829 (I, 69, n. *a*).
[2] C. V, p. 1146 (in indice cognominum).
[3] Op. cit. III, 57.
[4] Grossi-Gondi, l. c. p. II, 495.

noverit ut tanti pignus obisse viri. | *communis placidus hilaris iucundus honestus:* | *moribus his urbem fecerat esse suam.* | *celsa domus proavusque potens* Venetae arbiter orae, | *sed meritis mentis vicerat iste genus,* | *privatae comes atque rei provectus in altum* | *sacrarum meruit sumere iura comes.* | *patricium culmen gradibus conscendit honoris,* | *crevit et ex tanto praesule census honor.* | *Domnica sed coniunx retinet commune sepulcrum,* | *iuncta toris quondam iungitur et tumulis.*

Il carme, oltre che dal Buecheler, fu publicato dal Mommsen [1], dal De Rossi [2] e dal Forcella [3]. L'Alciato che vide l'iscrizione, a proposito del patrizio milanese Osio a cui è dedicata, scrive [4]: « Osius Mediolanensis civitatis pater illustri genere ortus, proavo correctore vel consulari Venetiae et Histriae, fuit comes rei privatae, deinde sacrarum largitionum. Quare vixit manente Romano imperio vel Gothis regnantibus, quum starent pleraque labentis imperii instituta ». Il proavo, adunque, del patrizio Osio fu governatore della nostra provincia, ma in qual tempo, è difficile il determinarlo. Un Osio si trova rammentato nelle fonti giuridiche, come *magister officiorum* [5] nel 395, e *comes sacrarum largitionum* [6] nello stesso anno; ma, poichè esso occupò coteste cariche in Oriente e non in Occidente, avrei qualche difficoltà a ritenerlo identico al nostro consolare, il quale, del resto, se ebbe un pronipote vissuto sulla fine del secolo quinto o al principiar del sesto [7], deve essere appunto contemporaneo di Teodosio I. Ad ogni modo, mi par cosa più prudente lasciare incerta la data del nostro consolare.

[1] C. V, 6253.
[2] *Inscr. Christ.* II, p. 182, n. 17.
[3] Forcella e Seletti, *Iscrizioni Cristiane in Milano,* pag. 76, n. 81.
[4] Cod. Dresd. f. 162, citato dal De Rossi (v. nota 2).
[5] Cod. Th. VI, 27, 7; cf. De-Vit, III, 437.
[6] Cod. Th. VI, 30, 13; cf. De-Vit, l. c.
[7] Che l'Osio del carme milanese sia un personaggio del quinto o sesto secolo risulta chiaramente dall'appellativo *pater urbis* che nel carme medesimo gli vien attribuito, poichè la prima menzione dei *patres civitatum,* come ben ha mostrato il compianto Alibrandi (*Studi e Documenti,* V, 194) s'incontra in una costituzione dell'imperatore Leone del 465 (Cod. Iust. X, 45, 3). Non esattamente, quindi, il Grossi Gondi (l. c. II, 496) attribuisce il nostro carme epigrafico all'Osio vissuto nel 395.

ERRONEI.

Il Buttazzoni [1], di solito, abbastanza preciso, ritiene, erroneamente, che Sesto Petronio Probo, uno dei più illustri personaggi del quarto secolo e appartenente alla gente Anicia, sia stato « console ordinario » (ovvero consolare) della Venezia, nel 378 e fonda la sua congettura sopra una lapide urbana (C. VI, 1751), dalla quale tutto ciò punto si ricava. Cotesta lapide, infatti, enumerando gli uffici pubblici occupati da Probo, insegna che egli fu proconsole d'Africa nel 358, prefetto dell'Illirico, Italia e Africa dal 368 al 375 [2], console ordinario nel 371. Ritiratosi a vita privata dopo il 375 vi rimase sino al 378 [3], nel quale anno, appunto, l'otto di Agosto, gli venne eretta in Roma una statua dai Veneti e dagli Istriani, che, nel marmo stesso, da cui tutto ciò si desume, si chiamano *peculiares eius;* le quali parole non vogliono già significare che Probo fu consolare della Venezia ed Istria, ma che egli era oriundo di una città della nostra provincia e precisamente di Verona, come s'impara da un altra lapide che riguarda lo stesso Probo e nella quale i Veronesi lo chiamano *civis eximiae bonitatis* [4]. Vedi su questo punto, Dessau, *Hermes*, 24, pag. 357.

Vengono poi, inseriti nella serie dei governatori della Venezia ed Istria, dal Buttazzoni [5] e dal Tomasin [6], i seguenti nomi desunti da fonti agiografiche: *Sapricius; Eunomius; Manacius; Sacratius* o *Socratius; Eufemius;* ma gli atti dei martiri da cui li desumono, sono così sospetti, così degni di pochissima fede, che non abbiamo creduto di tenerne conto in alcun modo. L'ipercritica è un male, ma lo è, del pari, la credulità soverchia [7].

[1] L. c. p. 79, n. 5.

[2] Il Tomasin (op. cit. p. 19), che segue il Buttazzoni, non esita a sostenere che Probo reggeva la Venezia ed Istria non come semplice governatore, ma come *praefectus praetorio Italiae, Illyrici et Africae!!!*

[3] Seeck, *Chr. Symmachiana* (l. c. p. CIII).

[4] C. V, 3344.

[5] L. c. p. 63 e seg.

[6] Op. cit. p. 12 e seg.

[7] Anche l'Allard (op. cit. I, 417) è molto circospetto sugli atti dei martiri della nostra provincia.

II-III. AEMILIA ET LIGURIA.

Fonti: Polem. Silv. *Aemilia, Liguria, in qua est Mediolanum....* – Lat. Spir.: *Liguria, in qua est Mediolanum.* – Lat. Bamb. et Oxf.: *Emilia Nursia Valeria; Liguria, in qua est Mediolanum.* – Not. Dignit. occ. II, 12-13; *Aemiliae; Liguriae.* – Paul. l. c. II, 18: *Decima porro Emilia a Liguria incipiens, inter Appenninas Alpes et Padi fluenta versus Ravennam pergit. Haec locupletibus urbibus decoratur, Placentia scilicet et Parmaque, Regio et Bononia Corneliique foro, cuius castrum Imolas appellatur. Extiterunt quoque qui Emiliam et Valeriam Nursiamque unam provinciam dicerent. Sed horum sententia stare non potest, quia inter Emiliam et Valeriam Nursiamque Tuscia et Umbria sunt constitutae;* ib. II, 15: *Secunda provincia Liguria... in qua Mediolanum est et Ticinus, quae alio nomine Papia appellatur. Haec usque ad Gallorum fines extenditur.* – Cat. Matr. l. c. p. 188: *Octava provincia Emilia, incipiens a Liguria provincia, inter Alpes Appenninas et Padi fluenta, versus Ravennam pergit. Haec locupletibus urbibus habet, Plagentia, Regio, Boonia et Foro Cornelii, cuius castrum Imola appellatur. Secunda provincia Liguria, in qua est Mediolanum, Ticinum, quae alio nomine Papia appellatur. Haec usque ad Langobardorum fines protenditur.* – Raven. Cosmogr. 247, 8 et seq.: *Italia habet... provincias famosissimas decem et octo, id est Liguria... iterum per imperialem estratam proxima suprascriptae provinciae Liguriae Traspadinae est provincia quae dicitur Emilia.* – Guid. *Geogr.* 501, 9, 15: *Prima igitur provincia Italiae Liguria est, ubi constructa cernitùr Mediolanus; tertia propinqua praedictae Liguriae transpadanae.... provincia est Emilia.*

Gli autori moderni che, in modo speciale, hanno trattato delle nostre provincie (nessuno, che a me sia noto, ha composto la serie dei loro governatori) sono i seguenti:

1. De Ruggiero, *Aemilia* (provincia) nel suo *Dizionario epigrafico*, I, 293;
2. Hülsen, *Aemilia* (Pauli-Wissowa, R. E. I, 510);
3. De-Vit, *Aemilia; Liguria* (Onomasticon, I, 107-108; IV, 160).

Poichè l'Emilia e la Liguria furono unite sino agli ultimi anni del secolo quarto, per amore di chiarezza ho ritenuto miglior cosa discorrere, sotto un solo paragrafo, del loro ordinamento amministrativo, ma i documenti che le concernono sono così scarsi ed oscuri, che il voler seguire, passo passo, lo sviluppo di cotesto ordinamento è quasi impossibile. Sarebbe altresì necessario esaminare molte questioni intricate e controverse, ma in cotesto labirinto, come ho già detto [1], non voglio entrare per non allontanarmi dal tema vero e proprio di queste pagine. Per conseguenza mi limiterò a brevi indicazioni.

Nella storia amministrativa delle nostre provincie si devono distinguere tre periodi: 1. il periodo dei correttori; 2. il periodo dei consolari; 3. il periodo della loro separazione.

Il primo periodo è il più oscuro di tutti, poichè il latercolo Veronese è lacunoso nella parte che riguarda le nostre regioni; ci tocca dunque ricostruirlo per induzione. Durante il governo dei correttori, le provincie di cui ci occupiamo avevano un altro nome: si chiamavano, l'una, *Italia reg(ionis) Transpadanae*, e l'altra, con una espressione perifrastica, *Italia reg(ionis) citra Padum* [2], ma poichè di solito erano unite, il governatore prendeva il titolo di *corrector utriusque Italiae* o *Italiae*, e appunto col nome d'*Italia utraque* o *Italia* si designava il distretto che più tardi si chiamò *Aemilia et Liguria*. Ciò risulta, a parer mio, chiaramente dalle iscrizioni di T. Flavio Postumio Tiziano, nelle quali egli s'intitola *corrector Italiae Transpadanae* [3] ovvero *Italiae reg(ionis) Transpadanae* [4], la quale dignità egli sostenne prima del 301 in cui ebbe i fasci ordinari per la seconda volta; di L. Elio Elvio Dionisio *corrector utriusque Italiae* circa il medesimo tempo, cioè sotto Diocleziano [5], alle quali iscrizioni dobbiamo forse aggiungere anche quella di Peto Onorato, pure

[1] V. pag. 93, n. 1.

[2] La espressione si trova in una iscrizione (C. III Suppl., 6753), ove si ricordano i *vectigalia populi Romani quae sunt citra Padum*; la trovo usata anche in un frammento delle *Istorie* di Sallustio (I, 20 ed. Maurenbrechen). Per altre espressioni perifrastiche consimili v. Mommsen, *It. Regionen* p. 100, n. 1.

[3] C. VI, 1418.

[4] C. VI, 1419*b*. La *Transpadana provincia* è menzionata anche nei *Panegyrici Latini* IX (Constant) 7, Baehrens p. 198, 17.

[5] C. VI, 1675.

allora *corrector Itali(ae)*[1]. La congettura, peraltro, non è nuova: la propose, per primo, Scipione Maffei[2], l'accettò il Wilmanns[3] e un tempo anche il Mommsen[4], il quale, più tardi, la rifiutava assolutamente, perchè il Maffei sosteneva che una delle parti costituenti l'*Italia utraque* si chiamasse *Italia Cispadana*, espressione inusitata nell'antichità romana. Per conseguenza, secondo il Mommsen, la formula *Italia utraque* non può riferirsi che alla *pars annonaria* e alla *pars urbicaria* della diocesi italiciana[5]. Ora se il Mommsen non accetta l'equazione: *Italia utraque* = *Italia Transpadana et Italia Cispadana*, perchè uno dei termini è, per dirla con una sua parola, « widersinnig »; non è possibile parimenti accettare l'equazione da lui proposta: *Italia utraque* = *pars annonaria et pars urbicaria*, perchè mai, nelle nostre fonti, troviamo menzionata l'*Italia urbicaria*, ed anzi, in alcuni rescritti del Codice Teodosiano, all'*Italia annonaria*, o *Italia* semplicemente come vien detta, sono sempre opposte le *suburbicariae* o *urbicariae regiones*[6]. Per la qualcosa a me pare che l'equazione nostra *Italia utraque* = *Italia Transpadana et Italia citra Padum*, ove i termini sono perfettamente fondati nelle fonti, possa ammettersi[7]. D'altra parte, e ciò conferma la congettura

[1] C. V, 2817: *Paetus Honoratus v.* [*c.*] *corrector Itali*[*ae*]. Il Mommsen (*Eph. Ep.* I, 140, n. 4) osserva che, nella lapide, dopo la parola ITALI forse mancano molte lettere, e anzi nel *Corpus* (l. c.) suppone che sia da aggiungere la parola *transpad*[*anae*]. Così pure dicasi di Numidio *corrector Italiae* nel 290 (C. Iust. VII, 35, 3).

[2] *Verona Illustrata*, I, 2, 293.

[3] *Exempla*, n. 1224, n. 3.

[4] *Feldmesser*, II, 198, n. 81; 204.

[5] *Eph. Ep.* I, 141, n. 3; *Italische Regionen* (l. c. pag. 100, 108, n. 5).

[6] C. Th. XI, 16, 9: *non enim per Italiam tantum, sed etiam per urbicarias regiones*; ib. XI, 13, 1: *per omnem Italiam, tum etiam per urbicarias Africanasque regiones*; ib. XI, 1, 9; *per suburbicarias regiones... etiam per omnes Italiae regiones*. Cf. [Trebell. Poll.], *vit. trig. tyr.* 24, ove alla *regio annonaria* sono contrapposte le *suburbicariae regiones*; e le sottoscrizioni del concilio di Sardica (a. 343) al quale presero parte, fra gli altri, dieci vescovi d'Italia, cinque delle regioni suburbicarie e cinque della regione annonaria. Eccone i nomi: *Maximus a Tuscia de Luca, Vincentius a Campania de Capua, Ianuarius a Campania de Benevento, Calepodius a Campania de Neapoli, Stercorius ab Apulia de Canusio, Lucius ab Italia de Verona, Fortunatianus ab Italia de Aquileia, Severus ab Italia de Ravenna* (*Ravennensi*), *Ursacius ab Italia de Brixia, Protasius ab Italia de Mediolano* (Concilia III, 38 e seg. Mansi). Ora, come ben si vede, i vescovi appartenenti alle regioni suburbicarie, fanno precedere, sottoscrivendosi, al nome della loro sede episcopale, la nomina della provincia a cui appartengono; gli altri vi fanno precedere, invece, il nome della diocesi (*ab Italia*) che corrisponde al vicariato d'Italia, perchè le provincie dell'Italia settentrionale, al contrario di quelle suburbicarie, si considerano appunto come una sola circoscrizione denominata *Italia annonaria*.

[7] È una equazione simile all'altra: *Mauretania utraque* = *Mauretania Tingitana et Mauretania Caesariensis*.

proposta, i *correctores* precedettero sempre, nel governo delle provincie italiche, i *consulares* (eccettuate due delle regioni suburbicarie, delle quali parleremo a suo tempo); quindi cotesta precedenza deve essere avvenuta anche nell'Emilia e nella Liguria. Ma mentre le fonti menzionano i *consulares Aemiliae et Liguriae* non ricordano punto i *correctores*, loro precursori; ciò significa che le nostre provincie chiamavansi allora con un altro nome, il quale non può essere altro che quello supposto dal Maffei e da me accettato con una lieve modificazione.

Il secondo periodo s'inizia coi tempi di Costantino, quando l'ordinamento dei due vicariati è ormai definitivo, e cominciano ad apparire i vicarî veri e propri. Allora, affinchè il *vicarius Italiae* non si confondesse col *corrector Italiae*, le nostre provincie mutarono il loro nome in quello di *Aemilia et Liguria*, e i loro governatori furono elevati alla dignità di consolari. Durante cotesto periodo, lo attestano chiaramente i documenti del tempo, le due provincie rimasero sempre unite nei riguardi amministrativi, sebbene talvolta, come vedremo or ora, nel titolo del governatore tramandato dai documenti giuridici, sia omessa, per brevità, l'indicazione della Liguria [1].

Il terzo periodo comincia con la fine del quarto secolo, quando, fra il 391 e il 396, l'Emilia e la Liguria furono separate e a ciascuna di esse si prepose un consolare speciale.

Indicati così i periodi della storia delle nostre provincie, veniamo, ora, a discorrere brevemente di ognuna di esse in particolare.

a) *Aemilia*.

L'Aemilia confinante ad oriente col fiume Idex (l'Idice) che la separava dalla Flaminia, a settentrione col Padus, che la divideva dalla Liguria, a occidente con le Alpi Cozie e la Trebia, a mezzogiorno con gli Apennini, comprendeva l'ottava regione augustea (medesimamente denominata dalla via Aemilia che l'attraversava per lungo da Rimini a Piacenza) ad eccezione del territorio Ravennate; ma, sul finire del secolo quarto, quando l'Aemilia, come si è detto poc'anzi, fu separata dalla

[1] Cf. Mommsen, *Feldmesser*, II, 204, n. 106; Marquardt, op. cit. I, 249.

Liguria, la città di Ravenna trovasi, in un documento epigrafico dell'anno 399 [1], annessa alla nostra provincia [2]. Città principali di essa erano: Piacenza, metropoli e sede probabile del governatore [3], Faventia, Parma, Regium Lepidum, Bononia, in cui risiedeva il prefetto dei Sarmati Gentili [4], e Forum Cornelii, che più tardi prese il nome d'Imola [5].

Prima di por fine alle nostre osservazioni sull' Aemilia, è necessario che accenniamo altresì ad una confusione che rilevasi rispetto ad essa, nelle nostre fonti. Paolo Diacono, nel passo sopra citato, allude alla unione dell'Aemilia, della Valeria e della Nursia in una sola provincia, che egli dichiara impossibile, *quia inter Emiliam et Valeriam Nursiamque Tuscia et Umbria sunt constitutae*. Ora, come indicò, per il primo, il Mommsen, cotesta confusione si nota appunto nei cataloghi di Spira, di Oxford e di Bamberga, recensioni diverse di quell'antico latercolo provinciale a cui, come si è detto, attinse Paolo Diacono, e nel quale furono interpolate, senza che la numerazione primitiva del catalogo fosse modificata, la *Valeria* istituita, come vedremo, nella seconda metà del quarto secolo, e la Nursia che vuolsi ascrivere a un ordinamento posteriore [6].

b) *Liguria.*

La Liguria, situata fra l'Adda a oriente, il Po a mezzogiorno, le Alpi a settentrione e a occidente, era composta delle regioni di Augusto: l'undecima *(Transpadana)* e la nona *(Liguria)*. Capitale politica della provincia era Milano [7], dove, oltre il *vicarius Italiae,* risiedevano il governatore della provincia *(consularis)* e alcuni ufficiali dell' amministrazione finanziaria,

[1] C. VI, 1715.

[2] L'unione non deve aver però durato a lungo; sotto la dominazione bizantina, Ravenna e il suo territorio formavano una circoscrizione distinta dalla Aemilia. Cf. Diehl, *Adm. Byzantine,* p. 52.

[3] Proc. *B. G.* III, 13, (Comparetti II, 283, 8): αὕτη [Πλακεντία] δὲ πρώτη μὲν ἐστιν Αἰμιλίων τῆν χώρας. Cf. Böcking, II, 442*.

[4] Not. Dign. Occ. 42, 61: *Praefectus Sarmatarum gentilium, Bononiae in Aemilia.*

[5] Su questa ed altre città dell'Emilia, v. Bormann, C. I. L. XI, passim. Sullo stato deplorevole in cui si trovava l'Emilia nel secolo quarto, v. s. Ambros. *epist.* I, 39 e Cavedoni, *Marmi Modenesi,* 48 e seg.

[6] V. su questa provincia, Mommsen *Chr. min.* I, 533, n. 4.

[7] Iord. *Get.* 42 (Mommsen p. 114, 20): *Mediolanum quoque Liguriae metropolis. Regia urbs* la chiama anche Giordane perchè vi risiedè per qualche tempo anche la corte imperiale.

fra i quali il *praepositus thesaurorum Mediolanensium, Liguriae* [1], e il *procurator gynaecii Mediolanensis Liguriae* [2]. In Como, altra cospicua città della Liguria, da Cassiodoro chiamata *munimen claustrale provinciae* [3], risiedeva il *praefectus classis Comensis cum curis eiusdem civitatis* [4], ossia il prefetto della piccola armata posta sul lago di quella città e destinata, a quanto pare, ai trasporti militari dall' Italia superiore nella Rezia; alle attribuzioni del prefetto di quella armata era pure riunita la cura della città di Como, nella stessa guisa che, per Ravenna, il medesimo ufficio spettava al prefetto dell' armata ivi stabilita [5]. Le prefetture o stazioni dei Sarmati Gentili erano, nella nostra provincia, in Torino, in Acqui *(Aquae Statiellae),* in Tortona, in Novara, in Pollenza, in Vercelli, Quadratae e Ivrea *(Eporedia)* [6]. In Vercelli, poi, secondo una iscrizione cristiana di quella città, supplita dai compianti Bruzza e De Rossi, risiedeva una [*s*]*cola Arme*[*niorum pri*]*ma,* della quale, però, null'altro sappiamo [7].

Nelle nostre fonti è ricordata due volte anche l' assemblea della provincia: l'una, al tempo di Antemio, quando essa, per allontanare il pericolo di una guerra civile fra l'imperatore e il genero suo, Ricimero, che allora risiedeva in Milano, gl' inviò una deputazione della nobiltà ligure a supplicarlo di riconciliarsi col suocero. Quale esito avessero cotesti tentativi abbiamo narrato nei nostri « Annali d'Italia » [8]. Una seconda volta l'assemblea della Liguria fu convocata in Milano dall' imperatore Giulio Nepote che volle interrogarla se conveniva muover guerra ad Enrico re dei Visigoti col quale erano falliti i negoziati di pace iniziati dal questore Liciniano. Anche sui particolari di questa seconda convocazione rimandiamo il lettore ai nostri « Annali d'Italia » [9].

[1] Not. Dignit. Occ. XI, 28.
[2] Not. Dign. Occ. XI, 50.
[3] *Var.* 14 (Mommsen, p. 345, 4).
[4] Not. Dign. Occ. XLII, 9.
[5] Ferrero, *Armate,* p. 193.
[6] Not. Dign. XLII, 56-59; 61-63.
[7] C. V, 6726; cf. Bruzza, *Iscriz. antiche Vercellesi,* p. 178 e seg.; De Ruggiero, l. c. I, 675. Una fabbrica di archi trovasi ricordata a Pavia (*Ticenensis arcuaria*), nella *Notitia Dignitatum,* Occ. IX, 28.
[8] P. 62 e seg. = *Studi e Documenti,* XVII [1896]. 102 e seg.
[9] P. 76 = l. c. p. 112. Cf. Guiraud, *Assemblées Provinciales,* p. 277.

Ed ora enumeriamo i consolari delle nostre provincie, in ordine cronologico, e distinguendoli nel seguente modo: a) *Consulares Aemiliae et Liguriae;* b) *Consulares Aemiliae;* c) *Consulares Liguriae.*

a) CONSULARES AEMILIAE ET LIGURIAE.

I. C. IULIUS RUFINIANUS ABLABIUS TATIANUS.

(a. 321)

C. X, 1125 = I. N. 1883 = Orelli 1181 (Abellinum): *Tatiani. C. Iulio Rufiniano Ablabio Tatiano c(larissimo) v(iro) Rufiniani oratoris filio, fisci patrono, rationum summarum, adlecto inter consulares iudicio divi Constantini, legato provinc(iae) Asiae, correctori Tusciae et Umbriae,* consulari Aemiliae et Liguriae, *pontifici Vestae Matris et in collegio pontificum promagistro, sacerdoti Herculis, consulari Campaniae, huic ordo splendidissimus et populus Abellinatium ob insignem erga se benevolentiam et religionem et integrit(atem) eius statuam conlocandam censuit.*

Non si può determinare il tempo preciso della correttura di Giulio Rufiniano, ma se, come pare, la iscrizione di un rescritto costantiniano [1] del 321, diretto *ad Iunium Rufum consularem Aemiliae*, deve leggersi piuttosto *ad Iulium Rufinianum consularem Aemiliae et Liguriae* [2], ne consegue che il nostro Rufiniano avrebbe governato l'Emilia e la Liguria nel 321. Il padre di Rufiniano, che la lapide chiama *Rufinianus orator,* fu autore di un libro *de figuris sententiarum et elocutionis* che faceva seguito a quello scritto da Aquila [3]; a lui si attribuiscono altre due opere, intitolate, l'una *de schematis lexeos,* l'altra *de schematis dianoeas,* sebbene la paternità gliene sia contestata da alcuni. Cf. De-Vit, III, 692; Teuffel-Schwabe, *Röm. Literaturg.* II[5], 1089 e seg.

[1] C. Th. IV, 12, 1. = C. Iust. IV, 61, 4.
[2] Cf. De-Vit, III, 692.
[3] *Rhetores latini minores,* p. 38 e seg. Halm.

2. ULPIUS FLAVIANUS.

(a. 323)

C. Th. XI, 16, 2: *Idem A.* [*Costantinus*] *ad Ulpium Flavianum* consularem Aemiliae et Liguriae. *Dat. XII kal. Iun. Lecta apud acta Severo et Rufino coss.* (21 maggio 323).
Ulpio Flaviano è persona ignota.

3. FLAVIUS DULCITIUS.

(a. 357)

C. Th. XIII, 10, 3: *Imp. Constantius A. ad Dulcitium* consularem Aemiliae. - *Dat. III. kal. Maii, Mediolani, Constantio A. IX et Iuliano Caes. II conss.* (29 Aprile 357) = C. Iust. XI, 47, 2.

Dulcizio governò le nostre provincie sotto il regno di Costanzo e precisamente nel 357; è a quanto pare lo stesso Dulcizio che amministrò la Sicilia, come consolare, alcuni anni prima, come vedremo, e che portava il nome di Flavio [1].

4. ANONIMO.

(circa il 371)

S. Hieronym. *Ep.* I, 3 (Opera ed. Vallarsi I, 3): *Vercellae Ligurum civitas haud procul a radicibus Alpium sita, olim potens, nunc raro est habitatore semiruta. Hanc quum ex more* consularis *inviseret,* et rel.

Nella lettera citata s. Girolamo descrive l'orrendo supplizio di una donna innocente condannata a morte in Vercelli dal consolare anonimo. La lettera fu scritta, secondo l'opinione comune, nel 371 [2], certo, quando ancora il vescovo ariano Aussenzio opprimeva la chiesa Milanese (*Auxentium Mediolani incubantem*), secondo la espressione dello stesso s. Girolamo; sicchè è a rite-

[1] Non parmi quindi che si possa identificarlo col *Dulcitius dux militaris* in Britannia al tempo di Valentiniano primo, ricordato da Ammiano Marcellino (27, 8, 10; 28, 3, 6).
[2] Bruzza, op. cit. p. CLXXVII.

nersi che il nostro anonimo governasse l'Emilia e la Liguria prima di s. Ambrogio, che la reggeva al momento della morte di quel vescovo ariano.

5. AURELIUS AMBROSIUS.
(fra il 368 e il 374)

Paulini *Vit. s. Ambros.* 5: *Postquam edoctus* [*Ambrosius*] *liberalibus disciplinis ex Urbe egressus est professusque in auditorio praefecturae praetorii, ita splendide causas peroravit, ut eligeretur a viro illustri Probo tunc praefecto praetorii ad consilium tribuendum. Post haec* consularitatis suscepit insignia, ut regeret Liguriam Aemiliamque provincias *venitque Mediolanum* et rel.

È il grande s. Ambrogio, vescovo di Milano [1]. Come narra Paolino, nella vita di lui, dalla quale è tolto il passo su citato, Ambrogio fu preposto al governo dell'Emilia e della Liguria, da Petronio Probo prefetto del pretorio d'Italia dal 368 al 375. La data del suo governo non si può stabilire con piena certezza: comunemente si propone il 374, ma è una mera congettura, come pure quella del Jülicher [2], che mette innanzi il 370. È quindi più prudente lasciar incerta la data e collocare, con l'Ihm [3], il governo di s. Ambrogio nella Liguria, fra il 368 e il 374 nel quale anno Ambrogio, che si era acquistato grandissimo favore presso i Milanesi, dopo la morte di Aussenzio vescovo ariano, fu eletto a succedergli nel governo della loro chiesa [4].

6. FLAVIUS PISIDIUS ROMULUS.
(a. 385)

C. Th. II, 4, 4: *Imppp. Valentinianus, Theodosius et Arcadius AAA. ad Romulum* consularem Aemiliae et Liguriae. – *Dat. XIII Kal. Iul. Mediolano, Arcadio Aug. I et Bautone v. c. coss.* (19 giugno 385).

[1] Sul gentilizio *Aurelius* usato da s. Ambrogio, v. De Rossi, *Bull. Crist.* 1864, p. 76 e seg.

[2] Pauli-Wissowa, *R. Encyklop.* I, 1812.

[3] *Studia Ambrosiana,* p. 4.

[4] Hieron. ad a. 2390 = 373: *post Auxenti seram mortem Mediolanii Ambrosio episcopo constituto.* S. Ambrogio (*de officiis ministrorum* 1, 1, 4) così ricorda il suo governo nell'Emilia e nella Liguria: *ego raptus de tribunalibus et administrationis infulis ad sacerdotium.* Cf. Ihm, op. cit. p. 5.

Il prenome e il gentilizio del nostro consolare provengono da due basi onorarie da lui dedicate a Stilicone [1]. Oriundo della provincia d'Africa dove possedeva molti fondi, amico di s. Agostino e di Simmaco, percorse una brillante carriera: dopo aver governato l'Emilia e la Liguria, nel 385, fu *comes sacrarum largitionum* di Teodosio I nel 392 [2], prefetto del pretorio nelle Gallie nel 400 e infine prefetto di Roma nel 406. Il Gotofredo [3] dubita della identità di Romolo consolare della Liguria con il Romolo prefetto di Roma; ma essa a me pare probabile e l'ammettono pure il Seeck [4], il Cuq [5], e il Tomassetti [6].

7. SEPTIMIUS.

(seconda metà del secolo quarto)

C. XII, 1858 (Vienna): *S*]*eptimius* ..... [consularis A]emilia[e] L[i]gur[iae... et rel.].

Non si può stabilire la data precisa del suo governo nelle nostre provincie, che egli avrà rette, ad ogni modo, nella seconda metà del secolo quarto. Forse è identico al *L. Valerius Septimus Bassus*, noto per un epistilio marmoreo del foro romano (C. VI, 1184[a]), che fu prefetto di Roma fra il 379 e il 383.

b) CONSULARES AEMILIAE.

CRONIUS EUSEBIUS.

(prima del 399)

Di Cronio Eusebio abbiamo già trattato, e se, come apparisce dalla iscrizione che lo concerne, egli fu vicario d'Italia nel 399, la nostra provincia venne da lui governata pochi anni prima, appena, forse, avvenuta la separazione di essa dalla Liguria.

[1] C. VI, 1731; *Eph. Ep.* IV, 849-850.

[2] C. Th. IX, 45, 1; X, 19, 12. Io dubiterei che la dignità di *comes s. l.* si dovesse attribuire al nostro Romolo, perchè le costituzioni teodosiane sono datate da Costantinopoli, ciò che dimostra cotesta dignità essere stata sostenuta in Oriente; il Grossi-Gondi (l. c. p. 495) l'ammette.

[3] *Prosopogr.* p. 81.

[4] Op. cit. p. CXCVIII.

[5] Borghesi, *Oeuvres*, X, 716.

[6] l. c. p. 522.

FALSO.

La lapide orelliana 1087 menziona un *Annius Antiochus v(ir) p(erfectissimus) corr(ector) Aem(iliae) et Flam(iniae);* ma, come il Mommsen [1] ha ben dimostrato, le parole *corr(ector) Aem(iliae) et Flam(iniae)* non sono che una interpolazione di un famoso falsario di lapidi che incontreremo più innanzi, il Pratilli, poichè Annio Antioco, e lo vedremo a suo tempo, fu invece, come risulta da un esemplare migliore della stessa lapide eclanense [2], *corrector Apuliae et Calabriae.*

c) CONSULARES LIGURIAE.

1. MAGNILLUS.

(prima del 391)

Symm. *Ep.* III, 34: (Seeck, 81, 19): *frater meus Magnillus... etiam tuum amorem,* cum Liguriam gubernaret, *adtraxit* et rel.

Magnillo è uno dei corrispondenti di Simmaco, anzi suo parente. Governò la Liguria, come ricavasi dalle lettere scritte e dirette a s. Ambrogio, in un periodo incerto, ma prima del 19 giugno 391 in cui lo troviamo vicario di Africa; e forse fu uno dei primi consolari della Liguria quando venne separata dall'Emilia. Simmaco lo chiama, nella lettera citata, *optimus vir* e ne loda *maturitatem ceterasque artes bonas,* con cui si cattivò l'affetto dei suoi governati e l'amore di s. Ambrogio. V. su lui, Seeck, l. c. p. CLII; Pallu De Lessert, *Vicaires et Comtes d'Afrique,* p. 115.

2. ARRIANUS.

(a. 396)

C. Th. IV, 22, 4: *Impp. Arcadius et Honorius A. A. Arriano* consulari Liguriae. – *Dat(a) XV Kalend. Ianuar. Mediolano. Arcadio IV et Honorio III A. A. coss.* (8 Dicembre 396).

Nei manoscritti del Codice Teodosiano [3], la grafia del nome di questo consolare non è uniforme.

[1] C. IX, 1117.
[2] V. nota precedente.
[3] V. Haenel ad h. l.

ERRONEO.

Paulus, *Hist. Rom.* XV, 3 (Droysen, p. 208, 16): *hoc ipso in tempore ..... inter Anthemium principem eiusque generum Ricimerem patricium qui tunc Mediolani positus* praeerat Liguriae et rel.

Paolo Diacono dice qui che il patricio Recimero governava la Liguria; ma questo è un errore, perchè la dignità del consolare della Liguria era inferiore a quella di cui trovavasi investito Recimero. Cf. i miei *Annali d' Italia*, p. 62, n. 4 (= *Studi e Documenti* 1896, p. 98, n. 4). - Un *consularis provinciae Liguriae* è ricordato ancora da Cassiodoro, *Var.* XII, 8.

IV. FLAMINIA ET PICENUM ANNONARIUM.

Fonti: Pol. Silv.: *Flaminia, in qua est Ravenna;* - Lat. Spir.: *Flammina, in qua est Ravenna.* - Lat. Bamb. et Oxf.: *Flaminia, in qua est Ravenna civitas.* - Not. Dignit.: *Flaminiae et Piceni annonarii.* - Paul. II, 19: *undecima provinciarum est Flamminia, quae inter Appenninas Alpes et mare est Hadriaticum posita. In qua nobilissima urbium Ravenna et quinque aliae civitates consistunt, quae Greco vocabulo Pentapolim appellantur.* - Catal. Matr. p. 188: *Nona provincia Flaminea posita est inter Alpes Apenninas et mare Adriaticum. In qua sunt nobilissima urbium Ravenna et quinque aliae civitates, quae Greco vocabulo Pentapolim appellantur.* - Raven. IV, 29: *provincia Ravennatis; item Annonaria Pentapolensis.* - Guid. 66: *provincia Flaminia, in hac consistit Ravenna; quinta provinciarum Italiae Annonaria Pentapolensis.*

Gli autori moderni che trattano delle nostre provincie sono quelli più volte citati.

La storia della provincia *Flaminia et Picenum* è molto oscura; ne tratteremo nella seconda parte del nostro lavoro. Qui basti dire che, verso la fine del secolo quarto, essa venne divisa in tre parti, una delle quali, la settentrionale, separata dalle regioni suburbicarie, e annessa al vicariato d' Italia costi-

tuì la provincia chiamata nelle fonti *Flaminia et Picenum annonarium* o anche semplicemente *Flaminia* alla quale venne preposto un *consularis*. Sue città principali, oltre Ravenna, la metropoli, erano: Forum Popilii, Caesena, Ariminum, Pitinum, Pisaurum, Fanum, Sena, e in generale, tutta intera la Pentapoli, *l'annonaria Pentapolensis*, come la chiama l'Anonimo Ravennate [1]. In Ravenna, oltre il *consularis*, avevano sede il *praefectus militum iuniorum Italicorum* e il *praefectus classis Ravennatium cum curis eiusdem civitatis* e nei riguardi finanziari, il *procurator linyfii* (tessitoria) *Ravennatis* [2].

Purtroppo le fonti non hanno lasciato ricordo dei governatori di questa provincia surta dallo smembramento della *Flaminia et Picenum*, poichè Tarrutenio Massimiliano, che il Marini [3] vorrebbe considerare come *consularis* del *Picenum annonarium*, parmi più probabile, col Mommsen [4], di ritenerlo governatore del Piceno suburbicario. Dopo la fine dell'impero d'occidente trovansi ricordati un *Gaudentius consul(aris) Flaminiae* in un documento del secolo sesto [5] e un *Anastasius consularis*, al tempo di Teodorico, che dal contesto della lettera del re Ostrogoto a lui diretta [6] s'intende essere stato preposto alla Flaminia.

V. ALPES COTTIAE.

Fonti: Laterc. Ver.: *Alpes Cotias*; - Polem. Silv.: *Alpes Cottiae*; - Not. Dign. II, 21: *Alpium Cottiarum*.

Gli autori moderni che, in modo speciale, hanno trattato delle nostre provincie, e che furono da me consultati, sono i seguenti:

1. Böcking, op. cit. II, 443.
2. De Ruggiero, *Alpes (Cottiae)*, op. cit. I, 430.
3. Desjardins, *Géographie de la Gaule*, III, 317.
4. De-Vit, op. cit. I, 234.
5. Mommsen, C. I. L. V, p. 808 e seg.

[1] V. Mommsen, *Röm. Feldmesser* II, 211 e le fonti ivi citate.
[2] Occ. XLII, 6, 7; XI, 63.
[3] *Papiri diplomatici*, p. 375.
[4] *Feldmesser*, II, 212, n. 141: Cf. l'elenco delle città formanti l'ἐπαρχία ἀννοναρίας in Cod. Curop. ed. Goar p. 352 e nella *descriptio orbis romani* di Giorgio Ciprio (ed. Gelzer) pag. 31 e seg.
[5] Marini, *Papiri*, n. 139.
[6] Cassiod. *Variar.* V, 8.

Le Alpi Cozie chiamate così, come è ben noto, dal re che governava quella regione al tempo di Augusto *(regnum Cotti)*, costituite a provincia, una prima volta, da Augusto, ridate poi a Cozio il giovane da Claudio, che ristabilì così l'antico regno, e riunite, di nuovo, all'impero al tempo di Nerone il quale le ordinò definitivamente a provincia, confinavano, a oriente con l'antica Gallia Cisalpina, fino al punto in cui sorgevano due stazioni doganali, l'una presso la Chiusa *(Ocelum)*, l'altra presso Avigliana *(fines Cotti)*; a occidente con la Gallia Narbonese e propriamente col territorio dei Vocontii; a settentrione, con le Alpi Graie, e a mezzogiorno con le Marittime [1]. Al tempo di Diocleziano che rese all'Italia l'antica frontiera della Cisalpina e della Transalpina, il versante occidentale delle Alpi Cozie, con la città di *Eburodunum*, fu aggregato alla provincia delle Alpi Marittime, mentre il versante orientale e il suo capoluogo *Segusio* (Susa) fu riunito alla diocesi italiciana.

Ma un passo di Paolo Diacono riguardante la nostra provincia è causa di grande confusione che non è tolta interamente dagli studi sagaci, intorno ad esso, del Mommsen [2] e del compianto Fabre [3]. Il passo è il seguente: « *Quinta vero provincia Alpes Cottiae dicuntur, quae sic a Cottio rege, qui Neronis tempore fuit, appellatae sunt. Haec a Liguria in eorum versus usque ad mare Tyrrenum extenditur, ab occiduo vero Gallorum finibus copulatur. In hac Aquis ubi aquae calidae sunt, Dertonam et monasterium Bobium, Genua quoque et Saona civitates habentur* (Paul. *H. lang.* II, 16); – c. 18: *Nona denique provincia in Appenninis Alpibus computatur, quae inde originem capiunt, ubi Cottiarum Alpes finiuntur ..... Sunt qui Alpes Cottias et Appenninas unam dicant esse provinciam; sed hos Victoris revincit historia* [Vict. *ep.* 5], *quae Alpes Cottias per se provinciam appellat* ». E lo stesso ripete il catalogo madrileno che, come sappiamo, dipende da Paolo Diacono. La fonte di questo passo, come ha ben dimostrato il Mommsen, e come già si è detto, è il catalogo pro-

[1] I confini delle Alpi Cozie sono molto controversi; noi abbiamo seguito, nel testo, l'opinione del Mommsen e del De Ruggiero.

[2] *Neues Archiv*, V, 90; C. V, 810; *Chr. minora*, I, 532.

[3] *Le Patrimoine de l'Eglise Romaine dans les Alpes Cottiennes* (Mélanges de l'École Fr. de Rome, 1884 p. 383 e seg.).

vinciale di cui abbiamo due recensioni, l'una nel manoscritto di Spira, che indica così la *nona provincia: Alpes Cotticae et Apenninae in quibus Genua*, l'altro nei manoscritti di Bamberga e di Oxford in cui è detto: *Alpes Coczie et Alpes Apenninae*. Or bene, secondo il Fabre, pare che, verso la metà del secolo sesto, l'antica Liguria sia stata divisa in due parti: la parte situata a mezzogiorno del Po, e in cui erano Genova, Acqui, Tortona, Savona e Bobbio, formò una provincia a sè col nome di Alpi Cozie, e che non deve confondersi con l'antica provincia omonima di cui discorriamo, mentre Liguria continuò a chiamarsi l'antica Transpadana, con le città principali Milano, Pavia, Novara e Vercelli. Le *Alpes Apenninae*, poi, sempre nel concetto del Fabre, sarebbero una stessa cosa con la Pentapoli annonaria, provincia menzionata dall'Anonimo Ravennate. Ora, sebbene i mutamenti avvenuti nell'ordinamento provinciale dell'Italia settentrionale verso la metà del secolo sesto, escano fuori dai confini delle nostre ricerche, poichè queste si fermano all'anno 476 in cui finì l'impero d'occidente, mi è parso opportuno di non passar sotto silenzio la difficile questione, senza analizzarla peraltro nei suoi particolari, ciò che richiederebbe, ognun vede, uno studio separato e speciale.

Or bene, che Genova abbia appartenuto alle Alpi Cozie, o che, per meglio dire, una parte dell'antica Liguria sia divenuta la provincia delle Alpi Cozie è attestato da tutta la geografia tradizionale del medio Evo (come ha messo in chiara luce il Fabre) la quale riposa quasi tutta sopra la testimonianza di Paolo Diacono. Ma cotesta tradizione geografica e lo stesso Paolo Diacono da cui essa dipende, sbagliarono, secondo il Mommsen che non dà peraltro la prova perentoria della sua affermazione. Vero è che le parole *in quibus Genua* del catalogo interpolato di Spira, fonte di Paolo Diacono, si riferiscono alle Alpi Apennine non alle Alpi Cozie; ma è altrettanto vero che le *Alpes Apenninae* non possono corrispondere, come vorrebbe il Mommsen [1], alla *provincia maritima Italorum quae dicitur Lunensis et Vigintimilii et ceterarum civitatum* dell'Anonimo Ravennate [2]. Cotesta provincia, infatti, istituita nel periodo bizantino, servì probabil-

[1] *Chronica minora*, I, 532.
[2] IV, 29.

mente di base, come ha dimostrato di recente il Gaudenzi in un suo dotto e sagace lavoro [1], alla formazione del ducato langobardo di Persiceta; e le città che la componevano (*Ferronianum, Montebellium, Bovium, Orbinum*, e *Verona*) dominavano i passi più importanti dell'Apennino da Modena ad Ancona. Se errore quindi vi è, deve celarsi nella fonte stessa di Paolo Diacono il quale, lo diremo con le parole del Fabre [2], « a vu beaucoup plus clair qu'on veut bien le dire.... et s'il fait rapporter aux Alpes Cottiennes les mots *in quibus Genua*, nous devons croire que c'est à bon escient ». D'altra parte quel patrimonio delle Alpi Cozie, tolto più volte e ridonato poi alla Chiesa Romana dai re Langobardi Ariberto e Liutprando, non poteva essere situato nella provincia delle Alpi Cozie di cui discorriamo, poichè, dopo la fine del secolo sesto, nel territorio che costituiva appunto la nostra provincia, i Langobardi nulla hanno mai posseduto [3]. Per conseguenza bisogna concludere che cotesto patrimonio si trovava in una provincia diversa dalla nostra alla quale fu esteso il nome di Alpi Cozie, e questa provincia non può essere che una parte dell'antica Liguria secondo la testimonianza di Paolo Diacono. Quali siano state le ragioni vere di cotesto mutamento, ossia, per qual motivo il nome di *Alpes Cottiae* sia stato conferito alla regione degli Apennini situati a mezzogiorno del Po, è un quesito, che, nello stato presente delle nostre fonti, non può avere una soluzione soddisfacente [4], perchè mancano i documenti per conoscere le modificazioni che verso la metà del secolo sesto furono introdotte nella topografia provinciale dell'Italia settentrionale, documenti

[1] *Il Monastero di Nonantola, e il ducato di Persiceta e la chiesa di Bologna* (Bull. d. Inst. storico Italiano, n. 22, Roma 1900, p. 40-42).

[2] L. c. p. 402.

[3] V. su questo punto, Fabre, l. c. p. 385 e seg. e Darmstädter, *Das Reichsgut in der Lombardei und Piemont* (Strassburg 1896) p. 200 e seg.; 201, n. 1.

[4] V. nel Fabre, l. c. p. 405, la critica della soluzione proposta dal Berretti, *De tabula chorographica medii aevi* (Muratori, Scriptores R. Ital. X col. XVII [sezione III, n. 8]). Il Muratori, nei suoi *Annali d'Italia* (a. 707) dove narra la donazione del patrimonio delle Alpi Cozie fatta da re Ariberto II al pontefice Giovanni VII, nega che la provincia delle Alpi Cozie, come vuole Paolo Diacono, « abbracciasse allora Tortona, Acqui, Genova e Savona città al certo che non furono mai in dominio della Chiesa Romana ». Ma a me pare che il sommo storico si contraddica, senza avvedersene, poichè, poco sopra, egli aveva scritto che patrimonio « vuol dire un bene allodiale, come poderi, case, censi, e non un bene signorile e demaniale, come le città, castella e provincie dipendenti da' principi ». Quindi la sua argomentazione contro il nome di Alpi Cozie dato ad una parte della Liguria, secondo me, non ha valore.

che Paolo Diacono doveva avere sott'occhi, nel descrivere le condizioni della nostra penisola al momento della invasione langobarda.

Le Alpi Cozie, come si è detto, erano governate da un preside, il quale risiedeva non in Torino, secondo l'opinione del Böcking, ma bensì in Susa (*Segusio*).

Dei presidi delle Alpi Cozie[1] (*viri perfectissimi* o *viri egregii*) non abbiamo, sventuratamente, ricordo che in tre sole lapidi, e di uno solo conosciamo il nome. Sono i seguenti:

1. AURELIUS SATURNINUS.
(sotto Diocleziano)

C. V, 7248 (Segusio): *Imp(eratori) Caesari C. Valerio Diocletiano P(io) F(elici) Invict(o) Aug(usto) ordo splendidissimus civit(atis) Seg(usinae) curante Aur(elio) Saturnino v(iro) p(erfectissimo)* praeside *d(evotus) n(umini) maiestati q(ue) e(ius)*. Cf. ib. 7249.

Dalla lapide che abbiamo riprodotta e dall'altra citata, risulta che Aurelio Saturnino, personaggio, del resto, ignoto, governò la nostra provincia al tempo di Diocleziano e di Massimiano e quindi fra il 286 e il 306; egli deve essere stato uno dei primi presidi delle Alpi Cozie quando vennero a formar parte della diocesi italiciana. Il Promis[2], se ho ben compreso il suo ragionamento, che mi pare poco chiaro, vorrebbe che Aurelio Saturnino fosse stato preside delle Alpi Cozie formanti parte delle Gallie, non di quella provincia « che dopo Diocleziano ebbe egual denominazione »; ma cotesto del Promis è un errore, poichè la lapide fu rinvenuta in Susa che era appunto, come lo stesso Promis conviene, la sede del governatore[3].

2. ANONIMO.
(sotto Valente, Graziano e Valentiniano II)

C. V, 7250 (Segusio): *Salvis d(ominis) n(ostris) Valente, Gratiano et Valentiniano imp(eratoribus) thermas Gratianas dudum coeptas et omissas Mag. Aput.* Alp(ium) Cott(iarum)

[1] La serie dei governatori delle Alpi Cozie prima di Diocleziano trovasi nel libro abbastanza confuso del Rey, *Le royaume de Cottius et la province des Alpes Cottiennes d'Auguste à Diocletien* (Grenoble 1898), p. 190 e seg. Sulle Alpi Cozie, nel periodo della diarchia e prima di Augusto, v. il libro eccellente di G. Oberziner, *Le guerre di Augusto contro i popoli Alpini* (Roma 1900) pag. 145 e seg.

[2] *Storia dell'antica Torino*, p. 87.

[3] Op. cit. p. 96.

extruxit, ornavit et usui Segusinae reddidit civit(ati), formavit, fistulas dedit, aquam deduxit, ne quid vel utilitati vel us......

Quale sia il nome di questo preside non è possibile determinare per lo stato imperfetto del documento epigrafico che lo concerne. Mentre il Gudio (seguito dal Mommsen) legge *Mag. Aput.*, altri editori della lapide, come lo Spon [1], leggevano *Q. Mag.*, chiamandolo anche erroneamente *Alpium Cottiarum praefectus;* in tanta incertezza possiamo solo stabilire la data del suo governo nelle Alpi Cozie, che dovrà porsi fra il 376 e il 378, cioè sotto l'impero di Valente, Graziano e Valentiniano II.

3. ANONIMO.

(prima di Costantino?)

C. V, 7252 (Segusio): *curante... v(iro) e(gregio)* praes(ide).

È di data incerta ma non posteriore a Costantino, se teniamo conto del titolo *egregius* attribuito al preside, e che scomparve, come è noto, dopo Costantino [2].

VI-VII. RAETIA (PRIMA ET SECUNDA).

Fonti: Laterc. Ver.: *Retia; Pol. Silv.: Raetia prima; Raetia secunda;* Lat. Spir.: *Retia prima; Retia secunda;* Lat. Bamb. et Oxf.: *Recia prima; Recia secunda;* Not. Dign. (occ. II, 22-23): *Raetiae primae; Raetiae secundae;* Paul. Diac. II, 15: *Inter hanc [Liguriam] et Suaviam hoc est Alamannorum patriam, quae versus septentrionem est posita, duae provinciae, id est Retia prima et Retia Secunda, inter Alpes consistunt in quibus proprie Reti habitare noscuntur.* Cat. Matr.: *inter hanc [Liguriam] et Alamanorum patriam due provincie sunt, id est Reptia prima et Reptia secunda, inter Alpes consistunt; in quibus proprie Reti habitare noscuntur.*

Gli autori moderni che trattano, in modo speciale, della Rezia sono i seguenti:

1. Böcking, II, 443*; 753* e seg.
2. Marquardt, I, 250, 310.
3. Mommsen, C. I. L. III, p. 706 e seg.

[1] *Miscellanea Antiquitatis*, p. 159.

[2] Cf. O. Hirschfeld, *Die Rangtitel der römischen Kaiserzeit*, p. 10 (= Sitzungsb. der Pr. Akad. der Wiss., 1901, p. 588).

4. Planta, *Das alte Raetien*, Berlin 1872.
5. Ohlenschlager, *Die Röemischen Truppen in Rechtsrheinischen Bayern*, München 1884.

La *Raetia*, costituita in provincia al tempo di Augusto, comprendeva la parte della Baviera situata a mezzogiorno del Danubio, la parte settentrionale del Tirolo e la parte orientale della Svizzera ossia il cantone dei Grigioni. Al tempo di Diocleziano, era limitata a settentrione, dal Danubio; a oriente, dal Norico; a sud-est, dalla Venetia et Ilistria; a sud-ovest dalla Liguria, e ad occidente, dalla Gallia. Riunita, in quel tempo, alla diocesi italiciana, la Rezia venne posta sotto il vicario di Italia e governata da un *praeses vir perfectissimus*, siccome risulta dai documenti epigrafici di cui dovremo più oltre occuparci; più tardi, nel secolo quarto, probabilmente, al tempo di Costantino [1], la troviamo divisa in due parti, ciascuna delle quali formò una provincia governata da un preside: l' una fu detta *Raetia prima* ed era la regione meridionale e montuosa, l'altra, *Raetia secunda*, a settentrione, comprendeva la parte piana del paese corrispondente all'antica *Vindelicia*. Cotesta divisione, oltrechè dalle fonti sopracitate, è attestata altresì da una lapide urbana [2], da Eugippio nella vita di s. Severino [3], in una epistola di s. Leone Magno [4] e in alcune sottoscrizioni conciliari [5]. Capoluogo della *Raetia prima* era *Curia* (Chur) ove risiedeva, a quanto pare, il governatore della provincia, mentre quello della *Raetia secunda* aveva per residenza *Augusta Vindelicorum* (Augsburg); nella qual città era altresì la sede del *praepositus thesaurorum* della provincia, come impariamo dalla *Notitia Dignitatum* (occ. XI, 30), la quale non ricorda invece quello della *Raetia prima*.

Ed ora, prima di proporre la serie dei governatori delle due Rezie, è necessario dir qualche parola sul loro ordinamento militare del quale la *Notitia Dignitatum* fornisce copiose notizie

[1] Planta, op. cit. pag. 186.

[2] C. VI, 32969; di questa lapide diremo fra poco.

[3] 16, 9: *de partibus Raetiarum*; 38, 8: *Valentinus Raetiarum quondam episcopus*; 32, 14: *Quintonis secundarum municipium Raetiarum* (ed. Knoell, Corp. Scriptor. Eccl. Lat. VIIII).

[4] S. Leonis *ep.* 97 (Migne P. L. 54, p. 948-949): .... *episcopo Ecclesiae Curiensis primae Rhaetiae.*

[5] Mansi, *concil.* X, 462: *Ingenuinus episcopus sanctae ecclesiae secundae Retiae* (pseudosinodo dell'Istria del 591). Per altri documenti ecclesiastici v. Planta, p. 223 e seg.

nel capo trentacinquesimo della parte occidentale *(Dux Raetiae)* che comincia così: *sub dispositione viri spectabilis ducis provinciae Raetiae primae et secundae* etc.

Come è noto i presidî romani delle frontiere, dopo Diocleziano, erano posti sotto il comando di un *dux, vir perfectissimus,* fino ai tempi di Costanzo; *vir clarissimus*, sotto Teodosio I, e *vir spectabilis,* dal principio del secolo quinto. Il *dux* è un ufficiale militare, il quale non ha alcuna autorità sulle cose civili, amministrate invece dal preside [1]. Il *dux* delle due Rezie, aveva, come gli altri dignitari dell'impero, un numero di ufficiali, che formavano il suo *officium* e che trovansi indicati nel capitolo citato della *Notitia*. Essi sono i seguenti:

1. Il *princeps* o capo dell'*officium* che veniva scelto, un anno, dall'ufficio del *magister peditum praesentalis,* e l'anno seguente, da quello del *magister equitum praesentalis,* i superiori immediati del *dux Raetiae.*

2. Due *numerarii* equivalenti ai *librarii* della diarchia o ragionieri ai quali erano affidati i conti del corpo militare.

3. Il *commentariensis,* l'ufficiale incaricato di compilare i *commentarii* militari, specie di registri in cui si teneva nota non solo degli avvenimenti del giorno rispetto al corpo, ma altresì degli ordini emanati dal *dux Raetiae.* Tanto il *commentariensis* quanto i due *numerarii* mutavano ogni anno secondo le norme indicate sopra.

4. L'*adiutor* o aiutante che insieme con il *princeps* partecipava alla direzione dell'*officium.*

5. Il *subadiuva* o aiutante dell'*adiutor.*

6. Il *regerendarius,* specie di scrivano « qui scripta regereret, seu in codicem referret » [2].

7. Gli *exceptores* o segretari incaricati di prender nota degli ordini del comandante e di compilare le istruzioni riguardanti i soldati.

8. I *singulares et reliqui officiales.* I *singulares* paiono essere stati gli ufficiali di ordinanza del comandante [3].

[1] Mommsen, *Röm. Militärwesen seit Diocletian* (Hermes, 1889, pag. 266 e seg.).

[2] Du Cange, *Glossarium* s. v.

[3] Per i membri dell'*officium,* abbiamo seguito il Cagnat, *Armée d'Afrique,* p. 128, 133; 134; 719 e seg. Cf. anche De Ruggiero, I, 79 e seg.; II, 541.

Per il periodo di cui ci occupiamo, le fonti non ricordano i *duces* che erano preposti al presidio militare delle due Rezie; il Planta [1] vorrebbe riconoscerne uno nell'*Aurelius Senecio* che s'intitola *dux* in una iscrizione noricense dell'a. 310 [2], ma l'Ohlenschlager [3] fa bene osservare che, per il luogo ove la lapide fu trovata (Prutting am rechten [norischen] Innufer) e per non essere il titolo di *dux* accompagnato da nessun'altra particolare designazione, *Aurelius Senecio* deve considerarsi come *dux* non della Rezia, ma bensì del Norico e della Pannonia superiore o meglio *Pannoniae primae et Norici ripensis*. Nemmeno parmi accertato che il titolo di *dux Raetiae* sia da attribuirsi a Generido, come vogliono i due predetti autori, poichè dal passo di Zosimo [4] che lo rammenta, risulta solo che Generido, al tempo di Onorio (395-409), difese la Rezia, il Norico e la Pannonia superiore fino alle Alpi contro le incursioni dei barbari, nella qualità, probabilmente, di *comes Illyrici*, con poteri straordinari sulla Rezia. Piuttosto è da rammentare il *Servatus dux Raetiarum* nel 507 - 511, citato da Cassiodoro, il quale ci conservò anche la *formula ducatus Raetiarum* [5].

Il presidio delle due Rezie, al principio del quinto secolo, era composto dei seguenti corpi:

A) LEGIO III ITALICA.

Questa legione, costituita al tempo di Marco Aurelio in occasione della guerra contro i Marcomanni (fra il 166 e il 170) era divisa in cinque distaccamenti, comandati ciascuno da un *praefectus;* un distaccamento di essa si trovava nell'Illirico. I cinque distaccamenti sono così indicati nella *Notitia*:

1. *Praefectus legionis tertiae Italicae partis superioris, castra Regina, nunc Vallato. Castra Regina* (Regensburg) era l'antico campo della legione, trasferito poi, come qui s'impara, a *Vallatum* (Manching).

[1] Op. cit. p. 165.
[2] C. III, 5565.
[3] Op. cit. p. 28.
[4] V. 46: [ὁ δὲ βασιλεὺς] ἔταξε καὶ Γενέριδον τῶν ἐν Δαλματίᾳ πάντων ἡγεῖσθαι, ὄντα στρατηγὸν καὶ τῶν ἄλλων ὅσοι Παιονίαν τε τὴν ἄνω καὶ Νωρικοὺς καὶ Ῥαιτοὺς ἐφύλαττον, καὶ ὅσα αὐτῶν μέχρι τῶν Ἄλπεων (Mendelssohn).
[5] *Var.* I, 11: VII, 4: cf. Mommsen, *Ostg. Studien,* nel «Neues Archiv» XIV, 503.

2. *Praefectus legionis tertiae Italicae partis superioris deputatae ripae primae, Submuntorio. Ripa prima* è un luogo ignoto; *Submuntorium* pare fosse situato fra Schrobenhausen e Hohenwart. V. Ohlenschlager, pag. 31, n. 92.

3. *Praefectus legionis tertiae Italicae pro parte media praetendentis a Vimania* (fra Wangen ed Isny?) *Cassiliacum* (Kisslegg o Kaufbeuern?) *usque Cambiduno* (Kempten) [1].

4. *Praefectus legionis tertiae Italicae transvectioni specierum deputatae, Foetibus* (Pfäten presso Branzoll).

5. *Praefectus legionis tertiae Italicae transvectioni specierum deputatae, Teriolis* (Tirolo).

Questi due ultimi distaccamenti avevano l' incarico di sorvegliare il trasporto degli approvvigionamenti destinati alla legione.

B) MILIZIE AUSILIARIE.

α) ALAE.

1. *Ala prima Flavia Raetorum*, di cui il campo era situato a *Quintani* (Künzing).

2. *Ala secunda Valeria singularis* che l'Ohlenschlager [2] ritiene identica con l'*ala II Flavia pia fidelis miliaria* ricordata nei documenti epigrafici della Rezia. Il suo campo era a *Vallatum* (Manching).

3. *Ala secunda Valeria Sequanorum;* aveva sede in *Vimania*, luogo finora ignoto, e si chiamò *Valeria* dal nome *Valerii* degli imperatori Diocleziano e Massimiano che la istituirono.

Queste tre *alae* erano comandate, rispettivamente, da tre *praefecti*.

β) COHORTES.

1. *Cohors Nona (Nova* nei mss. della *Notitia) Batavorum (miliaria)*.

Era di stazione nella Rezia fino dall' a. 166, come risulta dai documenti epigrafici che la concernono, e precisamente a *castra Batava* (Passau) che da essa ebbe il nome. Cf. su questa coorte

[1] V. Ihm, s. v. nella Pauly-Wissowa, *R. E.* III, 1671.
[2] Op. cit. pag. 50.

l'Ohlenschlager, p. 66; Mommsen, *Eph. Ep.* V, 92, 174; De Ruggiero, I, 982; Ihm, *Batava (castra)* nella Pauly-Wissova, *R. E.* III, 118.

2. *Cohors tertia Brittonum.*

Questa coorte, a quanto pare, è identica alla *cohors III Britannorum*, ricordata in parecchie fonti epigrafiche, ma trovasi così chiamata nel diploma militare 73 dell'a. 166 [1]. Il suo quartiere generale era ad Abusina (Eining presso Regensburg). Cf. Ohlenschlager, p. 60; Mommsen, l. c. p. 179; De Ruggiero I, 1042.

3. *Cohors sexta Valeria Raetorum.*

La *Notitia* indica *Venaxamodorum* come stazione di questa coorte; luogo ignoto, poichè i tentativi per stabilirlo, enumerati dal Böcking, II, 793* sono, come osserva l'Ohleschlager, privi di fondamento; questo autore (op. cit. p. 65) vuole riferire alla nostra coorte l'iscrizione gruteriana 568, 8, ma a torto, poichè dal testo migliore di essa che si legge nel *Corpus*, VI, 2551, risulta, invece, che la lapide si riferisce ad un milite della coorte quarta dei pretoriani.

4. *Cohors prima Herculea Raetorum.*

È la prima delle otto coorti reclutate nella Rezia e che probabilmente ebbe il soprannome di *Herculea* al tempo di Massimiano. Il suo campo, secondo la *Notitia*, era a *Parrodunum* luogo situato, a quanto pare, sul Danubio, fra Aisslingen e Druisheim [2].

5. *Cohors quinta Valeria Frigum.*

Di questa coorte *Frigum* non si ha ricordo che nella *Notitia* la quale ne rammenta una quarta di guarnigione nella Palestina (Or. 34, 43). *Piniana*, il luogo ove era il suo campo nella Rezia è ignoto, nonostante i tentativi per identificarlo, sui quali v. Böcking, II, 796*.

6. *Cohors tertia Herculea Pannoniorum.*

Questa coorte è citata soltanto nel diploma militare trentaquattresimo di Traiano dell'a. 105 [3], dove si conserva il nome, ma non il numero, che può essere il II o il III, poichè il diploma

[1] C. I. L. III, *Suppl.* p. 1991.
[2] Böcking II, 794*.
[3] C. III, p. 866 n. XXIII = ib. VII, 1194.

concerne l'esercito britannico. Il suo campo trovavasi a *Caelio monte* (Kellmünz sull'Iller?)[1].

7. *Cohors Herculea Pannoniorum.*

Manca nella *Notitia* il numero di questa coorte; l'Ohlenschlager pensa che possa essere stata la I o la II, ma potrebbe anche essere la III, poichè quattro sono le *cohortes Pannoniorum* che i documenti epigrafici fanno conoscere[2]. La sua stazione era *Arbor Felix,* sulla riva meridionale del *lacus Brigantinus* (lago di Costanza) fra *Brigantia* (Bregenz) e *Vitodurum* (Winterthur), l'odierna Arbon sul lago di Costanza[3].

Alla testa di ciascuna di queste coorti era preposto un tribuno.

γ) CORPI SPECIALI.

1. *Equites Stablesiani seniores et iuniores.*

Tre distaccamenti si avevano degli *equites Stablesiani seniores et iuniores,* comandati, ciascuno, da un prefetto, e del cui nome è ancora ignoto il significato[4]. Le stazioni di questi tre distaccamenti erano: *Augustani; Pons Aeni, nunc Febiana; Submuntorium.*

2. *Gens per Raetias deputata.*

Paiono essere questi i *Sarmates gentiles,* di cui si è già parlato; sottoposti ad un tribuno, avevano per missione la difesa dei confini[5]; il loro campo era nel Tirolo *(Teriolis).*

3. *Milites Ursarienses.*

Questi militi, comandati da un prefetto, e ricordati dalla sola *Notitia,* deriverebbero il loro nome, secondo una congettura del Böcking[6], dall'isola *Ursaria* (Conversera) presso Pola; erano di stazione a *Guntia* (Günzburg).

4. *Numerus Barcariorum*[7].

[1] Mommsen, C. III, p. 721; Ihm in Pauly-Wissowa, *R. E.* III, 1275.
[2] C. IX, 3924; cf. Mommsen *Eph. ep.* V, 182.
[3] Ihm, in Pauly-Wissowa, *R. E.* II, 419.
[4] Böcking, I, 209.
[5] Böcking, II, 798*; sul significato della parola *deputata* v. ib. p. 767*.
[6] Op. cit. II, 246* e seg.
[7] Nei manoscritti della *Notitia* leggesi *barbaricariorum;* la correzione *Barcariorum* è del Böcking, op. cit. II, 799*.

I *barcarii* erano un corpo speciale militare che prestava servizio su piccole navi *(barcae)* a tutela dei fiumi e dei laghi, comandato da un *praefectus,* come nel caso nostro, o da un *praepositus.* La loro stazione, indicata dalla *Notitia,* trovavasi a *Confluentes sive Brecantia* o Coblenz nel cantone di Argovia (Svizzera), al confluente dell'*Arola* (Aar) e del Reno; secondo altri, alla foce del Reno nel lago di Costanza presso Rheineck; *Brecantia* o *Brigantium* corrisponde all'odierno Bregenz nel Tirolo austriaco sul lago di Costanza *(Brigantinus lacus)* [1].

Tenendo presenti i calcoli del Mommsen [2], per conoscere a quanto ammontava l'effettivo dei corpi militari dopo Diocleziano, avremo, per quelli delle due Rezie, le seguenti cifre:

1 legione (divisa in cinque distaccamenti di mille uomini ciascuno)	5000	uomini
3 ale (di cinquecento uomini ciascuna)	1500	»
3 distaccamenti di *equites stablesiani* (di cinquecento uomini ciascuno)	1500	»
7 coorti (di cinquecento uomini ciascuna)	3500	»
TOTALE	11500	

e se teniamo conto degli altri corpi speciali su indicati, si può concludere che l'effettivo del presidio delle due Rezie ammontava a più di dodicimila uomini.

Ed ora passiamo ad enumerare i governatori delle nostre provincie che già furono raccolti e ordinati, tranne uno, dal Planta e dall'Ohlenschlager nelle opere su citate.

I. SEPTIMIUS VALENTIO.

(a. 290)

C. III, 5810 = Wilmanns 1058 (Augusta Vindelicum): *Providentissim[o] Principi Rectori orbis ac domino fundatori pacis aeternae Diocletiano [p(io)f(elici)] invicto aug(usto) pont(ifici) max(imo) Ger(manico) max(imo) Pers(ico) max(imo), trib(unicia) pot(estate) VII co(n)s(uli) IIII, patri patr(iae) proco(n)s(uli) Sept(imius) [Vale]ntio v(ir) p(erfectissimus)* p(raeses) p(rovinciae) R(aetiae) *d(evotus) n(umini) m(aiestati)que eius d(e)d(icavit).*

[1] Sui *barcarii* v. Ferrero, *Armate,* p. 185; De Ruggiero, I, 975; Wissowa, *R. E.* III, 6; sulla loro stazione, v. oltre le opere citate Bergk, *Zur Gesch. und Top. der Rheinlande,* p. 98; Ihm, *R. E.* IV, 872.

[2] *Hermes,* 1889, pag. 257.

La lapide, come risulta dalla potestà tribunizia di Diocleziano, fu incisa nell'a. 290, nel quale anno Septimius Valentio era preposto al governo della Rezia e probabilmente egli fu uno dei primi presidi della nostra provincia; pochi anni dopo (fra il 293 e il 296), come vedemmo, amministrò le regioni suburbicarie, *agens vices praefectorum praetorio*.

2. AURELIUS MUCIANUS.

(prima di Costantino)

C. III, 5785 (Augusta Vindelicum): [*Her*]*culi statuam cum base Aurelius Mucianus v(ir) p(erfectissimus)* p(raeses) p(rovinciae R(aetiae) *pro salute sua suorumque omnium posuit curante Gerontio.....*

Aurelio Muciano è persona ignota; fu governatore della Rezia, come dalla lapide apparisce, prima che essa venisse divisa in due provincie, quindi, innanzi Costantino, ma non è possibile stabilire la data precisa del suo governo.

3. VALERIUS VENUSTUS.

(prima di Costantino)

C. III, 5862 = Orelli 2344 (ad Danuvium): *Deo invicto Soli templum a solo restituit Valerius Venustus v(ir) p(erfectissimus)* p(raeses) p(rovinciae) R(aetiae), *sic uti voto ac mente conceperat redditus sanitati, v(otum) s(olvit) l(aetus) l(ibens) m(erito).*

Anche di Valerio Venusto nulla sappiamo di preciso; si può dire soltanto che governò la Rezia, come preside, prima che venisse divisa in due provincie.

4. ANONIMO.

(prima di Costantino)

C. III, 5788 (Augusta Vindelicum): [*Iovi*] *o(ptimo) m(aximo)* [*aet*]*erno* [*con*]*servatori* [*ceterisque dis*] *deabusque* [*hui*]*us loci ....* p(raeses) p(rovinciae) Retie (sic) [*vot*]*o cum suis* [*om*]*nibus* [*susc.*] *III nonas ..... d. d.*

Nota il Mommsen a questa iscrizione: « *P(raeses) P(rovinciae) Retie* est Velsero; sed patet lectionem corruptam esse ». Cf. indices, p. 1131. Comunque sia, il nostro anonimo dovrebbe aver governato la Rezia prima della sua divisione.

5. LUPICINUS.

(dopo Costantino)

C. VI, 32969 = Eph. Ep. IV, 943 = Wilmanns 1068 = Dessau 2786 (Roma): *hic iacet Heraclius civis secundus Retus filius Lupicini* ex presidibus *(sic), qui fuit praepositus militum Fotensium (sic), et vixit annis XXXV, dep. XII kal. augustus (sic).*

Fu primo il Marini [1] a proporre la congettura che la formula *civis secundus Retus* dovesse interpretarsi: *civis Raetiae secundae* e la sua congettura è ormai accettata da tutti, tranne che dal Wilmanns il quale la interpreta nel seguente modo: *Heraclius, civis, Secundus, Retus* [2]. Questa lapide è la sola che rammenta la *Raetia secunda,* della quale era originario Eraclio *praepositus militum Fortensium,* come deve leggersi nella lapide stessa, e poichè egli si dice figlio *Lupicini ex praesidibus,* non esito ad affermare che Lupicino debba essere stato preside della Rezia seconda; la formula *ex praesidibus* non può riferirsi che a lui e non può che riguardare la provincia di cui il figlio suo si dice originario, e somiglia molto all'altra *ex praefectis urbi* che si incontra in una lapide di Roma di Aurelio Simmaco [3]. Stabilire la data precisa del governo di Lupicino, persona del resto ignota, nella Rezia seconda, non è possibile, sebbene debbasi attribuirlo alla seconda metà del secolo quarto.

L. CANTARELLI.

[1] *Arvali,* I, p. LXXIII.
[2] *Exempla,* II, 410.
[3] *Notizie degli scavi,* 1878, p. 344.

(Continua)

VITTORIA COLONNA
FAUTRICE DELLA RIFORMA CATTOLICA

SECONDO ALCUNE SUE LETTERE INEDITE.

Pochi personaggi del cinquecento attrassero tanto a sè l'attenzione e lo studio solerte dei critici nell' ultimo quarto del secolo scorso quanto fece colei che a ragione fu detta « una delle più nobili donne non solo di Roma e d' Italia, ma del mondo, Vittoria Colonna »[1].

Rara nella sua sorte, la Marchesa di Pescara non vide spenta col suo passare quella specie di culto riverente che in vita le tributarono papi, sovrani, principi e letterati; anzi, laddove i primi a scrivere di lei ne celebrarono di preferenza il valore nella volgare poesia, i posteri più lontani, e quelli segnatamente de'nostri tempi, presero a lumeggiare con novità e sodezza di studii le nobili e singolari doti che sommamente la resero veneranda, la bontà dell' animo squisita, la fede serbata allo sposo nella lunga vedovanza, il fervore nelle opere di pietà cristiana, lo zelo ardente di promuovere la riforma dei costumi e le relazioni a questo fine tenute con i personaggi più cospicui del tempo suo[2].

[1] Reumont A., *Vittoria Colonna, vita fede e poesia nel secolo decimosesto,* Versione di G. Müller ed E. Ferrero, Torino 1883, 4. Uso questa versione la quale, stante le aggiunte e mutazioni introdottevi dallo stesso A., si vantaggia sull'edizione originale tedesca.

[2] Una buona bibliografia degli scritti sopra Vittoria Colonna fino al 1883 si ha nell'opera testè citata del Reumont, pp. 293-297. Speciale per le lettere di lei è quella inserita nella Prefazione al *Carteggio di V. C.* pubblicato dal Ferrero e Müller nel 1889, dove pure si trovano i lavori usciti tra il 1883 e l'89. Domenico Tordi, ardente e solerte cultore di questi studii, diede in luce un *Supplemento al Carteggio,* Torino, Loescher 1892; B. Fontana trattò ampiamente di Vittoria nella sua *Renata di Francia,* Roma 1893 1, cap. II. Un sensatissimo studio sopra la questione, forse troppo agitata, della *tomba di V. C.* l'abbiamo dall'erudito B. Croce nella *Napoli nobilissima* to. 4. La più recente pubblicazione credo sia quella del lodato Tordi, *Il Codice delle rime scoperto ed illustrato da D. T.,* Pistoia 1900. Con queste aggiunte non intesi affatto di avere compiutamente proseguito la bibliografia della Colonnese fino ai nostri giorni.

Fu questo un vero merito della moderna critica storica e letteraria, col quale sembra compensi in qualche guisa il demerito acquistatosi col profondere ricerche minute e col togliere ad illustrare in carte elegantissime altre donne del cinquecento, veri antipodi della Colonnese; donne che, nonostante la loro coltura umanistica, sovente esagerata, non ebbero altro vanto per passare alla posterità da quello in fuori d'essere state degne contemporanee di un Pietro Aretino, di un Nicolò Franco e simili cinquecentisti [1].

Or niuno potrà negare che fra i varii titoli testè nominati, coi quali l'illustre Marchesa procacciò gloria imperitura alla sua memoria, quello che ai contemporanei ed ai posteri riuscì più fecondo di bene, non sia appunto l'avere ella sentito con tanti spiriti eletti dell'età sua il marcio profondo onde avvizziva la società cristiana e dava ai novatori specioso pretesto per infliggere nuove piaghe alla Chiesa di Cristo senza rammarginarne le antiche. Chi mai abbia preso a studiare su documenti coevi la storia del cinquecento, e quella in ispecie degli anni che corrono tra il Concilio di Laterano e il Tridentino, sa bene che fra le note precipue dell'importante periodo si riscontra una cotale cura angosciosa che stringeva gli animi retti e spingevali a manifestarla in mille svariatissime guise; cura che allo studioso, il quale si trasporta a vivere col pensiero fra quelle lontane generazioni, porge in mano la chiave per penetrare con sicuro sguardo nelle intime ragioni de' molteplici avvenimenti in altra guisa al tutto misteriosi.

Il decadimento profondo, che deploravasi in tanta parte dei pastori e di coloro cui stretto dovere della professione religiosa obbligava di coadiuvarli nel guidare a salute la greggia di Cri-

[1] Per non ricordare tutti gli studii recenti sopra la cortigiana Tullia d'Aragona e la replicata ristampa dei mediocrissimi suoi scritti, basterà accennare alla cosidetta *Bibliotechina grassoccia,* turpissima raccolta di antiche turpitudini dei secoli XVI-XVII. Il volume per es. *Cortigiane del secolo XVI* non contiene altro che bassissime lettere di abbiettissime donne di quel tempo. Quale sodo vantaggio letterario si può cavare da simili pubblicazioni, siano pure tirate a piccolo numero di esemplari? Bella inoltre la scusa con che gli editori F. Orlando e G. Baccini cercano di coonestare la pubblicazione delle sudice novelle di Pietro Fortini. « Se le sue novelle sono oscenissime, non son però più oscene di altre molte del secolo XVI, e meritano l'onore di vedere alla fine la luce ». (*Ivi,* sulla copertina al volumetto *Margherita Luisa d'Orléans,* Firenze, Giornale d'Erudizione, 1898).

sto, appariva a questi saggi del cinquecento come prima radice della corruttela universale dei costumi nel popolo, dell' adito aperto al libero opinare in fatto di fede, della obbedienza negata al centro della cattolica unità; breve, di tutto il cumulo di mali onde languiva svisata la sovrumana bellezza della società cristiana quale delineolla nel Vangelo il divino suo Autore.

Nelle roventi parole che un principalissimo fra costoro, il cardinale Gaspare Contarini, rivolgeva, il 16 giugno 1535, a mons. Galeazzo Florimonte, vescovo di Aquino, si trova come riepilogato quanto qui andiamo adombrando. « . . . . Hor io vorrei, scriveva tra le altre cose non meno forti quell' esimio prelato, che tutti i vescovi, cardinali et il papa fossero chiamati al concilio et la loro vita, dottrina, professione fosse esaminata, et gli indegni et li non idonei et ascesi a quelle dignità non per la porta, ch' è il nostro Signor Gesù Christo, ma per favore de' prencipi et per ambitione et per entrata d' offitii in Roma, per arti scelerate, per essere stati lungamente gli infelici cortigiani in Roma et mali domestici di Giesù Christo nostro Signore, fossero rimossi, privati, sbanditi, et in luogho di questi surrogati humili, dotti di dottrina di spirito, casti, poveri, timorati. Et vedereste come le chiese fiorirebbono, come i popoli correrebon lor dietro, avidi della dottrina di spirito et di specchiarsi nella lor santa vita. Vedereste come ritorneriano i doni dello Spirito Santo, a nostri giorni tanto perduti, come il benefico et omnipotente Giesù Christo nostro Signore visiteria sua santa Chiesa et le diria come è scritto in San Mat. cap. 14 *Nolite timere: Ego sum* »[1].

A siffatto movimento che fu come il provvido sustrato dove potè attecchire e lentamente svolgersi la vera riforma nel seno della Chiesa, iniziatasi finalmente col Concilio di Trento, non fu estranea Vittoria Colonna, anzi v' ebbe la parte di chi non tanto riceve il moto, quanto lo suscita, lo alimenta, lo trasfonde. Il perchè se mai per altri titoli, per questo in particolare le si addice la lode che sin dai primi tempi della sua vedovanza,

[1] *Quattro lettere di mons. Gasp. Contarini cardinale,* Fiorenza, Torrentino 1558, 53. Le parole del Contarini risuonano come un' eco di quelle che avanti la prima sessione del Concilio di Laterano sotto Giulio II aveva liberamente proferito l'eloquentissimo fra Egidio da Viterbo, generale degli Agostiniani. Cfr. Labbé *Concilia,* 19, (anni 1538-1539) 669-676.

quando entrava in questa nobile via, le dette Clemente VII, di superare cioè colle molteplici sue virtù la debolezza del sesso [1].

Due occasioni principalmente, a non lunghi intervalli di tempo, si offersero alla Marchesa per dare sfogo alla sua brama di tempi migliori nella Chiesa di Cristo, e le colse entrambe con cuore di donna non distolta da pensieri terreni, tutta intesa a conseguire un fine preclaro lungamente vagheggiato. La prima fu l'incontro con due sconosciuti sacerdoti stranieri, Claudio Jaio e Simone Rodriguez, che insieme con altri sette compagni di Spagna e di Francia stavano per dare principio ad una nuova congregazione, la Compagnia di Gesù; la seconda gliela porsero le gravi difficoltà che minacciavano di sterpare dal mistico giardino della Chiesa la riforma de' Cappuccini, tenera pianta pur allora inseritavi e già rallietata di fiori e di frutti.

Del primo di questi episodii, che tanto bene ritraggono le sollecitudini della casta vedova per l'emendamento de' costumi, non fecero menzione nè il suo antico biografo, il contemporaneo Costantino Castriota, conosciuto sotto lo pseudonimo di Filonico Alicarnasseo, nè gli altri che lo seguirono, fino all'ultimo fra essi, il geniale e profondo conoscitore della nostra storia, Alfredo Reumont. Lo ricordò mestamente il testè defunto Fontana, attingendo dal p. Daniello Bartoli, quasi si trattasse di un errore facilmente condonabile alla pia donna, impotente, come ogni altro mortale, di penetrare il caliginoso futuro [2]. Quello però che niuno fin qui si curò di mettere in rilievo è la fonte autorevole onde il fatto ci fu tramandato, e fu uno di quei due padri, il portoghese Simone Rodriguez. Costui nel *Commentario sopra l'origine e l'incremento della Compagnia di Gesù* [3] pubblicato il 1869, ma

[1] *Breve* dei 5 maggio 1526 edito dal Fontana *(Arch. della Soc. rom. di st. patr.* 10, [1887] 608); ripubblicato nel *Carteggio di V. C.* p. 38.

[2] Ecco le sue testuali parole: « ..... il padre Jaio e il padre Rodriguez capitarono proprio a Ferrara, predicando in piazza e dando l'esempio edificatore della loro illibata condotta. Era una novità religiosa anche questa, e non poteva mancare di fare impressione fra tante altre aspettazioni di novità. Or bene chi trasse in corte il primo che incontrò per via, chi raccomandò il Sodalizio al duca? Vittoria Colonna. Non fece un bel regalo la pia donna: ma chi ha mai risaputo il futuro? Egli è certo che se l'ordine si consolidò, lo dovette al duca, del che fece ampia testimonianza Sant'Ignazio medesimo..... » (*Renata di Francia,* 1, 65).

Il Bartoli poi narrò il fatto nella *Vita di Sant'Ignazio* l. 2, c. 38. Tra i più antichi storici della Compagnia l'Orlandini *(Histor. Soc. Iesu),* il Ribadeneira e il Maffei, nelle loro vite del santo Fondatore, e neppure il Polanco nel *Chronicon* non lo ricordarono punto.

[3] *De origine et progressu Soc. Iesu* etc. Romae, typis Civilitatis Cathol. 1869.

rimasto fuori dell' Ordine quasi allo stato di manoscritto, narrate le fatiche, e i patimenti che i due compagni del Loiola sostennero in Ferrara nell' inverno 1537-38, non nasconde i sospetti che si nutrivano sul conto loro in quella città. Temere che sotto le mostre di fervido zelo e le asprezze della mortificazione esteriore si celassero spirito non buono e pravi intendimenti era norma di saggia prudenza, imposta ad ogni assennato dalle condizioni sociali del tempo. Chè la comparsa di chierici, di romiti, di frati i quali in abito estremamente dispetto e povero facevansi a predicare in pubblico alle moltitudini, le commovevano nelle più strane guise, adunavano compagni, era fatto non certo raro nella prima metà del cinquecento; anzi, per quanto si rileva dagli annalisti e dai carteggi familiari, può essere tenuto come uno dei suoi distintivi. L'esperienza aveva già ripetutamente mostrato che il manto dell' austerità e dello zelo di siffatti profeti serviva o a divulgare con più credito le dottrine luterane, o a coprire vergognose turpitudini; quindi naturalmente s'imponeva a' prudenti il dovere d'andare cauti nel credere alle apparenze e alle prime opere, quelle spesso mentite, queste sconfessate sovente dai progressi e dal fine.

Tra le persone che nutrirono siffatti dubbi sulla vita e dottrina del Jaio e del Rodriguez, due ne ricorda quest' ultimo; il Vescovo suffraganeo di Ferrara, Ottaviano del Castello e Vittoria Colonna. Era essa giunta nella città degli Estensi l' 8 di maggio 1537 senza niuna pompa di seguito, con sole sei gentildonne in tutto dimesse[1]. E ve l' aveva condotta non già vaghezza di attrarre a sè gli occhi di quella sfarzosa corte, come pochi giorni dopo faceva la famosa Tullia d' Aragona[2], ma un pio de-

[1] Cf. Fontana (*Renata di Francia*, 1, 57), che ha il merito di avere corretto la data errata, 8 aprile 1537, riferita dal Reumont, *V. Colonna*, 158.

[2] Questa celebre cortigiana tornò in Ferrara pochi giorni dopo l'arrivo di Vittoria. Pare volesse rizzare un contro altare di pessimo stile al cospetto della gran dama che nelle città, ove passava, soleva attirare a sè il fiore più eletto della società. Un cotale Apollo novellista, scrivendo il 13 giugno 1537 alla marchesa Isabella d'Este, diceva della Tullia: « Non c'è homo nè donna in questa terra che la paregi, anchora che la Illma Signora Marchesa di Pescara sia eccellentissima, la quale è qui come sa V. Eccellenza ». Quanto la Colonnese si deliziava dei frutti delle prediche dell'Ochino e della sua conversazione, tanto, se non più, n'era infastidita la cortigiana, che spinse l'audacia sino ad indirizzare al penitente frate un sonetto di ben altro stile che i tre composti sopra lui da

siderio di passare in pellegrinaggio a Terra Santa [1]. Il 12 di giugno 1537 scrivendo di colà al card. Ercole Gonzaga gli diceva del suo soggiorno: «.... A Dio è piaciuto che sia qui in Ferrara molto quieta e consolata, Dio gratia; chè la Ex^tia del duca e tuti me satisfanno della mia desiderata libertà de solo attender alle vere carità et non tanto misturate come quelle che se causano dalla conversatione. Piaccia alla bontà divina che queste hore tutte mie le spenda de modo che non ne sia nisciuna mia, ma tutte de Christo» [2]. E il cardinale in una lettera, che nel resto non ispedì, avendole poi portato la risposta in persona, perorava efficacemente per muoverla a recarsi alcun tempo in Mantova. Quivi il vivere dei preti ed altri di chiesa più ordinato che in Ferrara, l'ospedale della Misericordia tanto ben governato da alcune gentildonne, che era materia degna dello spirito ed abbondante carità dal Signore concessi alla Marchesa. «... L'assicuro, aggiungeva testualmente, che, senza comparazione, haverà maggiore satisfatione et contenti spirituali qui, che non in Ferrara; et quando non ve ne fusse alcun altro che un assai accomodato luogo delli nostri capuccini, non so quello che mi possiate replicare». E più ancora stringendo, conchiudeva: «.... Se ne provederà una (casa), che serà di sua satis-

mons. Guidiccioni (*Opere*, Firenze 1867, 1, 47). Spropositando, così lo biasima arrogantemente del suo inveire contro la vita mondana:

« Or le finte apparenze e'l ballo e'l suono
chiesti dal tempo e da l'usanza antica
a che così da voi vietati sono?
Non fora santità, fora arroganza
torre il libero arbitrio, il maggior dono
che Dio ne diè ne la primera stanza ».

Il Celani, nuovo editore delle *Rime di Tullia*, nota ricordando questo soggiorno: « Tullia era posta al di sopra di Vittoria Colonna. Ancora una volta la cortigiana trionfava ». E sia pure; ma era vergognoso trionfo datole solo dai turpi suoi adoratori. Celani, *Le Rime di Tullia d'Aragona*, Bologna, Romagnoli 1891, pp. XXVII-XXX, 39.

[1] Per sentimento del Fontana niuno de' non pochi documenti da lui consultati ci dice perchè Vittoria andasse a Ferrara (*Renata*, 1, 52). Vittoria si recò a Ferrara per passare di là a Venezia donde voleva tragittarsi a Gerusalemme. Tanto ci provano non pure il *Breve* di Paolo III dei 13 marzo 1537 edito dello stesso Fontana (*Arch. della Soc. rom. di st. patr.* 9 [1886], 370), ma le stesse parole della marchesa al card. Ercole Gonzaga, ai 12 giugno 1537: « *La mia intenzione.... hera firmarme in Mantua non* POSSENDO PER HORA PASSAR IN IERUSALEM » (*Carteggio*, 143). Del resto questa era la voce pubblica in Ferrara, secondo si ricava dal Rodriguez che dà là notizia del pellegrinaggio come certa e comunemente nota.

[2] *Carteggio*, 144.

fatione, et se gli farà un salvocondotto amplissimo che nissuno la molesterà, si non quanto vorrà ella che li sia dato fastidio. Et io le porrò alle mani due mie sorelle monache, con le quali vorrò che sguazzi tanto consolata, quanto se fusse al monte Calvario col capo in quella buca della Croce, et se cusì non è, mi contento che mi dii in preda del nostro gastaldo, il cui contado non è molto discosto de qui »[1].

Non fa dunque meraviglia che donna siffatta non si rimanesse indifferente alla comparsa in Ferrara dei due zelanti preti stranieri. Albergati per carità in un poverissimo spedale, erano soliti procacciarsi giorno per giorno il tenue vitto mendicandolo di porta in porta; il tempo lo spendevano nell' insegnare a fanciulli la dottrina cristiana, o nel predicare al popolo con incolta favella sopra la frequenza della confessione e comunione ed altri piani argomenti della morale evangelica, lasciando apparire in tutta la loro vita esteriore uno zelo indefesso di guadagnare anime a Dio. « Il perchè, dice il Rodriguez che letteralmente traduco, la chiarissima e religiosissima Marchesa di Pescara, che allora per sorte si trovava in questa città apparecchiando il viaggio a Gerusalemme per visitare i luoghi santi, venne in desiderio di conoscere per sicure informazioni, e non sopra dubbie voci, qual fosse la fede e integrità dei due padri. E avendoli spesse volte osservati in una chiesa della città, un dì si fece all' uno d' essi e l' interrogò se mai appartenevano a quella compagnia di teologi parigini, che, si diceva, stessero aspettando comodità di tragitto a Gerusalemme. Inteso che sì, passò a chiedere dove fossero ad albergo, e ragguagliatane, si recò sotto altro titolo allo spedale, mentre erano assenti, e cautamente cercò di cavare dalla guardiana informazioni sopra di essi. Al che costei con amplissimi termini: Son veri santi, rispose, d' incorrotti costumi, di vita incolpata, di gran purità di dottrina. Non mangiano, non bevono, pregano e fanno orazione tutta la notte; li ho veduti io stessa, li ho veduti più d' una volta, quando mi posi a spiarli diligentemente. Per queste informazioni la Marchesa prese d' allora in poi a provvederli di vitto e li fece passare in un meno disagiato ospizio di poveri,

[1] *Carteggio*, 146.

dove ricevevano ogni sera e stanza e letto e pane, con che meschinamente bensì, ma più comodamente tiravano innanzi »[1].

Fin qui il Rodriguez, che non aggiunge altre particolarità in proposito. Ma il primo cronista della Compagnia, Giovanni di Polanco, ci ragguaglia che il duca Ercole II fu alcune volte ad udire i padri, si confessò da uno dei due e ne ricevette la comunione, li colmò di carezze e si offerse a provvederli di viatico, se mai avevano a navigare ai luoghi santi[2].

Ora stando al racconto del Bartoli, che certo dovette attingere da qualche buona fonte a noi sconosciuta, i primi compagni del Loiola capitati in Ferrara nel 1537 furono introdotti al duca da Vittoria Colonna[3]. E poichè le cordiali relazioni strette da Ercole II con quei sacerdoti, che amavano professarsi suoi cappellani, furono uno dei precipui mezzi in mano della Provvidenza per dare essere di religione alla piccola compagnia di preti riformati, come il popolo cominciava a chiamarli, si pare chiaro in qual modo indiretto entrasse la zelante Marchesa nella fondazione della Compagnia di Gesù[4].

Singolare è tuttavia il fatto che tra le antiche memorie dell' Ordine, le quali vanno uscendo alla luce per le cure solerti dei gesuiti di Spagna, ed anche in quel non poco che io stesso frugai in parecchi e parecchi archivi, non ricorra mai più il nome della Colonnese. Tuttavia, a congetturarne legittimamente, non sembra che le relazioni si rimanessero a quel primo incontro in Ferrara e alla presentazione dei due padri all'Estense.

[1] Rodriguez, *De orig. et progr. Soc. Iesu,* 60. Il Bartoli (*Vita di S. Ignazio* l. 2, c. 38) scrive della Marchesa che « toltili (i padri) dall' ospedale e data loro una casa vicina al suo palagio, quivi con limosine d'ogni dì li mantenne ». Non indicando egli la fonte, seguimmo il Rodriguez testimonio e parte dei fatti.

[2] *Chronicon Soc. Iesu* nei *Monumenta hist. Soc. Iesu* 1, 63. Benchè gli editori non l'avvertano, la fonte del Polanco in questo punto fu una *Relazione mss.* dei padri Lainez e Salmerone sopra la vita del santo Fondatore, nella quale deposero *partim ut testes oculati, partim ut auriculares.* Il Polanco, più che attingere, trasportò le stesse parole dei due autori nella sua Cronaca; ciò che dà maggiore autorità al suo testimonio.

[3] *Vita di S. Ign.* l. 2, c. 38. Egli scrisse ancora che Vittoria cominciò a valersi dei due padri per quegli aiuti della sua coscienza che ella desiderava.

[4] Nel R. Arch. di Stato in Modena si conservano sette lettere autografe del Bobadilla ad Ercole II. Importantissime le prime cinque scritte in Roma dal 15 giugno 1538 al 22 marzo 1540. Esse ci mostrano quanto favore accordasse il Duca a quei primi padri nelle gravi difficoltà incontrate il 1538. In due di esse il Bobadilla si soscrive *menor capellan,* in una semplicemente *capellan* di S. Signoria Illma. Spero di darle presto alla luce con altri documenti intorno alle origini della Compagnia di Gesù in Italia.

Tra il cadere del 1539 e il principio del 1540 quando il Rodriguez, il Jaio e il Bobadilla, da più di un anno lasciata Ferrara, si erano adunati in Roma, dove dimorava Vittoria Colonna, si affida al Bobadilla, per espresso comando del Papa, una missione delicatissima. È inviato ad Ischia, per comporre i gravi dissapori sorti tra il fratello della Marchesa, Ascanio Colonna e sua moglie Giovanna d' Aragona. Nello stesso tempo Ascanio concepisce filiale riverenza verso il Loiola; Giovanna e il suo figliuolo, il celebre Marcantonio, divengono dei più grandi protettori che mai avesse la nascente Compagnia [1]. Sarà dunque avventato il pensare che a tutto ciò non fosse estranea l'azione di Vittoria la quale, innanzi ogni altro della sua famiglia, aveva favorito in Ferrara i padri Rodriguez, Jaio e Bobadilla? Certo non ci sembra vana congettura l'ammettere che tra le caritatevoli matrone romane dalle quali sant' Ignazio negli anni 1543-44 riportò tanti aiuti per dare vita agli ospizii degli orfani e delle orfanelle, a quello per le fanciulle pericolanti, alla casa di santa Marta per le convertite, ai due ricoveri per gli ebrei, catecumeni e neofiti [2], spiccasse con il consueto suo zelo la Colonnese. Di lei, proprio in quel torno, scriveva il contemporaneo Francesco de Hollanda: « Dal tempo della morte del suo eroico sposo essa mena vita modesta e ritirata dal mondo. Saziata dello splendore e della grandezza della sua anteriore condizione non ama ora altri che Gesù Cristo e gli

[1] Bobadilla al duca Ercole II, 22, III marzo 1540, in Arch. St. Modena *Cancelleria ducale-Regolari*. Cf. Schinosi, *Istoria della Compagnia di Gesù appartenente al regno di Napoli*, Napoli, 1706, 1, 4-5. Nelle *Cartas de San Ignacio de Loyola* (1, 143; 4, 489) si leggono due spiritualissime lettere inviate ad Ascanio dal Santo che gli si mostrò soprammodo affezionato, e non a sole parole. Nel novembre 1552 si recò al castello d'Alvito, nei confini del regno di Napoli, per ristabilire la pace tra lui, la moglie Giovanna e il figlio Marcantonio (Polanco, *Chronicon* 2, 427). Due anni appresso, essendo Ascanio prigione in Napoli per ordine dell'Imperatore, mandò a visitarlo da parte sua il p. Salmerone (*Ibid.* 4, 188, n. 402).

Quanto alle replicate e continue prove di peculiare affezione date dal gran nipote di Vittoria a sant'Ignazio e ai suoi figli, ci dispensiamo di farne qui il catalogo, che troppo riuscirebbe lungo. Di Giovanna basti ricordare che fu nel 1566 fondatrice della casa di noviziato posseduta in Roma dalla Compagnia di Gesù, quella cioè di sant'Andrea a Monte Cavallo (Cf. Sacchini *Hist. Soc. Iesu* par. 3, l. 2, nn. 16-17).

[2] Polanco, *Chron.*, 1, 109, n. 48; 127, n. 68. Quest'attività del Santo che nel breve giro di pochi mesi sa introdurre tante opere in Roma, senza trascurare affatto la sua nascente congregazione, è uno dei caratteri che meglio ritraggono l'ardente natura del suo zelo.

studii facendo molti benefizii a povere donne ed essendo modello di vera pietà cattolica »[1]. Nè la mancanza di lettere della Marchesa al Loiola e di lui ad essa fa punto difficoltà, chi rifletta che entrambi fino al 1547, quando Vittoria morì, dimorarono la più lunga parte del tempo nella stessa città di Roma. Ma tutto ciò sia detto, lo ripeto, in via di molto probabile congettura, non già di verità accertata. Passiamo ora a vedere quanto maggiormente si adoperasse la Marchesa affinchè un ramo rigoglioso della grande pianta francescana non fosse bruscamente reciso dal tronco, ma vi crescesse rigoglioso a suo grande decoro.

Nella Marca d'Ancona, in quell' amena regione d'Italia « anticamente a modo che 'l cielo di stelle, adornata di santi et esemplari frati[2] » ebbe origine da umilissimi principii la riforma de' Frati Minori, cui presto, dalla foggia speciale d'una parte dell'abito, fu dato il nome di Cappuccini. Uscì dal seno della Osservanza e dovette l'essere suo ad un austero e santo minore, Ludovico da Bassio, oscura terra nel contado di Montefeltro, il quale con due compagni, i fratelli Ludovico e Raffaele da Fossombrone, il 18 maggio 1526 ottenne un diploma pontificio, che gli accordava facoltà di vivere in luoghi solitari fuori dei conventi dell' Osservanza, *petita prius, licet non obtenta, Superiorum licentia*[3]. Questo favore impetrato per la mediazione della prima fervida protettrice dell' Ordine, Caterina Cibo nei Varano, nipote a Clemente VII, e duchessa di Camerino, fu presto seguito da altre amplissime grazie. Indi a poco più di due anni, il 3 luglio 1528, una bolla dello stesso Clemente, che propriamente segna la fondazione dell' Ordine, separava i Cappuccini dagli Osservanti e ponevali sotto l'obbedienza dei Conventuali, dava loro facoltà di portare la barba e il cappuccio quadrato, di ricevere sacerdoti, chierici e secolari ecc.[4]; e quattordici mesi

[1] Sopra Francesco de Hollanda, cui dobbiamo ragguagli della vita di Vittoria, vedi il Reumont (*V. Colonna,* 187, 313) dal quale togliemmo il passo sopra riferito. Un'altra circostanza va ancora notata. Tra i più devoti amici di Vittoria era Lattanzio Tolomei, colto e illustre gentiluomo di Siena, che fu de' primi a ricevere in Roma da sant'Ignazio gli Esercizii nel 1538, con frutto notevolissimo (Cf. Polanco, *Chron.* 1, 64).

[2] Così l'autore dei *Fioretti di san Francesco* cap. 42.

[3] *Bullarium Ordinis FF. MM. s. p. Francisci Capucinorum* etc. ed. Michael a Tugio, Romae, 1740 1, 1.

[4] *Bullarium,* 1, 3-5. Cf. Boverio, *Annalium seu sacrarum historiarum ordinis Minorum S. Francisci, qui Capucini nuncupantur.* Lugduni, 1632, 1, 93-112.

dipoi lo stesso Pontefice ammetteva la nascente congregazione alla partecipazione di parecchi privilegi ed indulti dei padri Camaldolesi [1]. Breve fu la bonaccia. Il 7 aprile 1534, pochi mesi prima della sua morte, Clemente, volendo porre termine, come si dice in quel diploma, alle perturbazioni che succedevano nell'Osservanza per l'accrescersi della nuova riforma, proibiva a Ludovico da Fossombrone sotto pena di scomunica non solo di aprire nuovi conventi, ma ancora di ricevere alcuno che o fosse dell'Osservanza, o vi avesse quando che sia appartenuto [2]. E quasi ciò fosse poco, più fiera tempesta si scatenò il 25 di quello stesso mese sopra la tenera famigliuola di quei riformati. Stretto il Pontefice dalle istanze che gli facevano i potenti avversari della nuova riforma, perchè rivocasse la concessa approvazione, ricorse, per guadagnar tempo e calmare gli animi, a tale espediente che dette gran dire a tutta Roma. Erano i Cappuccini il dì di san Marco raunati a poverissima mensa nel convento di s. Eufemia, quando il Papa mandò loro intimare che immediatamente, *ad unius candelae ardentis tempus*, come riferisce l'annalista Boverio, dovessero uscire dalla città. L'obbedienza non poteva essere più sollecita. S'interrompe il desinare e a due a due, preceduti da un cappuccino colla croce inalberata, i frati raccolti in taciturna preghiera, con le mani conserte al petto e il breviario sotto il braccio, escono dal convento e s'avviano per l'Esquilino a s. Lorenzo fuori le mura. Il popolo, che dell'ordine di Clemente non sapeva nulla, chiede ansiosamente il perchè di quella insolita processione. Sommessamente rispondeva qualche frate, sè essere grandi peccatori, indegni di tanta città, però venirne meritamente banditi. Non mancano i soliti curiosi, di correre a s. Eufemia lasciata in abbandono; si penetra nelle misere stanzucce, e non vi si trova altra abbondanza che degli strumenti di penitenza; la canova e la cantina, diligentemente visitate, attestano anche esse l'estrema penuria dei servi di Dio. Un romito, un certo Brandano, circondato dell'aureola della santità, prende a scorrere le piazze e i trivii di Roma, e con tono di ispirato profeta: guai a te, va gridando, o Roma, che scacci i Cappuccini e nutri i cani; guai

[1] *Bullar.* 1, 5-11. Il *Breve* ha la data, 3 settembre 1529.
[2] *Bullar.* 1, 11.

a te, o Roma, che hai in fastidio i Cappuccini maestri d'umiltà e dai ricetto alle statue marmoree maestre di paganesimo e consigliere di superbia. Gli avversari dei perseguitati temono il popolo romano, che non li risparmia dei suoi pungenti sarcasmi, e per prudenza schivano di mostrarsi in pubblico, e riconoscono l'errore commesso; i fautori invece dei seguaci di s. Francesco prendono animo e s'avanzano a perorare calorosamente la loro causa. In questo momento di tanta trepidazione per le future sorti dei Cappuccini, entra in iscena Vittoria Colonna.

Dal vicino castello di Marino, ove allora si trovava, scrive al Papa, poi corre ella stessa a' suoi piedi e con affetto di madre perora eloquentemente la causa loro, e per i suoi uffizi, congiunti con quelli della Caterina Cibo e di Camillo Orsini, si revoca il decreto di esilio e si consente ai religiosi il ritorno alla spicciolata nel loro convento di s. Eufemia [1].

Il diverso contegno di Clemente VII verso i Cappuccini nel principio e nella fine del suo travagliato pontificato non va punto ascritto ad alienazione di animo che avesse concepito dalla nuova famiglia francescana. Esempio non unico nella storia, quel Pontefice, per ragioni d'opportunità, cedeva contro suo volere alle prepotenti insistenze de' grandi, dato pure che uno storico spassionato non possa non riconoscere nel fatto del 25 aprile 1534 e nelle proibizioni precedenti l'abituale incertezza del Medici, sempre ondeggiante dubbioso tra parti contrarie, fidente di dominarle entrambe con alcune concessioni senza dichiararsi più per l'una che per l'altra [2].

Morto Clemente ai 25 settembre di quello stesso anno 1534, le difficoltà che minacciavano l'esistenza dei Cappuccini perdurarono come per lo innanzi e forse si accrebbero, stante che gli avversari dovettero sperare che un nuovo papa, di ben altra natura che il Medici, molto più agevolmente poteva indursi a distruggere un'opera non creata dalle sue mani.

[1] *Boverio,* 1, 191-195, nn. 17-27.

[2] Il celebre sonetto del Berni « Il Papato di Clemente VII » (*Rime,* ed. Virgili, Firenze, Le Monnier 1885, 43) riportato anche dal Reumont (*V. Colonna,* 305), per quanto possa sembrare ispirato da fine umore satirico del poeta, contiene pure grandissima parte di verità, e dà quasi la sintesi di quel pontificato memorando per tante calamità in esso sofferte dalla Chiesa, dall'Italia e da Roma.

E invero i primi atti del successore non davano argomento a troppo liete speranze. Il 18 dicembre 1534, solo due mesi e sei giorni dopo asceso al pontificato, Paolo III non solo confermava la proibizione clementina quanto alla interdetta potestà di ricevere nuovi frati dell' Osservanza, ma la estendeva anche ai religiosi di qualsivoglia altro Ordine, benchè la limitasse, rispetto al tempo, fino alla celebrazione del capitolo generale degli Osservanti, e togliesse pochi giorni appresso il divieto d'ammettere quelli che non avevano mai fatto parte dell'Osservanza [1].

La missione dunque di Vittoria in prò dei Cappuccini entrava in un nuovo e più difficile arringo che non era stato quello percorso sotto Clemente. La Cibo, vera madre della riforma, cui aveva offerto protezione ed aiuto nel suo ducato di Camerino, venuta a rottura con i Farnesi, era tanto impotente a giovare i Cappuccini presso Paolo III, quanto era riuscita efficace presso lo zio Clemente VII; Vittoria era dunque chiamata a sostituirla, e seppe ben farlo.

Capo acerrimo di tutta l'opposizione alla nuova riforma era il Cardinale di Santa Croce, Francesco Quiñones dei Conti di Luna, protettore di tutta la grande famiglia serafica e di grande autorità presso il Pontefice. Gliela conciliavano in alto grado i meriti passati e presenti. Disprezzate le ricchezze della famiglia, una delle più doviziose di Spagna, in età giovanile passò a vivere tra i Frati Minori. Percorse nell' Ordine con molto zelo le varie prelature, ascese a quella suprema di ministro generale dell'Osservanza, che ritenne lunghi anni, per quanto umilmente cercasse deporla. Carlo V lo volle a confessore e suo intimo consigliere, il che mosse Clemente VII, chiuso in Castel Sant' Angelo ai giorni del sacco di Roma, a prescegliero per inviarlo a negoziare della sua liberazione con l'Imperatore.

Fornita quella difficile missione, il Pontefice in riconoscimento dei servigi resi alla Santa Sede e alla sua persona, lo

[1] *Bullarium*, 1, 12-13. La mitigazione del divieto, con l'escludere da esso i religiosi di altre religioni, venne fatta col *Breve* 12 gennaio 1535.

Non intendo il Fontana quando scrive che solo nell'agosto del 1535 Paolo III ebbe il coraggio di rimettere in vigore i decreti contro i Cappuccini (*Arch. della Soc. Rom. di st. patr.* 9 [1886], 349). Mi sembra che anche prima di questo termine i due precedenti *Brevi* del 18 dicembre 1534 e del 12 gennaio 1535 non avevano fatto altro in sostanza che confermare il divieto clementino del 9 aprile 1534, dato pure che il tempo della proibizione fosse stato da Paolo limitato sino al capitolo degli Osservanti.

costituì protettore di tutto l'Ordine serafico [1]. Ma il grand'uomo aveva una cotale sua intima persuasione che la riforma dei Cappuccini più che favorirla si dovesse spiantarla. A credere suo, per quanto egli avesse caro che i frati camminassero secondo lo spirito di povertà e semplicità evangelica del Poverello d'Assisi, i Cappuccini perturbavano la pace dell'Ordine e i buoni confratelli dell'Osservanza, desiderosi di maggiore perfezione, distoglievan dall'accorrere ai conventi più stretti, stabiliti ai tempi del suo governo, perchè i ferventi vi seguissero la regola di san Francesco in tutta la purezza natia. Nè ad attraversare la via al pacifico estendersi dei Cappuccini, usava il Quiñones la sola forza dell'autorità. Accetto com'era all'Imperatore, lo mosse a scrivere una lettera pressantissima a Paolo III, il cui testo, fin qui sconosciuto, pubblico ora la prima volta tra i documenti. « Santissimo Padre, scriveva il monarca; Avendo noi inteso che nella provincia d'Italia è cominciata a istituirsi una certa setta chiamata dei Cappuccini, la quale si sottrae dall'obbedienza del ministro generale dell'Ordine di san Francesco [2] e conoscendo per esperienza quanto più scandalo che edificazione generino nella nostra santa fede cattolica simili novità, ci è sembrato dovere scrivere a V. S^{tà}, per supplicarla che faccia osservare la cosa, e non permetta nè dia luogo che si proceda più oltre nè specialmente consenta che in niun modo penetri nella Spagna, per lo scandalo che potrebbe portare nella religione, rimettendoci nel resto al molto reverendo Cardinal di Santa Croce che n'è protettore, il quale le parlerà di ciò a lungo, e cui, supplichiamo V. S^{tà}, voglia accordare pienissima fede » [3].

Anche da altre parti venivano, come succede, somiglianti istanze al Pontefice. M'imbattei recentemente in una lettera autografa di fra Cherubino Lusio da Feltre, zelante religioso dell'Osservanza. Egli ai 29 di novembre 1535 scriveva a Paolo III dal suo convento di san Francesco in Venezia aprendogli, come

[1] Ciacconio-Oldoino, *Vitae RR. PP. et S. R. E. Cardinalium* 3, 496-499.

[2] Si tenga presente il filo degli avvenimenti. Clemente VII sin dal 3 luglio 1528, cioè dal vero e proprio principio della riforma dei Cappuccini, li aveva separati dall'Osservanza e postili sotto l'alta direzione dei Conventuali; quindi il loro esimersi dall'obbedienza del ministro generale di quell'Ordine non poteva attribuirsi loro a colpa. Cf. *Bullarium*, 1, 3-4.

[3] Vedi infra doc. I, p. 173.

a padre, il desiderio intenso che aveva di vedere senza ruga nè macchia il santo Ordine suo. Significantissimo è il passo ove parla dei Cappuccini, perchè ci rappresenta quale fosse l'opinione che di essi avevano persone bene intenzionate e zelanti della gloria di Dio: « Prostrato a li piedi di Vostra Beatitudine supplico *per vulnera Iesu Christi* Vostra S^tà non manchi di ponere le sue force a la reformatione di essa nostra povera strazata religione cum tante secte; non dubito chel Signor Dio illuminerà V. B^ne a la cognitione del melgio. Se la secta de li Capucini scia da Dio, *nescio. Unum scio* che lì sono andati alquanti che in Ordine sono stati di mala vita et hano fato del male asai, però quanto siano apti a renovar l'Ordine in bene *iudicet Sanctitas Vestra.* De quelli che si chiamavano Resformati o vero *arcioris vite, pro maiori parte* sono frati spirituali et timorati, per il che è de haverli mazor fede; nundimeno, remota un pocho de largeza et *maxime circha pauperitatem,* tuta la religione in bene se pono reformare, como *optime novit* el R^mo Protector nostro, el qual è stato benemerito generale ministro »[1].

[1] *R. Arch. St. di Parma, Carteggio Farnesiano* 1535, *lett. gior. cit.* Di fronte a quelli degli Osservanti che vedevano di mal occhio il crescere dei Cappuccini, come era innanzi a tutti il loro Protettore, o lo rimiravano con certa diffidenza, come udimmo fra Cherubino da Feltre, non vanno trascurati i moltissimi che rappresentano gli estremi contrarii. Uno storico che ciò dimenticasse verrebbe a creare un ambiente più fantastico che reale. I Cappuccini non solo uscirono dal seno dell'Osservanza, ma di qua ebbero gli uomini più eminenti per santità e opere apostoliche, che levaron in tanto credito la nuova religione; anzi, appunto perchè la parte più eletta dell'Osservanza, sia in atto sia per capacità di darsi a tenore di vita più perfetta, inclinava a passare nei Cappuccini, si provocarono quei divieti circa l'ammissione degli Osservanti. Il fatto non isfuggì a Vittoria Colonna che ne attinse un forte argomento in favore dei suoi protetti nella celebre lettera al Contarini, che è la più compiuta difesa della nascente riforma. Non so passarmi di riportarne un tratto almeno che più fa al mio proposito: « Sanno le S. V. R^me quanto mons. Santa Croce se fa cavaliero sopra il scandalo, che vol dare ad intendere che nasca dalla reformatione di questi poverelli. Non è più che quanto lo figura et ingrandisce lui, immo è somma edificatione et utilità di tutta la religion di S. Francesco et alli doi terzi di frati observanti non vò dir più, che potria dirlo, dispiace la persecution che ad questi se dà. Anzi ogni dì scriveno con grandissima instantia che preghino Dio che possano liberamente andare ad reformarse, et per amor di Dio li pregano che resistano alle persecutioni, che insistano per la fraterna carità ad aiutarli per che ad lor è prohibito lo parlar, bisogna che in secreto scrivano. Immo le carceri, le croci, li minacci son tali che li convien mostrarse inimici di cappoccini, et de la vera observantia, di quel che a Dio han promesso. Et si le S. V. R^me fussero nel core di costoro che sanno che pena fu la loro mentre lì vixero aspectando oportunità di andar ad questa reforma, che non ce è nisciun d'epsi che non habbi aspectato diece, dodeci et venti anni con speranza che là se reformassero, li havrian compassione, quandò recevonò ». *Carteggio*, 117.

Quello che siamo venuti sin qui esponendo ci sembra bastante per darci un' idea al possibile chiara dello stato in che era la riforma francescana, quando Vittoria tolse a proteggerla come altri farebbe di un' opera da sè creata e condotta innanzi fin quasi a maturità. Che cosa in particolare si proponeva la forte donna col difendere quei poveri religiosi « della santa et vera vita de san Francesco » com' ella chiama i suoi Cappuccini? [1].

Dall' esame delle lettere di lei, sia di quelle già pubblicate, come delle altre che qui diamo per la prima volta alla luce, si giunge a determinare sufficientemente quali fossero in concreto i suoi intendimenti. Due punti precipui sono come i cardini del suo travagliarsi a difesa dei Cappuccini: piena approvazione della santa riforma senza le barriere che ne rendevano difficile l' ingresso agli Osservanti e il suo propagarsi, e difesa della legittima autorità nella congregazione contro l' ambizioso procedere del vicario generale fra Ludovico da Fossombrone. A questi due punti può aggiungersene un terzo che risguarda direttamente non l' Ordine, ma un illustre suo membro, poi infelicemente prevaricato, e sono le sue relazioni con il celebre Ochino.

Dell' azione di Vittoria in sostegno dei vessati Cappuccini e com' ella a raggiungere questo fine usasse le estese e potenti sue amicizie, scrissero già acconciamente il Reumont [2], e dopo lui in un accurato studio speciale il prof. Bartolomeo Fontana [3]. Entrambi attinsero, come a fonte di prima importanza, alle lettere della Marchesa. Il Fontana diede ancora i nuovi documenti tratti dall' Archivio vaticano, tra i quali la lunga lettera al Contarini, vero capolavoro, dove si rivelano tutte le eminenti doti di mente, di cuore, di franca libertà, di zelo, che ornavano la gran donna. Non istarò dunque a ripetere ciò che fu detto e bene da altri; passerò invece a presentare al lettore i documenti, premettendo le dichiarazioni necessarie a renderne più agevole l'intelligenza e mostrare ciò che apportan di nuovo. Sei sono le lettere, tutte autografe, della Colonnese da me tro-

[1] *Carteggio*, 100, nella lettera al Card. E. Gonzaga dei 29 decembre 1535.
[2] *Vittoria Colonna*, 129-168; 220-241.
[3] *Documenti Vaticani di V. Colonna marchesa di Pescara per la difesa dei Cappuccini*. Nell'*Arch. Soc. Rom. di st. patr.* 9 (1886), 345-371.

vate lo scorso agosto in Napoli nell' Archivio di Stato e propriamente in quel *mare magnum* di antiche e non ordinate scritture conosciute sotto il nome di *Carte Farnesiane* [1]. Sono dirette, una a Paolo III, le rimanenti a mons. Ambrogio Recalcati intimo segretario del pontefice; circostanza degna di nota, poichè l'epistolario di Vittoria non possedeva sin qui più d'una lettera a Paolo III, e niuna al Recalcati [2]. La trascuranza consueta a Vittoria nell' apporre le date la troviamo anche in queste nuove sue lettere; solo tre la portano; e neppure uscita tutta intiera dalla mano della scrivente, ma integrata dal segretario dei personaggi cui furono scritte. Quanto al loro argomento, una sola è commendatizia in favore d' un cotale Scipione Matto (doc. IV); le rimanenti risguardano tutte i Cappuccini. Esaminando il contenuto di queste ultime si osserva che toccano i seguenti punti speciali; vale a dire le molestissime brighe date al nascente Ordine dal già vicario generale Ludovico da Fossombrone (doc. II, III), i nuovi guai, che, sul cadere del 1538, si temevano da parte del Papa (doc. VII), le domande fatte a gara da cospicue città d'Italia per avere presso di sè predicatore l' Ochino (doc. VI). Una sola, molto breve, più biglietto che lettera, sembrami si riferisca ai trattati per ottenere si abrogasse il decreto che proibiva agli Osservanti il passaggio ai Cappuccini (doc. V).

[1] Da alcuni anni si è posto mano a riordinare questo importante fondo per opera del Direttore, il gentilissimo Cav. Batta, e dell'archivista il ch. prof. Nicola Barone. Finora però non è concesso agli studiosi di godere di questi nuovi lavori. Chi vuole accertarsi dell'esistenza di qualche documento deve sobbarcarsi all'immane fatica del percorrere centinaia e centinaia di quei 1842 enormi fasci farnesiani, essendo insufficiente ad una coscienziosa ricerca l'antico *inventario sommario,* sulla scorta del quale non avrei certo trovato le lettere della Marchesa. Breve, lo stato delle *Carte Farnesiane* è per lo studioso nel 1901 quale lo trovò e lo descrisse or sono dieci anni il prof. Friedensburg nelle sue *Nuntiaturen des Vergerio* 1, XXVII. Produce poi un senso di compassione mista a disdegno il vedere come dal Ministero non si provveda alla tenue spesa necessaria per collocare in apposite buste tanti preziosi scritti, ammassati nei cosidetti enormi fasci, più a maniera di vile paglia che di preziosi documenti storici. Auguriamo alle *Carte Farnesiane* di Napoli la sorte toccata alle loro sorelle nell'Archivio di Stato in Parma, dove per le cure del Ronchini dapprima, poi per quelle del presente direttore il dott. Amodei, si è egregiamente provveduto al loro riordinamento non che alla loro conservazione.

[2] Le lettere di Vittoria al Recalcati precedettero di non molto la caduta di lui in disgrazia del Pontefice e la prigionia in Castel S. Angelo ben meritatasi per la sua infedeltà. Cf. A. Ronchini, *Mons. Ambrogio Recalcati* negli *Atti e memorie delle Deputazioni di storia patr. per le Provincie dell'Emilia, N. S.* 2 (1877), 69-79.

Ludovico da Fossombrone, uno dei tre Osservanti che iniziarono la nuova riforma, succedette nel 1529 al primo vicario generale Matteo da Bascio che, dopo un due mesi dall' elezione aveva rinunziato l' ufficio [1]. Per quasi sei anni fu nel nascente Ordine, battuto da fiere burasche, quasi *colonna ferrea e muro di bronzo* [2]; poi, cedendo alla vanità e al desiderio di comandare, non sopportò di non essere rieletto nel capitolo del 1535; divenne autore di sedizioni e, riuscita vana la cura che ne imprese con viscere di cristiana carità e invitta mansuetudine il suo successore Bernardino d' Asti, fu l' anno seguente, come membro putrido, reciso dall' Ordine, confermatone lo scacciamento con breve di Paolo III dei 10 ottobre 1536 [3].

Molteplici, e di non breve durata, furono le relazioni di Ludovico con Vittoria Colonna. Glie lo aveva presentato sino dai primi mesi del suo governo la duchessa di Camerino Caterina Cibo, e subito prese a proteggerlo. Nel 1529 gli ottenne la chiesetta di s. Maria dei Miracoli presso piazza del Popolo, prima sede dell' Ordine in Roma; poi un anno appresso quella più ampia di s. Eufemia appiè dell' Esquilino [4]. Da lì a sei anni, pregatane dall' Ochino, trattò efficacemente con fra Ludovico perchè convocasse il capitolo da lui non voluto, per tema di non riuscirvi novellamente eletto; ma tutte le insistenze della Marchesa, tutte le vie che seppe tentare per indurvelo spontaneamente riuscirono a nulla. Il frate, sempre schermendosi con varii pretesti, guadagnava tempo, finchè Vittoria, conosciuto l' uomo, lo costrinse alla resa. Paolo III, da lei supplicatone, intervenne e comandò al vicario congregasse senza indugio il capitolo in Roma nel convento di s. Eufemia, ciò che infatti seguì ai primi del novembre 1535 [5].

Dopo questi fatti Vittoria, che nel suo adoperarsi per la santa riforma aveva solo in mira la gloria di Dio, accertatasi dell' ambizione di Ludovico, prese a trattarlo come si meritava. Una sua lunga lettera dei 27 di giugno alla duchessa di Urbino

[1] Boverio, *Annal.,* 1, 116, n. 11; 131, nn. 101-102.

[2] Così appunto acconciamente lo chiama il dotto Editore del *Bullarium,* 1, 21 in nota.

[3] Boverio, *Annal.,* 1, 199-215, nn. 12-36; 1-16.

[4] Ibid. 1, 131-132, nn. 103-104; 138, n. 8.

[5] Ibid. 1, 201, nn. 17-18.

Eleonora Gonzaga della Rovere ci manifesta qual giudizio portasse dell' infelice frate [1]. Per lei fra Ludovico, *cervello balzano* ridottosi a mille inconvenienti, è uno strumento in mano del Cardinale di Santa Croce, che non potendo offendere la povera congregazione per via dell' imperatore, aveva preso spediente di turbarla con la sua ambizione. « Se pur venisse a V. S. de gratia, le scriveva testualmente, per humiliarlo un poco, mostrili che fa grande errore a non voler star a obedientia, che ce stette S. Francesco; che 'l Vicario li fa partito che stia dove li piace, purchè lasse li errori, che fa, che bisognaria un anno a dirli alla S. V.; ma so crederà alla sustantia, che io non penso se non al ben comune » [2].

Ora le due lettere che pubblichiamo (doc. II, III) rischiarano con nuovi particolari la provvida azione della Colonnese per istornare le subdole arti di Ludovico in perdizione dell' Ordine. Esse non hanno data; dal contesto si ricava tuttavia che furono scritte in Roma il 1536. Anzi non sembra si possa dubitare che le spedisse al Recalcati; l' una (doc. II) mentre si attendeva la celebrazione del secondo capitolo, tenuto nell' aprile di quell'anno per abbondare in indulgenza verso fra Ludovico, l'altra (doc. III) dopo il detto capitolo, e probabilmente innanzi al 10 di ottobre, allorchè il Papa confermò il precetto fatto a Ludovico o di sottomettersi ed obbedire al successore fra Bernardino da Asti o di uscire dall' Ordine [3].

Passando sopra a ciò che già conoscevamo per la lettera ad Eleonora Gonzaga, è importante la notizia che leggiamo nel terzo documento. Non è sola la Marchesa a pensare che fra Ludovico sia messo su dal cardinale Quiñones; ma con lei la sente nella stessa maniera il Cardinal di Trani, Gian Domenico de Cupis.

[1] La pubblicò la prima volta il Saltini, *Rime e lettere di V. Colonna* Firenze, 1860, 405, n. X; fu ripubblicata nel *Carteggio,* 106-110.

[2] *Carteggio,* 109.

[3] Boverio, 1, 202, n. 21; 204-208. *Bullarium,* 1, 21. Le parole « non bisogna più ar generali se frati per correttione appellano a cardinali et questo lo ha fatto contra *el breve del Papa* » fanno pensare al Breve dei 10 ottobre 1536 sopra ricordato. Però potrebbero anche riferirsi al Breve dei 29 aprile 1536 col quale Paolo III confermò l' elezione del Vicario fra Bernardino d'Asti e pose chiunque rivestisse l'abito dei Cappuccini sotto l'obbedienza di lui (*Bullarium,* 1, 16). La lettera è certo posteriore al capitolo dell'aprile 1536, poichè solo in quella occasione il Cardinale di Trani conobbe *fra Lodovico essere un seditioso* (Cf. Boverio, *Annal.,* 1, 210, nn. 10-11). Non ardirei nondimeno escludere assolutamente che fosse scritta dopo il 10 di ottobre.

Curiosa è un'altra particolarità. Il già vicario generale noverava tra i suoi protettori una gentildonna romana, madonna Felice, i cui uffici danno forte a temere a Vittoria che non le impediscano di ottenere la relegazione del frate, come voleva per ridare tranquillità e pace alla turbata famiglia. « Credo che (Trani) farria ogni bene perchè cognosce che fra Ludovico esser un seditioso pieno di mille insidie et sedutto da Santa Croce et da molti alla ruina de questa povera congregatione: ma perchè madonna Felice gliel recomanda molto, temo che mostri ver lui una carità crudelissima perchè verria in danno de molti ». E, soscritta la lettera, torna a ripetere: « Monsignor de Trani dice volerlo religar et troncarli ogni ala e ogni modo da machinar: ma per madonna Felice temo, onde bisogna firmar ben con lui che lo faccia ».

Chi era mai questa madonna Felice lasciatasi ingannare a sostenere le parti del sedizioso Ludovico? Non pare fosse altri che Felice Maria della Rovere figliuola naturale di Giuliano, divenuto poi Giulio II, e sposa a Gian Giordano Orsini signore di Bracciano [1].

Di maggiore interesse sia per la novità dei ragguagli, come per l'indole stessa dello scritto, è la lettera spedita da Lucca il 16 settembre 1538, la seconda che sin qui si conosca della Marchesa a Paolo III. Nulla diremo dello stile e maniera riverentemente libera in che è dettata, carattere onde ben si rivela il costume del tempo ed anche la stima di che godeva la matrona romana presso il primo sovrano del mondo; ne indicheremo piuttosto il valore storico. Chi prenda a svolgere gli annali dei Cappuccini all'anno 1538, non s'imbatte pure in un cenno che faccia presentire i fatti cui allude Vittoria in questa sua nuova lettera [2]. Pure è certo che fiera procella s'addensava sul capo della tenera riforma. Vittoria non ispecifica in particolare di che si tratti, ma le sue parole lasciano poco luogo a dubbio. Nella stazione balneare di Lucca, mentre era per mettersi in cammino alla volta di Roma è stata informata « che

[1] Si conosce solo una brevissima lettera di Vittoria alla Felice, ma in essa non trattasi punto del presente argomento. Cf. *Carteggio*, 325.

[2] *Pauca annus hic millesimus quingentesimus trigesimus octavus nobis acta commemorat; ac praeter quorumdam locorum fundationem ac novi generalis Capituli celebrationem, vix aliud historia dignum profert.* Boverio, *Annal.*, 1, 270, n. 1.

Sua Santità condexende a dar nove molestie a Capucini, poveri minimi obedientissimi servi de *Sua* Santità, quali non se defendono, non tramano, ecc. ». Questo solo la muove ad accorrere in loro aiuto e la fa protestare che ove li vegga ruinati, sarà costretta andar gridando « che *la* aiutino a procurar che li boni vadano for de Italia, poichè qui non ponno stare perchè la bontà de *Sua* Stà non opera per l' impedimento de tristi ».

Percorrendo il *Carteggio* troviamo due lettere che valgono di commento per questa nuova al Pontefice [1]. L' una è quella dei 3 di ottobre dello stesso anno 1538 anche essa da Lucca, inviata al cardinale Agostino Trivulzio; l' altra è la lunghissima diretta bensì al Contarini, ma scritta non meno per lui che per gli altri cardinali membri di una temporanea commissione istituita per decidere sulle controversie sorte tra Cappuccini e Osservanti [2]. A questo documento è da ricorrere chi voglia conoscere più dappresso quali fossero le nuove molestie che Vittoria cercava di stornare dai suoi protetti con quel suo scrivere portato al massimo grado di calore che a lei, fervida credente e nobilissima gentildonna, poteva consentire la riverenza dovuta alle somme chiavi. Dalle dette lettere, contemporanee e quasi parallele a questa dei 16 settembre 1538 a Paolo III, veggiamo che due punti principalmente prendeva di mira in vantaggio dei suoi Cappuccini. Primo, impetrare che si rimanessero sotto l' alta obbedienza dei Conventuali, come erano stati del resto fin dai tempi di Clemente VII e propriamente dalla loro approvazione nel 1528; secondo, che nulla si cambiasse quanto all' abito. Vero è che giusta gli editori, la lettera al Contarini sarebbe anteriore non meno che di due anni a questa al Pontefice. Tuttavia le ragioni, che si propongono in nota, provano a parer nostro, che dovè essere scritta ed inviata il 1538 [3]. Del

[1] *Carteggio,* 110-112; 164-166.

[2] Il linguaggio di Vittoria fa già in qualche guisa pensare ad una commissione di cardinali. Che essa difatti esistesse, si deduce dalle parole del *Breve* di Paolo III dei 4 gen. 1537. *Nos ..... matura ac digesta super his cum nonnullis ex venerabilibus fratribus nostris S. R. E. Cardinalibus, quibus causam huiusmodi examinandam commisimus, deliberatione praehabita, motu proprio* etc. (*Bullarium,* 1, 23).

[3] Il Ferrero e il Müller, editori del *Carteggio,* dànno la lettera come scritta nel 1536 verso la metà, con che vennero a conservarle sostanzialmente la data appostale dal primo editore, il Fontana, che la pose anteriore al 25 agosto 1536 e certo posteriore ai primi

resto secondo il mio assunto, che è di pubblicare questi nuovi documenti, illustrandoli quanto basti a darne sufficiente intelligenza, non mi diffonderò maggiormente in dichiarare questa lettera, la più importante senza fallo di tutte le sei, e il cui più minuto studio rimetto a chi vorrà occuparsi ex professo delle vicende della nascente riforma serafica.

Pochissime parole rimangono a dire sopra la lettera che tratta dell' Ochino (doc. VI). Tenue è la sua importanza. Essa non tanto si volge intorno le relazioni della Colonnese col ce-

di gennaio 1535. (*Arch. Soc. rom. di st. patr.* 9, [1886] 356). Io invece la credo del 1538, anzi quasi dello stesso tempo che quella a Paolo III. Eccone in breve il perchè.

1. Vittoria ben tre volte ripete in questo lungo scritto che la riforma dei Cappuccini contava dieci anni di vita. Ciò poteva essere vero solo nel 1538. Nè si dica che essa, per accrescere peso all'argomento, prendesse a contare dal 1526, quando Matteo da Bascio e i due compagni cominciarono a vivere vita eremitica. Poichè, lasciando ora da parte che in persona così bene e minutamente informata delle vicende della riforma, come costa anche solo da questa sua al Contarini, questa inesattezza riesce dura ad intendere, la terza delle tre volte, ove ricorda la vita decennale della riforma, usa tale espressione, che può essere vera solo prendendo come punto di partenza il 1528. « Hór che proposito ce è de *cambiar l' obbedientia* ove X anni sono stati con somma perfettione? » Le quali parole non posson riferirsi altro che alla bolla di Clemente VII dei 3 luglio 1528 che diede essere alla nuova riforma e la pose sotto la direzione dei Conventuali.

2. Vittoria asserisce che i Cappuccini mentre essa scriveva erano *settecento*. « La perfectissima vita di septecento frati, veri mendicanti, laudata hormai da tutte le città di Italia ». Ma in un' altra sua lettera (cf. Doc. II), che fu certo scritta dopo il novembre 1535 e avanti l'aprile 1536, ci fa sapere che i Cappuccini erano allora *cinquecento*. È possibile ammettere le due lettere scritte nello stesso periodo di tempo, senza attribuire alla scrivente una grande contraddizione?

3. L'argomento che mosse il Fontana a ritenere la lettera anteriore al 25 agosto 1536 si fonda in una equivoca intelligenza delle parole di Vittoria « bisogna *che stia separata* »; cioè è necessario che la riforma dei Cappuccini non obbedisca al generale degli Osservanti. Ora perchè Paolo III il 25 aprile 1536 dette fuori la bolla, nella quale, fra le altre cose, esimeva la nuova congregazione da ogni soggezione dell' Osservanza, concluse che Vittoria poteva così parlare solo prima del detto diploma. Si risponde che Paolo III non innovò nulla, ma solo *confermò* con maggiore determinatezza ciò che aveva già sancito l'antecessore Clemente. I Cappuccini *di diritto e di fatto* tanto erano separati dall'Osservanza avanti il 25 aprile 1536 quanto dopo, e ciò per la bolla di Clemente VII del 1528, che sussisteva sempre in pieno vigore. Quindi il senso della frase « *bisogna stia separata* » è il seguente, abbastanza ovvio: bisogna che *rimanga, che seguiti ad essere separata,* e non già l'altro in che l'intese l'editore: bisogna *che venga separata,* che *la si separi dall'Osservanza;* senso non richiesto certo dall' espressione e contradetto dal fatto, come quello che suppone una dipendenza non mai esistita. Il perchè, concludendo, questa lettera al Contarini con l' altra che pubblico a Paolo III, ci costringono ad ammettere nuove mene degli avversarii dei Cappuccini nel 1538, dirette a farli dipendenti dagli Osservanti. Queste mene non lasciarono traccia nella storia dell'Ordine, come più d'un secolo dopo scrisse il Boverio, ma pure furono sufficienti a far sì che Vittoria supplicasse il Papa perchè mantenesse intatta la separazione già concessa da Clemente e da lui confermata.

lebre predicatore, argomento che incontrasi in altre lettere [1], già edite, ed anche in parte in quella che pubblichiamo a Paolo III, quanto intorno al luogo dove il frate avrebbe dovuto predicare la quaresima del 1538. È noto che in quell' anno fu a s. Salvatore in Venezia [2]. La nuova lettera di Vittoria ci trasporta in mezzo ai trattati che si facevano in proposito, fatti che si ripetevano sempre con tutti i celebri oratori del secolo XVI [3]. Nuova ci giunge la particolarità delle prediche fatte a Prato e a Firenze avanti il novembre 1537 [4].

E qui conchiudiamo, non occorrendoci nulla da illustrare nella lettera dei 14 decembre 1536, che riguarda un negozio d' indole tutta privata e di personaggio sconosciuto.

Queste sei lettere della Marchesa, che vanno aggiunte al suo epistolario, alimentano in noi la speranza che altre ancora se ne possano rintracciare. Il carteggio della Colonnese, passato fino a noi, è troppo scarso rispetto alle relazioni che ebbe l' illustre donna. Non negheremo che dopo l' assiduo frugare nei principali archivii, se molte delle sue lettere fossero sopravvissute, difficilmente sarebbero sfuggite alle ricerche pazienti e minute di tanti studiosi; tuttavia cotali felicissimi casi, se rari, non sono nè unici nè improbabili. Intanto ci sia lecito rallegrarci di avere potuto in qualche piccola guisa contribuire ad accrescere l' epistolario di Vittoria. Non certo per doti di forma vanno pregiate le lettere di lei, che qui seguono; la causa che le pone in mano la penna, la libertà con che entra a sostenerla conferiscono loro pregio di sodo merito. Anche esse concorrono senza dubbio a

[1] Cf. *Carteggio,* 109, 138-39, 157-58, 183, 188, 256. Anche le lettere del Bembo a Vittoria (*Ibid.* 169, 171, 173) dànno luce in proposito.

[2] Boverio, *Annal.,* 1, 270, n. 1.

[3] Alcune ricerche da me fatte lo scorso febbraio nel R. Archivio di Stato in Parma mi diedero conoscenza di una lettera originale del Barone del Burgio, il « tanto pio christiano et tanto homo da bene » come lo chiama Vittoria (*Carteggio,* 308). Egli scriveva da Monreale, il 2 maggio 1539, al card. Alessandro Farnese per ottenere nella quaresima del 1540 fra Bernardino da Siena in Palermo, chiesto già per quella città, ma sempre indarno, fin dal 1537. La lettera del Burgio, importante per la storia della predicazione dell'Ochino avanti l'apostasia, va aggiunta agli altri documenti trovati sopra lo stesso argomento dal Luzio (Cf. *Carteggio,* 138, 142).

[4] Non le ricordano affatto nè il Boverio (*Annal.* n. 1537), nè il Benrath (*Bernardino Ochino,* Leipzig, 1875), nè tampoco se ne ha accenno nei passi sopra citati delle lettere di Vittoria.

provare con l' altre di simile genere, che se potè essere in qualche grado veritiera la lode data alla scrittrice dall'Ariosto, allorchè cantava:

> " Quest' una ha non pur sè fatta immortale
> Col dolce stil di che il miglior non odo,
> Ma può qualunque di cui parli o scriva,
> Trar del sepolcro e far ch' eterno viva [1] "

ben più veritiero e glorioso fu l' elogio tributatole dal gran Pontefice Farnese, quando si rallegrava con lei perchè innanzi ad ogni altro sentimento umano avesse collocato l' amore di Gesù Cristo [2].

PIETRO TACCHI VENTURI S. I.

[1] *Orlando Furioso,* 37 st. 16.
[2] Paolo III nel Breve a Vittoria 13 marzo 1537. Cf. *Carteggio,* 132.

DOCUMENTI [1].

I.

Carlo V a Paolo III. - Napoli, 1535, 4 decembre.

(*Arch. di Stato in Napoli - Carte Farnesiane fasc. 776. Origin. Nel verso, d'altra mano coeva:* 1535 - Dell'Imperatore, dì 4 di Dicembre contra li scapuccinj).

Muy sancto Padre, Señor Rm̃o,

Entendiendo que en la Provinçia de Italia se ha començado á instituyr nuevamente una çierta secta que se llama de los Capuchinos eximiéndose de la obediençia del ministro general de la orden de Sant Francisco y conosciendo por experiencia quánto más escándalo que edificaçion en nuestra sancta fee Cathólica engendran estas novedades, nos ha paresçido scrivir á V. S.ad y suplicarle lo mande mirar, y no permita ny dé lugar que se proçeda adelante en esto, y specialmente no consienta que en ninguna manera se introduzga en España por el escándalo que èn la religión podria traer, remytiéndonos al muy R.do Cardenal de Sancta Cruz protector della que le hablará más largo çerca destos, á quien supplicamos á V. S.ad dé entero crédito, cuya muy sancta persona nuestro Señor conserve por muchos años para el felice regimiento de su sancta y universal yglesia. De Nápoles a IIII.° de Deziembre Año de M. DXXXV.

Don Carlos por la divina clemencia emperador de los Romanos, augusto Rey de Alemania, de las Españas, de las dos Siçilias, de Hierusalem, etc.

El rey.

(A tergo) A nuestro muy sancto Padre.

[1] Nella pubblicazione di questi *Documenti* mi attenni alle norme comunemente ricevute, che sono in sostanza quelle già proposte dal Weizsächer e già seguite nel *Carteggio* della Colonnese. La forma dei vocaboli è quindi sempre scrupolosamente osservata; solo separai alcune parole, punteggiando, accentuando e rendendo uniforme l'uso delle maiuscole. Le sillabe in parentesi quadre furono aggiunte per supplire le mancanti dove il foglio era lacero.

II.

Vittoria Colonna a mons. Ambrogio Recalcati.
Roma, primi mesi del 1536 [1].

(*Ivi, Cart. farn. fasc. 252. Autogr.*)

R.do Monsig.o mio,

Li mei peccati vogliono che mai se favori fra Lodovico quando operava bene. Hor che vol ruinar questa congregation lo favoriscano, con una impia pietà e maligna carità. Suplico V. S. faccia quello che al nostro R.mo Palmier suplico, et veda la sua: e certo è strana cosa che havendo Sua S.tà ottima voluntà verso me et il R.mo Palmieri favorirme et V. S. per grandissimo amico, ce siano tante dificultà al ben de cinquecento anime, per detenerne un solo, et volerce tanti affanni et tante lite: et certo io sto stordita in Roma, chè in Napoli non me bisognaria provar non esser impia, nè cruda, nè pazza e a V. S. infinitissime volte me recomando.

Al servitio de V. S. R.da.

la M.sa de pes.ra

(A tergo) Al R.o et mio singula | rissimo m. Ambrosio | Secretario de Sua S.tà.

III.

Al medesimo — Tra il maggio e il decembre del 1536, da Roma? [2].

(*Ivi, Cart. farn. 252. Autogr. Nel verso, d' altra mano coeva:* Della Marchesa di Pescara).

R.do Segnor,

Desidero saper como sta et questa sorte de zuccaro più stretto potrà provare, benchè l' altro me par meglio. Parlai con Trani per seguir el parer de V. S. et credo che farria ogni bene perchè cognosce el fra Lodovico esser un seditioso pieno de mille insidie e sedutto da

[1] Non ha vestigio di data. Il contesto me la fa attribuire al 1536 e propriamente avanti il capitolo celebrato nell'aprile di quell'anno per accondiscendere benignamente a fra Ludovico che a torto tacciava di nullità quello del novembre 1535, dove non era stato rieletto (Cf. Boverio, *Annal.* 1, 201-209).

[2] Le ragioni per questa data vedile sopra p. 167. Il contesto mette fuor di dubbio che fu diretta al Recalcati.

Santa Croce et da molti alla ruina de questa povera congregatione. Ma perchè madonna Felice gliel recomanda molto, temo che mostri ver lui una carità crudelissima perchè verria in danno de molti. Ch'l medesmo Trani a viste cose stranissime che lui machinava: puro, havendo trovata Sua S.tà tanto benigna che più non potria dirse, me par ce fidamo de Trani, perchè, se manca, la Sua S.tà lo remediarà, et vede tutta pia la intention mia et del vicario: si che la S. V. potrà farme gratia mandar a dire a Sua S.tà che quel moto proprio justissimo che li detti sia servita soprasederlo: perchè Trani faccia bene, che la Sua S.tà se degni dirli che per ben de questa congregation releghi costui lontano de Roma et che se stia li senza poter nè ordir, nè tessere con un compagno solo sin al capitulo et, a ppena de scomunica, non parta et se intenda starvi a obedientia del vicario: et V. S. ancora ne astrenga assai Monsignor de Trani non mostrando naschi da me che diffidi de lui in cosa si justa. Et per certo fu stranio che sua R.ma S.ria aceptasse ditta appellatione; chè si prova chiaro frati non appellano mai; nè bisogna più far generali, se frati per correttione appellano a cardinali et questo lo ha fatto contra el breve del papa. Perdoni V. S.

al comando della S. V. R:da
La Marchesa de Pescara.

Monsig:or de Trani dice volerlo religar et troncarli ogni ala e ogni modo da machinar: ma per madonna Felice temo, onde bisogna firmar ben con lui che lo faccia; perchè tale è la necessità et la voluntà del papa, ancor el justo fosse darlo al suo vicario.

IV.

A Girolamo N[1] *— Civita Lavinia, 1536, 14 decembre.*

(*Ivi, Cart. farn.* 252. Autogr. *Nel verso, d' altra mano coeva:* 36, della Marchesa de Pescara di 14 di Xbre.)

Mag:co ms. Gironimo amico car:mo

Desidero saper come sta el R:do m. Ambrosio; fatemene advisar per amor mio. Con questa va m. Scipione Matto che fu creato suo patre del S:or Marcantonio, qual li donò una possessione per soi servitij et sempre la ha posseduta et possede . Hora che questi de Sua Santità ten-

[1] Dal *Carteggio* di Vittoria ed anche dalla vita che ne scrisse il Reumont non si ha luce per congetturare chi fosse questo gentiluomo per nome Girolamo, suo amico carissimo e subalterno del Recalcati nell'officio di secretario presso il Pontefice. Che Vittoria dimorasse nel decembre 1536 nei feudi della famiglia a Civita Lavinia era già noto da una lettera che di colà scrisse il 22 decembre al card. Contarini (*Carteggio,* 127). Il 15 dello stesso mese scrive da Arpino a Ludovico Dolce (Ivi, 124). Questa del 14 da Civita ci fa vedere che già prima del 22, benchè non continuatamente, vi aveva fatto soggiorno.

gono Frascati li domandano la quarta, ben che habian ditto che convien lassarlo stare como è stato. Puro, per loro magior cautela, ne vorriano una parola de Sua S.tà Ve prego strettamente, sel S:or Ambrosio sta bene, lo preg[hiate]lo faccia che so Sua S:tà nol negarà. Se lui pur sta faticato; fateme questo piacer voi de dirlo a Sua S.tà et farli una lettera che lo lassino goder como ha goduto, del che tien scrittura e longa possessione et mene obligarite perpetuamente et perchè ho exsperientia della virtù et cortesia vostra non me allongarò più, sapendo usarà quella diligentia che sole et che io per servirlo usaria; et tanto più seria consientia non farlo che costoro a llor despese hanno ampliato ditta possessione con molti meglioramenti; si che faccia como confido. Da Civita a XIIII de Dicembre.

S:or al comando vostro
La Marchesa de Pescara.

[A tergo] Al magnifico M. | Hieronimo Secretario [1].... | C. Ambrosio Secretario | de Sua S:tà amico char:mo

V.

A mons. A. Recalcati — Roma 1536, verso la fine [2].

(*Ivi, Cart. farn.* 252. *Autogr. Nel verso, di mano coeva:* La S.ra Marchesa di Pescara).

R:do S:or

La mia poca bontà fa che non merito me trovate in casa. Parlai a Sua S:tà de quello aprir un poco che i boni spirti non sian privi de quel dovrebbon esser pregati. Sua S:tà sta ben disposta, ve prego se mai desiderasse servir Christo et obligarme vogliate suplicarnelo. Contarino, Ghinucci, Simonetta, tutti dicono mo che hanno inteso par[lar] del vero, che è gran peccato tenerla chiusa: et se trova bon modo perchè solo i boni possan ven[ir] et non li ambitiosi et scandalosi: benchè siano scu[se] de Zoccoli che voglion saper più che San Paulo et che la divina e humana legge: puro ce contenta[mo] como dicon questi.

al comando de V. S. R.da
La M:sa di Pes:ra

[1] Il foglio è lacero.

[2] Lo stesso titolo e la qualità dei negozii me la fa credere diretta al Recalcati; è di poco anteriore al Breve di Paolo dei 4 gennaio 1537. (Cf. *Bullarium,* 1, 23).

VI.

Al medesimo. — Ferrara, 1537, 8 novembre.

(Ivi, Cart. farn. 252. *Autogr. Nel verso, di mano coeva:* 37 da Ferr.ª Della Marchesa di Pescara di VIII di Novembre).

Molto R:do S:or

Non so se per l'affettion della città de Bologna o per quella lettera che scrissi alla S. V. R:da pensando che qui venisse interditto, intendo se ordina che fra Belardin predichi lli la quaresma; et perchè li hanno gran voluntà han tenuto san Petronio per lui questo tempo tutto, sperando haverlo lì l'advento, ma la quaresma se trovavano haverlo dato. Puro a llor sempre serrà caro cambiare. Però bisognarebbe, se Sua S:tà resolve che vada a Bologna, che 'l R:mo S:or Legato scriva a chi li pare che colui che haveva a predicar lì vada a San Salvator de Venetia ove haveva da andar fra Belardino, o veramente V. S. facci che lasseno seguir al detto fra Belardino la obedientia che ha de consolar ditti frati de San Salvator, qual obedientia li fu impedita per lettera de V. S. ordinandoli andassi a Fiorenza. Andò et ha satisfatto li con XXX prediche fra Prato et Firenza. Si che la quaresma non conviene più lli, non ce essendo la figlia de Sua M:tà chel domandava [1]. A Roma serria impossibile per la stracchezza e freddi e male strade, si che prego V. S. o lo lasseno seguir quella obedientia de andar a San Salvatore o, se ordina a Bologna, se faccia che li sia dato el pergamo, perchè da sè nol potria, nè vorria fare et la città el brama tanto che ogni piccol cenno bastarà del Legato far che l'altro vada a San Salvator de Venetia, o lassarve andar lui, che, certifico V. S., ove va fa servitio alla S:tà Sua, honore a Dio et a' buoni. De tutto la prego lo faccia resolver, et nostro S:or Dio sua molto R:da persona guardi. Da Ferrara a dì VIII de novembre

al servitio de V. S. R:da
La Marchesa de Pescara

[A tergo] Al molto R:do et molto mag:co S:or el S:or ms. | Ambrosio Secretario | secretissimo de Sua S:tà

[1] Margherita d'Austria, figliuola naturale di Carlo V, rimasta vedova del duca Alessandro de' Medici la notte del 6 gennaio 1537.

VII.

A Paolo III. — Lucca 1538, 16 settembre.

(*Ivi, Cart. farn. 252. Autogr. Nel verso:* 38 da Lucca: La Marchesa di Pescara, di 16 di settembre, ricevuta a' 24; risposto 27.)

Beatis:mo patre,

Stava con somma consolation sperando presto basarli i piedi et starme otto o X giorni in Prata poi venirmene [a Roma]. Han mista questa dolcezza in tanta amaritudine che non penso più a Roma, scrivendome che Vostra S:tà condexende a dar nove molestie a capucini, poveri minimi obedientissimi servi de Vostra S:tà, quali non se defendono, non tramano, et son doi anni che io mai ne ho scritto in loco alcuno, e il general del Obser[vanza], dilato capitulo, andò a Nizza, tramò per tutto induce[ndo] a dirne male, a informar Vostra S:tà et tam proprio imp[e]r[io]? [1] della prudentia carnale inimica de Dio. Ma se Vostra S:tà vol sapere el frutto mirabil che fanno capuccini et la obedientia et lo honor che fanno a Vostra S:tà mande doi commissarj sinceri per tutte le cità de Italia, et vederà che spirito, che cre[dito], che inimicitia con li eretici, che obedientia a ogni ord[ine di] Vostra S:tà et como son domandati et como aspramente ripresero una sola parola che disse un loro predicatore in Genova, che mostrava minacciar de futuro danno, che è cosa che ogni un lo fa; tamen stanno loro zelantissimi de non errare in cosa che dispiacessi à Vostra S:tà Maxime oimè, Patre Santissimo mio, questo è il reformar che Vostra S:tà disse voler fare, ruinar lo meglio che ce è? Oimè non se sa le reforme loro fra loro tutte guaste et inten[derà] meglio dalle lettere mando, che iersera per miraculo arrivaro qui i doi frati. Oimè non se sa che Vostra S:tà non fa cosa per ignorantia? Se vol ruinarli, faccialo de sua mano et non per altri; chè in tal caso serrò constretta andar gridando che me aiutino a procurar che li boni vadano for de Italia, poichè qui non ponno stare perchè la bontà de Vostra S:tà non opera per l'impedimento de tristi. Io ho ferma speranza nella prudentia della S:tà Vostra la qual sola me tien qui; perchè le buscie ditte a Vostra S:tà o ad altro principe haveran corte gambe quando se andarà a dirli el vero. Bel premio se dà al pover fra Belardino, del esser ricercato da tutte le cità et mai mover passo senza desiderar saper li cenni de Vostra S:tà et cosi ha exspressamente ordinato a frati [che] Vostra S:tà sia sempre como lume de ogni pensier loro;

[1] Ho supplito *imperio;* sembra però manchi qualche altra parola rimasta nella penna alla scrittrice.

[et agli alt]ri, che han l'intento loro de haver fatto chiudere la porta, dovria V:^{ra} S:^{tà} imponerli silentio, chè così movono ogni dì novi litigij per ruinarli, et tanta exsperientia vista del preservarsi più perfetti non basta. Dio li perdoni et dia a Vostra S:^{tà} ognor più lume del suo servitio. Da Lucca a dì XVI de 7:^{bre} solo la vita [1] .... vita de Capucini è un roverso a ponto de la..................

serva de Vra S:^{tà}

Ia. . . . . .

[A tergo] S̃atis^{mo} ac Beatis.^{mo} dño dño | nostro pape

[1] I puntini indicano il foglio lacero.

RELAZIONI INEDITE DI AMBASCIATORI LUCCHESI ALLA CORTE DI ROMA.

(Sec. XVI-XVII)

La Repubblica di Lucca, come Stato cattolico e bisognoso di appoggio e di aiuto, non trascurò mai di mandare ambasciatori di « obedienza » ai pontefici, nello stesso tempo che spediva ambascerie di ossequio agli altri principi regnanti. L'entrata in Roma di questi speciali inviati si effettuava dapprima « segretamente », senza però evitare che la notizia del loro arrivo si spargesse in un baleno e che spesso diversi personaggi della Corte papale e di Lucca, che si trovavano in Roma, spesso per ragioni d'interesse, andassero loro incontro con gli equipaggi, per complimentarli. Scendevano in un palazzo a bella posta sontuosamente preparato, attendevano a riposarsi e a ricevere e a far qualche visita « segreta », e quindi dopo qualche giorno tornando fuori di Roma per qualche miglio e arrivati ad un luogo destinato (era spesso la « vigna » di un pontefice o di un cardinale), voltavano il cocchio per l'eterna città, fingendo così di giungere per la prima volta. Allora, lungo il cammino, incominciava l'incontro « ufficiale » dei dignitari della Corte romana o di chi per essi, e di « quei di natione » e del popolo. Alla porta di Roma, il Maestro di Casa del papa li riceveva solennemente ed essi percorrevano le vie in mezzo ad un'onda di popolo festante, ad una lunga fila, interminabile alle volte, di cocchi tirati da quattro o sei superbi cavalli, mentre al disopra delle loro teste i balconi di alcuni palazzi erano addobbati e dal Castel S. Angelo sparavano i mortaletti. Dopo pochi giorni si procedeva all'udienza pubblica di S. S.tà, o concistoro pubblico, nella quale si cercava di raggiungere il massimo del lusso, della magnificenza, della solennità. Subito dopo terminata questa cerimonia, venivano le visite ai cardinali e agli ambasciatori degli altri Stati, coi quali si facevan discorsi di semplice cortesia o politici, secondo la natura del personaggio e l'amicizia che passava tra loro e i tempi che correvano. — Due erano per lo più

le visite ai cardinali, e tre quelle al pontefice. La prima, anteriore all'entrata pubblica, dicevasi « segreta »; la seconda, « concistoro pubblico » che si cercava riuscisse splendido e solenne, e dove un segretario leggeva ad alta voce la « lettera credentiale » della Repubblica, e l'inviato di Lucca un « indirizzo » o « oratione » a S. S.tà [1]; la terza visita era privata, detta « di congedo ». È inutile dire che al cerimoniale si annetteva grandissima importanza; in esso si faceva consistere e da esso si faceva derivare la buona riuscita dell'ambasceria, e ciò era proprio non solo della Corte romana e di Lucca, ma di qualunque altro Stato, ed è caratteristico come da ogni parte a questo riguardo si stesse sempre guardinghi e come ciascuno non rimanesse mai quieto nè contento [2], tanto da farne una vera e propria quistione politica.

[1] Quando gli ambasciatori erano in più di uno, l'« oratione » veniva letta dal membro anziano, detto « decano ».

[2] Papa Gregorio XIV, p. es., vuole leggere la lettera credenziale prima di ammettere all'udienza gli ambasciatori, e la fa modificare perchè non interamente di suo gusto. (Relaz. del 1591 di Lorenzo di Gio: Bonvisi, Giuseppe Pardini e Nicolao Gigli; Ambasc. cart. orig.; Filza 599; Arch. di Stato di Lucca). — Nel 1624 (relaz. VII in app.) gli ambasciatori domandano che don Antonio Barberini, generale delle guardie e nipote di Urbano VIII, vada loro incontro nell'ingresso pubblico, ma viene loro risposto che « non trovandosi » esempio che nipote di pontefice fosse intervenuto a cavalcata d'ambasciatori ducali, non » si risolveva S. Stà fare *allora* questa introdutione nuova, ma bene assicurava che non » facendosi a *loro* quest'honore, non si sarebbe ancora fatto all'ambasciatori di Genova ».

Nel 1645 (Relaz. XI in app.) gli ambasciatori di Lucca registrano con piacere che li « visitò ancora il Sigr Cardinale Panfilo Nepote di N. S., che è reputato favore molto qua» lificato et da farne gran stima, perchè il Cardinal nepote del Papa vivente non suol farlo, » come non lo fece il Cardinale Lodoviso, nepote di Gregorio XV, pretendendo di non » essere tenuto alla restitutione delle visite, se non alli ambasciatori regi ». — Nello stesso » anno 1645 scrivono pure: « Ci parve molto conveniente di vedere se ci fosse potuto che » i Sigg. Cardinali ci ricevessero con far sonare la campanella nell'atto del venire et del » partire nostro, come usano fare le loro Eminenze ancora con altri personaggi che vo» gliono mostrare di havere in stima più che ordinaria, non ostante che all'ambasciatori » residenti non usino di fare generalmente quest'honore ». I cardinali, per non trovarsi d'accordo, ricorrono al Pontefice il quale decide che l'onore « della campanella » fosse dovuto solo agli ambasciatori regi. — Ma i Lucchesi non si perdono di animo: altri ambasciatori, mandati nel 1656 a prestare obbedienza ad Alessandro VII (relaz. XII in app.), chiedono il solito onore « della campanella » e l'ottengono da qualche cardinale (relaz. XIII in app.); ripetono la stessa domanda nel 1669, ma questa volta non vengono accontentati: « dichiarandosi alcuni che volentieri ci haveriano compiaciuti, quando da altri haves» sero veduto così praticarsi, ma niuno di essi volendo rompere il primo ghiaccio » (relaz. XIII in app.). Si noti del resto che se certe leggi di etichetta erano, da ambo le parti, scrupolosamente osservate, certe formalità talvolta si trascuravano. Nel 1621, p. es., alcuni cardinali si scusano con gli ambasciatori se non li hanno ricevuti « con l'habito solenne, « cioè con mozzetta et col rocchetto scoperto » (relaz. V in app.). Era anche solito che fra

Nelle loro relazioni [1], i nostri ambasciatori parlano a lungo del cerimoniale: rigidi osservatori di esso, non dimenticano mai di registrare un gesto, un passo, una parola che si riferisca all'etichetta, tanto da dare ai loro scritti la forma di un diario. Hanno espressioni di gioia quando son riusciti a conseguire qualche cosa più dell'ordinario, hanno parole di rammarico quando una loro domanda, sempre riguardante il cerimoniale, non fu soddisfatta. Del resto, l'aspirare a nuovi titoli, a nuovi trattamenti, sembra fosse nell'ordine naturale de' tempi, e la Repubblica Lucchese non faceva che seguire le orme degli altri Stati [2].

Le relazioni che pubblichiamo in appendice, appartengono ai secoli XVI e XVII. Benchè siano state fatte da ambasciatori che per la natura dei loro affari non ebbero modo che di trattenersi per breve tempo in Roma (si dissero ambasciatori « straordinarii » [3]), pur nullameno sono sempre interessanti e perchè, essendo frutto di menti equilibrate e acute, riuscirono eccellenti esempi di accorgimento politico e di finezza d'osservazione, e perchè formano un corpo di documenti di assai valore storico. In alcune si nota lo stupefacente racconto dell'ingresso pubblico in città degl'inviati della Repubblica e la descrizione del concistoro e di una qualche festa religiosa [4] o politica [5]; in altre si leggono notizie accurate intorno alla vita e all'indole dei cardinali e dei papi, e intorno al loro governo e ai loro parenti

l'entrata pubblica e il concistoro passasse un breve intervallo di poche ore o di pochi giorni. Ebbene: Innocenzo X prima di dare udienza agli ambasciatori Lucchesi, senza un'apparente ragione, li fa aspettare per circa due mesi (relaz. XI in app.).

[1] Secondo una legge del 1581, gli ambasciatori, al ritorno, erano obbligati a presentare una relazione fedele del loro operato. (Vedi *Relazioni inedite di ambasciatori Lucchesi alle corti di Milano, Firenze, Modena, Parma* ecc. pubblicate per mia cura. Lucca, tip. A. Marchi; 1901).

[2] Nel Novembre del 1575, p. es., Francesco de' Medici otteneva dall'imperatore Massimiliano II il titolo di *Gran Duca*. Nel 1630, i cardinali che avevano il titolo di *Illustrissimo* ottenevano da Urbano VIII di esser chiamati con quello di *Eminentissimo*, mentre il cardinal Maurizio di Savoia voleva si continuasse a dargli il titolo di *Altezza*. Alla sua volta Amedeo I di Savoia pretendeva titolo e trattamento regio: nè tacevano i Veneziani che da gran tempo pretendevano la precedenza dei loro ambasciatori su quelli di Savoia ecc. ecc.

[3] Vi erano due sorta di ambasciatori: *straordinari*, e *ordinari* o *residenti*.

[4] Relaz. I, III, XI, XII, in appendice.

[5] Relaz. XI, in appendice.

e ministri [1]. Spesso vi troviamo riferiti un giudizio, dato o dal pontefice o da altri, sulla politica estera o interna, una parola, un consiglio, un avvertimento, una domanda, una risposta, che bastano perchè quel tale personaggio ci apparisca o in una nuova luce o quale si pensa che debba essere, sebbene cerchi di apparire il contrario [2]. Ed è notevole anche vedere come la Repubblica avesse sovente da fare con la Corte Romana per causa degli ecclesiastici [3] e dei cavalieri di Malta [4], che non volevano sottostare alle leggi comuni, e come fosse obbligata, con detrimento alle volte del suo commercio, a scacciare gli eretici [5] impiegati nell'arte della seta e a diroccare fin anco le loro case; e come per mezzo dei suoi ambasciatori si mostrasse spesso avversa al Santo Ufficio [6] ed anche ai gesuiti [7], cosa che la rendeva in cattivo concetto presso certi prelati, i quali perciò le rivolgevano censure e rimproveri [8].

[1] Vedi le relazioni in appendice.

[2] Urbano VIII si vanta che « la pace era stata sempre il maggiore oggetto dei » pontefici » e quindi anche il suo, mentre nello stesso tempo dichiara di voler vieppiù fortificare lo Stato e comanda che si mostrino all'ambasciatore le macchine da guerra che teneva « nell'arsenale » e si gloria di certe « spingarde » da lui stesso inventate ecc. Si noti pure come Urbano VIII appaia uomo di fine politica, quando, accennando al vescovo di Lucca, Alessandro II Guidiccioni (allora vivente e degno di biasimo poichè non adempiva agli uffici di buon pastore), confessa: « essendo il vescovo, nemico nostro, et havendo » altre volte fatto ogni opera per escluderci dal pontificato ecc. ogni risolutione ch' io » facessi si diria dalla Corte, consapevole di queste offese, che fosse vendetta et non giu» stitia » (Relaz. IX in app.).

[3] Relaz. IX cit.

[4] V. p. 186, note.

[5] Relaz. I e VI in app.

[6] Un ambasciatore di Spagna in Roma domanda all' inviato della Repubblica se in Lucca « era inquisitione »; quegli risponde « che non vi era, essendosi altre volte co» nosciuto molto chiaramente e fatto capace quelli co' quali se n'era trattato, che la Re» pubblica non era capace di inquisitione per la sua qualità ecc. ». (Relaz. del 3 Gennaio 1589 di Bernardo Bernardini; Ambasc. c. cit.; Filza 598; Arch. di Stat. di Lucca. — Vedi anche il Tommasi Stor. di Lucca (pagg. 440, 459 ecc.).

[7] I cardinali per iscusare i gesuiti facevano alle volte de' ragionamenti assai ingegnosi. Il cardinal Antonio Barberini, p. es., sottilizzava: « i Gesuiti essendo tanti ve ne » sono di più sorte; alcuni che s' intromettono volentieri, ma per buon fine, altri poi es» sendo più perfetti e ritirati, non tengono manco quella buona curiositade ». Relaz. di Attilio Arnolfini, di ritorno da Roma, del 12 Dicembre 1624 (Ambasc. c. cit. Filza 605.; Arch. di Stato cit.).

[8] Un tal monsignor Vulpio visitatore, parlando con l'ambasciatore Attilio Arnolfini che si trovava in Roma nel 1624, esclama: « Sono informato che voi signori Lucchesi » sete troppo politici e vantaggiosi colla Chiesa nel volere stendere la giurisditione laica » e restringere l'ecclesiastica, e non portate quel rispetto che si dovrebbe alla Chiesa.....

Prima di citare per ordine cronologico le relazioni che per intero o in parte riportiamo in appendice, non sarà discaro dir brevemente di quelle poche che si son tralasciate per essere prive di interesse per noi. La prima è del 1591, degli ambasciatori Gio. Bonvisi, Giuseppe Pardini e Nicolao Gigli, mandati a Roma dalla Repubblica di Lucca per « prestare obedienza » a Gregorio XIV [1]. La seconda è del 12 Dicembre 1624 di Attilio Arnolfini [2] che venne spedito al pontefice Urbano VIII per pregarlo che non sopprimesse la congregazione « della Madre di Dio » [3]. La terza è del 13 Luglio 1626 di Geronimo Palma [4] mandato allo stesso pontefice Urbano VIII per risolvere certe questioni intorno alle « gabelle », e l'ultima è del 17 Marzo 1633 di Niccolò Franciotti, la quale tratta dei Lucchesi decorati dell' ordine cavalleresco di Malta. È da sapere che i cavalieri di Malta si eran più volte fatti distinguere pel soverchio abuso de' privilegi di cui godevano, e più volte la Repubblica era stata costretta a ricorrere ai pontefici e a prendere misure severe per trattenere la loro insolenza. Nel 1632, gli attriti erano ricominciati, e più aspri del solito, tanto che l'Ecc^{mo} Consiglio fu costretto a sottoporre la quistione a « sei dottori » i quali, in una lunga relazione del 23 luglio dello stesso anno [5], sollevano

» Vorrei poter tampoco discorrere nel vostro senato, che farei conoscere che non l'in-
» tendono manco politicamente quelli che pigliano picca colla Chiesa, perchè, andando
» con questa unita, la Republica viene a maggiormente fortificarsi e stabilirsi nella sua
» libertà ». Quindi continua lo stesso Arnolfini a narrare di Monsignor Vulpio: accusava che conosceva la Republica li « delitti di heresia in virtù di certa bolla, credo di Paulo 3,
» la quale tiene non sapessimo usare; che tenevamo per laici e come tali trattavamo li
» cavalieri di Malta; che impedivamo l'esecutioni al vescovo e non li lasciavamo tener
» famiglia; che il magistrato dei secretari conosceva indebitamente dei delitti di delin-
» quenti laici con monache ». L'ambasciatore difende la Repubblica da tali accuse, e, fra le altre cose, dice esservi « uno statuto in Lucca, accettato dal vescovo, che disponeva
» che quando si vuole esecutar uno in casa, mentre le porte son serrate, si vada con certa
» mazza, e questa si domanda al supremo magistrato, i quali sempre ne lo concedono ». (Relaz. cit.; Ambasc. c. cit.; Filza cit.; Arch. di Stat. cit.).

[1] Ambasc. c. cit.; Filza 599; Arch. di Stat. cit.

[2] Ambasc. c. cit.; Filza 605; Arch. di Stat. cit.

[3] Il Papa voleva « unire certe nuove religioni di poco numero di religiosi con » quelle antiche più famose e numerose di soggetti », e dovevan subire questa stessa sorte anche i padri della Congregazione « della Madre di Dio », perchè quei religiosi avevano alquanti debiti e assai rilevanti, e perchè erano nate delle questioni fra di loro.

[4] Ambasc. c. cit.; Filza 606; Arch. di Stat. cit.

[5] Firmata: « i sei dottori deputati » (Ambasc. c. cit.; Filza 607; Arch. di Stat. cit.).

e discutono delle vere e proprie quistioni di diritto ecclesiastico [1]; confermano che i cavalieri debbano sottostare alle leggi comuni e che non debbano specialmente portare le armi in tempo di pace, come usavano fare anche i cavalieri cittadini e di Genova e di Livorno e di altre città. E sebbene, malgrado la legge proibitiva, il Consiglio permettesse in via eccezionale ai cavalieri di andare armati quando ne avessero avuto bisogno per loro particolar difesa, pure non si chiamavano contenti, tanto che nel 1633, per un tal cavaliere Guinigi che non voleva riconoscere le deliberazioni dell' Ecc^{mo} Consiglio, gli Anziani son costretti a spedire un ambasciatore alla Corte Romana affinchè confermi le deliberazioni della Repubblica e punisca i ribelli. È notevole vedere come Urbano VIII difendesse i cavalieri [2], e come invece alcuni cardinali avessero per essi parole di biasimo [3].

[1] Riporteremo qualche brano della relaz. cit.: « Se bene è cosa indubitata che i » Cavalieri di Malta sono veri religiosi e persone ecclesiastiche, e che l' ordine loro fin » da principio fu restituito per defender con l'arme la fede e religione cristiana e, per la » sua propagatione, guerreggiar con gl' infedeli e perciò gli è permesso l' uso e la dela- » tione delle medesime armi, et se bene anche per l'istessa cagione, dalla felice memoria » di Pio papa quarto, con sua bolla data in Roma sotto le calende di Giugno dell' anno » 1570, confermata da alcuni altri pontefici, sono specialmente privilegiati di poter portar » l'arme in ogni luoco, ad ogni modo (circumscritto per il Sommo Pontefice in cosa che » non riguarda la ragione divina o naturale, possa privilegiar altri fuori del dominio ec- » clesiastico nelli Stati di principi assoluti e da lui ne' medesimi Stati non dependenti, in » che non mancano fondamenti considerabili) questa permissione, licenza o privilegio, » cessa del tutto e non ha luoco quando li medesimi cavalieri, fuori di speditione di guerra » e mentre stanno otiosi e alla lor quiete si trovano in luoco ove sia prohibito univer- » salmente ad ogni persona il portar l'arme, perchè in tal caso anche loro, benchè in ciò » privilegiati, non possono portarla venendo legati dall'istessa prohibitione, ancorchè fatta » dal principe seculare, come quella che riguarda il bene universale di tutti ecc. Et essendo » verissimo che la legge e costitutione de' principi seculari, le quali non toccano cosa » ecclesiastica o spirituale e che riguardano l' utilità pubblica di tutti, legano anche le per- » sone ecclesiastiche, non solamente in generale, ma quelle ancora che in specie sono pri- » vilegiate, come appunto si dice dell'universal prohibitione di portar arme, stante la qual » prohibitione, se le persone ecclesiastiche sono ritrovate con l'arme, devono le medesime » armi esserli tolte dagli esecutori, i quali le guadagnano, et esse persone consegnate al » loro superiore o giudice ecclesiastico per punirli da lui nella stessa pena della prohi- » bitione, respetto alla pecuniaria solamente, come molti vogliono, o almeno ad arbitrio » del medesimo lor superiore ecclesiastico come più comunemente è tenuto ecc. ».

[2] L'ambasciatore Nicolò Franciotti scrive: « il Papa subito m' interruppe col dire: « intendiamo che ai Cavalieri siano conservati i loro privilegi perchè così fanno tutti li » altri principi et nessuno ardisce di metter mano nelle cause loro ecc. Il Re di Spagna » non ardisce di porvi la mano, et solo i Venetiani si fanno lecito di fare cose che non » convengono et non bisogna imparar da loro ».

[3] Il cardinal Onofrio prorompe contro i Cavalieri col dire « che sempre per loro » ci eran travagli; che vivevano male et che facevano i tre voti solenni et che intendeva

La PRIMA relazione [1] adunque, che riportiamo in appendice e che abbia un qualche interesse per noi, è dell' 11 Luglio 1585, di Francesco Andreozzi mandato a « prestare obbedienza » a Sisto V. — La SECONDA [2] è del 9 Maggio 1591 di Bernardo Bernardini incaricato di presentare a Gregorio XIV i rallegramenti della Repubblica per le nozze di suo nipote Ercole Sfondrati. — La TERZA [3] è degli ambasciatori Martino Gigli (decano), Giusfredo Rampondi e . . . Guidiccioni, inviati a Roma non solo per prestare obbedienza al pontefice Clemente VIII ma anche per pregarlo affinchè impedisse che l'abbazia di S. Pietro di Pozzevoli, passata dai monaci Camaldolesi ai Serviti, fosse da quest'ultimi venduta al gran duca Ferdinando I. — La QUARTA [4] è di Niccolò Saminiati e Martino Buonvisi ambasciatori a Paolo V per riferire su certe quistioni che la Repubblica aveva col Vescovo Alessandro II Guidiccioni. — La QUINTA [5] è dei cittadini Lucchesi Bernardo Bernardini, Stefano B. e Andrea Sbarra, di ritorno da prestare obbedienza a Gregorio XV; la SESTA [6], che si riferisce sempre al medesimo pontefice, è di Filippo Mei incaricato di ringraziare S. S.tà di aver concessa la « coadiutora » al vescovo di

» che particolarmente a Malta tenevano certa vita poco a proposito, se bene ve ne erano » anche de' buoni, ma che meglio saria che non se ne facessero ». Il nipote del Papa, cardinal Francesco, ascolta le ragioni dell'ambasciatore, ma non risponde che in termini vaghi. Assai di più il Franciotti ottiene dal Cardinal « Farinello che aveva cura » particolare delle cose di Malta ». Scrive: rispose che « teneva ordine dal Sig. Cardinal » Barberino di far intendere all'ambasciatore di Malta che i Cavalieri a Lucca non por- » tino arme ecc. e mi ha assicurato che se ne può stare con l'animo quieto, perchè si » metteria mano a pene che li dispiaceno notabilmente, accennandomi che i Cavalieri » non hanno stima di pene pecuniarie, nè di esilii o relegationi, ma che essendo egli stato » inquisitore a Malta ha trovato il modo di farli stare a segno, che è di imporli pene di » privatione di tanti anni di antianità, perchè di questa temeno più che di ogni altra cosa, » siando (quando viene l'occasione) fiscale l'uno all'altro per l'interesse che vi hanno. Et » perchè li motivai la difficultà che i Cavalieri portano l'arme nascosta, assecurò che non » si revocava in dubbio che possino esser cercati dalli esecutori del foro ecclesiastico et » condotti a quel foro et che in questa parte, li esecutori, ancorchè del principe laico, » mentre il vescovo non tiene famiglia armata, s'intendeno del foro ecclesiastico, mentre » ne sia fatta la relatione all'ordinario et che quando fosse trovato qualche Cavaliere con » l'arme, sarà bene che l'E. E. V. V. ne faccino dar subito parte al Sigr. Cardinale Bar- » berino ecc. ». (Relaz. cit.; Ambasc. c. cit.; Filza 607; Arch. di Stat. cit.).

[1] Ambasc. c. cit.; Filza 597; Arch. di Stat. cit.

[2] Ambasc. c. cit.; Filza 599; Arch. di Stat. cit.

[3] Ambasc. c. cit.; Filza cit.; Arch. di Stat. cit.; porta la data del 3 Maggio 1592.

[4] Ambasc. c. cit.; Filza 602; Arch. di Stat. cit.; porta la data del 21 luglio 1605.

[5] Ambasc. c. cit.; Filza 604; Arch. di Stat. cit.; porta la data del 15 Giugno 1621.

[6] Ambasc. c. cit.; Filza 605; Arch. di Stat. cit.; porta la data del 27 Dicembre 1622.

Lucca sopra citato. — Del tempo di Urbano VIII abbiamo QUATTRO relazioni [1], di cui una, ed è la ottava in app., è intitolata: « Opinione dell' Illmo « Sig. Cardinal Capponi [2] intorno alli presenti motivi di guerra [3]» scritta dall' ambasciatore Attilio Arnolfini. — L' UNDICESIMA relazione [4] è dei cittadini Gio. Battista Guidiccioni, Niccola Grotta e Gio. Francesco Boccella che si trattennero in Roma per quattro mesi: erano andati dal pontefice Innocenzo X per prestargli obbedienza. — La DODICESIMA [5] è di Ottavio Arnolfini, Gio. Guinigi e Martino Bernardini che prestarono obbedienza ad Alessandro VII. — La TREDICESIMA [6] è di Fabio Guinigi, Raffaello Mansi e di un terzo, andati per la solita obbedienza a Clemente IX. — La QUATTORDICESIMA ED ULTIMA [7], è del cittadino lucchese Girolamo Palma, di ritorno da Roma dopo aver prestato obbedienza al pontefice Innocenzo XI [8].

Relazione I.

Giungemmo a Roma il primo di Giugno [1585] havendo ritrovato a Bassano una carrozza del Cavaliere de' Medici mandatoci incontro; ritrovammo incontro a Pontemolle di molti cocchi et cavalli di gentil huomini della natione et ce n'entrammo in Roma et andammo alla casa che havevamo fatto pigliare presso Banchi alla immagine di Ponte. Facemmo

[1] Relaz. di Paolo Mansi, Bernardino Minutoli, Nicolao Montecatini, del 16 Marzo 1624 (Ambasc. c. cit.; Filza cit.; Arch. di Stat. cit.). È la VII in app. — Relaz. di A. Arnolfini, del 10 Giugno 1625 (Filza cit.; Arch. di Stat. cit.). È la VIII in app. — Relaz. di Alessandro Lamberti, del 6 Marzo 1628 (Filza 606; Arch. di Stat. cit.), spedito a Roma per complimentare il Papa in occasione delle nozze di suo nipote D. Taddeo generale di S. Chiesa. È la IX in app. — Relaz. *senza firma*, del 17 Marzo 1633 (Filza 607; Arch. di Stat. cit.). È la X in app.

[2] Capponi Luigi: fu eletto cardinale ai 24 Novembre 1608 e morì nel 1659.

[3] Le guerre cioè della Valtellina (1620-1626).

[4] Relaz. del 9 Giugno 1645 (Ambasc. c. cit.; Filza 609; Arch. di Stat. cit.).

[5] Relaz. del 15 Gennaio 1656 (Ambasc. c. cit.; Filza cit.; Arch. di Stat. cit.).

[6] Relaz. del 20 Giugno 1669 (Ambasc. c. cit.; Filza 610; Arch. di Stat. cit.).

[7] Relaz. del 6 Maggio 1687 Ambasc. c. cit.; Filza 611; Arch. di Stat. cit.).

[8] Pubblicando le relazioni in appendice, sopprimeremo in alcune di esse la parte che si riferisce al cerimoniale e riporteremo soltanto per intero tutto ciò che più direttamente si riferisce alla Corte, all' indole de' personaggi e alla politica estera e interna. Abbiamo lasciata intatta la lingua impura e lo stile disadorno, arido ed aspro, modificando solo la punteggiatura. Le relazioni, che venivano dapprima lette in consiglio, sono in fogli cartacei, scritte assai chiare e senza cancellature; vi appare l' impronta di una sola mano: alcune sono originali, altre semplici copie.

intendere subito al maestro di casa del Papa [1] della nostra venuta col quale fu appuntato l'entrata publica, et così il giorno seguente verso le XX hore dove eravamo entrati in Roma per la porta del popolo, tornammo a uscire in cocchio coperto per quella di S. Pietro, andando a posare ad una vigna che fu del Cardinal Cornaro, poco lontana, dove nello spatio di due hore si ricevvero le visite delle famiglie in nome de'suoi Signori della nostra giunta; circa le XXII hore essendo venuta la guardia delli Svizzeri et parte della famiglia del Papa, si cominciò a caminare verso Roma con compagnia di forse 400 cavalli et circa a 50 cocchi essendo noi montati sopra tre bellissimi ginnetti con gualdrappe di velluto; due dei quali ne funno mandati dal Signor Iacobo di Poggio, havendone mandato per i nostri gentil huomini et per i paggi fino a XV altri bellissimi cavalli con selle e fornimenti di velluto che ne fecero molto honore, et andando verso Roma, nel giungere alla porta, si fece inanzi il Vescovo d'Alif, maiordomo del Papa, insieme con forse X Vescovi et Arcivescovi et famiglia del Papa, il quale in nome di N. S. si rallegrò con noi della nostra venuta et ci diede la sua Santa beneditione; ciascuno di noi fu messo in mezzo da due di quei prelati, con i quali et con il resto della compagnia ce ne venimmo a scavalcare a casa nostra, essendo stati honorati di due salve di artiglierie, una alla piazza di S. Piero et l'altra a Castel S. Angelo con grandissimo concorso di Popolo, et quanto forse non è solito vedersi maggiore nell'entrate di Ambasciatori regii. In casa si attese a ricevere visite di molti Signori et prelati particolari, facendo fare instanza a S. Stà. per il Concistoro publico che si hebbe il giovedì seguente alli VI, nella qual mattina, essendo venuti molti Prelati e Signori per accompagnarci, insieme con la medesima guardia del Papa delli alabardieri Svizzeri et medesimi ginnetti ce ne venimmo verso palazzo sentendo i medesimi et maggiori strepiti di artiglierie a Castello et a S. Pietro, et salendo sopra alla sala regia invitati dal maestro delle cerimonie a posare alquanto nelle stanze del Cavalier Savello; vicine alla detta stanza stemmo aspettando che fusse tempo d'entrare nella sala de' Duchi dove era il Concistoro publico; tornando il medesimo maestro delle cerimonie da noi ci condusse per mezzo di numerosissimo populo a N. S. al quale baciando i piedi, nel presentargli la Credentiale, stando noi in ginocchione, si dissero secondo il solito poche parole ecc. Ricondotti in continente verso la porta onde eravamo venuti salimmo in alto al luogo nostro, ove, dimorando tanto che un avocato concistoriale finisse una sua narratione et che si fosse letta la nostra Credentiale, si ricitorno quelle poche parole che si erano potute accomodare et mettere a memoria, alle quali di commissione di N. Signore con voce alta fu risposto da Monsignor Boccapadule suo secretario, et, subito finito, fummo guidati dal maestro delle ceri-

[1] Sisto V (Felice Peretti). Fu papa dal 24 Aprile 1585 al 27 Agosto 1590.

monie a baciare di nuovo i piedi di N. Signore dal quale fummo abracciati e baciati essendo intanto andati sette Cavalieri Protettori alla sedia di N. Signore, fra i quali stando noi dritti, venne tutta la nostra famiglia a baciare anche lei i piedi al Papa, il quale havendone benedetti si levò da sedere et caminando alle sue stanze gli fu portato la coda da noi, essendone stata ceduta dal Duca d'Altemps Governatore di Borgo et Capitano della guardia del Papa. Nell'ultima stanza poi, dove S. S.tà si spogliava, suplicammo Sua Beatitudine di voler darci l'audienza secreta quando le fusse tornato comodo, a che ne rispose che ce l'haverebbe data ecc.

Venendo poi alle visite de' Cardinali, si fece prima quella del Cardinal S. Croce. Questo Cardinale dicono che sia molto papabile, come è molto affettionato a Francia. Disse essere stato a Lucca quando vi fu Papa Paolo, l'anno 1536 [1] et essere amico molto del Vescovo nostro. — Il Cardinal Gonzaga, essendole fatta memoria da noi della buona volontà del Signor Don Ferrante [2] suo padre verso di noi et delle molte gratie che ne haveva fatte mentre fu Vicerè in Sicilia et Governatore di Milano, rispuose che la medesima volontà era in lui di farle servitio dove havesse potuto ecc. Il Cardinal S. Giorgio ne ringratiò in forma et mostrò buona volontà con poche ceremonie et ne intertenne con lunghissimo spatio di tempo in dar conto delle attioni del Marchese di Marignano nella guerra di Siena [3] quali disse havere scritte compiacendosene molto. — Il Cardinale Vandemon. Questo che è giovane di 24 anni et cognato del Re di Francia [4] rispuose in latino parole generali di buona volontà. — Il Cardinal S. Sisto disse che era amico nostro, che Papa Gregorio [5] ci voleva bene et che in quei romori tra il Duca di Ferrara et noi, dui anni sono [6], il Papa ne sentì travaglio di animo et inquietudine, come se Lucca fusse stata la sua patria stessa ecc. Ne domandò come stavamo con i vicini, et rispondendo noi che del Gran Duca [7] si haveria ogni buona sodisfattione, disse intendere del Duca di Ferrara; noi gli esponemmo con poche parole nel termine che si trovava il negotio, dicendole che il Duca non vedeva il suo, ma quello delli altri ecc. Concluse in ultimo che egli con tutte le creature di Papa Gregorio che

[1] Paolo III fu a Lucca per due volte nel 1538, e non nel 1536 come dice il nostro ambasciatore. La prima volta, ai 7 Aprile, si recava in Provenza per trattare la pace fra Carlo V e Francesco I re di Francia, e la seconda volta, nel ritorno, ai 5 di Luglio.

[2] Duca di Molfetta.

[3] Allude alla guerra per cui Siena capitolò col Duca Cosimo I (1555).

[4] Enrico III.

[5] Gregorio XIII.

[6] Allude agli screzi nati fin dal 1577 fra la R. di Lucca ed Ercole II per il possesso del castello di S. Pellegrino. La lite continuò e si fece anche più acuta sotto Alfonso II.

[7] Francesco I.

lo seguivano sarebbono state sempre pronti per farne servitio, et sul ragionamento delle provisioni che furono date da N. Signore ne' romori di Garfagnana venne (et non sappiamo a che proposito) a dire che Papa Gregorio suo zio, haverebbe potuto fare grandi acquisti per la sedia Apostolica e per li suoi, mostrando quasi che in quella occasione havesse potuto fare qualche disegno sopra di noi, et dicendo espressamente che gli sarebbe riuscito qualche cosa sopra Genova al tempo delle loro turbolenze [1] et che non di meno si contentò mandare il Cardinale Guastavillano [2] al Duca di Ferrara. — Il Cardinale S. Stefano Francese che fu Monsignore Contarello Datario al tempo di Gregorio, disse essere stato a Lucca col Cardinale Dibelloi quando ci furono il Papa e l'Imperatore [3] alloggiati in casa Spada, dicendo che restò maravigliato ciascuno della comodità che havevano havuta nella nostra città ecc. — Il Cardinale Cecis domandandone a quello si fusse delle cose di Garfagnana quei danni fattone dai fuorusciti et che hora che era morto il Signor Cornelio si mancava d'un cattivo instrumento, accennando che il male fusse stato in lui il quale tratteneva simil sorte di persone et li adoprava volentieri et ci parlò in modo che noi intendemmo che quella mossa fusse stata invention sua, aggiungendo che in ragionando una di quelle sere in certo luoco era stato detto che in un mese erano morte tre persone di una medesima lega, cioè di poca coscienza et trattenitori di huomini scellerati, Cornelio Bentivogli, il Signor di Piombino et Carlo Baglioni [4]. Il Cardinal S. Severino, Cardinale d'inquisitione, che discorrendo con molta modestia et con pretesto che tal ricordo non facesse bisogno alle S. S. V. V. Illme ne discorse sopra il danno che si riceve dall'Eresie ne i governi delli Stati, dicendo che si havesse l'occhio non solo alla città ma a quelli che stanno in parti eretiche a mercantare et particolarmente se fusse stato in Inghilterra; sopra che si rispuose molto delle diligenze che si usano, dicendole che in Inghilterra non era alcuno, o al più uno o due, et quelli et pochi altri che stavano ne' detti luoghi per vera necessità di loro mercansie, erano obligati a dar conti di viver cattolicamente et che vi si haveva l'occhio come a cosa molto importante et particolarmente se le disse che in Lucca non si erano voluti sopportare alcuni mercanti todeschi, se ben fossero di qualche utile alla città, poi che non vivevano cattolicamente, che si erano andati ad habitare a

[1] Allude alle discordie principesche e cittadine da cui Genova era travagliata fin dal 1574.

[2] Nel 1578, *Guastavillano*, o meglio Vastavillani, fu da Gregorio XIII deputato per comporre le controversie insorte fra Alfonso II e i Bolognesi intorno ai confini.

[3] Carlo V e Paolo III scelsero Lucca nel 1541 per un loro abboccamento per trattare di nuovo della pace col re di Francia, dell'estirpazione dell'eresia luterana, e della lega contro il Turco. Paolo III era la 3ª volta che veniva a Lucca: vi entrò agli 8 Settembre, e Carlo V ai 12 dello stesso mese.

[4] Vedi n. 6, pag. 190.

Firenze. Il Cardinale Castagna disse che, mentre era Nuntio in Spagna, havea battezzato il Principe che hora vive [1]. È tenuto Cardinale molto prudente et pratico quanto altro del Collegio et si dice che quando si parlava di farlo Cardinale uscì di bocca del Re che a Monsignor Castagna sarebbe stato più difficile il diventare Cardinale che poi Papa. Il Cardinale Mondovì è Cardinale molto papabile, confidente di molti et confidente di nessuno; fu già medico del Cardinale Tornou, et fu seco quando stette a Lucca alla Badia di Cantignano et servì poi il Cardinale di Ferrara. Il Cardinal Rusticucci che ha havuto dal Pontefice la medesima cura della segreteria che haveva al tempo di Gregorio il Cardinale di Como. Il Cardinale S.ti Quattro, altrimente Facchinetto, era stato a i nostri Bagni [2] dove havea ricevuto gran cortesia et che in Bologna fin che leggeva la istituta era stato molto favorito dalla natione Lucchese. Il Cardinale Alessandrino, che in questo Pontificato ha suprema autorità, rispuose che aveva fatto qualche cosa per noi di molto momento, et, per quanto poi dichiarò meglio a M. Alemanno Vellutelli suo cameriere, che ce lo disse, intendeva de' tempi di Paolo quarto quando il Cardinal Caraffa andava machinando quelle cose che noi sappiamo in pregiuditio della nostra Republica [3] mostrando che havesse parlato et operato in maniera contro l'humore di quel Cardinale che si fusse quietato. Ne ragionò molto a lungo del modo che haveva tenuto nel conclave in fare il Pontefice et che il peso del Governo che era stato posto sopra le sue spalle era molto grave et che non lo voleva in modo alcuno molto tempo, et che il gran travaglio che haveva per conto dei negotii lo andava sopportando fin qui per poter giovare e far benefitio a quelli che meritavano et ai suoi amici et che voleva aspettare fino che si facesse una promotione per vedere di metterci qualcuno a sua fantasia et poi si voleva metter in quiete per ogni modo, gravità et sossiego mostrò haver caro il complimento fatto seco. Poco prima haveva hauto un corriero con avviso di una commenda di 8 m. scudi donatali da S. M. L'ambasciatore di Firenze, monsignor Alberti, stato lungamente Ambasciatore appresso l'Imperatore, venuto in Roma due o tre mesi sono, trattò con noi per le S. S. V. V. venendo però fino alla porta di strada ad accompagnarci, fermandosi fino alla mossa di Cocchio, cosa che non fu fatta da altri. La signora Camilla Peretti, sorella del Papa, et di più anni, donna di vita santissima che veste bigio col cordone di S. Francesco, con poche parole si offerì a farle piacere. Disse esser molto afflitta per il male di un suo nipotino, non havendone che due, uno de'

[1] Il Moroni (diz. stor. eccles.; vol. 86, pag. 38) dice che « levò al sacro fonte l'in» fanta Isabella, primogenita di Filippo II ».

[2] Bagni di Corsena, ora detti Bagni di Lucca.

[3] Probabilmente vuole alludere a certe quistioni che la Repubblica ebbe per alcuni eretici (1555 e 1556).

quali havevano fatto Cavaliere et che fuori di quelli non haveva altro che un fratello, volendo dire del Papa, dolendosi che li fusse stato assasinato et morto un unico figlio [1], come noi dovevamo sapere, restringendosi nelle spalle e quasi piangendo. Il Cardinale Sforza, essendo visitato da noi, entrò sulle cose di Ferrara domandandone a che termine si trovavano, gli rispondemmo che si terminerebbono quando piacesse a Iddio, ma che intanto non era lecito adoperare le armi ad alcuna delle parti, essendosi fatta la sospensione di ordine del Re di Spagna per mezzo dei ministri suoi, a i quali sen' era data la parola dalle parti. Ne domandò come la passavamo con il Gran Duca, si rispuose: con assai buona intelligenza et che quando nasceva occasione di differenza di confini od altro, il Gran Duca si contentava delle cose honeste et di rimetterla in giudici confidenti delle parti. Ne domandò come si tenevano secrete le cose del nostro governo. Rispondemmo che molto, per esservi pene gravissime a quelli che le revelassero et che senza esse ancora ciascuno per l' interesse della Patria custodiva il secreto delle cose importanti. Replicò che noi tenessimo per certo che questi nostri secreti gli sapea il Gran Duca et che non ci facessimo dubio alcuno. Disse ancora che circa tre o quattro anni sono, come amorevole della nostra Republica, haveva fatto intendere all' ambasciatore Mei qualcosa di questo pericolo che si correva di una resolutione di un capo di fuorusciti, il qual particolare mostrando intendere benissimo qualcuno di noi, passò a dire che il Piccolomini [2] si era messo dalla parte di Guisi in Francia, et che se bene era suo parente non gli piacevano simili qualità di huomini. Et perchè da principio, per mostrare che noi non si dovesse temere della buona mente del Gran Duca, si era detto che noi vivevamo con molta sicurtà delle cose nostre et che non di meno non si restava di far buona spesa per la guardia della città che forse era soverchia, rispuose: Signori, crediate a me che non è soverchia ma grandemente necessaria. Diremo poi che continuamente quando si facevano Cappelle eravamo invitati da' cursori ad andarci, ma trovammo bene di starcene a casa, poi che non potevamo sedere in altro luogo che sopra li Ambasciatori di Bologna et in palco assai remoto che veniva ad essere dietro ai Cardinali; ma la mattina del Corpus Domini, lasciando di andare in Cappella, nello scendere che fece il Papa col Sacramento in mano dalla sala regia, noi ci comparimmo et pigliammo le prime aste del baldacchino, dando la man dritta all'Ambasciatore di Venetia et caminando in quella forma fino alla porta de' Lanzi che si lasciarono a i baroni Romani. Restando hora finalmente a dire alcuna cosa intorno alla persona di N. S. et de' suoi, le diremo essere il Papa di humilissima conditione,

[1] Francesco, assassinato dal rivale in amore Paolo Giordano Orsini.

[2] Alfonso Piccolomini duca di Montemarciano, divenuto capo di masnadieri, fu preso ed impiccato ai 16 di Marzo 1591.

nato di Perretto, contadino di un piccolo castello chiamato Montalto, già della diocesi di Fermo et hora della Ripa, il quale faceva l'ortolano alle Grotte sul mare Adriatico, nel qual luogo hebbe questo figliuolo, che, passando la sua pueritia in esercitii vilissimi et alcuna volta mendicando, finalmente fu vestito dell'abito di S. Francesco, nella qual Religione essendo diventato maestro fu tre anni reggente nel convento di Siena [1] al tempo della guerra et poi inquisitore in Venetia [2], dove hebbe qualche travaglio con quella Signoria et mentre era generale l'anno 1566 fu fatto Vescovo di S. Agata et l'anno 1578, da Pio V, Cardinale. È di anni 64, di complessione forte et gagliarda et di un habito di corpo robustissimo; solo dicono che habbia qualche difetto di renelle che gli danno alle volte qualche molestia, et se ben mostri non haver molta pratica nel Governare il Pontificato, dicono però che in certe cose sia resoluto et voglia essere obedito, amatore del giusto et più tosto severo che altrimenti, come già si è conosciuto in qualche segno in questo principio di Pontificato. Quei pochi parenti che ha, gli sono nel grado che sentiranno appresso: La Signora Camilla sua sorella hebbe due figlioli, un maschio chiamato Francesco che prese per moglie la Corambona [3] et fu ammazzato senza lasciar figli, come è noto; et una femina nominata la Signora Maria Felice, che mori sono circa quattro anni et fu già maritata al sig. Fabio Tomasini Romano, il quale da certi anni in qua si fa chiamare de' Damasceni. Il detto Signor Fabio vive, se bene in disgratia del Papa col quale litigò ostinatamente mentre era Cardinale; et vivono ancora quattro figli che hebbe dalla detta Signora Maria Felice; il maggiore, che è di anni 13 in 14, si chiama Alessandro et fu tenuto al battesimo dal signor Cardinale Albano, et hora è il Card. Mont'Alto et ha presa la casata del Papa de' Peretti. Appresso ad Alessandro ci è Flavio, fanciullo di anni 10 1[2, tenuto a battesimo da Flavio Cardinale Orsino. Poi vi è Michele, hora Don Michele, tenuto a battesimo da Michele Cardinale Alessandrino, et è di anni 8 incirca. L'ultima si addomanda Orsina di anni 7 incirca, tenuta a battesimo dal Signor Latino Orsini. Il detto signor Fabio, padre del Cardinalino, ha solo un fratel carnale chiamato il signor Geronimo il quale ha per moglie maestra Catherina, figlia che fu di maestro Frediano Ricchi Lucchese. Il papa hebbe ancora due sorelle cugine, che hora non vivono, una delle quali hebbe due figlie femine, una che hora è monaca a Mont' alto et l'altra chiamata la signora Valleria maritata in Ancona al signor Lodovico Todini figlio del signor Nicolò che oggi è Castellano a Roma. Dell' altra cugina ci sono due figli maschi, huomini di poca conditione et qualità; uno de' quali il Papa ha fatto Castellano della Rocca d'An-

[1] Ann. 1546-1549.
[2] An. 1556.
[3] Vittoria Accoramboni.

cona et all'altro ha dato la Rocca di Rivellino della medesima città; le quali Rocche danno di utile da 12 fino a 15 scudi il mese; et altri parenti prossimi o lontani non s'intende ch'egli habbia. De' suoi servi che lo servivano ancora mentre era Cardinale, se bene il maestro di Camera, lo scalco et il Coppiere siano di qualche consideratione, non dimeno par pure che li due principali et de' quali si possa sperare che habbino da passare avanti, siano il Secretario [1] et M. Gio. Batta Castrucci, de' quali par che sia fatto maggior conto, dicendosi anco che il secretario debba esser fatto Cardinale fra breve tempo.

Relazione II.

Partii di qua il martedì mattina 2° giorno d'Aprile passato [1591], et giunsi a Roma il sabato. La mattina seguente fui dal Sig Cardinal Castrucci et da esso fu commendata la resolutione dell'Ecc.mo Consiglio in tutte le sue parti; solo gli occorse di ricordare che fosse bene si facesse offitio di complimenti con la Signora D. Anna nipote di S. S.tà et sorella del cardinale Sfondrato et del conte Hercole, già maritata in casa Visconti et hoggi vedova, et col Sig.r Marchese da Este fratelli della Signora D. Sigismonda moglie già del Sig.r Barone et madre di S. S.tà et col Cardinale Madrucci. — Il martedì santo hebbi udienza da Nostro Signore [2]. Nostro Signore mi accolse molto benignamente. Io le soggiunsi che havevano con infinita allegrezza sentita la nuova del casamento del Signor Conte Ercole nipote di S. S.tà [3] ecc.. Replicò Nostro Signore che le ringratiava di questo uffitio ecc. [quindi] si inviò fuori della stanza per farsi portare, come fece, a pigliar aria in Belvedere, giardino del suo palazzo, essendo stata ritirata alcuni di innanti per il cattivo tempo et per il male che havea havuto. Il mercoledì et giovedì seguenti io visitai tutti i signori e signore nepoti et della Casa di S. S.tà rallegrandomi con loro a nome delle S. S. V. V. di questo matrimonio, et alla sposa io dissi del dono mandatole dalle S. S. V. V. Illme [4] nella miglior maniera che io seppi ecc... Da tutti fui accolto gratissimamente et con parole piene di cortesia et di affetto verso le S. S. V. V., et particolarmente la sposa tornò più volte a ringratiare le S. S. V. V. Illme del presente che le facevano, et, desiderando io di spedirmi quanto prima, io mi era proposto di licentiarmi particolarmente da quelle Signore nella prima visita. Ma la sposa che fu la prima di loro a chi baciassi le mani, non si contentò che io mi licentiassi, dicendo che haverebbe voluto che

[1] Il Cardinal Rusticucci.

[2] Gregorio XIV (Nicolò Sfondrato) fu papa dai 5 Dicembre 1590 ai 15 Ottobre 1591.

[3] Ercole Sfondrato, generale di S. Chiesa, duca di Montemarciano, sposò Lucrezia Cibo figlia di Alberico Cibo principe di Massa.

[4] Consisteva in drappi fabbricati in Lucca.

io mi fossi lassato vedere altre volte, ecc. Visitai in quei giorni ancora il Sig. Principe di Massa, rallegrandomi seco di questo matrimonio, il quale trattò sempre le S. S. V. V. Illme con molto honore ecc. Et perchè nell'uscir dalle stanze del Sig. Principe, si passava da quelle di D. Ferrante suo figliuolo, il quale sapeva che io vi era, giudicai di salutarlo et rallegrarmi seco ancora a nome delle S. S. V. V. Illme, sia perchè hoggi tutti questi Signori, tutti sono in molta stima in Roma per la congiontione che hanno con S. S.tà, si perchè si aspetta comunemente che questi nelle prime promotioni sia per esser fatto Cardinale.

Il Cardinal Alessandrino mostrò di haver vivamente in conclave preso la difesa della città loro, et fatto fede del religiosissimo vivere che vi si usava, passando a dirmi che questo haveva fatto per cagione del Cardinale S. Severino quale trattava in questo particolare diversamente da quello che conveniva et soggiunse che ancora per questo rispetto gli haveva procurato l'esclusione al pontificato. In quei medesimi giorni mi licentiai ancora da S. S.tà et dai Nipoti et parenti suoi, se bene con molta difficultà mi riuscì di poter far tutti questi complimenti in quel tempo, per l'uso che è in quella Corte fra i cardinali et signori principali di spender tutta quella settimana in andare et ricevere le buone feste, et per l'impedimento quasi continuo che hebbe S. S.tà in quei giorni per la beneditione dell'Agnus Dei, la quale non fornì fino alla Domenica. Dissi a S. S.tà che io godeva di poter portare due nuove alle SS. VV.; una, del buono stato di sanità in che si ritrovava la S.tà Sua et l'altra della buona volontà che si compiaceva di mostrare verso la loro Repubblica et le soggiunsi che verificandosi quello che intendeva per cosa certa che la Signora sposa fosse gravida (come poi riuscì verissimo), ancora di questo le S. S. V. V. haverebbero sentito infinito gusto ecc. A questo ultimo caso non rispuose cosa alcuna, ben mostrò di sentirlo con molto gusto suo, ma disse che quanto alla sanità sua che conosceva benissimo di havere tale indispositione che non dovea sperar di liberarsene mai intieramente; che era ben vero che da qualche tempo in qua si sentiva meglio ecc. Non voglio lassar di aggiungere alcune cose intorno ai pensieri che occupano la mente di S. S.tà et del Cardinal Sfondrato suo nipote [1] il quale ha in mano il governo di tutte le cose, et questi pensieri sono il modo di mantenere da vivere alla città; le cose di Francia et i fuorusciti; le cose dei viveri hanno preso assai buon ordine, perchè, secondo che s'intende, si sono assicurati di havere provigioni bastante fino a ricolto; è vero che altre volte si è patito et adesso le robbe sono molto care per necessità perchè più care assai gostano alla camera, ma con tutto ciò pare assai ad ognuno in questo anno et a chi particolarmente ha veduto l'estremità passate di Roma che non si habbia da trattar più di fame, ma solo di carestia. Circa alle cose di

[1] Paolo Emilio Sfondrati.

Francia [1], già, come sanno, il Papa ha resoluto di mandare in aiuto della lega il Conte suo nipote con semila Svizzeri, mille cavalli et mille fanti italiani, et le speditioni dei capi sono gia fatte et fatti quasi tutti i soldati; è vero che par che la esecutione si differisca più di quello che si credeva, se bene comune opinione è che non possa tardar molto il Conte a partire.

Si dice che la resolutione di mandar monsignor Dario in Spagna sia per occasione di queste cose di Francia, et particolarmente per intendere dalla bocca di quel Re la mente sua in materia del Re di Francia, massimamente in caso che Navarra [2] restasse distrutto, essendo questo articolo di molta importanza.

I banditi poi hanno fatto di continuo molti ingressi nello stato ecclesiastico, non ostante che in ogni luoco si cerchi di dare quei migliori ordini che si può, ma particolarmente fanno gran danni verso Napoli et in Romagna, in ciascun de' quali luochi sono in molto numero. Contro a quei di Napoli si mandò prima il Sig.r Virginio de Samentana, antico lor nemico et che già due volte è stato ferito da loro, et poi Monsignor Marcelino che è prelato della consulta; et sin qui non ha alcun di essi fatto cosa di momento a lor danno; in Romagna vi è il Cardinal Sforza legato et questo ha cominciato a distruggerli, per quello che s' intese in Roma due dì avanti che io mi partissi. Questi pensieri assai fastidiosi, congionti con la complessione assai delicata di S. S.tà fanno dubitare che non debba haver molto longa vita; con tutto ciò io spero che la debba haver più longa che non si crede, essendo S. S.tà stata sempre bene mentre che io sono stato in Roma, et con buonissima cera, se bene questi pensieri et fastidii erano in colmo, et al partir mio lo lassai che stava meglio che sia mai stato, dimodochè venendosi nei buon tempi et dovendo per ciò in gran parte cessare molti dei travagli principali, almeno quelli che procedono dalla carestia presente et forse ancora gli altri per cagione dei fuorusciti [3], ai quali è molto favorevole questa cattiva stagione, si ha da sperare nella buona cura che si ha nel vigore degli anni ecc.

Relazione III.

Giungemmo in Roma alli 9 d'Aprile [1592]. Fummo ricevuti nel palazzo alla fontana Trievi di Monsignor Cornaro, chierico di Camera et Vescovo di Trevigi Santo. Fu a visitarci il Sig. Cardinale (Castrucci), ci tolse

[1] Allude alle guerre di religione che fin dal 1562 dilaniavano la Francia. Gregorio XIV, appena assunto al pontificato, si mostrò subito inclinato per la lega formata dai cattolici e mandò appunto, in loro aiuto, il nipote Ercole (1590).

[2] Enrico di Navarra, che fu poi Enrico IV, combatteva appunto per essere riconosciuto re di Francia.

[3] Cioè, i banditi.

ogni dubbio della salute di N. Signore [1] referendoci che si fusse ritirato a Monte Cavallo per godere la buon aria di quel colle; e perchè havea, sua beatitudine, già resoluto di pigliare la seguente domenica il possesso di S. Giovanni Laterano, fummo astretti a differire l'entrata nostra al Lunedì che fu alli 13 et perchè trovammo che il Sig. Cardinale Gaetano et Sforza stavano di partenza, l'uno per Loreto per sottisfare a un suo voto fatto nell'assedio di Parigi [2] et l'altro per il Governo di Romania per tenere a Battesimo di passaggio per Firenze la figlia del Gran Duca [3] a nome di S. S.tà, non ci parve di poter mancare di mandare nostri gentilhuomini a complire coll'uno et l'altro Signore ecc.. Il giorno dei 13, deputato per l'entrata, come parve al Sig.r Cardinale Castrucci, ci ritirammo fuori porta del popolo ad una vigna del Sig. Gio. Agustino Pinelli havendo già prima, con saputa di Nostro Signore, resoluto il Sig. Cardinale Gesualdo Prefetto della Congregatione delle cerimonie che il Decano [4] facesse entrata con roccetto et mantelletto, et nel giorno del publico Concistoro handasse con il mantellone et mula et cappa pontificale et poi nell'atto di recitare l'oratione et presentare la lettera a S. S.tà con la cappa sopra il roccetto che è habito proprio di Vescovo, et mentre si metteva all'ordine la cavalcata fummo fatti visitare da quasi tutti i Cardinali che mandarono i loro Maiordomi con le mule pontificali et cappelli secondo il solito et gran parte ancora delle famiglie loro, et per maggiormente honorarci mandarno alcune di esse persone principale: come, il Sig. Cardinale Gaetano, l'Abate suo nepote; Paleotto, il Conte di Mensuolo; Ballotta, due nepoti; Aragona, un Vescovo suo famigliare, et Castrucci, il Sig. Vincenzo suo nepote; et essendo già vicino alle 23 hore, andandoci avanti la guardia degli Svizzeri et dei Cavallegeri et poi la cavalcata, che fu numerosissima quanto sia stata mai, ci partimmo da quella vigna seguitati da Monsignor Chieti, Monsignor Buonvisi, da Monsignor Lomellino Chierico di Camera, da Monsignor l'Abbate Gaetano, da Monsignor Ferriero, Monsignor l'Alberti et Sig. Vincenzo Sisti; et giunti dalla porta del popolo si ci fece incontro il Sig. Conte Ercole Tassone maestro di casa di Nostro Signore con una mano di prelati principalissimi della Corte; fra li quali erano l'arcivescovo di Monreale, quello di Ragugia, il patriarca Biondo, l'arcivescovo d'Urbino, quello di Bari, il vescovo Oriolen spagnuolo, quello di S. Marco, Monsignor Gloriero chierico di Camera et

[1] Clemente VIII (Ippolito Aldobrandini) fu papa dal 30 Gennaio 1592 al 3 Marzo 1605.

[2] Il cardinal Gaetani Enrico fu spedito, nel 1589, legato *a latere* in Francia per tutelare la religione dalle mene degli ugonotti e per assistere all'elezione di un re cattolico. Fu alloggiato in Parigi nell'episcopio. È noto che Enrico di Navarra pose per due volte l'assedio a Parigi. La 1ª volta nel 1589; la 2ª, dopo la vittoria di Jury, nel 1590; e in quest'anno il Cardinale trovavasi ancora nella capitale della Francia.

[3] Eleonora figlia di Ferdinando I.

[4] Martino Gigli, ambasciatore decano.

molti altri, dai quali fummo ciascuno di noi tolti in mezzo da lui et per la strada del corso, dove era concorso molto popolo a vedere (sparando tuttavia Castello), ce ne andammo sino a piazza di Sciarra et di là al nostro palazzo dove a Svizzeri fu dato da fare colatione al solito, et nui facendosi da ogni parte i debiti complimenti fummo lasciati ecc. ecc. Gli altri giorni che s' interposero fino al concistoro non seguì cosa di momento, se non ricevere la visita dell'Arcivescovo di Genova et del Vescovo di Pistoia, continuando noi a non uscire di casa, trattenuti dalle visite dei prelati et dei gentil huomini di natione ecc.. Venuto il Giovedì, che fu alli 16, nel qual giorno ci havea N. Signore appuntato il concistoro et per questo effetto restò servita di trasferirsi a S. Pietro benchè li fusse stato proposto di darci il concistoro lì dove era a Montecavallo. Furono invitati da noi alcuni prelati i quali non solo vennero ma numero molto maggiore che erano fino a 16 et da questi tolti in mezzo, essendo il decano con l'abito già detto, camminammo verso palazzo precedendoci le dui guardie et una bellissima et numerosissima cavalcata accresciuta da una mano di 18 gentil huomini che mandò l'ambasciatore di Spagna, che erano nobilissimamente montati et da molti gentil huomini Romani che vennero per gratificare il Sig. Cardinale Castrucci, et passati da Castello ricevemmo l' honore delle sparate solite et della musica et giunti a palazzo, essendo già il concistoro dentro, ci ritirammo per un poco in certe stanze di Monsignor Bandini et introdutti poi dalli Vescovi assistenti al conspetto del concistoro et ad osculum del piede, del ginocchio et della faccia del pontefice, l'ambasciatore decano disse, presentando la credentiale, che la Repub. nostra havendo sentita somma contentezza della sua felice assuntione al pontificato mandava noi a prestargli la solita obedienza ecc. ecc.; dipoi questo, andammo a fare l'atto dell'obedienza et baciamento di piede con tutta la famiglia nostra, et partendo il Papa lo servimmo fino alle sue stanze, portandoli la coda l'Ambasciatore Rapondi et Guidiccioni, dove giunti, il decano e tutti noi li baciammo i santissimi piedi di Sua Beatitudine et supplicandola della privata audienza disse che era contento per il seguente giorno. Con che licentiati, ce ne tornammo alla solita habitazione accompagnati dalle guardie delli Svizzeri alli quali fu data la colatione solita et da numero grande di cocchi et quelli prelati, che restorno con noi a mangiare; perciò il patriarca Biondo, gli arcivescovi di Urbino, Bari, di Ragugia, il Vescovo di S. Marco, di Amelia, di Pistoia, l' abbate Gaetano et i prelati di natione, Monsignor di Chieti, Buonvisi et Lamberti et monsignor Vincenzo Sirti con il maestro delle cerimonie ecc. ecc..... Furno poi date le mancie, secondo il solito ecc. Essendoci poi la sera dal Sig. maestro di camera stata mandata l' udienza per la mattina seguente che fu alli 18, andammo a palazzo accompagnati da alcuni prelati e da buon numero di cocchi et introdutti da N. Signore che stava sedendo, et ingenocchiatoci avanti, l'ambasciatore decano li disse le for-

mate parole: Padre Santo, quello che s' è detto nell' oratione dell' allegrezza che ha sentito la città nostra dell'assuntione della S.tà V. al pontificato è poco ecc. ecc.. Partendoci, andammo in Castello a visitare il Sig. Pietro nepote del Papa, ex frate ecc. Di là andammo al Sig. Cintio, nipote di sorella, ma adottato in casa Aldobrandini et assai stimato da N. Signore ecc.

Il Cardinale di Sanz esortò con lagrime a mantenere la devotione e la religione et stare avvertito a quelli che stanno in paesi sospetti che non si contaminino, et passando poi alle cose di Francia ci fece leggere l' avviso che haveva delli dui dello stesso mese contenenti quasi la total liberazione dell'assedio di Roano [1]. Ci parve bene ancora di non lassare di complire con il Duca di Feria che, destinato da S. M.tà per rendere obedienza a Papa Gregorio et confermato al medesimo offitio a Papa Innocentio et poi a questo Pontefice, era comparso la sera innanti ecc. — Nacque il Papa [2] nella città di Fano per occasione che hebbe hallora Silvestro Aldobrandini suo padre, Patritio Fiorentino, di trovarsi quivi come fuoruscito nella resolutione di quella Republica [3].

Di famiglia nobilissima et honorata, che in diversi tempi fuori di persone non meno per sangue che per studii di lettere et d' arme havendo ottenuto in Casa gli honori et fuori oppinioni molto degne di stima et principalmente in Roma ove hebbe il fratello di S. S.tà Cardinale [4] di molto valore et bontà. La complessione di S. S.tà, da quello che si vede esteriormente, mostra più tosto di essere temperata et robusta ch' altrimenti, onde pare se ne possa promettere vita longa et sanità, regolandola massime con molta continenza in tutte le cose. È inclinata per sua natura alli studii, per mezzo dei quali s' è portata sempre avanti passando per li gradi della Corte, havendosi principalmente fatto conoscere quanto prevalesse nella professione legale, mentre è stato auditore di Rota, siccome nel resto, quando è stato Datario et poi Cardinale nelle legationi, nelli negotii del mondo conducendoli con molta virtù felicissimamente. È di anni 56, età molto fresca in comparitione di quella di altri et delli più che sono annessi al Pontefìcato. Onde si vede haver più potuto nella sua elettione l'oppinione e certezza havutasi dalla sua bontà, che la tema che havesse a viver tanto che levasse la speranza di più potere arrivare al Pontificato ad alcuni vecchi che si può credere che vi aspirano; è stato sempre S. S.tà di vita honesta et esemplare, in tanto che negli anni più liberi della sua gioventù et nella vita laica non fu mai chi intendesse di lui cosa men che honesta et com-

[1] Enrico re di Navarra pose l'assedio a Rouen agli 11 Novembre 1591 perchè quella città non voleva riconoscerlo come re di Francia.

[2] Nacque nel 1535.

[3] Fu bandito dal duca Alessandro de' Medici nel 1527 allorchè era segretario di Stato.

[4] Giovanni.

mendabile. — Al Ponteficato è stato chiamato da Dio miracolosamente, non solo senza alcuna pratica sua ma fuori ancora da ogni sua aspettatione, non havendo dato segno alcuno neppure di pensarvi; si tiene per fermo che il disegno di S. S.tà sia non solo di mantenere la giurisditione ecclesiastica et di conservare li stati alla Santa Sede Apostolica, ma di accrescergli quando se li porga l'occasione [1]. È sua S.tà per natura mite, di queto ingegno et di molta affabilità et quel che concilia grandemente l' animi della moltitudine è l' esser facilissimo nell' audienza, et lo mostra il nome di Clemente che s' è pigliato, ma, perchè non vi sia chi si fidi in questo nome di trascorrere ne' soliti abbusi, ha mostrato insieme che vuol che si tema il rigore della severa giustitia col rovescio della medaglia che dice: " justitia et clementia completa sunt se " et l'ha fatto poi con effetto con belle riforme appartenenti all' honesto vivere, et massime de' Preti, ma molto più con alcune esecutioni in persone nobili et di grande dipendenza [2] nelle quali ha scoperto il rigore d' animo grande et di giuditio maturo. E perchè il sopradetto fine, oltre l' autorità et potenza propria si conseguisce ancora coll'aiuto d'altri, non ha dubbio che S. S.tà per la parte sua s' ingegnerà di star bene et di haver buona intelligenza con tutti i Principi. — Nessuna cosa pare che inqueti N. S. che la moltitudine dei fuorusciti che stanno nello stato ecclesiastico; però non solo ha mandato nuovi legati et governatori per tutto lo stato, ma ha spinto la stessa persona del Sig. Gio. Francesco Aldobrandini suo nepote, Capitano generale della sua guardia et Governatore di Borgo, con numero di due millia soldati, per vedere in ogni modo di liberare i popoli di S. Chiesa da tirannide così pestifera.

Si rinnova et mette in piede le milittie dello stato ecclesiastico havendole già raccontate al Sig. Leone Strozzi che fu nepote di Piero, molto stimato et amato da S. S.tà - Della Cavalleria che oggi passa il numero di 1000 cavalli è data la cura al Sig. Gio. De Bardi de' Signori d'Avernia, luogotenente del Sig. Gio. Francesco Aldobrandini, Cavaliero che ha esperienza delle cose di guerra per essersi personalmente trovato a militare in diverse occasioni. Delle galere ha fatto, S. S.tà, generale il Sig. Emilio Pucci figlio di Pandolfo, Cavalieri Gerosolimitani, suo dilettissimo et molto ben pratico della navigatione. Le cose di Francia premeno quanto debbeno alla S.tà S. [3] come dimostrano le continue provisioni che va facendo per accomodamento di quelle, havendo già dichiarato legato per tutta la Francia il Cardinale Sega, Signor molto buono et valoroso et suggetto tenuto papabile, et havendo S. S.tà destinati

[1] È nota l'occupazione di Ferrara (13 Gennaio 1598) di cui era padrone Cesare d'Este.

[2] Una delle prime esecuzioni fu quella nella persona di Troiolo Savelli, diciottenne (18 Aprile 1592).

[3] È nota la parte che il Pontefice ebbe nella conversione di Enrico IV.

15 mila scudi il mese per sostentamento dell' arme contro li heretici, con offerta di fare che siano 30 et 50 et più se bisogneranno, dicendo di voler fare ogni opera dal canto suo per rimettere in quel regno la Cattolica Romana cristiana et antica sua religione, quando anco dovesse in ciò spendere tutto l'oro et argento della Chiesa et impegnare li stati suoi et andare essa stessa in persona, benchè fusse certa di lasciarci la vita, senza mirare ad altro interesse che a quello del servitio di Dio. — E che interesse alcuno non possa appresso il Papa, lo dimostra apertamente il poco affetto che S. S.tà dichiara havere nella grandezza de' suoi congiunti, de' quali, con tutto che si trovi assai buon numero, si vede però non haverne admessi nella Corte se non pochi, et li dui nepoti carnali, l'uno di fratello et l' altro di sorella, si stanno tuttavia così di mediocre fortuna senza la dignità del Cardinalato, et sebbene S. S.tà è stata et da Cardinali et da altri Principi instantemente ricercata e quasi sollecitata a promuoverli a tale dignità, non di meno non se n' è sin hora risoluta, se bene et per se stessa ha conosciuto, et anco da altri gli è stato rappresentato, il contento che la Corte sentirebbe d'averne almeno uno de' dui nepoti Cardinale acciò a quello si potesse per più facilità et sicurezza de' negotii ricorrere. Intanto S. S.tà con la maturità et taciturnità, che è propria della sua molta prudenza, va con gli occhi indirizzati al benefitio pubblico et di cristianità ordinando tuttavia le cose del suo governo, sendosi prima proposto che li suoi ministri siano tutti buoni et con le qualità necessarie che li rendano atti al servitio nel quale pensa di impiegarli. Nè darà mai dignità od administratione che sia di qualche momento che non vi sia precedente merito, il che sarà tanto più facilmente perchè essendo pratichissimo et di quella Corte et anco di fuori. Et perchè la qualità de' ministri suol essere per lo più inditio del valore et della inclinatione del Principe, havendosi S. S.tà, eletto fra tutti il Cardinale Salviati Signore di qualità tanto eminenti per grandezza d' animo, per integrità di vita et per intelligenza che rappresenta la forma d' uno di quei dei tempi migliori, può servire a Sua Beatitudine per assai grave testimonio al mondo, di come si vada concependo nell' animo questo suo governo. Li Cardinali tutti, come naturali et ordinari consiglieri del Pontefice, sono chiamati et intesi da S. S.tà molto benignamente et hanno parte di diversi negotii; però si contenta che la maggior parte delle fatiche siano le sue et non lascia di haver l'occhio et la mano a tutto il governo, alla Rota, alla Signatura, al governo di Roma et alla consulta dello stato ecclesiastico, della quale sebbene ha dato la cura alli Sigg. Montalto, Salviati et Camerino, vuol essere non di meno S. S.tà informata et che da lui si cavino le principali resolutioni. Come che S. S.tà tenga grata memoria che tutto il collegio mostrò in crearlo sommo Pontefice non ha mancato di corrispondere cortesemente colla maggior parte dei Cardinali et con quelli principalmente che non erano forse ben resoluti in portarlo a tanta

altezza; nè resta S. S.tà di conciliarsi continuamente la benevolenza et devotione d'ognuno poichè ascolta et risponde benignamente dando ancora soddisfatione, negando le gratie; sta nei termini della giustitia et mostra non haver altri pensieri che degni del Vicario di Cristo. — Il Segretario de' negotii de' Principi et che scrisse a Ministri di S. S.tà residenti appresso Principi, è il vescovo di Bertinoro, tenuto per integro et di valore et che ha continuato il medesimo offitio per il tempo di cinque pontefici con molta sua lode. — Il servitio della persona di S. S.tà sono alcuni pochi favoriti al numero di quattro o sei, li medesimi che haveva quando era cardinale; riescano humani et discreti et così offitiosi, per l'audienze che si desiderano da S. S.tà che in questa parte nessuno altro pontefice ha dato maggior sodisfatione, ecc.

Relazione IV.

Partimmo per la nostra carica di Roma il giorno 6 del passato mese [Giugno 1605] e arrivammo la sera del 12 ecc. L'istesso giorno procurammo l'udienza segreta di S. S.tà [1] la quale ci fu appuntata per il giorno appresso alle 20 hore ecc. Demmo principio alle visite de' Cardinali Sforza, entrato con noi a discorrere delle cose del mondo et rimostratosi il desiderio che tiene S. S.tà di porgere aiuto alle cose desperate di Germania, ma che prima haveria mandato alla M.tà Cesarea per convenir del modo, intendendo di assicurarsi che gli aiuti non siano gettati et perciò haveva pensiero di mandare un Cardinale a quella Corte et forse che a S. S. S.ma sarebbe toccato questa carica [2]; disse poi, trattando de' romori che potessero succedere in Italia, che il Duca di Modona tiene obbligo con S. M.tà Cattolica di ricevere, in occasione di genere, presidio spagnuolo nelle fortezze di Montalfonso et di Breselli, soggiungendo: questi spagnoli faranno anche un dì nascere un poco di romore in Italia per farsi patroni di quelle fortezze.

S. S.tà è di 53 anni, per quanto si vede, di buona sanità; è reputata persona da non innalzare i pensieri suoi a cose grandi; si spera un pontificato giusto e senza stravaganze; i cardinali governeranno molto, credendosi che i maggiori negotii devino per via di congregationi maturarsi e restar terminati, contrario a quello si è osservato nel pontificato passato. Ha due fratelli, il Sig. Franco [3] e Sig. Giovan Battista, l'uno governatore di Borgo e l'altro castellano, signori di grandissima bontà la quale se gli vede scolpita assai chiaramente nel volto e in

[1] Paolo V (Camillo Borghese), eletto papa ai 16 Maggio 1605, morì ai 28 Gennaio 1621.

[2] Il pontefice aiutò con milizie e forti somme l'imperatore Ferdinando II contro il Palatino che voleva togliergli la Boemia.

[3] Francesco.

tutte le attione e trattamenti loro; non hanno che un piccolo figlio d'età d'anni 5 e, sebbene grandissimo concorso si vede di continuo alle case loro, fin hora però non sono adoperati da S. S.tà in maneggi grandi nè hanno nel governo quella parte che la stretta congiuntione par che gli possa promettere. — Di persone strettamente congiunte a S. B. da passar avanti il cardinalato, vi sono Monsignor Caffarelli e Monsig. Bitteri, ambi nepoti per sorelle di S. S.tà, tenuti bassi fin hora nè ammettono visite di grandi, essendo così particolar volontà di N. Signore. Della famiglia Borghese vi è il vescovo di Montalcino [1] il qual però tien ordine di non partirsi dal suo vescovato. La Corte resta afflitta molto, nè si è recluso nel popolo romano sentimento di allegrezza alcuna per la creazione di questo Pontefice; nè è meraviglia, poichè, pascendosi quella città particolarmente di novità e col mutarsi spesso stato e principe sperino tutti migliorar la fortuna loro, resta questa speranza estinta nella maggior parte della poca età e sanità buona di S. B., la quale, di patria Romana, non ama particolarmente degli oratori che s'entri nelle cose di Siena e ciò per quanto n' è udito di buon luogo per non dar materia di gelosia al Gran Duca [2]. Di servitori e famigliari suoi e che con S. S.tà possino molto, nel primo luogo è il Sig. Luca Sempronio, persona di gran valore ed altrettanto stimata di S. S.tà e questo sarà sempre potentissimo mezzo da far conseguire quello che altrui desidera dalla S.tà S. — Vi è anche il Sig. Pietro Ubaldino, maestro di camera e molto favorito suo, al quale la Corte tutta promette nelle prime promotioni il cappello rosso.

Relazione V [3].

Il Papa [4] è di età di 68 anni et complessione languida, per quello che mostra la cera et che si crede comunemente, onde l' opinione universale è che gli anni del suo pontificato devino essere brevi; con tutto ciò non si sa che doppo la sua assunzione habbia avuto male alcuno et tutti confessano che la sua cera, dalla quale si mostra molto inclinato all'oppillatione, sia l'istessa con quella che ha continuato di havere sempre da molti anni in qua, onde non pare che senza qualche buona ragione sperino alcuno che deva vivere longamente; è in concetto di essere di natura benigna et che gli piaccia la giustizia et d'aver pensieri più tosto nobili et magnanimi che bassi ed interessati, di che pare che fin qui facciano testimonio le sue ationi, et, fra le altre, due che sono state delle più principali, una di avere prontamente resoluto nel prin-

[1] Camillo Borghese.

[2] Siena trovavasi appunto sotto casa de' Medici.

[3] L'ambasciatore incomincia la relazione col descrivere i soliti ricevimenti e quindi continua come sopra.

[4] Gregorio XV (Alessandro Ludovisi) fu papa dal 9 Febbraio 1621 all' 8 Luglio 1623.

cipio del suo pontificato non solo di continuare a dare all' Imperatore l'aiuto di 20 m. fiorini il mese che haveva da Paolo Quinto, ma ancor di agumentarlo di altri 30 m. fiorini di più [1], la qual somma agumentata ha voluto assecurarsi che si spenda in gente armata da assoldarsi in Allemagna dal Sig. Don Pietro Aldobrandino eletto a quest'effetto suo luogotenente generale di 3000 fanti. L'altra attione è stata quella dei 4 Cardinali eletti da S. Beatitudine con applauso universale di tutta la corte per la nobiltà della nascita et per l'eminenza del valore dei soggetti promossi, la quale elezione è resa più commendabile per due circostanze che l'hanno accompagnata, cioè: per la comparazione della precedente che fu l'ultima delle fatte da Paolo quinto et perchè non è stato compreso in essa alcuno della città di Bologna, patria di S. Beatitudine, non ostante che non vi mancassero soggetti che fossero reputati solidi, fra i quali era Monsignor Albergati, Nuntio presentemente in Colonia, et fratello della Sigra. Contessa Lavinia cognata della Santità Sua; il che forse in considerazione di S. S.tà è stato causa della sua esclusione, come all'incontro dava prima occasione all'universale della corte di giudicare che più securamente di ogni altro dovesse essere promosso. Il giudizio che fin ora si fa del governo della S.tà S. è che deva riuscire dolce et mansueto, simile a quello di Gregorio XIII da chi ebbe i suoi primi principii [2] et ha voluto pigliare il nome et si crede che se le cose della Repubblica cristiana passeranno con quiete, cioè che fra i prencipi cattolici et particolarmente fra i maggiori non naschino discordie o motivi di guerra, sua Beatitudine sia per passare avanti felicemente et dare sodisfatione a tutti; et però si è fatto giuditio dai politici che grandissima fortuna sia stata di S. S.tà che i motivi della Valtellina [3] si siano quietati, sebbene questo, in considerazione di alcuni, non resta ancora bene resoluto, ma dall'altra parte si dubita molto se turbandosi le cose se S. S.tà haverà habilità di mostrare quel vigore che bisognerebbe in tal caso et quella neutralità che si richiede nelle persone dei sommi pontefici, essendo il presente in concetto di havere intrinsicamente inclinazione et affetto maggiore a Francia et alla Repubblica di Venezia che a Spagna. — Ma tutti questi discorsi possono molto facilmente essere resi vani non solo dal progresso del tempo, per quello che si è detto sopra, ma ancora dell' inclinatione contraria o diversa che avesse il Sig. Cardinale Lodovico suo nepote, giovane di 26 anni che mostra straordinario valore et habilità nel governo che hoggi si appoggia tutto

[1] Promosse la lega dei Principi cristiani contro i Turchi, per la quale mandò denaro e soldati a Ferdinando II che vinse con tal soccorso il ribelle conte palatino del Reno ed elettore Federico.

[2] Gregorio XIII, lo fece primo giudice di Campidoglio.

[3] Son noti gli eccessi e le guerre della Valtellina (1620-1626).

sopra la sua persona [1], non dubitandosi punto che sia sempre per redurre S. S.tà a fare resolutioni conformi all'inclinatione di S. S. Illma.

Da quanto si è detto fin qui si comprende che si come il Sig. Card. Ludovico ha somma autorità con la S.tà di N. S., così la Sig.ra Contessa Lavinia, cognata di S. B. et madre del medesimo Sig. Cardinale, non ha parte alcuna nel governo non ostante il giudizio contrario che si faceva nei primi giorni del presente pontificato, et che veramente ciascuno che tratta con Lei conosca facilmente che sia Signora di valore straordinario, ma forse l' una cosa et l' altra sono cagione che il figlio non si contenti che ella si ingerisca in altro che nelle cose di domestico interesse. Il Sig. Conte Floratio, fratello di S. B., è di natura molto placida et benigna, alieno da pensieri ambitiosi o di governare, non pure che la bontà sua li permetta di sostenere il punto che richiederebbe la sua grandezza et però inclina molto a trattare domesticamente con tutti et di fare caresse a ciascuno che tratti con S. E. et di portar persona più tosto di cavaliero privato che di fratello di S. B. — Il suo figlio Lario, nominato il Conte Niccolò, di età di 13 anni in circa è di spiriti molto vivaci et gratiosi, onde la corte ha formato concetto di lui che debba fare gran riuscita; s' intende che S. S.tà pensa molto fissamente a ridurlo in istato commodo e proportionato, per quanto potrà, alla fortuna che ha havuto d'esser nepote di papa et però, essendo rimaso alla morte di Paulo 5° più di 500 mila scudi, parte in denari contanti et parte in assegnamenti sicuri, de' i quali S. S.tà può disporre liberamente, si trattava d' impiegarne una buona parte in compra di stati overo di casali et beni liberi per questo suo nepote; nè si dubita che S. S.tà viverà 3 o 4 anni che non sia per essere questo giovane un Signor molto ricco, et che in consequenza non deve maritarsi che in Signora di gran casa et con molta dote. Fra la casa Ludovisia et Aldobrandina, et in particolare fra i 2 Sigg. Cardinali dell'una et dell'altra famiglia, è hoggi intrinsichezza notabile et maggiore che non pare che richieda la strettezza del parentado [2] che è fra loro, che non di meno può in quello havere gran parte, il che si crede che proceda perchè con la suddetta congiuntione concorra gran conformità di nature et di humori fra l'uno et l'altro Sig. Cardinale et molto più perchè sia grande interesse delle persone et cose loro di mantenersi uniti per quello che potesse succedere in occasione di sede vacante quando venisse il caso di essa, dentro lo spatio di pochi anni, come si teme.

[1] Fu fatto referendario delle due segnature, segretario della sacra consulta e quindi amministratore generale dello stato pontificio ecc.

[2] Ippolita Ludovisi nipote di Gregorio XV avea sposato il principe Gio. Giorgio Aldobrandini, nipote di Clemente VIII.

Relazione VI [1].

Il papa [2] mi domandò se quelle case di Tedeschi heretici che erano in Lucca si erano mai levate et, se bene io intesi che volesse riferire di quei Tedeschi che restano in casa di particolari per imparare la lingua, ad ogni modo hebbi per bene, per far maggior colpo, di mostrar d' intender di quelle case che altre volte erano state in Lucca, anni sono, levatesi con tanto detrimento dell' arte della seta, onde le dissi che alcune case di Tedeschi si erano qualche anno fa levate di Lucca con notabilissimo detrimento della Città per il traffico mercantile che è il sostegno di quel populo, ma che erano state accolte in altre città di Toscana, molto vicine, favorite con molti privilegij, dove stavano liberamente con detrimento della nostra Repubblica; et, mentre andavo così dicendo, il Papa con voce sommessa disse più volte interrompendomi: Siano benedetti quei Signori! e continuando il mio dire soggiunsi: Ma se la S.tà S. volesse inferire di alcuni giovanetti tedeschi per imparare la lingua si trattengono alle volte in Lucca, che facendosi alcuni mesi sono instanza da Mons. Vescovo che si levassero, la mia Repubblica fece supplicare la S.tà V. che si sospendesse tal ordine, di che si compiacque di darne intentione alli ambasciatori che le resero obedienza, io ardivo di dirle per verità che da tali Tedeschi, siano pure heretici quanto si vuole, non si riceve alcuno scandalo; però che nell' apparenza non si vede cosa che possa apportare detrimento, anzi che può succedere più tosto che vedendo essi buoni esempi nelle case ove viveno, si edifichino et mutino vita, et di questo credo io che non sia Città in Italia dove non ne stiano. Rispose S. Beatitudine: non è bene in alcuna maniera che vi stiano, però che le pecorelle buone sono molte infette dalle contaminate et quasi insensibilmente. A che non lasciai di replicare qualche cosa, ma dalla S.tà S. vi fu fatta nuova insistenza, replicando quasi l' istesso, et io mi licentiai. — Io presuppongo che non possa esser discaro all' E. E. V. V. che io le dia ragguaglio del governo. L' assoluta potestà di quella monarchia esser nelle sole mani del Card. Lodovico quale avansando colla prudenza gli anni, con meraviglia di molti si vedono spiccarsi le resolutioni più importanti del suo proprio parere, conferendosi poco et, quello solo che conferisce, non con altri che col Card. Vbaldino. Seconda questo Sig. un corso di fortuna così prospero, che nelle antiche nè nelle moderne historie vi sarà forse esempio uguale, havendo nel corso di 22 mesi di Pontificato acquistato la casa Lodovisia quasi 230 m. scudi d'entrata. Ben si senteno esclamationi et ramarichi nella città, respetto a varie cose che riguardano il sostegno della povertà, alla quale poco o

[1] L'ambasciatore, dopo diversi insignificanti discorsi, continua come sopra.
[2] Gregorio XV.

nulla si pensa, premendosi non in altro che in accumulare, et se della providenza di Paolo V, la cui memoria, non ostante ciò che succedè verso il fine del suo Pontificato [1], resta più viva che mai, non havesse lasciato gran quantità di grano ne' magazeni, il populo di Roma saria nell'anno passato perito in gran parte di fame.

Il Papa è più tosto spagnolo che francese, massime con questo mariaggio seguito nella Principessa di Venosa col nepote [2], però che le difficoltà incontrate si sono totalmente superate dall'autorità del Re di Francia mediante la missione di Marco Mont Arcivescovo di Lione; dall'usare meno o maggior premura nel negotio suddetto si conoscerà più al vivo dove più inclini la S.tà S., o verso Francia o Spagna, et gran pensiero et gelosia ha dato et dà alli spagnoli questa passata del Principe di Condè in Italia et si aspettava a Roma in breve, anzi è opinione che nel passare per lo stato di Milano habbia fatto levare diverse piante di luoghi del medesimo stato, che però da persona che può sapere mi è stato detto essere stato con due corrieri di Spagna sollecitata l'andata a Napoli del Duca D'alva acciò vi si trovasse in tempo che vi doveva capitare il Principe di Condè. Parlano per la corte assai liberamente; i francesi et li Venetiani fanno l'istesso, che senza a dubbia a primavera si turberà la quiete d'Italia, mentre nelle cose della Valtellina non abbia effetto il concertato altre volte a Madrid [3] fra le due corone, che havendo il Re di Francia quietato le cose del Regno ad intra egli in persona passerà in Italia a Primavera con tutto l'esercito che verrà nel delfinato; la più comune opinione è che li spagnoli devano cedere, et che il deposito si deva fare dei forti della Valtellina, non nelle mani del G. D., come si era appuntato, ma di altro Principe da nominarsi dal Papa, dalla quale nominatione si persuadeno li spagnoli di dovere havere qualche maggiore sodisfatione. Non devo anche lasciare di significarle havere penetrato a Roma essersi grandemente dubitato che quei capitani, che a mesi passati furono mandati dal Duca di Savoia al Duca di Modena, non ad altro dovessero servire che a fare qualche tentativo in occasione di sede vacante (della quale all'hora ci fu qualche dubbio per l'indisposizione del Papa) contro Ferrara, dove per quello ch' è di presente questi della casa da Este hanno grande intelligenza, vivendo i Ferraresi mal volentieri sotto il governo de' preti; et havendo conosciuto che Ferrara stava molto sprovista et in conseguenza esposta a molto pericolo, massime con la intelligenza di dentro, vi hanno mandato Federigo Fanelli con molti capi di qualche esperienza, il quale con particolare vigilanza s'intratterà longamente alla custodia di quella città.

[1] Forse vuole alludere al perdono che Paolo V dette agli assassini del *sacro macello* in Valtellina (1620).

[2] Nicolò Ludovisi sposò appunto Isabella Gesualdi.

[3] Trattato di Madrid (25 Aprile 1621).

Relazione VII [1].

Visitammo il Principe Savelli ambasciatore dell' Imperatore. È la famiglia di questo Signore nobilissima et delle più antiche di Roma, et a noi ha detto che nelle scritture della sua Casa ha ritrovato memorie che i suoi Antenati habbiano servito alla Repubblica. — Porta questa Ambasciata con grand'honore, ma con suo gran danno et spesa poichè quello li dà l' Imperatore è poco o niente in consideratione della grave spesa che fa; è però stato fatto del Consiglio Secreto di S. M. Cesarea, grado eminentissimo in quella Corte et non conferito prima d' hora in altro Signore Italiano.

Il Sig. Duca di Pastrana Ambasciatore di S. M. Cattolica è stato da noi visitato privatamente, et di notte, avanti che rendessemo l' obedienza a N. Signore et dopoi un' altra volta con corteggio. — In questa prima visita ci de' un poco fastidio che ci ricevesse in mantiera, pianelle, con ferrajolo di panno colorato foderato di felpa; ma inteso poi che riceveva nell' istesso habito i Cardinali et ancora il Sig. Cardinal Barberino, Nipote di S. S.tà, et li Ambasciatori di Savoia, Fiorenza et Parma, ci quietammo, se bene, avvertita S. E. che questo termine non piaceva, ha mutato, et in questa seconda visita ci ha ricevuti con mantello et spada et accompagnati fino alle scale; non dà però quella sodisfatione che nel principio della sua venuta a Roma si credeva; et il Sig. Cardinale Marducci con occasione di renderci la visita ci disse che era stato grandemente biasimato che il Lunedì di Carnevale fosse il Sig. Duca andato in maschera su per il Corso in habito molto bello et vistoso, et conosciuto da ciascheduno, con il suo Cocchio dietro pieno di donne mascherate, parendo che questa attione non convenisse ad Ambasciatore di Re così eminente, entrando a dire ancora della poca soddisfatione che haveva dato il Duca di Albuquerque et poca reputatione con la quale si era partito di Roma, poichè Gregorio XV, con il quale haveva negotiato la maggior parte del tempo della sua Ambasciata, haveva più volte detto che se bene attendeva con gran diligenza per intendere quello diceva non li riusciva d'intender cosa alcuna, et al suo partire li fu sequestrata la maggior parte delle sue robbe per il grosso debito che haveva, et per riscuoterne parte fu necessario si trattenesse molti giorni et fosse avvisato da i principali Signori della Corte devoti di S. Maestà. — Il presente Pontefice [2], quale per l'età che è di anni 56 et per la robustezza della sua completione, è tenuto che deva vivere lungo tempo, et da molti stimato grandemente meritevole di grado

[1] Precede la solita descrizione dell' ingresso in Roma e dell'udienza avuta dal Pontefice.

[2] Urbano VIII (Maffeo Barberini), fu papa dal 6 Agosto 1623 al 29 Luglio 1644.

così eminente; et se bene ha assai facili i primi moti, è però di tanto sapere et ama tanto il giusto che fino ad hora non si presenta che abbia fatto resolutione quale non sia stata aggiustata. Dà grandissima soddisfatione principalmente perchè non si crede che nel dare a i suoi habbia quella avidità che hanno havuto i suoi predecessori, non havendo fino ad hora dato al Cardinal Nepote [1] più 7 m. scudi d'entrata. — Pensa assai fissamente al modo come possa liberar la camera dal grosso debito con il quale si ritrova, et essendo poco tempo fa, per la morte di Mons. Patritio, vacato il Tesorierato, se bene haverebbe potuto venderlo et cavarne 70000 scudi, per utilità della Camera ha resoluto farlo amministrare da Mons. Zacchia Vescovo di Montefiascone, et che il frutto che haverebbe guadagnato il tesoriero vada a benefitio della Camera. — Quello che puole grandemente appresso N. S. è Mons. Magalotti fratello di donna Costanza, moglie di don Carlo fratello di S. Stà. et è opinione universale che le cose più gravi siano consultate et risolute fra N. S., Mons. Magalotti et Don Carlo. — I Nepoti di N. S. et figli del Sig. Don Carlo sono tre: uno è il Sig. Cardinale, con il quale sebbene tutti li Ambasciadori et Ministri de' Principi trattano et partecipano i negotij che trattano con N. S., è nondimeno opinione assai ferma che le resolutioni dipendino dal Pontefice et che poca e niuna parte vi habbia il Sig. Cardinale. — Il Sig. Don Taddeo è il secondogenito et questo è quello che si ammoglierà et per opinione cioè se le dà una figlia del Sig. Contestabile Colonna et fra li uni et li altri si vedeno passare di gran benevolenza. — Il Sig. Don Antonio è il terzogenito, ha preso l'habito della Religione di Malta et ha havuto da N. S. maggior entrata di ciascuno altro de' fratelli, havendo havuto tre commende che rendono s. 10000 d'entrata l'anno; è signor di gran spirito et ha trattamenti così grandi et nobili che passano molto quello porterebbe la sua età.

Relazione VIII.

Che S. S. Illma non ha per impossibile l'accomodamento generale benchè non creda che sia per ottenersi hora per mezzi dei trattamenti delegati, ma che ci volesse tempo di longa negotiatione. Per suo creder però Spagna non farà pace o sospensiva d'armi senza che si restituisca il tolto e può esser che consentisse di lasciar la Valtellina ai Grigioni purchè non stessero in mano di Francesi o d'altro potentato, perchè, sebene questa non sarebbe l'intiera recuperatione del suo punto, lo farebbe per havere a divertir le sue forze in tanti luoghi, e non crede la recuperatione del Brasil. Che se ben Francia restituirà mal volentieri il detto tolto, lo farebbe quando fosse informata al vero dei progressi

[1] Francesco Barberini.

che possa fare in Italia, perchè saranno debolissimi, per essersi li Genovesi, Milano e gli altri principi benissimo proveduti, onde non crede si possa perdere Genova [1] o Savona. — Dice che il Sommo Pontefice [2] ha ricevuto disgusto del troppo aspro trattamento degli Spagnoli, cioè di Pastrona, affermando non essere manco piaciuto a Feria, havendo esso Pastrona ricevute per promesse le suddette intentioni dateli da S. S.tà per lo desiderio tiene di compiacer a tutti. Dice resolutamente che mai si dichiarerà per li Spagnoli per timor che tenga di loro o per bravata che li faceranno; che si armarà e defenderà bisognando, ancorchè dovesse perderci una gran parte de' suoi stati e non si lascerebbe mettere paura per fino che non fusse ridutto ad estremi termini; sperava che Alcalà trattarebbe con più dolcezza e con diversissimo termine da quello si è detto (con poco fondamento) che habbia in commissione di tenere con che ancora deverà mitigarsi la volontà di N. Signore; il quale benchè Francia non desse satisfatione al legato nei trattamenti non per questo il Papa se li dichiarerebbe contro. Da che educo io due conseguenze: l'una, che il Papa sia più inclinato a Francia [3] che a Spagna; l'altra, che in questo giuditio il reo divenga attore, poichè dimanda ad altri quello che già senza giudicaria sentenza gli ha tolto. — Che i Venetiani uscirebbero volentieri di lega, purchè Valtellina non restasse in mano di Spagnoli, che hora vorrebbero cacciar li Francesi ancora, non sentendo bene che facciano progressi, tenendoli ancor essi come tutti gli altri principi italiani per insopportabili, niuno volendo li Francesi in Italia, e che con una buona e longa negotiatione i Venetiani prometterebbero alli Spagnoli di non esserli contrarii in questa guerra. — Il Gran Duca [4] si mantien libero, benchè non sia diffidente di Spagnoli pagando puntualmente li 36 m. scudi il mese per li 4000 Svizzeri, si per potersi defender da chi lo volesse offendere, o Francesi o Spagnoli che fossero, nè vuol offender altri che non offendino lui. Vuol tenere in essere 20 m. fanti e 12 m. pagati fatti e da farsi di nuovo et 5000 scelti delle sue bande, metterà una parte in Pisa et un'altra in Pistoia; ancor questa si fortificherà benissimo e, se li romori si avvicinassero, il Gran Duca vi habiterebbe, poichè Fiorenza con qualsivoglia spesa non è capace di buona fortificatione. Haveva resoluto di far 4000 cavalli, ma dopoi meglio considerato che non potrebbe far resistenza della cavalleria d'un reale esercito senza farne un tanto maggior numero al quale non potrebbe arrivare, si contenta di far con 500 delle sue ordinarie militie e con altri 500 che di Alemagna devono venirli. — S'intende S. A. nei

[1] È noto che Carlo Emanuele e il Lesdighieres si erano trovati a Susa nel Settembre 1624 per concertare di andar contro Genova e contro tutto il Genovesato.

[2] Urbano VIII.

[3] Si ebbe questo sospetto anche quando i papalini permisero che Coeuvres, generale francese, s'impadronisse facilmente dei forti della Valtellina che essi dovevano custodire.

[4] Ferdinando II.

punti principali con S. S.tà, solo nascono tra di loro alle volte alcuni disgustarelli di pochissima consideratione per la varietà del governo delle donne e de' fanciulli. Di Savoia esplicitamente niente ha trattato. E di noi ha solo detto che tien Lucca per una delle più secure città d'Italia.

Relazione IX.

Giunsi il lunedì 7 di Febbraio [1628] in Roma ecc. La sera del martedì circa le due ore di notte mi giunse improvvisa l'offerta dell'audienza di nostro Signore [1] per il mercore seguente, giorno de' 9 alle 16 hore. La mattina all'ora deputata da N. Signore, con circa 24 carrozze, con molti prelati di palazzo et tutti gli altri della nostra natione, io fui all' audienza, dove subito introdotti gli espuosi che l' E. E. V. V. mi havevano mandato perchè coi lor nome le baciassi devotamente li santissimi piedi et perchè io le rappresentassi la contentezza che havevano presa delle bene avventurate nozze dell' Ill.mo D. Taddeo nepote della S. S.tà ecc.

Rispuose il Papa che li giungeva grandemente cara questa nuova dimostratione; mi domandò poi dei tempi piovosi fatti in Toscana et se per questa cagione le campagne ne havessero patito, soggiungendo che S. S.tà con esattissima diligenza non lasciava perdere occasione di provvedere abbondantemente lo Stato Cattolico et che confidava di augumentare in maniera fra non molto tempo le seminate nel medesimo stato da non havere occasione di mendicar grani altrove col sottoporsi all'indescritione de' principi, essendosi trovato altre volte in Francia a fare offitii con quella Maestà che sovvenisse de' grani la Spagna del tutto sfornita et che non vi consentì finchè non ottenne da re Filippo 3° soddisfationi di alcuni interessi suoi che un' altra occasione non haveria ottenuto. Che sapeva che la Repubblica particolarmente in questa sorte di negotii si governava con somma prudenza et che con carità sovveniva i suoi popoli nei casi di urgente necessità, ma che non haveva però il Gran Duca preso questo esempio perchè, con l' incetta di grani forestieri, proffittandosi co' suoi popoli dava segno della sua insatiabile avaritia. — Nel particolare del Gran Duca dicendole io di haver havuto occasione di scorgere gran pietà nel G. D. Cosimo, rispuose di non haver parlato per lui ma per Ferdinando [2] avidissimo Principe.

Mi domandò se la Repubblica haveva terminato la sua fortificatione [3], et, dandole conto io dello stato in che si ritrovava, mi soggiunse che pareva essere stato inconveniente che havendola già fortificata da due parti, una sola ne restasse imperfetta, giacchè tanto bastava agli

[1] Urbano VIII.
[2] Ferdinando II.
[3] Vedi la Storia di Lucca del Tommasi (l. IV, c. 4, pag. 537 e segg.).

inimici d'entrare da una banda sola come da molte, oltrechè levando mano si spendeva il doppio a rimettere l'opera ora lasciata.

Io le messi in consideratione la grandezza della spesa, la tenuità dell' entrate pubbliche ecc. et egli rispuose che il vero tempo di queste operationi era quello della pace, e poi soggiunse:

Io ancora ho fatto una fortificatione a mio gusto nella quale ho già speso fino a 800 m. scudi e disegno di farne delle altre [1] per assicurar questa città, e V. S. mi farà piacere d' andare a visitare quella di Castello: vedrà l'armeria et nello stesso tempo i magazzeni di mons. Franciotti, stando bene insieme la fortificatione l'arme di ogni sorte et l' abbondanza. — Sentendo io sonare le 17 hore del suo orologio, che era appunto il tempo solito del suo desinare, le domandai licenza di visitare il Sig. Cardinale D. Antonio, che, essendo fino allora negata universalmente, la concedè a me ecc.

L' istessa mattina visitai il signor Cardinal Barberino; mi conferì le nuove di Francia et le speranze che si havevano nell' espugnatione della Roccella con la sommertione delle navi Inglese et Olandese che andavano a quel soccorso [2].

Visitai in quella mattina il signor Cardinal Magalotti. Trattò longamente delle cose di Spagna et mostrò meraviglia come a tempo di Filippo 3° potesse il signor Duca di Lerma [3] essere assistente sempre alla persona reale et haver tempo et comodità di pensare et ordinare i negotii pendenti tutti dalla sua mano et con quali artifitii avesse acquistato et conservatosi per così largo tempo la suprema autorità; et in ciò procurò così sottilmente le informationi, che, refertole io a qualche confidente mio et ben pratico degli humori di corte, mi disse che questo signore dissimulando la sua autorità nei negotii et la voglia et il pensiero di governare, fingendo ritiratezza et grandissima modestia, abbracci però avidamente l'occasione di maneggiarsi in essi, non senza molto credito, con S. S.tà.

Al nuovo cardinale Barberino [4] diedi visita l' istessa mattina; lo trovai giovanetto di circa 16 anni, non punto bello, ma, come io intesi, di spiriti grandi et ambitiosi, et perciò, sprezzando ogni altra grandezza di personaggio laico, ha quasi forzato N. Signore a promuoverlo al cardinalato, credo sicchè debba con grande audacia insinuarsi nel maneggio dei negotii senza che perciò sia per disgustarsene punto il Signor Cardinal Barberino [5] che con spiriti più mansueti et più mortificato ap-

[1] È ben noto il Forte Urbano che difendeva la strada che da Modena va a Bologna, compiuto verso il 1630.

[2] Allude alle guerre contro i protestanti per opera del Richelieu.

[3] Il ben noto favorito di Filippo III, che perdè poi la fiducia del re verso il 1618.

[4] Antonio, iuniore, nipote di Urbano VIII.

[5] Vi erano allora Antonio seniore, altro nipote del Pontefice, fatto cardinale nel 1624, e Francesco, fratello del Papa, cardinale nel 1623.

petisce notabilmente la quiete et il riposo. Tutte le visite sopradette feci la mattina de' 9, et il giorno stesso nella casa Barberina, ov'era, et per cagione delle nozze et della novella promozione del cardinal D. Antonio, un innumerabil concorso di nobiltà, fra più di 200 nobilissime dame che v'erano visitai la signora D. Anna sposa [1] et la Sig. Donna Costanza sua suocera.

Con D. Taddeo, sposo giovane di bellissima presenza e nobilissimi costumi, feci con lettera credentiale l'istesso offitio ecc.... Reduttomi al termine di trasferirmi la seconda volta da S. S.tà perchè con l'occasione del licentiarmi io le trattassi di quelle cose ch'io portava in commissione et che, per non togliere il valore et il merito al complimento delle nozze, non feci nella prima audienza, quando trovandomi in obbligo di veder prima la fortificatione di Castello S. Angelo, per la quale haveva la S.tà S. ordinato al Sig. Giulio Buratti suo ingegnero che mi mostrasse le cose più secrete et gli istrumenti fatti fabbricare abbondantemente per occasione di guerra, eseguii la sua volontà et certo con mia grandissima ammiratione, considerando con quanta bella dispositione di tutte le cose fosse stato provisto, parte dallo stesso ingegnero et parte dal pontefice molti bellissimi ordini et per i quali con meravigliosa facilità si suppliva al bisogno di qualunque parte senza perdimento di tempo o pericolo di confusione, et particolarmente viddi certo sito lasciato otioso ove con inventione di N. Signore erano locate molta quantità di spingarde et senza impedire i siti più importanti, potevano supplire a' bisogni di quelle difese; viddi l'arme et viddi molte et diverse sorte di petardi, arme inventata dai demoni, et i petardieri francesi con le moglie et i figli da S. S.tà viddi la soldatesca reformata che il Filicaia, Cavaliere di Malta e luogotenente del castellano, fece mettere in arme; et viddi finalmente i granai di Monsignor Franciotti, così in Castello come alle Terme di Diocletiano, onde potei poi trasferirmi a S.tà Sua la mattina de' 28 di Febbraio, che havendoli baciato il piede et dimandatoli licenza per ritornarmene li domandai la beneditione ecc. La ringraziai del favor fatto all' EE. VV. della contributione del clero alle spese della fortificatione, ma che, non havendo la gratia havuto l'effetto suo, si saria la stessa gratia congiuntamente con li obblighi raddoppiata alla Republica quando m' havesse licentiato che io ne li rinovassi il proposito, ma S. Stà. prontamente rispuose che in quel tempo concorsero tanti altri Principi a domandar l' istesso che fu forsa di negarla a tutti, come pure hora l'ha parimenti negata al Re di Polonia [2] che voleva fortificarsi contro il Turco, ecc. ecc.; essendomi ristrinto a domandarli la partecipazione del clero alle spese dell'acque [3] non fece in esso alcune difficoltà ecc.

[1] Anna Colonna figlia del duca di Paliano.
[2] Sigismondo III.
[3] Allude alle spese per riarginare il Serchio.

Passai poi all' altro negotio delle gabelle, il quale appena hebbe compreso et interrompendomi disse che voleva ad ogni modo che si terminasse et io supplicandolo che si fenisse in Roma, desiderosa [la Repubblica] in estremo di non travagliar più coi suoi preti ma passar con essi la pace, et che essendo il Clero di Lucca repartito in varie classi e discordie fra di loro, per ricoprire i loro difetti li rovesciavano sopra i deputati della Republica, disseminando concetti indegni di lei et che volesse tener denari in mano, e quasi ingannando la S.tà S. mostrarsi pronta colle parole solamente, ma con i fatti tarda e repugnante, che per fuggire queste calunnie n' era resoluta di lasciarsi andare ad offerte eccedenti il dovere ecc. e dicendole io non solo la difficoltà che vertiva per le discordie del Clero fra se stesso ma forse anche fomentato dal Vescovo [1], in nessun' altra cosa più intento che di accrescer in ogni occasione difficoltà alla Republica, egli mi respuose: Io so che Monsignor Vulpio è amico del Vescovo, ma, dovendo questo negotio delle gabelle capitare in mia mano, non dubitate punto ch' egli non vada per il cammino diritto ecc. ecc.

Confessai a S. S.tà che bene conosceva la Republica nostra partecipando inoltre negli oblighi comuni a tutti gli altri Principi, si confessava debitrice di tutti quei voti che si fecero per la pace nei tempi delle guerre passate, giacchè dalla sua santa mano si riconobbe l' estintione delle fiamme già accese et che minacciavano l' incendio d' Italia, di che sorridendo egli et concorrendo che la paura fosse comune a tutti et il pensiero et la spesa grandissima a lui, che nelle due sole legationi [2] spese bene 300 m. scudi, disse che questo della pace era sempre stato il maggior oggetto dei Pontefici. Mi domandò poi se io havevo veduto la sua fortificatione; si fece autore di quella difesa, ch' io ho referto, delle spingarde, delle quali mi disse non haverne il bisogno et che facendone fabbricare nello stato di Modena non potevano quelle fabbriche provvederne abbastanza, et qui è bene che l' E. E. V. V. intendino che l' ingegnero che mi fu guida in Castello mi pregò a doverli scrivere se nello stato della Republica si fosse potuto farne fabbricare. Si gloriò di haver fabbricato, con li architravi della Rotonda, cento grossi cannoni oltre le colonne di bronzo fatte in S. Pietro all' altare degli Apostoli, in che disse havere avanzato il potere di Arrigo IV che con grande sforzo a suo tempo ne fabbricò 36 pezzi solamente et soggiunse di voler fortificare tutto il Borgo per non essere sottoposto alle disgratie occorse ad altri Pontefici.

Entrando egli a domandarmi se il nostro vescovo faceva più l' orticello, io li respuosi di credere che pur anche vi prendesse qualche diletto per sollievo della mente affaticata nei negotii più gravi, et accor-

[1] Alessandro II Guidiccioni.
[2] Legazione di Francia e di Spagna.

gendosi il papa ch' io ciò diceva per modestia, con faccia assai ridente tornò ad inculcar per due volte che cosa facesse questo vescovo, onde io li respuosi che veramente piuttosto dirli quello che non faceva ecc. Quello che non faceva erano tre cose, reputate dallo stesso suo clero per gravissime omissioni; cioè, la visita della diocesi, già una volta principiata con debol principio et mai non finita; la congregatione del sinodo congregato solo due anni sono et non pubblicatone mai gli editti; et la distrutione del seminario, ornamento della catedrale. Quando N. Signore hebbe notitia delle tre sopradette ommissioni, si strinse più volte nelle spalle et poi disse: Quest' è già vecchio di 75 anni et poco più durerà travagliare la Republica et noi stessi; et questa è una delle cagioni della nostra tolleranza, ma un'altra maggiore ci ritiene; che essendo il vescovo nemico nostro et havendo altre volte fatto ogni opera per escluderci dal pontificato et introdurci Mellino [1] ogni risolutione ch' io facessi, si diria dalla Corte, consapevole di queste offese, che fosse vendetta et non giustitia ecc. Il Sig. Ambasciatore di Spagna Conte d' Ognatte si trova pur tuttavia con le solite male sodisfationi con S. S.tà, per ciò che havendo dopoi i disgusti occorsi, negotiato sempre con la S.tà Sua col mezzo del cardinal Borgia tutti i negotii del re Cattolico suo Signore et parimenti i proprii dell'accomodamento suo col Papa, li fu referto dal medesimo Cardinale che N. Signore si saria contentato di relassare i prigioni che egli teneva del detto ambasciatore sempre che egli havesse licentiato e rimandato a Napoli i Napoletani et gli Spagnoli fatti venire per custodia della casa sua, il che havendo l' ambasciatore eseguito prontamente, per la sua parte ha longamente aspettato e fatto istanza per la liberatione di carcerati senza potere fino ad hora ottenerne l'effetto, anzichè per agumentare il disgusto di questa offesa di S. M.tà se n' è aggiunto un' altra alla propria persona sua, et è che havendo fatto rinovare, com' è solito, ogni tant' anni, la bolla della cruciata per la quale è ordinario di pagarsi in camera circa di s. 400 d'oro che per uso perpetuo sogliono i Papi riceverli et poi condonarli alla persona dell'ambasciatore, et havendo N. Signore in questa nuova speditione ordinato che si ricevino prima che consegnarne le bolle, il cardinal Borgia dolendosi col Papa di questa novità et ricordandogli che queste erano regalie dell' ambasciatore, rispuose N. Signore che se l'ambasciatore li voleva li domandasse alla S.tà S. che se li haveria donati, di che sdegnato S. E. mandò il denaro in Camera et le speditioni in Spagna con far sapere a S. M.tà lo strapazzo che si faceva di lei ecc.

[1] Giangarzia Millini.

Relazione X.

Passano malissime satisfationi tra il Papa et li Spagnuoli et sono grandemente ingelositi l'uno dell'altro, et particolarmente li Spagnuoli temeno che questi disgusti con i Venetiani siano per ingannare et che veramente i Venetiani con i Francesi et il Papa siano d'accordo fra loro [1]. — Delle cose della Corte dirò solo che le negotiationi sono ridotte in grandissima difficultà et tutto si conchiude in temperamenti, perchè il Cardinal Barberini vorria dar sodisfatione ad ognuno, et il genio lo porta assai a anteponer sempre termini di mezzo, et così si osserva in tutti i negotii, anche in quelli dello Stato Ecclesiastico, et il più delle volte ne succede il contrario: che non si dà soddisfatione ad alcuno. Con il Papa è ridotta l'audienza così difficile che ad alcuni viene impossibile a poterla havere, siando ristretto solamente a darle la mattina per due hore al più, le quali sono la maggior parte occupate da concistori, signature di gratie, congregationi del S.to Offitio ecc., et quando si è introdotta l'audienza non si suol' haver sodisfatione di parlare, perchè il Papa subito dice: Date memoriale, et spedisce con beneditioni. Sicchè, quando l'Ecc.mo Consiglio haverà da trattare qualche negotio a quella Corte, io credo di farlo trattare per mezzo di M. Spada, il quale può parlare con N. Signore ad ogni sua posta, et molto più col Sig. Cardinal Barberino, con il quale ha strettezza familiare più che ordinaria, et è onnipotente il suo mezzo per la gran confidenza che ha in lui il Sig. Cardinale.

Relazione XI.

Nel tempo che ci siamo trattenuti in Roma si sono fatte molte Cappelle in occasione della Settimana S., et le feste di Pasqua di Resurrezione, nelle quali siamo intervenuti uno di noi, cioè nella Domenica delle Palme intervenne il maggiordhomo Guidiccioni col robbone paonazzo, essendo stato questa la prima volta che si sia portato in Cappella dove prima i nostri Ambasciatori lo portavano nero essendosi fatta questa variatione in consiglio dei maestri delle Cerimonie, che approvorno per più decente et più nobile l'uso del robbone paonazzo davanti al Papa et in Cappella, et così habbiamo sempre continuato ogni volta che ci è occorso andare in Cappella et all'audienza di Sua Beatitudine.

[1] Son note le ostilità che in questo tempo sorsero fra Spagna e Francia perchè, come gli storici soglion dire: Richelieu odiava Olivarez e viceversa. — Le differenze poi di Urbano VIII con Venezia consistevano, in quest'anno in cui è scritta la relazione, nell'essere il governatore di Ancona nemico del console della Repubblica il quale risiedeva appunto in Ancona.

Hebbe il Maggiordhomo Guidiccioni la Palma di mano di Nostro S. et insieme con l'Ambasciatore dell'Imperatore portò una delle palme del Papa, che sono molto grandi, avanti a S. S.tà nella solita processione et dopoi terminata, fino alla stanza, dove S. S.tà si suol vestire, chiamata la stanza de' paramenti. Lo Sig. Niccolò Gratta intervenne il mercole Santo al primo notturno, et lo Sig. Gio. Francesco Boccella il Giovedì Santo, dove per non esservi intervenuto l'Ambasciatore dell'Imperatore portò lo stracino dell'habito Pontificale; doppo haver portato il Santissimo in Processione nel Sepolcro, servì S. S.tà fino al Portico dove si lesse la solita Bolla in Cena Domini et diede la beneditione al Popolo che numerosissimo era concorso a questa solennità e diede da lavare le mani alla S.tà S. doppo la lavanda che fece il Papa ai Poveri, conforme il solito, et essendo stato invitato a Pranzo detto Sig. Boccella dal Sig. Cardinale Panfilio, dove restò con 32 Cardinali insieme con li Principi Lodovisio et Giustiniani, et il giorno andò in Cappella al secondo notturno. Il Venerdì Santo ci andò il Guidiccioni et, per non esservi quella mattina nè il Sig. Ambasciatore Cesareo, nè l'Ambasciatore di Venetia, stè nel primo luogo al soglio Pontificio, fece l'adoratione della Croce nel modo istesso, come li Sigg. Cardinali, fu egli ancora invitato et ritenuto a pranzo dal Sig. Cardinale Panfilio, dove erano da 30 Cardinali, li Principi Lodovisio et Giustiniani, facendosi in quella mattina un desinare, come dicono, alla Apostolica, stando tutti a tavola da una parte, senza essere da principio in tavola altro che le sole posate, ma subbito che si posero a sedere cominciorono i Gentilhuomini che servivano a portare separatamente a ciascheduno la sua portione nel modo appunto che osservano i religiosi, et così seguitorno fino alla fine, dove fu recitato un dottissimo sermone della Passione, et finalmente si terminò con musica proportionata però al tempo del Venerdì Santo, et doppo si andò al notturno nella solita Cappella. Lo spettabil Niccolò Gratta ci fu il Sabbato Santo, et la Domenica di Pasqua ci fussemo tutti 3, dove N. Signore cantò messa solenne et ci communicò, essendo toccato al medesimo Guidiccioni a dar da lavare le mani di N. Signore all'offertorio.

Il Sabbato in Albis ci andò lo spettabil Boccella, et dispensandosi in quella mattina da N. Signore certa portione d'Agnus Dei ancora egli n'ebbe la sua parte. — Il Papa [1] è di età di 72 anni, di complessione forte et robusta, per quello che dimostra la cera et l'intrinseco, et così si crede comunemente non ha impedimenti alcuni da Vecchio, fa volentieri essercitio et generalmente tutti li danno molti anni di vita essendo assai sano et gagliardo; fatica incessantemente, et vuole che i negotii più gravi passino per le sue mani; è in concetto d'havere una esattissima pratica di tutta la Corte di Roma et delli interessi de romani, delli affari del mondo, dell'interessi de' Principi, a i quali desidera so-

[1] Innocenzo X (Gio. Battista Pamfili) fu papa dai 15 Aprile 1644 ai 7 Gennaio 1655.

disfare più che li sia possibile; è nimico di qualunque novità et specialmente di mestar armi, non potendo sentire senza disgusto notabile i moti di guerra. Nelle speditioni dei negotii riesce tardo et assai longo, ma questo l'attribuiscono a voler far egli ogni cosa, et a volerla far bene con antecedente longa et matura consulta; egli è di natura più tosto ristretto che liberale, havendo levato nel principio del suo Pontificato alcune sovventioni che si davano da' Pontefici suoi antecessori a diverse persone et anche a Ministri di Palazzo, che ascendevano a molte migliara di scudi; ha ritrovato l'erario della Camera assai esausto et i debiti esser molti, onde dicono essere stato astretto il Papa a procedervi con simili mezzi; è in concetto di esser di natura placida et mansueta, ma che però li piaccia sommamente la giustitia. I Sigg. Cardinali, che possono grandemente con S. B., sono i Sigg. Card. De' Medici [1], alle persone de' quali et al Gran Duca [2] professa grande et singolare obligatione, con intercessione de' quali non si nega quasi cosa alcuna per grande che sia.

Il Sig. Cardinale Panzivol, che sta in Palazzo, è molto favorito et intrinseco di S. S.tà et è opinione universale che il Papa consulti con lui et risolva cose importanti, come ancora col Sig. Card. Cecchino Datario. Il Sig. Card. Capponi è ben veduto da S. S.tà, privando assai con lui, come l'istesso segue col Sig. Card. Albornoz et Card. Pallotta, stimati molto l'uno et l'altro di loro da S. S.tà. Il Sig. Card. Panfilio [3] è giovine di 23 anni; deve havere fino ad hora da 50 m. scudi d'entrata, per quello dicono et che si crede non è molto applicato al governo, essendo difficilissimo a poter negotiare et trattare con lui; andando tardissimo a letto et levandosi poi anche la mattina molto tardi non dà per lo più audienza ad alcuno, et credeno altri che, vivendo il Papa qualche anno, sia per pigliar moglie, et alcuni dicono possa essere la figlia di Don Taddeo Barberini con ricchissima dote di un miglione et mezzo [4].

La Sig.ra D. Olimpia [5] cognata di Nostro S., madre del detto Sig. Card. Panfilio, governa assolutamente l'azienda della Casa del medesimo Sig. Card. Panfilio suo figlio; ella è di età di 48 anni in circa, di singolar valore et grandemente stimata dal Papa, essendo opinione universale della Corte et di tutta Roma che ella sia il più potente et efficace mezzo con S. B. per ottenere gratie et mercedi, andando ella frequentemente all'audienza privata di S. S.tà una et due volte la settimana et sempre che li occorre, onde è che quest'aura così favorevole gli porta

[1] Carlo e Gian Carlo de' Medici.

[2] Ferdinando II.

[3] Camillo Pamfili, nipote del Pontefice.

[4] Sposò infatti nel 1647; si unì con D. Olimpia Aldobrandini, pronipote di Clemente VIII.

[5] Maidalchini, dama di Viterbo.

commodi, honori et grandi regali, et particolarmente costumando di tenere il gioco in casa sua nell' istesso modo come faceva ancora prima che il Papa fosse assunto al Pontificato, dove concorreno Principi, Sigg. Prelati et ogni altra sorte di Nobiltà, stimando ogn' uno per fortuna molto favorevole la disdetta in quel gioco, la perdita del quale può farli acquistare la protettione di questa Signora, che nelle loro occasioni et interessi si dimostra poi affettuosa et efficace appresso S. S.tà. Il Principe Lodovisio, se bene ha per moglie l'ultima nepote [1] di S. S.tà, che è assai giovane, è stato nondimeno dichiarato per il primo nepote et ultimamente si ha fatto generale delle galere pontificie; è reputato soggetto di molto valore di prudenza et destrezza grande et sommamente amato dal Papa. — Il principe Giustiniano, che ha per moglie la nepote maggiore [2] di N. Signore, è castellano di Castel S. Angelo, soggetto ancora egli di molto valore, amato dal Papa per via della Signora D. Olimpia, per l'affetto singolare che porta alla principessa sua figlia maggiore di detto Principe. Perchè ci siamo ritrovati in Roma nel tempo che si sollenizza la memoria della nostra dolce e cara libertà [3], parve a noi molto opportuno di sollenizzare questa festa con qualche maggior pompa et magnificenza dell'ordinario, in esecutione di che si fecero la sera molti fuochi avanti al nostro palazzo, con havere messo 60 torcie di cera bianca a 30 finestre che erano nella facciata dell'istesso palazzo, con moltiplicità di altri lumi, con l'arme del Papa et della Republica, con tiri, in numero grande, di mortaletti, che riusci certo con molto applauso universale, per il concorso di numerosissimo populo che vi intervenne et con sentirsi ancora molte et reiterate voci: " Viva, viva la libertà et la Republica di Lucca "; et havendo N. Signore domandato che significasse quel gran sparamento di mortaletti, essendoli detto che li ambasciatori della Republica di Lucca facevano allegrezza per la festa della libertà loro a che S. B. disse che facevano molto bene. La Domenica mattina, solennità della Libertà, andammo con numeroso corteggio di nobiltà, con molte carrozze et in habito solenne, col robbone, ad assistere alla messa solenne nella chiesa Nationale di S.ta Croce, quale era apparata molto più nobilissimamente delli altri anni; stemmo nel presbiterio alla messa cantata che si celebrò con le migliori musiche et voci di Roma et con una gazzarra grandissima di mortaletti et doppo la messa si fece la processione del Santissimo fuori di chiesa per le orationi delle 40 hore che vi si posero quella mattina con numero grande di torcie portate da' nostri gentil huomini et dalli altri nationali et si lasciarono tutte per servitio della medesima chiesa.

[1] Costanza Camilla Pamfili.

[2] D. Olimpia.

[3] Fino al sec. XVIII si celebrò, sotto il nome di festa della Libertà, l'anniversario del 2 Dicembre 1430, giorno in cui il Piccinino sconfisse i Fiorentini nemici della Repubblica Lucchese.

Relazione XII.

Partimmo da Lucca la Domenica, giorno 24 Ottobre [1655]. Essendo gionti alle ore 20 del Martedì a Porto Ercole, si risolse di posar ivi parte della notte per gionger di giorno nel porto di Civita Vecchia; in questo tempo andati a terra ferma, ricevuti fuori del recinto della piazza da don Alonzo alla porta, capitano del presidio, che con li principali offitiali c'invitò a vedere il Castello et arrivati alla prima piattaforma sul mare, fummo salutati con lo sparo del cannone, quale fu replicato ad ogni baluardo del Castello. Viddemo che questa piazza, se bene irregolare, è fortificata con gran sapere, et, per esser sopra una rocca, non teme l'offesa della zappa, et col presidio Spagnolo di 500 fanti, bona soldatesca et copia di monitioni, toglie, a parer nostro, l'animo a chi applicasse all'impresa, et perciò alli anni addietro si lasciò da' Francesi questa piazza [1] et si andò alla visita di Orbetello, la quale, sostenutasi col merito di una vigorosa difesa, ha dalla munificenza di S. M.tà conseguiti grandissimi privilegi et ogni franchigia; partiti dalla fortezza di Porto Ercole, et salutati di nuovo col cannone, giunsemo la mattina seguente del mercore a Civitavecchia: fummo visitati dal sopraintendente dell' armi per ordine del Sig. Conte Francesco Baldeschi, Perugino, governatore. Giunti la mattina del Giovedì a Palo, loco sul mare de' Sigg. Orsini, in distanza di 15 Miglia da Roma, sbarcati et salutati col cannone, c'inviammo a Roma, et, in vicinanza di poche miglia, fummo incontrati da Monsignor Arcivescovo Puccinelli et Prospero Bottini che venivano in carrozza a sei dei Signori ambasciatori di Spagna, nella quale entrammo et in altra carrozza dal sig. Cardinale d'Hassia ecc. Entrati a notte in Roma, ci applicammo il giorno del Venerdì a preparare l'entrata con le carrozze per il sabbato a effetto di prevenire li Sigg. Ambasciatori di Venetia che si attendevano di momento. Il Sig. duca di Terranuova, ambasciatore di Spagna, mandò a rallegrarsi del nostro arrivo; la Signora Principessa di Barero fece l'istesso: questa dama figlia di donna Giovanna, che fu naturale di d. Gio: d'Austria, maritata a d. Federigo Colonna, et adesso vedova et sì gratissima nella Corte, venendo honorata del nome della casa reale, favorita da sua Maestà et dai suoi ministri. Messa in punto la mattina del sabbato l'uscita verso ponte Molle con carozza a sei del servitio di casa nostra, con cocchieri vestiti della livrea di campagna, 2 trombetti simili, oltre li sei staffieri et sei paggi della livrea concedutaci per ordine dell' Eccellentissimo Consiglio et altra gente di servitio con li gentil huomini di camerata, gionti in distanza di 5 miglia diedemo volta verso Roma et ben presto cominciò l'incontro delle carrozze che ne furon contate al numero di 60 di Sigg. Cardinali, Ministri

[1] Poco dopo la caduta di Siena che fu ai 17 Aprile 1555.

di Prencipi, che col mezzo de' loro gentil huomini ne davano il ben venuti, titolati et nobili Romani ecc. ecc.

Vicino a Acqua Traversa s'incontrò la carrozza del Signor Cardinale Barberino sotto Decano, che, in mancanza di quella dei nepoti di S. S.tà vien destinata per l'entrata in Roma degli ambasciatori di obbedienza, et in quella saliti et fatto il complimento col Maestro di Camera inviato ci condussemo con così nobile corteggio alla casa della nostra abitazione con applauso del popolo, numerosissimo, che per tutte le strade era concorso. Immediatamente ce n'andammo in carrozza serrata a Monte Cavallo et incontrati nella 2ª anticamera da Mons. Ill.mo Buonvisi, fummo ricevuti poi nell' altra da Monsignor Febei maestro di ceremonie, il quale, tirata la cortina, c'introdusse da N. Signore [1] et, dopo le ore di genuflessione baciatogli il piede, fu dal maggiore di noi in sostanza esposto: Che la Republica di Lucca la supplicava a rendersi certa che nell' atto di reverenza et filiale obbedienza che eravamo venuti a prestare alla S. Sede era inesplicabile il giubilo che sentiva d'esercitarlo nella persona di S. S.tà ecc. Rispose che haveria in ogni tempo stimata molto la Republica ecc. et, fattoci cenno che ci levassemo in piede, ci disse haver conosciuti molti della nostra natione, tanto in Siena sua patria quanto in altre parti, et che egli haveva viaggiato assai et faticato molto per il bene pubblico, che in Munster [2] da deputati delle corone s'erano fatti avanti di Lui più di 700 congressi et che l'impieghi che egli haveva havuti non gli haveva mai nè procurati nè desiderati; ma rimessa era stata sempre la sua volontà a quello li veniva comandato. Ha passato a discorrere della guerra di Lombardia [3] suggerendole noi qualche motivo che ben s'era conosciuto la sua santa inclinazione alla pace con l'istruttione che uscì nel principio del 1° conclave di sua mano a Monsignor Altieri, mostrò in ciò qualche compiacenza con tutti che fin d'allora molto temesse che l'interessi dei Signori Cardinali, tanto diversi, rendessero troppo difficile la pratica et gli ordini più vigorosi da darsi per fermare l'impeto delle armi del Marchese di Caracena, le quali, nell' assalir lo stato di Modona [4] senza intelligenza et senza il cannone, non avevano servito a altro che a sollecitare la conclusione dell' accasamento di quel Prencipe con la nepote del Signor Cardinale Mazzarino [5]. Dopo di nuovo esser stati ammessi al bacio del piede, ci

[1] Alessandro VII (Fabio Chigi) fu papa dal 7 Aprile 1655 al 22 Maggio 1667.

[2] È noto che il Pontefice fu inviato a Münster, nel 1644, come nunzio straordinario.

[3] Alessandro VII salì al pontificato quando la guerra sempre più incrudeliva in Piemonte e in Lombardia, ora prevalendo i Gallopiemontesi contro li Spagnuoli e gli avversari nelle viscere stesse del Piemonte rincacciando.

[4] Il Caracena, governatore di Milano, mal sofferendo che Francesco I inclinasse a Francia, sul primo di Marzo 1655 mosse da Milano e comparve con armati davanti a Reggio ai 14 dello stesso mese; ma poco dopo, ai 22 Marzo dello stesso anno, si allontanò.

[5] Alfonso, figlio di Francesco I, sposò Laura Martinozzi ai 27 Maggio 1655.

partimmo. — Tenendo ordine nell'istrutione di procurare il rimettere al possesso la Republica del regalo che ne' Pontificati di Gregorio et Urbano era stato solito farsi la prima sera dell'audienza privata di N. Signore, et che s'era intermesso nell'ultima ambasceria a Innocenzo, stimammo che potesse giovare qualche preventione di trattato con Monsignor ill.mo Buonvisi. Ci respose che non diffidava, attesa la generosità di S. S.tà et di Monsignor Farnese suo Maiordomo et molto confidente di esso Monsignore, che la Republica dovesse conseguire questo onore, sebbene Innocenzo decimo haveva dichiarato ch' era riservato solo alli ambasciatori Regii. Gionti dunque alla casa verso le due hore della notte, venne uno de' Bussolanti di N. Signore, mandato da monsignor Farnese per parte di S. S.tà, con un regalo di rinfreschi molto copioso e nobile, con numero grande di staffieri di S. S.tà, con torce accese, che a quell'hora per le strade di Roma et per il loco della nostra abitazione in Piazza Navona, rese molto cospicuo et qualificato assai quest'honore. Preparammo intanto la nostra publica entrata per il Giovedì, giorno di S. Carlo, con tutto che il sig. Ambasciatore di Venetia residente havesse destinato questo giorno per la prima entrata con carrozze de' suoi colleghi ecc., di che in detto giorno usciti alla vigna detta di Papa Giulio, mezzo miglio fuori di Roma, vestiti con robbone paonazzo et collare della lattuga, si ricevvero li complimenti de' gentiluomini mandati da' Sigg. Cardinali, Ambasciatori e Prencipi e delle persone proprie del Sig. Prencipe di S. Gregorio, don Luigi Pio, la cui famiglia è ascritta fra le nobili della città nostra ecc.; giunti verso le 22 hore il signor Bellarmini, Capitano delle Guardie de' Cavalli leggieri di N. Signore con la sua compagnia, et il capitano delle Guardie de Tedeschi di S. S.tà s' inviò la cavalcata con quest'ordine:

Precedevano 2 corrieri et dopoi 2 trombetti con casacche della nostra livrea da città ben guarnite, li cariaggi con le coperte di velluto appresso la Guardia di Cavalli leggieri di N. Signore, li palafrenieri de' Sigg. Cardinali al numero di 28 (che gli altri erano fuori di Roma), cavalcando sopra mule col cappello cardinalitio dietro le spalle, dopo li camerieri nostri e de' Gentiluomini in confuso, provvisti di cavalli molto belli dal Signor Francesco Buonvisi, con li gentiluomini dei Signori Cardinali, Prencipi e titolati al numero di 220; seguivano 6 trombetti, et 8 tamburi del popolo romano e Governatore di Roma; dopoi li mazzieri et dietro a questi li 2 Capitani delle suddette Guardie di N. Signore, due maestri delle cerimonie, et in ultimo cavalcammo noi tre sopra archinee delle più nobili di Roma con gualdrappe di velluto negro riccamate, havendo avanti di noi li paggi e staffieri con la livrea da città.

Arrivati alla Porta del Popolo si trovò Monsignor Maiordomo, che, seguitato dalli vescovi assistenti et protonotarii Apostolici et altri Prelati, cavalcando tutti alla Pontificale, scudieri et camerieri segreti compli a nome di S. S.tà con noi, e dall'Ambasciatore Arnolfini li fu resposto,

et, messa di nuovo in ordinanza la cavalcata, fu posto in mezzo l'Arnolfini da Monsignor Maiordomo et Monsignor Sersale Arcivescovo di Bari. Il Guinigi, da Monsignor Arcivescovo Colonna et Monsignor Torres, et il Bernardini da Monsignor Arcivescovo Corsini, et Monsignor Sacrista et gli altri Prelati seguivano dietro per il loro ordine; dato nell'entrar dalla Porta il cenno con 2 mortaletti a Castello S. Angelo, fu da questo fatto il saluto con lo sparo di molte cannonate.

Per le strade che ci portavano alla casa di nostra abitazione, viddemo, oltre il gran concorso del popolo, le fenestre de' palazzi tutte apparate con ricchi addobbi, dove stavano li Signori Cardinali e dame; et gionti in Piazza Navona, fatta spalliera da tutti quelli che havevano honorata la cavalcata passando noi per mezzo, vicini alla smontare si fecero li complimenti con Monsignor Maiordomo et altri.

S'era adornata la facciata della casa all'uso di Roma, oltre all'Arme di S. S.tà e della Republica et quella di noi Ambasciatori, di molte pitture, e con la luminara che si fece in questa sera con doppie torce alle fenestre, con altri fochi su la piazza, tutto apparì con la dovuta decenza.

Fu intanto destinato il concistoro pubblico per il Martedì giorno de' 9 di Novembre, et la mattina del Martedì con numerosa cavalcata, honorata da più di 20 prelati, Gentiluomini delli Signori Cardinali et Ambasciatori, Prencipi et titolati Romani, Signori Capitani dei Cavalli leggieri e Svizzeri di N. Signore c'inviammo al Palazzo di Monte Cavallo, et per le strade viddemo le fenestre et ringhiere delle case apparate molto nobilmente col modo et ordine di sopra accennato nella prima cavalcata. All'uscir dalla casa di nostra habitatione dato il cenno a Castel S. Angelo con 2 mortaletti questa salutò con molti tiri, et nell'ingresso del Palazzo di Monte Cavallo fummo di nuovo salutati prima con mortaletti et poi con cannone, trombetti et tamburi; et saliti le scale del Palazzo fummo trattenuti in una stanza vicina a quella del concistoro per dar tempo che li signori Cardinali facessero le solite adorationi. Doppo le quali, accompagnati da 4 arcivescovi, introdotti nella sala, fatte le 3 genuflessioni a N. Signore salimmo al trono elevato di 5 gradini dove la sedia alta di altri 3, parata di broccato d'oro e rosso, stava S. S.tà col Peviale ricamato d'oro, con mitria di tela d'oro; dopoi il bacio del piede e della mano fummo ammessi all'abbracciamento di S. S.tà et ritornati in ginocchia fu dall' Arnolfini presentata la credentiale ecc. Ciò fatto, rilevati in piedi, fummo condotti al luogo destinato per recitare le orationi, cioè dietro l'ultimo banco de' signori Cardinali, dove era elevato un palchetto, alto mezzo braccio incirca, et, ivi accomodati, fu da Monsignor Rondanini secretario delle lettere de' Prencipi, letta con voce alta la credentiale, et doppo dato il cenno dal Maestro delle Cerimonie fu dall' Arnolfini recitata l'oratione, quale finita, detto Monsignor Rondanini rispose pur con voce alta a nome di S. S.tà ecc. Fu dopoi intimato il rogito dell'atto dell'obidienza dal fiscale et, immedia-

tamente chiamati dal Maestro delle Ceremonie li Signori Cardinali per assistere al solio che furno, Barberino, Capponi, Franciotti, Cibo, Corrado, Imperiali, Medici et Langravio d'Assia, fummo ricondotti a baciar di nuovo i piedi a S. S.tà.

Terminata la funtione del concistoro, nel ritirarsi che fece S. S.tà alla stanza detta de' Paramenti, l'Arnolfini e Guinigi furono ammessi a reggere le vesti a N. S., et essendosi offerto l'Ambasciatore di Venetia le fu resposto che tal honore si doveva a noi in quella mattina. Passati dopoi in altra stanza, detta delle Falde, et da questa nell'anticamera fece grazia N. S., vedendo noi genuflessi che insieme con altri facevamo spalliera, con somma benignità fermarsi rallegrandosi con noi del bon successo del Concistoro, quale diede occasione anche a noi di far festa in quella sera con le solite luminarie et fochi, come s'era praticata la sera della prima cavalcata. Applicammo il giorno stesso a cominciar le visite al Sacro Collegio et intenti a procurar da Signori Cardinali l'honore della Campanella, ma pretendendo che questa fosse prerogativa solo per gli Ambasciatori Regi et tanto più che questo negotio era stato in piedi per l'ambasciatore di Mantova, quale conseguì quest'honore solo da 12 cardinali, che furono Cesio, Ludovico, Bichi, Dongo, Odescalchi, Maculano, Albizi, Capponi, di Retz, Facchinotti, Rapaccioli et Cecchino, alcuni de' quali per le fattioni Francese e Spagnola presero motivo di non disgustar quell'Altezza, per le gelosie che dava la medesima per il suo viaggio alla Corte di Francia, et altri vi condiscesero per qualche titolo di particolar correspondenza con quel signor Duca. Credemmo che Capponi non fosse per difficoltarne questa dimostratione, ma addusse che credeva che vi fosse in ciò decreto espresso di Papa Innocenzo che lo proibisse.

La domenica giorno delli 12 Decembre fu appuntata l'ultima audienza da N. Signore.

Fra li particolari di qualche rilievo et degni della notitia dell'EE. VV. fu il desiderio ben grande che teneva di promovere la pace universale, che questo l'haveva tenuto sempre fisso nel cor suo, che già qualche tempo s'erano spediti due corrieri uno in Francia et l'altro in Spagna per sentire se veramente era da farsi fondamento sopra quelle buone intentioni che divulgavano, et che havevano fatte esprimere alla S. S.tà che due propositioni se l'erano essibite, l'una di fare una tregua per introdurre negotiationi, l'altra di destinare il luogo del trattato che proponeva di farsi in Roma o in altri luochi in Italia con l'assistenza di nuntii o Legati, et ancora della sua persona se fosse occorso. Che di Francia s'era retratto che la tregua non serviva ad altro, che a preparativi della guerra, che nè in Roma nè in Italia poteva farsi il trattato per havervi in questi luochi troppo parte li Spagnoli, et quando si fusse destinata quualche piazza vicino alla Fiandra che rimettevano a S. S.tà il concertarne il modo. Di Spagna havevano resposto che nel

punto della tregua trovavano qualche difficoltà per l' istessa ragione portata da' Francesi; ma che nel resto tutto rimettevano a S. S.tà, quale ha respedito altro corriero in Francia per attendere quello in ultimo poteva di colà sperarsi; e quando riuscisse vano il tentativo, disse S. B., che non restava altro che fare se non ricorrere a Dio Benedetto; Che i Venetiani havevano fatta premurosa istanza alla S.tà S. per replicati soccorsi, et era ella dispostissima a compiacerli con modo relevante, con tutto che la Camera si trovasse molto aggravata. Ma che, se in Italia non si vede apparenza di quiete, tocca a tutti guardare li proprii stati, come era convenuto a S. S.tà rinforzare a Ferrara le soldatesche et provederne anche in Roma; che il Sig. Duca di Modona quando fece resoluzione di passare in Francia [1], et che ne fece dar parte a S. S.tà ella rispose che se li suoi fini erano diretti alla pace, li dava la sua santa Beneditione; che quando in Munster si trattò per sua mano la pace fra le corone, nelli di cui trattati faticò incessantemente, quando ne vidde vana ogni speranza e sentì quella con li protestanti stabilita [2] resolse di partire; che non solo recusò un regalo d'argenti lavorati, di valore di 6 m. scudi che li inviò l'Imperatore, ma con lettera dichiarò a S. M.tà assai liberamente il senso che teneva per la pace stabilita, dalla quale essendo vas electissimi divenuto vas contumelie, non era ragione che il ministro di S. S.tà retrahesse utile da' suoi negotiati riusciti del tutto vani et infruttuosi in riguardo de' fini del Sommo Pontefice; che pure con tenore d'altra simil lettera recusò un regalo di gioie di valore passa sei milia scudi del Re di Francia; che in questi trattati di Munster haveva discoperto che i ministri francesi riescono tal volta venali, havendo li spagnoli, con poco regalo dato a un segretario di Monsieur di Semien, cavato il registro d' un negotiato di 3 mesi de' più importanti, dal quale si vidde che i Francesi havevano concepita sempre gelosia e diffidenza de' suoi offitii, con tutto che punto appassionati sempre per il desiderio d'ottener la pace; che li trattati in ultimo s'erano ridotti a 4 articoli: la Spagna con Portogallo; l' interesse del Duca di Lorena; quello de Spagnoli per la Catalogna, et le conquiste fatte rispetto al distendersi più o meno, le contributioni ne' lochi coherenti a paesi acquistati, quali non essendosi potuto concertare, rimase tutto imperfetto. Qualche cosa ci disse de' nepoti suoi, che li averia voluti più applicati alli studii che alli esercitii Cavallereschi a' quali li vedeva inclinati; si discoperse molto amico della vera nobiltà con gran propensione a sostenerla, che quando l'erano occorse occasioni, senza riguardo al proprio interesse, li haveva protetta et favorita. Mostrò compiacenza della carica esercitata in Malta, alla cui religione si vede ch' è molto bene affetto [3].

[1] Arrivò a Parigi, Francesco I, ai 27 Dicembre 1655 per trattare con Luigi XIV le operazioni di una futura campagna.

[2] Allude alla pace di Vestfalia.

[3] Nel 1634 andò a Malta con carattere d' inquisitore.

In oltre S. S.tà ha mandato a regalarne d'un quadro adornato assai bene con breve particolare a ciascheduno di noi con l'indulgenza plenaria in vita et in articulo mortis, con alcuni agnus dei, detti quali N. S. disse ne faceva poca parte, essendone la guardarobba scarsa assai, et ci diede 3 corone di corniola con medaglia d'oro, dentro un cassettino adornato molto nobilmente.

È Alessandro VII, Prencipe d'aspetto maestoso et venerabile, di statura grande; pallido in volto, di complessione, se ben gracile et debole, atta però ad esser grandemente aiutata da una straordinaria cura et regola di vivere che pratica la S.tà S.; di molta attillatura et grande nell'attione et nel parlare. Fu egli di nome Fabio, figlio di Flavio Ghigi et di Laura Marsili, Nobili Senesi. Nacque in Siena sua Patria alli 13 di Febraio dell'anno 1598 secondo il computo di Toscana et secondo il comune, 1599; si trattenne in Siena tutto applicato, fino dalla prima pueritia, allo studio delle lettere humane, punto divertito da quei passatempi et diletti proprii di quell'età. Nella memoria di che mostra nei suoi discorsi, S. Stà., particolar compiacenza. Passò alli studi delle leggi non lasciando il diletto delle poesie latine, delle quali appare alle stampe un suo libro sotto il titolo di Philomuso, stimato molto elegante et dotto; mostrò sempre inclinazione all'esser ecclesiastico, ma solo di 27 anni prese l'habito clericale, et passò a Roma ove con ogni sorta di privatezza si esercitò nella pratica delle materie legali nello studio di monsignor Merlino auditore di Rota per due anni. Fu fatto l'anno 1629 referendario dell'una e dell'altra Signatura et dell'istesso anno passò Vicelegato a Ferrara. Nell'anno 1631 vicelegato et commessario dell'armi ecclesiastiche et del 1632, con l'istesso titolo, trattò per la Sede Apostolica alcune gravi negotiationi con Venetiani. N'ebbe la chiesa di Nardò l'anno 1634, et passò inquisitore a Malta, dove si trattenne fino al 1639, che fu mandato Nuntio in Colonia et di là passò Nuntio straordinario per la pace a Munster, l'anno 1644. Terminati quei trattati et seguita la morte di Panziroli, che volentieri in vita sua lo teneva lontano, ben conoscendo che Innocenzo [1] stimava assai questo soggetto, se ben non l'haveva conosciuto se non per lettere et negotiationi sue, fu richiamato a Roma il 1651, et conferitagli la carica di segretario di stato; l'anno appresso fu fatto cardinale et le fu data la chiesa d'Imola; continuò a trattenersi in palazzo, dove, subentrando alla diretione degli affari più gravi et maneggiando li principali interessi della chiesa, hebbe occasione d'esercitare continuamente li suoi gran talenti; et con ammiratione grande di tutta la Corte et stima incomparabile della sua Pietà et singolari virtù, si conciliò talmente non solo l'animo et l'affetto d'Innocentio, ma anche un gran respetto di S. S.tà alla persona di lui a segno che, divertendo il Pontefice dall'inclinazione et natura sua, fu notato più volte che approvava et lodava in Ghigi quelle stesse qualità che la pas-

sione propria et qualche affetto humano l'induceva a biasimare in altri, mercè che la libertà del suo parlare era fondata su la ragione et accompagnata da un zelo impareggiabile dell' honore di Dio et di Santa Chiesa. Morto Innocenzo, con tutto che nel conclave non vi fosse apparenza che Ghigi facesse colpo al Pontificato, dandoli, come si credeva, l'esclusione l'età sua non molto avanzata, la concorrenza di soggetti di gran stima et sommamente grati che con l'età proporsionata al desiderio et pretentione di altri che aspiravano almeno alla successione si potevano più facilmente guadagnare i voti, la disapplicatione o indifferenza che egli ne dimostrava, per non dir l'alienatione che promosse concetti di non doversi la dignità gettare in chi o non la desiderava o non la curava, l' interessi de' Potentati e delle fattioni che havevano fermata l'applicatione a soggetti da loro dependenti et partiali. Ad ogni modo strettasi la pratica di Ghigi, fu tale l'impulso, nel concorrer tutti nella sua persona, che ben si conovve l' eletione del Vicario di Cristo esser un atto prima decretato nel concistoro del cielo et dopoi con l' influsso del Divino spirito portato nella mente degli elettori, incapace di poter resistere alla volontà predominante di Dio.

Elevato Alessandro VII al trono Pontificio, et esposte le sue attioni al giudizio del mondo, che tal volta secondo i propri sensi l'accresce o diminuisce le lodi et gli applausi, fu ben presto considerato che la signoria assoluta che tiene il Papa delle passioni dell'animo discopertasi nel tenere lontani da sè li propri parenti, con tutto che amati da S. Stà. teneramente, poteva anche rendersi pregiuditiale al governo, in tempo che la penuria dell'Annona affliggeva lo stato ecclesiastico, che li moti d'armi d' Italia e della cristianità tutta richiedevano assistenza alla S. Sede di persone con le quali i ministri de' Principi potessero negotiare a voglia loro con più comodo et libertà di quello sia permesso trattare col Pontefice, qual parte suol essere propria de' nepoti; ma, per quello può credersi et che discorre la Corte, i motivi di S. B. sono stati d'haver, nel tempo che era in Germania, sentito con quanta licenza et desiderio della dignità, et autorità delle sede apostolica si discorreva in biasimo de' Pontefici che, per essaltare la propria casa, lasciavano indietro gl'interessi di S. Chiesa, et per questo vogli il Papa con tal rigore tener da sè lontani i parenti per toglier quest' accasione di maledicenza; l'esser la Camera Apostolica sommamente esausta, discorrendosi che delle rendite annue dello Stato, calcolate di valore di due milioni et 600 m. scudi, se ne paghino, per il debito che tiene, due millioni et 300 m. scudi ogni anno, et quello rimane non basta per l'occorrente necessario, et perciò non esservi bisogno d' augumentar le spese per il mantenimento de' Parenti del Pontefice chè pur troppo le congiunture calamitose de' presenti tempi obbligano ogni Prencipe a diminuirle al possibile et particolarmente il sommo Pontefice per le rovine che sono minacciate alla Christianità da tante parti.

È parso ad alcuni che il papa habbia in certo modo defraudato le speranze concepite dal mondo, con ogni vigore et ogni maggior impegno dell'autorità Apostolica dovesse intraprendere li trattati di pace fra le Corone con la missione espressa di legati. Ma con tutto che della volontà ardentissima che tiene S. Santità della pace, non ne sieno apparito certe dimostrationi da appagare chi non penetra ne' gabinetti de' Prencipi, è certo però che non s'è mancato nè si manca d'ogni possibil diligenza, premura et applicatione per disporre gli animi de' Potentati et particolarmente delle Corone a intraprenderne da dovero i trattati, et caminano ogni giorno Corrieri per concertar quelle preventioni che sono reputate necessarie per non render del tutto vane et superflue le missioni de' Legati, per altro tanto dispendiose et a impegno delle autorità et dignità del Capo della Chiesa; è notato da alcuni, il Papa d'inclinatione troppo indulgente et forse troppo proclive alla clemenza, nociva tal volta alla buona direttione d'un giusto governo; si osservò che, rivedendosi le lettere delle donationi eccessive fatte da Innocenzo alla casa Panfilia et particolarmente a D. Olimpia, poteva la Camera ristorarsi di grandi danni che haveva patiti in quel Pontificato, et che se ne risenti presentemente, et tanto più che quello praticò Innocenzo con Barberino, et con motivi forse meno giustificati, poteva servir d'esempio; et alcuni attribuiscono alla sagacità di D. Olimpia, non già di D. Camillo suo figlio, che è persona di niun talento, l'haver, con l'allontanarsi dalla Corte, divertito il Papa da quest'applicationi. Ma in effetto essendo in questi affari troppo interessata la reputazione et dignità d'un Pontefice, et il credito et rispetto dovuto alla memoria di chi ha risieduto nella Sedia di S. Pietro, poteva incontrarsi che il ripassar con rigore sopra le cose fatte non producesse altro frutto che il rinnovar le calunnie delli heretici che pur sono state troppo pungenti et risentite nel Cristianesimo.

Ha havuta et ha il Papa particolar compiacenza in dimostrarsi grato alla resoluzione della Regina di Svetia di farsi Cattolica; la venuta sua in Roma [1], i trattamenti che si li sono fatti fin qui sono stati di spesa di più di 300 m. scudi oltre a quella che soffriscono i Baroni Romani, che è grandissima et punto proportionata allo stato et conditione loro; et quello che dà gran pensiero è il sentire che è venuta la Regina con pochi assegnamenti, et per mantenersi converrà che resti gravata la Camera, et che lo Stato tutto ecclesiastico, per altro oppresso dall'ordinarie impositioni, soffrisca anche questo peso. Innocentio, alla proposta che li fu fatta della venuta in Roma della Regina, rispose che venisse da Pellegrina, che in altro stato non era possibile riceverla.

[1] Nel 1655, Cristina di Svezia veniva a Roma per prostrarsi ai piedi del Pontefice, dopo aver rinunziato alla corona in favore di Carlo Gustavo, suo cugino, ed avere a Bruselles abiurato la religione protestante.

Si che questo contingente danno occasione di credere che al Papa non manchino pensieri ben grandi oltre a quelli che li porta la congiontura de' presenti tempi; l'istanza che li fanno i Venetiani di pronti soccorsi [1], la perdita alla Cristianità del Regno di Pollonia [2], lo spirito molto feroce del Re Carlo di Svetia che se n' è impossessato, et la lega, che si vocifera fra esso, il Cromvel e Francia, atta non solo a perturbare qualsivoglia trattato di pace, ma a sconvolger tutto il Cristianesimo con una guerra più che mai ostinata.

I negotii che corrono giornalmente sono per lo più, come sanno VV. EE., commessi a diverse congregationi ordinarie et estraordinarie, et dopoi fattane da queste la discussione sono portati alla S.tà S. per la resoluzione. Quelli di Stato et più importanti li tratta con S. S.tà Monsignore Rospigliosi, Segretario, senz'altra consulta, et quasi ogni sera è destinata l'audienza per questo Prelato molto grato a N. S.

Si credè in principio del Pontificato che il Sig. Cardinale Sacchetti dovesse havere la principal confidenza con N. S., ma in effetto li è rimasta sola la fatica d'esser impiegato in cure et commissioni anche poco proportionate alla sua grave età, bisognosa più tosto del riposo.

I negotii dove occorrono materie contentiose et confidenti, li maneggia per lo più il Sig. Cardinale Corrado Datario che, per la sua dottrina, integrità di costumi et singolar virtù, è in molta stima di S. B. e della Corte tutta. Il P.re Sforza Pallavicino et il P. Oliva Giesuiti, il P. Virgilio Spada, della congregatione di S. Filippo Neri, sono frequentemente dalla S.tà S., non però si crede che sieno ammessi alla consulta di negotii gravi, ma il primo, come amico vecchio della S.tà S. et dal quale le furono procurati i primi impieghi nella Corte, et li altri due, come soggetti di gran dottrina, di gran pratica della Corte et delle materie ecclesiastiche.

Gionse qualche settimana sono in questa Corte D. Francesco De Sousa Cotigno Portughese col titolo solo di Gentiluomo del Regno di Portogallo, non si sentì che fin hora habbia havuta alcuna audienza da N. S.; le sue pretentioni sarebbero d'esser ammesso come ambasciatore d'obedienza di quella maestà [3], et si sentì che habbia recapiti da portar la sua persona con gran splendore, quando si ottenesse la dichiaratione, la quale però incontrerà, per l'opinioni della Corte, difficoltà insuperabili [4],

[1] Venezia guerregiava contro i Turchi fin dal 1645: il Pontefice, oltre lasciar libero il Senato di disporre dei beni di alcuni conventi, diede anche delle galere con soldati, capitanate dal priore Gio. Bicchi, suo nipote.

[2] Carlo X invase la Polonia (1655) e ne cacciò il re Casimiro e vinse la grande battaglia di Varsavia (1656).

[3] Giovanni IV.

[4] È noto che quando il Portogallo si divise dalla Spagna (1642), Urbano VIII non ammise in Roma l'ambasciatore spedito a rendergli ubbidienza, per un riguardo alla Spagna; lo stesso fecero Innocenzo X e Alessandro VII.

nel qual caso le sue negotiationi si restringeranno alla provisione delle Chiese del Portogallo; pretende quel Re che a lui compatisca la presentatione de' Vescovi, in vigore di privilegi Pontifici conceduti alla Corona per merito acquistato quando furon discacciati i mori dalli confini della Spagna, et in effetto si trova che i Re di Portogallo, avanti l'unione di quel Regno con Castiglia [1], presentavano li Vescovi ad alcune chiese erette tanto nell'India Orientale quanto nell'Africa et Brasile et a 2 Vescovati di Portogallo, Portolegrense et Lernense et altri benefitii et abbatie, nella provvisione de' quali si esprimeva farsi ad presentationem come Ius Patronato della Corona di Portogallo; ma respetto all' altre chiese del Regno si trova che sono state conferite liberamente avanti l' unione, et che dopoi i Re di Spagna si havevano la memoria come Re di Spagna et di Castiglia per li privilegii conceduti alla corona, tanto da Concilii, quanto da sommi Pontefici. Si che la difficoltà maggiore si restringe a questi Vescovati dell'Africa e dell' Indie et delli due di Portogallo, che sono di ius patronato, per li quali se (come dicono li spagnoli) il Duca di Braganza ottiene la nomina con questo atto per quello spetta a Roma si dichiara legalissimo possessore del Regno et poco poi importa per l' interesse della Maestà Cattolica che s' ammetta il Duca alla nominatione per alcune chiese o per tutte.

Papa Innocenzo, dando tempo al tempo, non volle mai procedere ad alcuna dichiaratione; non si sa però vedere come il presente sommo Pontefice possa molto differirla, tanto più che resta un solo vescovo in quel Regno, nè si lascia di temere che siano per mettersi fuori proposte pregiuditiali alla religione cattolica.

Relazione XIII.

La S.tà S. di Papa Clemente Nono [2] nacque in Pistoia, di famiglia assai nobile, di dove nella sua giovinezza il Signor Giulio Rospigliosi, che tale fu il nome del Papa in minoribus, portatosi alla Corte di Roma, assai ben proveduto degli ornamenti di lettere et in particolare delle più amene della poesia, si applicò nel suo principio ad impieghi assai moderati, entrando per Gentil huomo nella Corte del Cardinale S.to Onofrio fratello di Papa Urbano 8°. In quella si trattenne qualche tempo, doppo che li fu conferita la carica di segretario della congregatione de' riti, che porta seco la prelatura, nella quale s' esercitò egli molto lodevolmente sino a tanto che nell'ultimi anni d' Urbano fu inviato Nuntio ordinario in Spagna [3], con sorte allora poco indicata, stimandosi, per il Pontificato cadente, poco durevole quell' impiego. Ma, o per buona sua

[1] Ann. 1580.
[2] Giulio Rospigliosi fu papa dal 20 Giugno 1667 al 9 Dicembre 1669.
[3] An. 1644.

sorte o perchè con li copiosi regali si guadagnasse la protettione della Signora Donna Olimpia, Cognata di Papa Innocenzo X, vi fu egli con meraviglia universale lasciato per lo spatio di nove anni, nel qual tempo, essendosi incontrato le vacanze de' più ricchi Vescovati della Spagna, hebbe egli modo di fare apparire la sua generosità e sostenere insieme il posto con molto decoro. Richiamato poi verso il fine del Pontificato d'Innocenzo, se ne stiede qualche tempo attendendo solo ad offizziare la Chiesa di S. Maria Maggiore di cui era Canonico e del resto senza impiego veruno, ma con fama di capacità per esercitare con lode qualsivoglia de' più gravi, sino che nella sede vacante d' Innocenzo havendo il santo collegio giudicato di rimuovere dalla carica di Governatore di Roma Monsignore Ariberti, vi sostituì Monsignor Rospigliosi con applauso si grande che con non essere egli che semplice prelato, hebbe tuttavia in quelli scrutinii qualche voto al Pontificato. Di lì fu levato dal nuovo Pontefice Alessandro 7° per farlo suo segretario di Stato e poco appresso, nella prima promotione, Cardinale [1] con ritentione del medesimo uffitio. In questo, che è stato da lui esercitato sino alla morte del Papa, ha dato saggio molto grande di capacità e di valore a segno che nella sede vacante fu giudicato comune che se non se li fosse opposto l'essere stimato inhabile per la mala sanità alle funtioni Ecclesiastiche, dalle quali era già qualche tempo che si astenneva, si saria assolutamente entrato in conclave a Papa fatto. Ma, havendo già principiato a migliorare notabilmente nella malatia di Papa Alessandro, si vidde poi entrare in Conclave con stupore universale, con meglior salute di quello fosse potuto credersi, la quale se li andò ogni giorno più consolidando. Onde, come è stato osservato sempre nei Conclavi, niuna cosa giovar più all'esaltatione d' un Cardinale quanto il credersi che egli habbia qualche notabile oppositione quando poi quella viene rimossa, per che li poco ben affetti riposandosi sopra di essa non fanno nuove diligenze per escluderlo, così in questo caso svanita l'eccettione che sola si dava al Cardinale Rospigliosi l' innhabile alle funtioni, restò egli, senza che alcuno, per dir così, lo pensasse, eletto Papa; chi de' capi di fattione havesse maggior parte nel promuoverlo è disputa grande nella Corte. Ma se deve giudicarsi delle cause dalli effetti bisogna dire che il Cardinale Chigi vel' habbia havuta grandissima, già che la gratitudine, che se li dimostra da N. S., e l' autorità che egli ritiene in Palazzo è al più alto segno, facendo il Cardinale Rospigliosi in particolare aperta professione di non negare cosa che dal Cardinale Chigi li venga richiesta, anzi attribuendo tal volta alla di lui intercessione, per fargliene acquistare il merito, molte gratie che concede senza che da lui ne le venga fatta l' instanza. Ben che altri che fanno professione di pescare più al fondo vogliono che a questi si diano le frondi di un' esterna apparenza, ma la sustanza sia

[1] An. 1657.

ne' Cardinali dello squadrone, che perciò sono anco tenuti per principali autori della sua esaltatione. Ma comunque sia passata la cosa, certo che vi concorsero tutti universalmente con maravigliosa prontezza e potè forse anche darli non legger impulso il credere che fosse per esser breve il di lui Pontificato, essendo questi per ordinario il maggior de' desiderii dei Cardinali, come quello si supponeva haver poco prima patito accidenti di goccia che rade volte la perdona di non replicare. E se bene si è poi conosciuto non esser quelli che vapori mandati dallo stomaco alla testa e perciò non stimati pericolosi, ancor che continui a patirne frequentemente, con tutto ciò non si dà generalmente al Pontefice longa vita, poichè, oltre l' esser egli di presente nel settantesimo anno della sua età, è di complessione assai languida, privo in gran parte del lume degli occhi e soggetto a molti mali. Chiamò egli nel principio del Pontificato a Roma il fratello D. Camillo [1] che vi andò con la moglie e sei figli, quattro maschi e due femine, e queste con li loro mariti e figli. Ma li dichiarò nell' istesso tempo voler che si trattenessero solo durante la di lui vita, doppo la quale dovessero ritornarsene a viver privatamente a Pistoia, che perciò li prohibì anche severamente l' usar il titolo consueto di Don, volendo che si chiamassero col proprio e semplice loro nome, benchè nell' istesso tempo li ammettesse al soglio e li conferisse le cariche et emolumenti soliti conferirsi alli Congiunti de' Papi; stanno però essi con gran gelosia della di lui vita vedendo a scorrere inutilmente il tempo, senza stabilirsi doppo la sua morte fortuna alcuna. Ma non per questo li riesce di farli haver tutta la cura che vorebbono, essendo egli in molte cose fermo nella propria oppinione, nella quale maggiormente si fissa quando vede usar sacrifitio per distorglierlo. E di verità fece egli nel primo anno, contro l'espettatione universale, tutte le funtioni anche più faticose e meno solite praticarsi da altri Pontefici più sani e robusti. E se bene è poi andato diminuendole, ciò non gli è riuscito ottenere a parenti senza molta fatica; come per disporlo a non cantar Messa nella Canonizatione, cosa, se bene non necessaria, tuttavia senza esempio, hanno impiegato molti mezzi e vi si è in particolare adoperata la Regina di Svetia, benchè più di tutto habbia potuto l'essere stata la S.tà S. li giorni avanti in poco buono stato di salute. Ma la maggiore delle difficoltà che incontrino questi signori, consiste in disporre la S.tà S. a consentire al matrimonio di D. Tomaso suo nipote, da che si farebbe anche luogo alla promotione in cui si doveria dar sodisfatione ai nuovi parenti. Di quegli, molti ne sono stati sul tappeto, ma il più avanzato si dice essere con la figlia unica di Stefano Pallavicino Genovese, ricca, per quanto ridice la fama, di presso a un miglione, ma per altro di qualità personali non molto vantagiosamente proveduto; questo porterebbe con sè il Cappello al Decano della Camera,

[1] Fu fatto generale delle milizie pontificie.

zio paterno della Giovine e che con grand' efficacia lo promuove, contribuendo anche grossa somma per la dote di trecento mila scudi che si offerisce di presentare; ma altrettanta repugnanza si scorge nel Papa a promuovere questo soggetto, come similmente a consentire in ogni altro de' matrimonii de' quali si tratta, non volendo dar questo segno d'attaccamento alla carne et al sangue con operatione direttamente contraria a quella fatta di volere che doppo la sua morte li suoi congiunti se ne ritornino a vivere privatamente a Pistoia. Non è però questa l'unica difficoltà che si attraversa alla promotione, non si accordando fra di loro li Nepoti di S. S.tà chi di loro debba avervi luogo. Li pretensori sono D. Vincenzo e l'Abate Felice, il primo fa valere a suo favore l'età, e qualche maggior inclinatione li dimostra il Papa per essere veramente di natura più pronta et in certo modo più spiritosa, ben che per la poca sperienza bene spesso nel prendere delle risolutioni non troppo l'accerti. Ascrive anche egli a suo non legger merito li viaggi che ha in levante, benchè sino ad hora non corrisponda il profitto al dispendio gravissimo della Camera, facendo egli ogni sforzo per comparire in armata con ogni magnificenza e goder in ogni delitia, ben che ciò riesca in quelle parti dispendiosissimo, al segno che la sola nave nell'anno trascorso si dice arrivasse a costarli sette milia scudi. Ma D. Felice, per contro, essendo in habito ecclesiastico, sufficentemente ornato di lettere e di qualità anche più proportionate per quella sorte di vita, pare habbia più l'applauso universale della Corte e sopra tutto il genio del fratello Cardinale [1] che sostiene apertamente questo ad esclusione dell'altro, con cui non ha, doppo il Pontificato, caminato con intera concordia. Bene è vero che come il Cardinale è riuscito in tutte le sue operationi soverchiamente ritenuto, così anche in questo caso, col non oppuorsi rigorosamente alle di lui pretentioni, dà luogo all'ardore di D. Vincenzo, si come, col non pigliare sopra di sè con autorità li negotii ma lasciandoli per lo più trattare a i ministri subordinati e particolarmente dalli due Cardinali di Palazzo che li governano con molto potere, ha dato luogo ad un concetto che corre per la Corte: che habbiano il zio e il nepote ambedue ingannata l'espettatione conceputa di loro, essendo riuscito il primo più operativo et il secondo meno di quello si supponeva. E di verità, o perchè non goda il Cardinale perfetta salute o per la forma sua di vivere o perchè creda d'incontrare il genio del Papa con fare apparire che da esso proceda ogni risolutione, riesce difficilissima la sua audienza, nè da quella poi si riportano per lo più che parole generali e, ben che cortesissime, tutta via di poca o niuna conclusione. Perciò e per non essersi in questo Pontificato veduta quasi mutatione alcuna restando per lo più negli impieghi gli istessi ministri di prima, Roma che desidera novità resta poco sodisfatta, benchè di verità non ve ne sia

[1] Iacopo.

causa, mentre, tolti affatto l'appalti, il popolo gode abondanza con qualche diminutione di gabelle e la nobiltà, con essere da questi signori ben trattata e rispettata assai più che in altri Pontificati non si soleva, ha occasione di star contenta. E la prelatura medesima, restando ciascuno con speranza che col darsi una volta il moto alla ruota, a lui pure sia per toccare il salire, non può giustamente dolersi mentre non li manca quella che è l'alimento più ordinario della Corte. Ha S. S.tà doppo essere asceso al Pontificato, havuta occasione di trattar più negotii gravi de' quali tutti si può dire sia uscito con gran felicità, quello della pace generale [1] che dai due Re è stata concordemente ascritta alli di lui offitii, ben che li più veri motivi siano proceduti dalle proteste dell' Inglesi et Olandesi, è stato di molta riputatione alla Sede Apostolica, havendola riposta in quel possesso da cui li due ministri havevano già affettato di toglierla con escludere ogni sua mediatione nella pace de' Principi. In quello di Castro [2], ben che generalmente si creda sia in altro tempo per risvegliarsi e dar nuovi travagli alla Sede Apostolica, pure è stato molto il togliere presentemente d'impegno il Re di Francia, principale mantenitore delle conditioni accordate nella pace di Pisa [3] che, se bene ad alcuni non paia acquisto equivalente quello di una temporanea delatione a paragone delle molte gratie che il Papa ha conceduto a quel Regno e si stimi maggior gravezza il dover sempre portare in bocca questo freno, da cui possano li Papi esser tirati dove ad altri più piacerà, pure, venendo quelle ricompensate con gli aiuti potenti dati per due anni alla Candia [4] et essendosi con ciò mostrato a successori il modo di rompere l'impeto di quella Natione la quale, come è impetuosa ne' suoi tentativi, così non suole essere pertinace nel proseguire l'intraprese, resta speranza che, se a questo succederà altro Pontificato che si governi con massime somiglianti, sia per uscirsi felicemente d'un negotio che in Roma era molto stimato e per se stesso e per la conseguenza che si prendeva dall' essersi trovato modo di rompere questa gran muraglia dell' incameratione che sin hora è stata tenuta per inviolabile. In questo e negli altri negotii che accadono alla giornata si prevale la S. S.tà oltre l'opera del Cardinale nepote, di quella del Cardinale Azzolino segretario di Stato che viene da lui molto stimato, ben che il vigore del Consiglio consiste nella persona sua medesima, per l'esperienza ch'egli ha di queste materie. Ma nelle beneficiali si rimette molto al Cardinale Ottobono Datario, come nelle altre, concernenti la giustitia, lascia che le congregationi et altri Deputati fac-

[1] Allude alla pace di Aquisgrana (2 Maggio 1668).
[2] Cominciarono i dissensi fra la Corte Romana e i Farnesi fin dal 1641.
[3] An. 1665 (12 Febbraio).
[4] Candia cadde in potere dei Turchi dopo un memorabile assedio di 22 mesi (1647-49).

ciano la parte loro senza mescolarvisi. Li suoi congiunti similmente poco s' ingeriscono fuori delli negotii spettanti all' offitio loro et in particolare Don Camillo suo fratello, il più frequente impiego del quale è starsene nelle chiese e negli Oratori in opere di pietà, massime doppo la morte della moglie con che deve forse consolare il danno che prevede alla sua casa quando succeda la morte del Papa, con essersi messo in posto senza haver modo di sostenerlo. Ben che non lasci di fare talvolta doglianza che essendo egli sempre concorso ad aiutare il fratello, le sia da questo poco restituito il contraccambio con non pensare a gli avantaggi della casa. Per altro è Cavaliero che vive assai all' antica e, se bene non riesce molto ne' complimenti, tratta però con ogni uno molto cortesemente, non lasciando anco d' impiegarsi con molta carità, massime per sollievo dei bisognosi. Del resto gli ha il Papa più tosto diminuito l'autorità solita esercitarsi dagli altri, havendoli tolto il governo di Borgo [1] che solea darsi a fratelli de' Papi et unitolo al Governatore di Roma per ovviare a molti disordini seguiti per questa causa nel Pontificato passato. De i figli, D. Vincenzo, che è il maggiore doppo il Cardinale, è Generale delle Galere; D. Tomaso, che è il quarto, è castellano di Castel S. Angelo; D. Gio. Batta, che è il più giovane e porta la Croce di Malta, è Generale delle guardie, restando senza impiego particolare D. Felice, come quello che è in habito Ecclesiastico.

Relazione XIV.

Mi restringerò solo in dirle che Don Livio, benchè nepote del Papa [2], non fa tal figura nella sostanza, poco ingerendosi ne gli affari ordinarii e niente nei più gravi. La prima figura, dopo il Papa, la fa l' Eminentissimo Cibo, sotto il titolo di Segretario di Stato e di primo Ministro, non già nè di cardinale nepote, nè di sopra intendente dello Stato ecclesiastico, e, se bene S. S.tà non ha in questo cardinale la total confidenza, non lascia però, e per la nascita e per la qualità degli affari che li passano per le mani, d'esser molto stimato. Pare che Nostro Signore habbia qualche maggiore strettezza con monsignor Casoni, Segretario della Cifra, quale va quasi ogni giorno dal papa, e del medesimo si vale S. Beatitudine negli affari di maggior premura.

Dui sono li maggiori e più ardui affari che di presente tengono occupati gli animi di quelli che si trattengono in quella Corte. L'uno è il franco del nuovo ambasciatore di Francia, il marchese di Lavardino, mentre il Re [3] si è impegnato col Nuntio altamente di volerlo sostenere, pre-

[1] An. 1667.
[2] Innocenzo XI (Benedetto Odescalchi) fu papa dal 21 Settembre 1676 al 12 Agosto 1689.
[3] Luigi XIV.

tendendo che li competi di giustitia per l'ultimo trattato di Pisa [1], in un capitolo del quale si dice: Che si deva portare da tutti gli offiziali del Papa il dovuto rispetto all'ambasciatore, asserendosi che questo rispetto s'estenda non solo al palazzo ma a tutti i luoghi convicini. Per contro, il Papa sta fisso in volere sradicare quest'abuso e si dichiara che non ammetterà il nuovo ambasciatore se non renuntierà totalmente a questa pretentione, e, nell'ultima audienza del Sig. Cardinale d'Etrè, nella quale S. Eminenza diede parte dell'elezione e pronto incaminamento a quella volta del nuovo imbasciatore, S. S.tà li parlò altamente dicendo che quando anche per tal causa havesse dovuto perdere la vita, volentieri la sacrificherebbe per levare questi franchi. — Il secondo affare riguarda gli Spagnoli, quali pare s'impegnino a voler sostenere il consigliero Ledesma, scommunicato dal Nuntio di Napoli per haver carcerato e processato alcuni suoi servitori, non ammettendosi dal collaterale questa qualità nel ministro residente a Napoli per il Papa, ma dicendo che sia un semplice collettore e non accordando l'esenzione ai servitori laici de' Nunzii. — Per contro il Papa si dichiara di volere che il Ledesma domandi l'assoluzione, che si cancelli tutto il processo e se bene il suddetto consigliero fece di subito liberare i servitori del Nuntio, con il titolo che fossero stati presi nel di lui palazzo, accordando l'esenzione del luogo e non delle persone, S. S.tà però non ha voluto acquietarsi e s'attendono gli ordini di Spagna dove N. Signore ne ha fatto trattare con gran vigore dal Sig. Cardinale Nunzio con S. M. Cattolica [2] e con i Signori del suo consiglio. — Vi sono pur anco qualche controversie con la Camera di Spira per le appellationi che ella ricevè dai giudici dell'elettor di Colonia e delli stati del vescovato di Lieje, pretendendosi a quella Corte che si devano devolvere ai giudici ecclesiastici; articolo che anche in altri tempi è stato disputato, ma mai terminato; onde hora per parte del Papa s'insistè alla corte dell'Imperatore [3] perchè la Camera di Spira desista dal compier tali cause. — È parimente negli ultimi giorni della mia partenza sopragiunto altro fastidioso accidente con l'imbasciatore d'Inghilterra, quale essendo qualche tempo che domanda in nome del suo Re [4] tre gratie, cioè: la promozione d'un giesuita confessore di S. M.tà alla dignità episcopale; una dispensa matrimoniale in primo e secondo grado, et un offizio di certa santa, che hora si dice ad libitum, farsi d'obligo, e non havendo mai potuto ottenerne alcuna, lasciò al Papa una protesta in forma di memoriale, nella quale si dichiarava che il Re haverebbe licenziato dal suo regno il Nunzio Apostolico et, oltre molte altre sentenze improprie, diceva che il Re suo, havendo renunziato al franco, haveva, come Costantino magno, rido-

[1] Vedi not. 3, pag. 235.
[2] Carlo II.
[3] Leopoldo I.
[4] Giacomo II.

nata un' altra volta Roma al Papa. Questa forma di scrittura è stata reputata per troppo ardita e derivante dalla natura di questo cavaliero molto ardente e poco adattato all' uso di quella Corte, dove la flemma è uno de' principali requisiti; ma vien pur anche considerato che N. Signore dovesse in tutti i modi render satisfatto il presente Re della Gran Bretagna per le sue heroiche ationi in vantaggio della religione cattolica, per avanti esule e ramminga da quel regno [1]; e pure, ben che più cardinali habbiano procurato di rendere persuasa S. Beatitudine, non è stato possibile che egli voglia aderire ad alcuna di queste domande, e particolarmente alla prima nella quale pare che il Re faccia la maggior premura e che vi habbia il maggiore impegno.

[1] È noto che Giacomo II ristabilì nel regno la religione cattolica.

DOTT. AMEDEO PELLEGRINI.

BIBLIOTECA DELL'ACCADEMIA STORICO-GIURIDICA

Volumi pubblicati:

Vol. I. C. Re — Statuti della città di Roma, del secolo XIV.

Vol. II. G. Gatti — Statuti dei mercanti di Roma dal secolo XIII al XVI *(con quattro tavole eliotipiche).*

Vol. III. G. Marini — Iscrizioni antiche doliari (cod. Vat. 9110), pubblicate dal comm. G. B. de Rossi.

Vol. IV. G. F. Gamurrini — S. Hilarii tractatus de mysteriis et hymni. — S. Silviae peregrinatio ad loca sancta an. 385-388 *(con due tavole eliotipiche e due carte geografiche).*

Vol. V. S. Malatesta — Statuti delle gabelle di Roma, del secolo XIV *(con una tavola in eliotipia).*

Vol. VI. L. Bruzza — Regesto della chiesa di Tivoli *(con cinque tavole cromolitografiche).*

Vol. VII. F. Ehrle — Historia bibliothecae Romanorum Pontificum, tum Bonifatianae tum Avenionensis. Tomus I *(con otto tavole in eliotipia).*

Vol. IX. F. Gasparolo — Codex Alexandrinus, qui *Liber Crucis* nuncupatur *(con due tavole eliotipiche).*

Vol. X. E. Stevenson — Statuti dell'arte della lana, e Statuti dei merciai di Roma.

Vol. XII. Opere giuridiche e storiche del prof. Ilario Alibrandi. Vol. I.

Di prossima pubblicazione:

Vol. VIII. F. Ehrle — Historia bibliothecae Romanorum Pontificum. Tomus II.

Vol. XI. G. Lapponi — Compendio di medicina legale secondo la legislazione italiana.

STUDI E DOCUMENTI DI STORIA E DIRITTO

PATTI DI ASSOCIAZIONE

Il periodico *Studi e Documenti di Storia e Diritto* si pubblica in fascicoli trimestrali: il volume dell'intiera annata conterrà complessivamente non meno di 40 fogli di stampa in-4°, ossia non meno di 320 pagine.

Il prezzo dell'associazione annuale è di lire 20 per l'Italia, lire 22 per l'Estero (Unione postale). Dirigere le domande al prof. Giuseppe Gatti, *Piazza S. Luigi de' Francesi, 24, ROMA,* od ai principali librai.